

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 gennaio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione, del 26 ottobre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE0001).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate (18CE0002).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate (18CE0003).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda il metodo di determinazione delle tossine PSP (18CE0004).....</u>	Pag. 8
<u>Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni (18CE0005).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (18CE0006).....</u>	Pag. 14
<i>Pubblicati nel n. L 285 del 1° novembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1983 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE0007).....</u>	Pag. 32



Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7080] (18CE0008)... Pag. 35

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea di Malta, della Bulgaria e della Polonia, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 [notificata con il numero C(2017) 7121] (18CE0009)..... Pag. 59

Pubblicati nel n. L 287 del 4 novembre 2017

Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 (18CE0010)..... Pag. 62

Regolamento (UE) 2017/1987 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15 (18CE0011)..... Pag. 124

Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4 (18CE0012)..... Pag. 133

Regolamento (UE) 2017/1989 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 12 (18CE0013). Pag. 145

Regolamento (UE) 2017/1990 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 7 (18CE0014)... Pag. 150


Pubblicati nel n. L 291 del 9 novembre 2017

Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (18CE0015)..... Pag. 153

Pubblicato nel n. L 293 del 10 novembre 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1992 della Commissione, del 6 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) (18CE0016)..... Pag. 171

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0017) Pag. 173



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (18CE0018)</u>	Pag. 199
<u>Decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0019)</u>	Pag. 205
<u>Decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0020)</u>	Pag. 208
<i>Publicati nel n. L 288 del 7 novembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (18CE0021)</u>	Pag. 210
<u>Decisione (UE, Euratom) 2017/1998 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (18CE0022)</u>	Pag. 216
<u>Decisione (UE) 2017/1999 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio (18CE0023)</u>	Pag. 217
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7467] (18CE0024)</u>	Pag. 218
<i>Publicati nel n. L 289 del 8 novembre 2017</i>	


RETTIFICHE

<u> Rettifica della direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione (GU L 281 del 31 ottobre 2017) (18CE0025)</u>	Pag. 226
<i>Publicato nel n. L 285 del 1º novembre 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1977 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2017

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 ⁽²⁾ la Commissione ha classificato un apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video nel codice NC 8525 80 99 come altra videocamera digitale.
- (2) Nella sentenza sulle cause riunite C-435/15 e C-666/15 ⁽³⁾, la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento (UE) n. 876/2014 è nullo.
- (3) Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni dichiarate nulle dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminate formalmente dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 dovrebbe quindi essere abrogato.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 è abrogato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GUL 240 del 13.8.2014, pag. 12).

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 marzo 2017, *GROFA e altri*, cause riunite C-435/15 e C-666/15, ECLI:EU:C:2017:232.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

*Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

18CE0001



REGOLAMENTO (UE) 2017/1978 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2017

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Esso dispone, tra l'altro, che gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato prodotti di origine animale soltanto se sono stati preparati e trattati esclusivamente in stabilimenti che rispettano determinati requisiti, compresi i requisiti pertinenti di cui all'allegato III.
- (2) L'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004 specifica che tale sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi e, fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione, anche agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Esso precisa inoltre che requisiti specifici sono applicabili ai pettinidi e ai gasteropodi marini che non sono filtratori raccolti al di fuori dalle zone di produzione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone che gli Stati membri assicurino che la produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come descritto nell'allegato II. L'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che le zone di produzione siano classificate in base al livello di contaminazione fecale. Gli animali filtratori, come i molluschi bivalvi, possono accumulare microrganismi che rappresentano un rischio per la salute pubblica.
- (4) Gli echinodermi non sono generalmente animali filtratori. Di conseguenza il rischio che tali animali accumulino microrganismi legati alla contaminazione fecale è esiguo. Non è stato inoltre rilevato alcun dato epidemiologico che consenta di stabilire una correlazione tra le disposizioni per la classificazione delle zone di produzione fissate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 e i rischi per la salute pubblica associati agli echinodermi che non sono filtratori. Per questo motivo è opportuno escludere tali echinodermi dalle disposizioni sulla classificazione delle zone di produzione fissate nell'allegato III, sezione VII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (5) L'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce inoltre requisiti specifici per i pettinidi e i gastropodi marini vivi che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. Tali requisiti dovrebbero essere applicati anche agli echinodermi che non sono filtratori.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1) nella parte introduttiva, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione, essa si applica anche agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Le disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, della stessa sezione non si applicano ai gasteropodi marini e agli echinodermi che non sono filtratori.»;


2) il capitolo IX è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI, I GASTEROPODI MARINI E GLI ECHINODERMI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini e/o echinodermi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se soddisfano le norme fissate al capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo;
2. in aggiunta al punto 1, se i dati risultanti dai programmi di controllo ufficiali consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi;
3. i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un'asta ittica, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano pettinidi e/o gasteropodi marini e/o echinodermi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare l'autorità competente e, per quanto concerne i centri di spedizione, rispettare le prescrizioni pertinenti dei capitoli III e IV;
4. gli operatori del settore alimentare che trattano pettinidi, gasteropodi marini vivi ed echinodermi vivi che non sono filtratori devono conformarsi:
 - a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi e/o gli echinodermi vivi sono stati raccolti; o
 - b) ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di pettinidi vivi, gasteropodi marini vivi ed echinodermi vivi spediti per la vendita al dettaglio e ai requisiti di cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.».

18CE0002



REGOLAMENTO (UE) 2017/1979 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 attribuisce agli Stati membri il compito di assicurare che la produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come descritto all'allegato II. Il capo II di detto allegato contiene norme in merito alla classificazione delle zone di produzione e al monitoraggio di tali zone.
- (3) Nell'allegato II, capo II, del regolamento (CE) n. 854/2004, le zone di produzione sono classificate in base al livello di contaminazione fecale. Gli animali filtratori, come i molluschi bivalvi, possono accumulare microrganismi che rappresentano un rischio per la salute pubblica. Questo è il motivo per cui la classificazione delle zone di produzione si basa sulla presenza di certi microrganismi correlati a una contaminazione fecale.
- (4) Gli echinodermi in genere non sono animali filtratori; ne consegue che il rischio che tali animali accumulino microrganismi connessi a una contaminazione fecale è remoto. Non si dispone inoltre di dati epidemiologici che consentano di stabilire una correlazione tra le norme di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (CE) n. 854/2004 per la classificazione delle zone di produzione, con rischi per la salute pubblica associati agli echinodermi non filtratori.
- (5) Gli echinodermi dovrebbero di conseguenza essere esclusi dalle norme in materia di classificazione delle zone di produzione di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (CE) n. 854/2004.
- (6) L'allegato II, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i controlli ufficiali sulle pectinidae e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate; gli echinodermi non filtratori dovrebbero essere inclusi in tale capo.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004, il capitolo III è sostituito dal testo seguente:

«CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE, SUI GASTEROPODI MARINI E SUGLI ECHINODERMI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae, sui gasteropodi marini e sugli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.



Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0003



REGOLAMENTO (UE) 2017/1980 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2017****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda il metodo di determinazione delle tossine PSP****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, punto 4),visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, punto 13, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Le modalità di attuazione di tali regolamenti per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'allegato III, capitolo I, punto 2, del regolamento (CE) n. 2074/2005 dispone che in caso di contestazione dei risultati del metodo per l'individuazione delle tossine PSP il metodo di riferimento è il metodo biologico.
- (3) Nel corso della 36ª sessione del comitato sui metodi di analisi e campionamento del Codex alimentarius (Budapest, Ungheria, 23 — 27 febbraio 2015) ⁽⁴⁾ è stata confermata la classificazione nel Tipo IV del metodo dell'analisi biologica figurante al punto I-8.6.2 del Codex ⁽⁵⁾.
- (4) Tutti i metodi figuranti nel Codex, compresi quelli classificati nel Tipo IV, possono essere usati solo a fini di controllo, ispezione e regolamentazione (*Principles for the establishment of methods of analysis*) e, se così convenuto dalle parti, per la risoluzione di controversie [*Guidelines for Settling Disputes on Analytical (Test) Results (CAC/GL 70-2009)*] ma non come metodi di riferimento.
- (5) Poiché un metodo classificato nel Tipo IV non può fungere da metodo di riferimento è importante adattare le norme vigenti dell'Unione agli standard internazionali.
- (6) Dato che il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell'AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), è attualmente utilizzato per l'individuazione della presenza di tossine PSP nelle parti commestibili dei molluschi, è opportuno che tale metodo sia utilizzato come metodo di riferimento per l'individuazione di tali tossine.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005.
- (8) Per consentire agli Stati membri di adattare la propria metodologia a tale metodo chimico, il metodo dell'analisi biologica può ancora essere utilizzato come metodo di riferimento fino al 31 dicembre 2018.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).⁽⁴⁾ http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-715-36%252FREP15_MASe.pdf⁽⁵⁾ Punto 56 della relazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO I:

METODO DI DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE PSP

1. Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) deve essere determinato con il metodo dell'analisi biologica o con altro metodo internazionalmente riconosciuto.
2. In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell'AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0004



REGOLAMENTO (UE) 2017/1981 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Esso dispone che tali operatori assicurino il rispetto dei requisiti specifici in materia di temperatura prima e durante il trasporto di carni.
- (2) Conformemente all'allegato III di tale regolamento le carni, diverse dalle frattaglie, di ungulati domestici devono essere immediatamente refrigerate dopo l'ispezione post mortem e portate a una temperatura nella parte più interna non superiore a 7 °C, secondo una curva di raffreddamento che consenta una continua diminuzione della temperatura, salvo che altre disposizioni specifiche non stabiliscano diversamente. L'operazione deve essere portata a termine nelle celle frigorifere dei macelli prima di iniziare il trasporto.
- (3) Il 6 marzo 2014 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato la parte 1 di un parere scientifico ⁽²⁾ sui rischi per la salute pubblica connessi al mantenimento della catena del freddo durante il magazzinaggio e il trasporto di carni, riguardante solo le carni di ungulati domestici. Tale parere conclude che poiché la maggior parte delle contaminazioni batteriche si verifica sulla superficie delle carcasse, la temperatura superficiale è un indicatore adeguato della proliferazione batterica. Il parere fornisce anche le combinazioni di temperature superficiali massime al momento del caricamento delle carcasse e i tempi massimi di refrigerazione e di trasporto, che danno luogo a una proliferazione di agenti patogeni (microorganismi che causano malattie di origine alimentare) equivalente o inferiore a quella ottenuta quando le carcasse sono refrigerate nel macello fino a raggiungere una temperatura interna di 7 °C.
- (4) L'8 giugno 2016 l'EFSA ha adottato un ulteriore parere scientifico ⁽³⁾ sulla proliferazione di batteri della decomposizione durante il magazzinaggio e il trasporto di carni. Il parere rileva che alcuni batteri della decomposizione (batteri che non provocano necessariamente malattie, ma che possono rendere gli alimenti inaccettabili per il consumo umano a causa della decomposizione), in particolare lo *Pseudomonas* spp, possono raggiungere livelli critici più rapidamente degli agenti patogeni, a seconda del livello di contaminazione iniziale da batteri della decomposizione e delle condizioni di temperatura.
- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ il conteggio delle colonie aerobiche deve essere valutato periodicamente dagli operatori del settore alimentare e può essere utilizzato come indicatore del limite superiore di concentrazione delle specie di batteri della decomposizione eventualmente presenti nelle carni.
- (6) In base al parere dell'EFSA e tenuto conto degli strumenti di valutazione disponibili, è dunque possibile introdurre approcci alternativi più flessibili per le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni fresche, in particolare di carcasse o tagli di grandi dimensioni, senza un maggiore rischio per la salute pubblica e senza discostarsi dal principio fondamentale secondo il quale tali carni dovrebbero essere refrigerate a 7 °C mediante una continua diminuzione della temperatura. Questa maggiore flessibilità permetterebbe alle carni di raggiungere il consumatore più rapidamente dopo la macellazione, favorendo i flussi di scambio di carni fresche all'interno dell'Unione.
- (7) Mentre gli approcci alternativi si basano sulle temperature di superficie e dell'ambiente di trasporto, una continua diminuzione della temperatura, già obbligatoria secondo le disposizioni vigenti, richiede che parte del calore corporeo sia eliminato prima del trasporto a lunga distanza. Stabilendo una temperatura interna alla quale carcasse e tagli di grandi dimensioni devono essere refrigerati prima del trasporto è possibile garantire l'eliminazione di una notevole percentuale di calore corporeo.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽²⁾ The EFSA Journal 2014; 12(3):3601 [81 pagg.].⁽³⁾ The EFSA Journal 2016; 14(6):4523 [38 pagg.].⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

- (8) Il regolamento (CE) n. 853/2004 prevede inoltre una deroga all'obbligo di refrigerare le carni a 7 °C prima del trasporto per quanto riguarda prodotti specifici a determinate condizioni. Al fine di evitare abusi a tale deroga è opportuno chiarire che ciò è consentito solo se giustificato da motivi tecnologici, ad esempio nei casi in cui una refrigerazione a 7 °C non possa contribuire alla trasformazione più appropriata del prodotto dal punto di vista igienico e tecnico.
- (9) L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1. nella sezione I, capitolo VII, il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. La carne deve raggiungere la temperatura di cui al punto 1 prima del trasporto e restare a tale temperatura durante il trasporto.

Si applicano tuttavia i seguenti punti a) e b):

- a) il trasporto di carni per la produzione di specifici prodotti può avvenire prima che sia raggiunta la temperatura di cui al punto 1 se l'autorità competente lo autorizza, a condizione che:
- i) tale trasporto avvenga in conformità dei requisiti specificati dalle autorità competenti di origine e di destinazione riguardo al trasporto da un determinato stabilimento a un altro;
 - ii) le carni lascino immediatamente il macello, o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello, e il trasporto abbia una durata non superiore a due ore;
- e
- iii) tale trasporto sia giustificato da motivi tecnologici.
- b) il trasporto di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini può cominciare prima che sia raggiunta la temperatura di cui al punto 1, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) la temperatura è controllata e registrata nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP;
 - ii) gli operatori del settore alimentare che spediscono e trasportano carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi hanno ricevuto dall'autorità competente del luogo di partenza un'autorizzazione documentata ad avvalersi di tale deroga;
 - iii) il veicolo che trasporta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi è dotato di uno strumento che controlla e registra le temperature ambientali cui sono esposte le carcasse, mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in tre pezzi, in modo tale che le autorità competenti possano verificare la conformità alle condizioni di durata e di temperatura stabilite al punto viii);
 - iv) il veicolo che trasporta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi raccoglie da un unico macello le carni destinate al trasporto;
 - v) le carcasse, le mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in tre pezzi oggetto di tale deroga devono avere nella parte più interna una temperatura a di 15 °C all'inizio del trasporto se saranno trasportate nello stesso compartimento insieme a carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi che soddisfano le condizioni di temperatura di cui al punto 1 (vale a dire 7 °C);
 - vi) la partita è accompagnata da una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare; tale dichiarazione deve indicare la durata di refrigerazione prima del carico, l'ora a cui è iniziato il carico di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi, la temperatura superficiale in quel momento, la temperatura di trasporto massima cui carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi possono essere esposte, la durata di trasporto massima consentita, la data dell'autorizzazione e il nome dell'autorità competente che rilascia la deroga;



vii) l'operatore del settore alimentare di destinazione deve informare le autorità competenti prima di ricevere per la prima volta carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi che non raggiungono la temperatura di cui al punto 1 prima del trasporto;

viii) tali carni sono trasportate conformemente ai seguenti parametri:

— per una durata di trasporto massima ⁽¹⁾ di sei ore:

Specie	Temperatura superficiale ⁽²⁾	Tempo massimo di refrigerazione per raggiungere la temperatura superficiale ⁽³⁾	Temperatura ambiente massima durante il trasporto ⁽⁴⁾	Conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse ⁽⁵⁾
Ovini e caprini	7 °C	8 ore	6 °C	\log_{10} 3,5 cfu/cm ²
Bovini		20 ore		\log_{10} 3,5 cfu/cm ²
Suini		16 ore		\log_{10} 4 cfu/cm ²

— per una durata di trasporto massima ⁽¹⁾ di trenta ore:

Specie	Temperatura superficiale ⁽²⁾	Tempo massimo di refrigerazione per raggiungere la temperatura superficiale ⁽³⁾	Temperatura nella parte più interna ⁽⁶⁾	Temperatura ambiente massima durante il trasporto ⁽⁴⁾	Conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse ⁽⁵⁾
Suini	7 °C	16 ore	15 °C	6 °C	\log_{10} 4 cfu/cm ²

— per una durata di trasporto massima ⁽¹⁾ di sessanta ore:

Specie	Temperatura superficiale ⁽²⁾	Tempo massimo di refrigerazione per raggiungere la temperatura superficiale ⁽³⁾	Temperatura nella parte più interna ⁽⁶⁾	Temperatura ambiente massima durante il trasporto ⁽⁴⁾	Conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse ⁽⁵⁾
Ovini e caprini	4 °C	12 ore	15 °C	3 °C	\log_{10} 3 cfu/cm ²
Bovini		24 ore			

⁽¹⁾ Durata massima consentita dall'inizio del carico delle carni nel veicolo fino al completamento dell'ultima consegna. Il carico delle carni nel veicolo può essere posticipato oltre il tempo massimo consentito per la refrigerazione delle carni alla temperatura superficiale specificata. In questo caso dalla durata di trasporto massima consentita deve essere detratto il tempo per cui il carico è stato posticipato. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può limitare il numero di punti di consegna.


⁽²⁾ Temperatura superficiale massima consentita al momento del carico e successivamente, rilevata nella parte più spessa di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi.

⁽³⁾ Tempo massimo consentito dal momento dell'abbattimento fino al raggiungimento della temperatura superficiale massima consentita durante il carico.

⁽⁴⁾ Temperatura ambiente massima alla quale le carni sono autorizzate a essere esposte dal momento di inizio del carico e per l'intera durata del trasporto.

⁽⁵⁾ Conteggio medio giornaliero massimo delle colonie aerobiche nelle carcasse effettuato nel macello usando una finestra mobile di 10 settimane, consentito per le carcasse delle specie interessate, come valuto dell'operatore per soddisfare l'autorità competente, secondo le procedure di campionamento e di prova di cui all'allegato I, capitolo 2, punti 2.1.1 e 2.1.2, e capitolo 3, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ Temperatura massima nella parte più interna autorizzata al momento del carico e successivamente.»



2. nella sezione I, capitolo V, è aggiunto il seguente punto 5:

- «5. Le carcasse, le mezzene, i quarti o le mezzene sezionate in non più di tre pezzi possono essere disossate e sezionate prima di raggiungere la temperatura di cui al punto 2, lettera b), se sono state trasportate nei termini della deroga di cui alla sezione I, capitolo VII, punto 3, lettera b). In questo caso durante il sezionamento e il disosso, le carni devono essere esposte a temperature ambienti che garantiscano una continua diminuzione della temperatura della carne. Non appena sezionate e, ove opportuno, imballate, le carni devono essere refrigerate alla temperatura di cui al punto 2, lettera b), se la loro temperatura non è già inferiore a tale temperatura.»

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0005



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1982 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2017

che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 che istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») ⁽²⁾.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006» o «il regolamento controverso»].
- (3) Con il regolamento (CE) n. 388/2008 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.
- (4) In seguito ad un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008 ⁽⁵⁾ il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 ⁽⁶⁾, ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure («il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009»).
- (5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»). Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con le sentenze del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio.
- (6) I richiedenti hanno presentato ricorso contro tali sentenze. Con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato tali sentenze. Essa ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto, in quanto aveva sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»), in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate da operatori commerciali non inclusi nel campione (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 36, e sentenza nella causa C-247/10 P, punti 29 e 32).
- (7) La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sul caso. Essa ha sostenuto che«[...]», la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2,




paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del TEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 42, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 36).

- (8) Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte riguardante i richiedenti interessati.
- (9) Nell'ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾, di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005. In tale avviso essa ha invitato le parti interessate a manifestarsi.
- (10) Nel marzo 2014, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE ⁽⁸⁾, il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd., Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd., Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd., Risen Footwear (HK) Co Ltd. e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. e ha chiuso i procedimenti nei confronti di detti produttori. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature dai produttori esportatori ai quali i dazi doganali pertinenti erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁹⁾ («il codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.
- (11) Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata ai considerando da 5 a 7 dinanzi ai giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.
- (12) Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE ⁽¹⁰⁾, la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di TEM e di trattamento individuale («TI»), presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione («le sentenze»), contrariamente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹¹⁾.
- (13) Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.
- (14) L'articolo 266 del TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata ⁽¹²⁾.
- (15) Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità ⁽¹³⁾. Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione ⁽¹⁴⁾, salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.



- (16) A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le richieste di TEM e di TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inclusi nel campione, tutte le altre conclusioni riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 rimangono valide.
- (17) Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping, ancora aperto dopo le sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005, cioè nel periodo in cui è stata svolta l'inchiesta («il periodo dell'inchiesta»). La Commissione ha anche esaminato, ove opportuno, se i produttori esportatori interessati presentassero i requisiti richiesti per il TI in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽¹⁵⁾ («il regolamento di base nella versione precedente la sua modifica») ⁽¹⁶⁾.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 ⁽¹⁷⁾ la Commissione ha restituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark e Puma, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e fabbricate da tredici produttori esportatori cinesi, che avevano presentato richieste di TEM e di TI ma che non erano stati inclusi nel campione.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 ⁽¹⁸⁾ la Commissione ha restituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark, Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e fabbricate da alcuni produttori esportatori vietnamiti, che avevano presentato richieste di TEM e di TI ma che non erano stati inclusi nel campione.
- (20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 ⁽¹⁹⁾ la Commissione ha restituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da un produttore esportatore vietnamita e da due produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, che avevano presentato richieste di TEM e di TI ma che non erano stati inclusi nel campione.
- (21) Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, menzionata al considerando 12, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 ⁽²⁰⁾. All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione valuta la richiesta di TEM o di TI pertinente e reistituisce l'aliquota del dazio appropriata. Su tale base le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping.
- (22) In seguito ad una notifica delle autorità doganali francesi, in conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, la Commissione ha individuato due produttori esportatori cinesi che avevano presentato richieste di TEM e di TI nel corso dell'inchiesta iniziale ma che non erano stati inclusi nel campione. Un altro produttore esportatore è stato identificato quale fornitore di Deichmann, un importatore tedesco che ha contestato il versamento dei dazi. La Commissione ha pertanto analizzato il modulo di richiesta di TEM e di TI presentato da tali tre produttori esportatori cinesi.
- (23) Visto quanto precede, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 ⁽²¹⁾ la Commissione ha restituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da tre produttori esportatori che avevano presentato richieste di TEM e di TI ma che non erano stati inclusi nel campione.
- (24) In conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali di Regno Unito, Belgio e Svezia hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori, rispettivamente il 12 luglio 2016 (Regno Unito), il 13 luglio 2016 (Belgio) e il 26 luglio 2016 (Svezia). Viste le summenzionate notifiche, la Commissione ha analizzato le richieste di MET e di TI presentate da diciannove produttori esportatori e, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 ⁽²²⁾, ha restituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie dalla Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da tali diciannove produttori esportatori.



- (25) Come indicato al considerando 34 del summenzionato regolamento di esecuzione (UE) 2017/423, nel corso dell'inchiesta precedentemente indicata, mediante le osservazioni presentate da varie parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni sono state individuate ulteriori cinque società/gruppi di società che avevano presentato, loro stesse o tramite un produttore esportatore cinese o vietnamita, un modulo di richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale ma che non erano state incluse nel campione e non erano state valutate nei precedenti esercizi di esecuzione. Tali società erano elencate nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 e facevano parte di quattro gruppi di società.
- (26) Su tale base la Commissione ha individuato quattro gruppi di società, che comprendevano in tutto sette società individuali costituite da produttori esportatori cinesi o vietnamiti che non erano stati inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale e che avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/TI. Nel presente regolamento la Commissione ha quindi sottoposto a valutazione i moduli di richiesta di TEM e TI delle seguenti società: Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd («i produttori esportatori interessati»). Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd. sono società collegate alla società Dah Lih Puh, figurante nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423. Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd e Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd sono società collegate a Shing Tak Ind. Co. Ltd, che figura nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423. La società Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd è collegata a Evervan Group P/A Eva Overseas Intl. Ltd, anch'essa figurante nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423.

**B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13
E C-34/14 PER LE IMPORTAZIONI DALLA CINA**

- (27) La Commissione ha la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza (23).
- (28) Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati in contrasto con il regolamento di base ed hanno quindi portato alla dichiarazione di invalidità per quanto riguarda i produttori esportatori menzionati al considerando 26.
- (29) Tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, che non sono state dichiarate nulle dalla Corte, rimangono valide e sono inserite nel presente regolamento.
- (30) I seguenti considerando si limitano pertanto alla nuova valutazione necessaria per dare esecuzione alle sentenze della Corte.
- (31) La Commissione ha esaminato se per i produttori esportatori interessati, menzionati al considerando 26, che hanno presentato richieste di TEM/TI per il periodo dell'inchiesta, prevalessero le condizioni necessarie per la concessione del TEM o del TI. Tale esame ha lo scopo di accertare la misura in cui gli importatori interessati hanno diritto ad un rimborso del dazio antidumping versato, per quanto riguarda i dazi antidumping versati sulle esportazioni di tali fornitori.
- (32) Qualora l'analisi rivelasse che il TEM doveva essere concesso al produttore esportatore interessato, le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping versato dagli importatori interessati, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale a tale produttore esportatore e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio versato e l'aliquota del dazio individuale, vale a dire, nel caso delle importazioni dalla Cina, la differenza fra il 16,5 % e il dazio istituito nei confronti dell'unico esportatore incluso nel campione che ha ottenuto il TEM, cioè il 9,7 %; nel caso delle importazioni dal Vietnam, la differenza tra il 10 % e l'aliquota del dazio individuale calcolata per l'eventuale produttore esportatore interessato.
- (33) Qualora l'analisi rivelasse che il TI doveva essere concesso a un produttore esportatore cui è stato negato il TEM, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale al produttore esportatore interessato e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato, vale a dire il 16,5 % nel caso delle importazioni dalla Cina e il 10 % nel caso delle importazioni dal Vietnam, e il dazio individuale calcolato per l'eventuale produttore esportatore interessato.



- (34) Qualora le analisi delle richieste di TEM e di TI dovessero invece rivelare che dovevano essere rifiutati sia il TEM sia il TI, non potrà essere concesso alcun rimborso dei dazi antidumping.
- (35) Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, in quanto la Commissione non aveva esaminato le richieste di TEM e di TI presentate da tali produttori esportatori.
- (36) La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TEM e di TI dei produttori esportatori interessati, al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Da tale valutazione è emerso che le informazioni fornite non hanno dimostrato che i produttori esportatori interessati hanno operato in condizioni di economia di mercato o che presentavano i requisiti richiesti per il trattamento individuale (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 37 e seguenti).

C. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI TEM

- (37) È necessario sottolineare che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, in ordine al fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, per potergli concedere il TEM le istituzioni dell'Unione sono tenute a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base e il giudice dell'Unione è tenuto a verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 32, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 24).
- (38) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per la concessione del TEM ad un produttore esportatore è necessario che siano soddisfatti tutti e cinque i criteri in esso elencati. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di TEM.
- (39) Nessuno dei produttori esportatori interessati è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 1 (decisioni commerciali). Più specificamente, la Commissione ha constatato che alcuni produttori esportatori (le società 28, 29, 31 e 32) ⁽²⁴⁾ non potevano determinare liberamente i quantitativi delle vendite per il mercato interno e i mercati di esportazione. A tale proposito la Commissione ha stabilito che esistevano limitazioni della produzione e/o dei quantitativi delle vendite su mercati specifici (interno e di esportazione). Tutti i produttori esportatori interessati hanno inoltre omesso di fornire informazioni essenziali e complete (ad esempio elementi concernenti la struttura e il capitale della società, elementi o spiegazioni concernenti il processo decisionale della società, elementi riguardanti il costo dell'elettricità o una versione inglese degli statuti societari) per dimostrare che le decisioni di natura commerciale erano prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali.
- (40) Per quanto riguarda il criterio 2 (contabilità), tutti i sette produttori esportatori interessati hanno omesso di dimostrare che disponevano di una serie di documenti contabili di base sottoposti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. A tale proposito, dalla valutazione relativa alle società 27, 28, 29 e 31 è emerso che i loro conti erano in contrasto con i principi contabili internazionali, ad esempio per quanto riguarda la mancanza di informazioni riguardanti la locazione di immobili o la notifica non corretta dei diritti d'uso del terreno o l'utilizzo di un tasso di cambio fisso. In merito alle società 27, 28, 30 e 32 la Commissione ha rilevato incongruenze tra le informazioni fornite nella richiesta di TEM e i documenti giustificativi (ad esempio il bilancio). La società 26 ha presentato alla Commissione un parere/una relazione di un revisore indipendente e la scheda finanziaria solo in lingua vietnamita, omettendo di fornire una relativa traduzione in inglese.
- (41) Per quanto riguarda il criterio 3 (attivi e incidenza del precedente sistema), le società 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 non hanno dimostrato che dal precedente sistema ad economia non di mercato non era derivata alcuna distorsione. In particolare, tali società non hanno fornito informazioni essenziali e complete su, tra l'altro, gli attivi posseduti dalla società, le condizioni e il valore dei diritti d'uso del terreno, lo scostamento rispetto all'aliquota d'imposta standard, la politica in materia di assunzioni della società, l'aliquota d'imposta o le tariffe dell'energia elettrica e i relativi fornitori.
- (42) La società 27 non ha dimostrato di soddisfare il criterio 4 (contesto giuridico). In particolare, sebbene la società si trovasse in una situazione di apparente insolvenza in base al relativo bilancio, tale fatto non è stato divulgato nella scheda finanziaria o nella relazione del revisore contabile. La società ha pertanto omesso di dimostrare che stava operando a norma delle leggi in materia fallimentare e di proprietà, che garantiscono stabilità e certezza del diritto.



- (43) La società 29 non ha dimostrato di soddisfare il criterio 5 (cambio di valute) poiché, secondo quanto indicato nelle note alla scheda finanziaria, la società ha utilizzato un tasso di cambio fisso per le attività commerciali in valuta estera, il che non è in linea con il criterio 5, in base al quale le conversioni del tasso di cambio sono effettuate a un tasso di mercato.
- (44) La Commissione ha comunicato ai produttori esportatori interessati che a nessuno di loro sarebbe stato concesso il TEM e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (45) Pertanto nessuno dei sette produttori esportatori interessati ha soddisfatto tutte le condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e, di conseguenza, il TEM non è stato concesso a nessuno di loro.

D. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI TI

- (46) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento, sia tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori che possono dimostrare di rispettare tutti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica.
- (47) Come indicato al considerando 37, occorre precisare che l'onere della prova incombe al produttore che intende chiedere il TI, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, di tale regolamento prevede che la richiesta presentata sia debitamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, per potergli concedere il TI le istituzioni dell'Unione devono valutare se gli elementi di prova forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica.
- (48) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica, per poter beneficiare del TI gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, di soddisfare tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto di anche solo uno dei criteri fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.
- (49) I cinque criteri sono i seguenti:
- 1) nel caso di imprese o di joint venture di proprietà interamente o parzialmente straniera, gli esportatori sono liberi di rimpatriare capitali e profitti;
 - 2) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
 - 3) la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza, oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
 - 4) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato e
 - 5) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione delle misure qualora ai singoli esportatori si concedano aliquote dei dazi diverse.
- (50) Tutti i sette produttori esportatori interessati hanno richiesto il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. La Commissione ha pertanto valutato se, oltre a rifiutare le loro richieste di TEM come descritto ai considerando da 37 a 44, a tali produttori esportatori dovesse essere concesso il TI.
- (51) Per quanto riguarda il criterio 1 (rimpatrio di capitali e profitti), la società 30 non ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che era libera di rimpatriare capitali e profitti e quindi non ha dimostrato di soddisfare di tale criterio.
- (52) Per quanto riguarda il criterio 2 (vendite e prezzi delle esportazioni determinati liberamente), la Commissione ha concluso che le società 29, 31 e 32 non hanno dimostrato che le decisioni di natura commerciale, ad esempio i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, erano determinati liberamente in risposta a tendenze del mercato, poiché gli elementi di prova analizzati, come gli statuti societari o le licenze commerciali, hanno rivelato una limitazione della produzione e/o dei quantitativi di vendita di calzature in determinati mercati.




- (53) Per quanto riguarda il criterio 3 (società, vale a dire dirigenti e azionisti, sufficientemente indipendenti dall'ingerenza dello Stato), la Commissione ha concluso che le società 26, 27, 28, 29, 30 e 31 non hanno fornito le informazioni necessarie a dimostrare che erano sufficientemente indipendenti dall'ingerenza dello Stato. Tra l'altro, non è stata fornita alcuna informazione, oppure sono state fornite informazioni insufficienti, per quanto riguarda l'assetto proprietario della società, su come sono state prese le decisioni (società 27, 28, 29 e 30), sul modo in cui i diritti d'uso del terreno sono stati trasferiti a queste società e a quali condizioni (società 28, 29 e 31). Anche la società 26 ha fornito solo una versione in lingua vietnamita dello statuto sociale, omettendo di presentare una relativa traduzione.
- (54) Le società 26, 27, 28, 29 e 30 non hanno inoltre dimostrato di soddisfare i requisiti del criterio 5 (elusione), dato che non è stata fornita alcuna informazione sulle modalità di adozione delle decisioni all'interno della società e sull'eventuale esercizio di una notevole influenza da parte dello Stato nell'ambito del processo decisionale della società.
- (55) Infine, per la società 29 le conversioni del tasso di cambio non sono state effettuate al tasso di mercato, bensì ad un tasso fisso, come indicato al considerando 43. Essa non ha pertanto soddisfatto i requisiti di cui al criterio 4 (tasso di cambio basato sul mercato).
- (56) Alla luce di quanto sopra, nessuno dei sette produttori esportatori interessati ha soddisfatto le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI. La Commissione ha informato al riguardo i produttori esportatori interessati e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (57) Il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe quindi essere istituito sulle esportazioni effettuate dai sette produttori esportatori interessati per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale. In considerazione dell'illegittimità rilevata dalla Corte, non esiste alcuna base giuridica per esentare completamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dal pagamento di un dazio antidumping. Il nuovo atto che corregge l'illegittimità rilevata dalla Corte deve quindi riesaminare soltanto l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.
- (58) Dato che si è concluso che il dazio residuo applicabile rispettivamente alla Cina e al Vietnam dovrebbe essere reistituito nei confronti dei produttori esportatori interessati a un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, non è richiesta alcuna modifica del regolamento (CE) n. 388/2008. Quest'ultimo regolamento rimane valido.

E. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (59) Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto della Federazione delle industrie europee di articoli sportivi («FESI») e della Coalizione delle calzature («la Coalizione») ⁽²³⁾, che rappresentano gli importatori di calzature nell'Unione.

Requisiti procedurali della valutazione dei moduli di richiesta di TEM e TI

- (60) La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'onere della prova nella valutazione delle richieste di TEM/TI incombe alla Commissione, in quanto i produttori esportatori cinesi e vietnamiti avevano adempiuto a tale onere presentando le richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale. Inoltre, secondo la FESI e la Coalizione, ai produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali conferiti ai produttori esportatori inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. La FESI e la Coalizione hanno affermato in particolare che era stata realizzata soltanto un'analisi documentale invece delle visite di verifica in loco e che ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non era stata offerta, con lettere di richiamo, la possibilità di completare i moduli di richiesta di TEM/TI.
- (61) La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso non erano state fornite le stesse garanzie procedurali applicate normalmente nelle inchieste antidumping, ma erano state applicate norme più rigorose. Secondo la FESI e la Coalizione, la Commissione non aveva tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Durante l'inchiesta iniziale erano inoltre stati lasciati ai produttori esportatori solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, invece dei 21 giorni abituali.



- (62) Pertanto la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che non è stato rispettato il principio giuridico fondamentale, secondo cui alle parti interessate è concessa la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. In base a ciò è stato sostenuto che, non avendo dato ai produttori esportatori la possibilità di integrare informazioni incomplete, la Commissione ha abusato dei suoi poteri e ha effettivamente invertito l'onere della prova nella fase di esecuzione.
- (63) Infine la FESI e la Coalizione hanno anche affermato che questo approccio sarebbe discriminatorio nei confronti dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti che erano stati inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale, nonché per gli altri produttori esportatori di paesi ad economia non di mercato che sono stati sottoposti a un'inchiesta antidumping e hanno presentato richieste di TEM/TI durante tale inchiesta. Le società cinesi e vietnamite interessate dall'esecuzione in corso non dovrebbero quindi essere assoggettate alle stesse condizioni sulla fornitura di informazioni applicate in una normale inchiesta di 15 mesi né a norme procedurali più severe.
- (64) La FESI e la Coalizione hanno anche affermato che la Commissione ha applicato de facto i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali stabilite all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
- (65) La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, in ordine al fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Pertanto, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze della causa Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. La Commissione è tenuta invece a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base, per potergli concedere il TEM/TI (cfr. considerando 48). A tale riguardo si ricorda che nel regolamento di base o nella giurisprudenza non è indicato alcun obbligo per la Commissione di dare al produttore esportatore la possibilità di integrare la richiesta di TEM/TI con tutte le informazioni fattuali mancanti. La Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore.
- (66) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui è stata realizzata soltanto un'analisi documentale, la Commissione osserva che tale analisi è una procedura in cui si esaminano le richieste di TEM/TI in base ai documenti forniti dal produttore esportatore. Tutte le richieste di TEM/TI sono oggetto di un'analisi documentale da parte della Commissione. In aggiunta, la Commissione può decidere di effettuare visite di verifica in loco. Tali verifiche in loco non sono tuttavia obbligatorie e non vengono effettuate per ogni richiesta di TEM/TI. Se vengono svolte, le ispezioni in loco hanno normalmente lo scopo di confermare una determinata valutazione preliminare effettuata dalle istituzioni e/o di verificare l'esattezza delle informazioni fornite dal produttore esportatore interessato. In altre parole, se gli elementi di prova presentati dal produttore esportatore indicano chiaramente che il TEM/TI non è giustificato, la fase aggiuntiva e facoltativa delle ispezioni in loco normalmente non viene realizzata. Spetta alla Commissione valutare se sia opportuno effettuare una visita di verifica ⁽²⁶⁾. Tale istituzione ha il potere discrezionale di decidere sui mezzi da utilizzare per la verifica delle informazioni contenute in un modulo di richiesta di TEM/TI. Qualora, come nel caso in questione, la Commissione decida, in base a un'analisi documentale, che dispone di elementi di prova sufficienti per pronunciarsi su una richiesta di TEM/TI, una visita di verifica non è necessaria e non può essere richiesta.
- (67) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i diritti di difesa non sono stati adeguatamente rispettati a causa della decisione della Commissione di non inviare lettere di richiamo, si ricorda in primo luogo che i diritti di difesa sono diritti individuali e che la FESI e la Coalizione non possono invocare una violazione di un diritto individuale di altre società. In secondo luogo, la Commissione contesta l'asserzione secondo cui esiste una prassi della Commissione che comporta un considerevole scambio di informazioni e un processo dettagliato di richiesta di informazioni mancanti in casi in cui viene svolta solo un'analisi documentale invece di un'analisi documentale e di una verifica in loco. In effetti, la FESI e la Coalizione non sono state in grado di dimostrare il contrario.
- (68) Anche le osservazioni della FESI e della Coalizione relative alla discriminazione devono essere respinte in quanto infondate. Si ricorda che il principio della parità di trattamento risulta violato se le istituzioni dell'Unione trattano in modo diverso casi simili, svantaggiando alcuni operatori commerciali rispetto ad altri, senza che tale differenziazione sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive sostanziali ⁽²⁷⁾. Tuttavia ciò non è esattamente quello che fa la Commissione: chiedendo ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione di presentare richieste di TEM/TI per un riesame essa intende mettere questi produttori esportatori, precedentemente non inclusi nel campione, in una condizione paritaria a quella di coloro che erano inclusi nel campione



nell'inchiesta iniziale. Inoltre, dato che il regolamento di base non fissa un termine minimo a tale proposito, finché il termine fissato è ragionevole e offre alle parti una possibilità sufficiente di raccogliere le informazioni necessarie, tutelando allo stesso tempo i loro diritti di difesa, non vi è alcuna discriminazione.

- (69) Per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nel caso in questione la Commissione ha accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati, non le ha respinte e ha basato su di esse la sua valutazione. Quindi la Commissione non ha applicato l'articolo 18. Conseguentemente non è stato necessario seguire la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale procedura è seguita nei casi in cui la Commissione intende respingere determinate informazioni fornite dalla parte interessata e utilizzare invece i dati disponibili.

Base giuridica della riapertura dell'inchiesta

- (70) Secondo la FESI e la Coalizione, la Commissione avrebbe violato l'articolo 266 del TFUE, poiché tale articolo non le fornisce la base giuridica per riaprire l'inchiesta in relazione a una misura scaduta. La FESI e la Coalizione hanno inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non consente l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping, il che è stato confermato anche dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-458/98P, IPS/Consiglio ⁽²⁸⁾.
- (71) A tale riguardo la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature dalla Cina e dal Vietnam si era concluso il 31 marzo 2011 con la scadenza delle misure. A tal fine, la Commissione aveva pubblicato un avviso sulla scadenza dei dazi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 16 marzo 2011 ⁽²⁹⁾ («avviso di scadenza»), l'industria dell'Unione non aveva indicato alcuna persistenza del dumping e anche la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non aveva invalidato l'avviso di scadenza.
- (72) Dette parti hanno inoltre sostenuto che nel regolamento di base non era indicato alcun motivo che permettesse alla Commissione di riaprire l'inchiesta antidumping.
- (73) In tale contesto la FESI e la Coalizione hanno affermato inoltre che la ripresa dell'inchiesta e della valutazione delle richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori cinesi e vietnamiti interessati durante l'inchiesta iniziale viola il principio universale di prescrizione o di decadenza. Tale principio è sancito dall'accordo OMC e dal regolamento di base, che fissano un termine di cinque anni per le misure, nonché dall'articolo 236, paragrafo 1, e dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che fissano un termine di tre anni entro cui gli importatori, da un lato, possono chiedere il rimborso di dazi antidumping e le autorità doganali nazionali, dall'altro, possono riscuotere dazi sull'importazione e dazi antidumping ⁽³⁰⁾. L'articolo 266 del TFUE non consente alcuna deroga a tale principio.
- (74) Infine è stato asserito che la Commissione non ha fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno del ricorso all'articolo 266 del TFUE come base giuridica per la riapertura del procedimento.
- (75) Per quanto riguarda la mancanza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità. Secondo la giurisprudenza, la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (il che non è il caso nella fattispecie). Quindi la prassi precedente della Commissione, quod non, non può creare un legittimo affidamento: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il legittimo affidamento può sorgere solo nel caso in cui le istituzioni abbiano fornito specifiche garanzie che permettono a una parte interessata di dedurre legittimamente che le istituzioni dell'Unione agiranno in un determinato modo ⁽³¹⁾. Né la FESI né la Coalizione hanno cercato di dimostrare che tali garanzie sono state fornite nel caso in questione. Ciò vale a maggior ragione in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del caso in questione e le divergenze possono essere spiegate dalle differenze di fatto e di diritto rispetto al caso in questione.
- (76) Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni sono quindi autorizzate a ricalcolare l'aliquota esatta del dazio per i produttori esportatori interessati.



- (77) In particolare, nel caso in questione non è stato necessario chiedere ulteriori informazioni alle parti interessate. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Ad ogni modo, come indicato al considerando 75, la prassi precedente di altri casi non costituisce una garanzia precisa e incondizionata per il caso in questione.
- (78) Infine, tutte le parti alle quali il procedimento è diretto, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate tramite una comunicazione dei fatti pertinenti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione relativa al TEM/TI. I loro diritti di difesa sono quindi rispettati. A tale riguardo va sottolineato in particolare che, in un procedimento antidumping, gli importatori indipendenti non beneficiano di diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro.
- (79) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura abbia un'incidenza sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato in seguito a una sentenza di annullamento dell'atto iniziale. Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 15, il procedimento amministrativo dovrebbe essere ripreso dal punto in cui si è verificata l'illegittimità.
- (80) Dato che l'atto che chiude i procedimenti è stato annullato, i procedimenti antidumping sono ancora aperti. La Commissione ha l'obbligo di chiudere tali procedimenti, poiché l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa con un atto della Commissione.

Articolo 236 del codice doganale comunitario

- (81) La FESI e la Coalizione hanno inoltre affermato che la procedura adottata per riaprire l'inchiesta e istituire retroattivamente il dazio costituisce un abuso di potere della Commissione e viola il TFUE. A tale riguardo la FESI e la Coalizione affermano che la Commissione non ha il potere di interferire con l'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale comunitario impedendo il rimborso dei dazi antidumping. Secondo loro, spettava alle autorità doganali nazionali trarre le conseguenze dell'annullamento dei dazi e queste ultime sarebbero anche state tenute a rimborsare i dazi antidumping dichiarati non validi dalla Corte.
- (82) A tale riguardo la FESI e la Coalizione hanno affermato che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non permette alla Commissione di derogare all'articolo 236 del codice doganale comunitario, poiché le due normative sono ordinamenti giuridici paritari e il regolamento di base non può essere considerato una *lex specialis* del codice doganale comunitario.
- (83) Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non fa riferimento all'articolo 236 del codice doganale comunitario e stabilisce soltanto che la Commissione può adottare disposizioni speciali e non deroghe al codice doganale comunitario.
- (84) In risposta a ciò è importante sottolineare che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base non rende le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione automaticamente applicabili all'istituzione dei dazi antidumping individuali ⁽³²⁾. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base conferisce invece alle istituzioni dell'Unione il diritto di recepire e rendere applicabili, se necessario e opportuno, le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione ⁽³³⁾.
- (85) Tale recepimento non richiede la piena applicazione di tutte le disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base prevede espressamente disposizioni particolari relative alla definizione comune della nozione di origine, un buon esempio di un caso in cui si verifica una deroga alle disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. È su questa base che la Commissione ha usato i poteri derivanti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di astenersi temporaneamente da qualsiasi rimborso. Ciò non mette in causa la competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito delle controversie concernenti l'obbligazione doganale: il potere decisionale spetta alle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri decidono ancora, in base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle richieste di TEM e TI, se concedere o meno un rimborso.
- (86) Pertanto, anche se è vero che la legislazione doganale dell'Unione non contiene alcuna disposizione che consenta di ostacolare il rimborso dei dazi doganali versati indebitamente, in relazione al rimborso dei dazi antidumping



non può essere fatta un'affermazione così categorica. Vista la necessità generale di proteggere le risorse dell'Unione da ingiustificate richieste di rimborso e le difficoltà che l'avvio di un'azione per rimborsi ingiustificati comporta, la Commissione ha pertanto dovuto derogare temporaneamente alla legislazione doganale dell'Unione avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

Assenza di menzione della base giuridica


- (87) La FESI e la Coalizione hanno anche sostenuto che la Commissione, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, non ha fornito un'adeguata motivazione e non ha indicato la base giuridica della restituzione retroattiva dei dazi e quindi del rifiuto di rimborso dei dazi agli importatori interessati dall'esecuzione in corso. Di conseguenza, la FESI e la Coalizione hanno affermato che la Commissione ha violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle parti interessate.
- (88) La Commissione ritiene che la motivazione giuridica completa fornita nel documento contenente le conclusioni generali e nel presente regolamento motivi debitamente quest'ultimo.

Legittimo affidamento

- (89) La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio del legittimo affidamento. La FESI ha affermato che in un primo momento alle parti, inclusi gli importatori, è stato assicurato che le misure sarebbero scadute il 31 marzo 2011 e che, visto il tempo trascorso dall'inchiesta iniziale, esse potevano giustamente fare affidamento sul fatto che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. I produttori esportatori cinesi e vietnamiti potevano giustamente fare legittimo affidamento sul fatto che le loro richieste di TEM/TI presentate nell'inchiesta iniziale non sarebbero più state riesaminate dalla Commissione, per il semplice fatto che tali richieste non erano state esaminate entro il termine di tre mesi applicabile durante l'inchiesta iniziale.
- (90) Per quanto riguarda il legittimo affidamento delle parti interessate sul fatto che le misure antidumping sarebbero scadute e che l'inchiesta non sarebbe più stata riaperta si rinvia ai considerando 78 e 79, in cui tali argomentazioni sono state trattate dettagliatamente.
- (91) Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti sul fatto che le loro richieste di TEM/TI non sarebbero state riesaminate, si rinvia al considerando 74, in cui la questione è trattata alla luce delle giurisprudenze della Corte in materia.

Principio di non discriminazione


- (92) La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping con effetto retroattivo costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto agli importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang di cui al considerando 6, ai quali sono stati rimborsati i dazi pagati sulle importazioni di calzature dai cinque produttori esportatori interessati da dette sentenze nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto ai cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non sono stati assoggettati ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione 2014/149/UE.
- (93) Per quanto riguarda l'affermazione sulla discriminazione, la Commissione ricorda in primo luogo le condizioni per una discriminazione, indicate al considerando 67.
- (94) Occorre inoltre notare che la differenza tra gli importatori interessati dall'esecuzione in corso e quelli interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang sta nel fatto che questi ultimi hanno deciso di impugnare il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale, mentre i primi non lo hanno fatto.
- (95) Una decisione adottata da un'istituzione dell'Unione che non è stata impugnata dal suo destinatario entro i termini stabiliti all'articolo 263, sesto comma, del TFUE, diviene definitiva nei suoi confronti. Tale regola è basata in particolare sulla considerazione che i termini entro cui devono essere avviati i procedimenti giuridici sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che le misure dell'Unione che producono effetti giuridici siano messe in discussione per un tempo indeterminato⁽³⁴⁾.



- (96) Questo principio procedurale del diritto dell'Unione crea necessariamente due gruppi: coloro che hanno impugnato una misura dell'Unione e di conseguenza possono aver acquisito una posizione vantaggiosa (come Brosmann e gli altri quattro produttori esportatori) e coloro che non lo hanno fatto. Ciò non significa però che la Commissione abbia trattato le due parti in modo disuguale, in violazione del principio della parità di trattamento. Il fatto di riconoscere che una parte rientra in quest'ultima categoria per una decisione consapevole di non contestare un atto dell'Unione non è discriminatorio nei confronti di tale gruppo.
- (97) Tutte le parti interessate hanno quindi beneficiato della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione in qualsiasi momento.
- (98) Per quanto riguarda la presunta discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione 2014/149/UE, va notato che la decisione del Consiglio di non restituire i dazi è stata chiaramente presa in base alle circostanze particolari della situazione specifica esistente al momento in cui la Commissione ha presentato la proposta di restituire tali dazi, in particolare per il fatto che i dazi antidumping in questione erano già stati rimborsati e considerando che la comunicazione iniziale dell'obbligazione al debitore in questione era stata ritirata in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang. Secondo il Consiglio tale rimborso aveva creato il legittimo affidamento degli importatori interessati. Dato che gli altri importatori non hanno fruito di un rimborso comparabile, essi non si trovano in una situazione comparabile a quella degli importatori interessati dalla decisione del Consiglio.
- (99) In ogni caso, il fatto che il Consiglio abbia deciso di agire in un certo modo, date le circostanze particolari del caso in questione, non può obbligare la Commissione ad eseguire un'altra sentenza in modo esattamente uguale.

Competenza della Commissione di istituire misure antidumping definitive

- (100) La FESI e la Coalizione hanno inoltre affermato che la Commissione non ha la competenza per adottare il regolamento che istituisce un dazio antidumping con effetto retroattivo nell'esercizio di esecuzione in corso e che tale competenza spetterebbe in ogni caso al Consiglio. Questa affermazione si basava sull'argomentazione secondo la quale, se l'inchiesta è ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, dovrebbero anche essere applicabili le stesse norme valide al momento dell'inchiesta iniziale, in cui le misure definitive sono state adottate dal Consiglio. Le suddette parti hanno sostenuto che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (il cosiddetto «regolamento Omnibus I») ⁽³⁵⁾, la nuova procedura decisionale nel settore della politica commerciale comune non si applica al presente contesto, dato che prima dell'entrata in vigore del regolamento Omnibus I i) la Commissione aveva già adottato un atto (il regolamento provvisorio), ii) le consultazioni prescritte dal regolamento (CE) n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, erano state avviate e concluse e iii) la Commissione aveva già adottato una proposta di regolamento del Consiglio sull'adozione di misure definitive. In base a ciò, dette parti hanno concluso che dovrebbero essere applicate le procedure decisionali anteriori all'entrata in vigore del regolamento Omnibus I.
- (101) L'argomentazione si concentra tuttavia sulla data di apertura dell'inchiesta (che è in effetti pertinente in relazione alle altre modifiche sostanziali apportate al regolamento di base) ma omette di menzionare il fatto che il regolamento (UE) n. 37/2014 si avvale di un criterio diverso (vale a dire l'apertura della procedura di adozione delle misure). La posizione della FESI e della Coalizione si basa quindi su un'interpretazione errata della norma transitoria del regolamento (UE) n. 37/2014.
- (102) In effetti, visto il riferimento contenuto nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 alle «procedure in itinere relative all'adozione di misure», che stabilisce le norme transitorie per le modifiche delle procedure decisionali di adozione delle misure antidumping, e visto il significato di «procedura» nel regolamento di base, per un'inchiesta che è stata aperta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014 ma per la quale la Commissione non aveva avviato la consultazione del comitato competente in vista dell'adozione delle misure prima di tale entrata in vigore, alla procedura di adozione di dette misure antidumping si applicano le nuove norme. Lo stesso vale per i procedimenti in cui le misure sono state istituite in base alle vecchie norme, e che vanno riesaminati, o per i casi in cui sono stati istituiti dazi provvisori in base alle vecchie norme, ma la procedura di adozione delle misure definitive non era ancora stata aperta quando è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 37/2014. In altre parole, il regolamento (UE) n. 37/2014 si applica a una specifica «procedura di adozione» e non all'intero periodo di una data inchiesta o di una procedura.



- (103) Il regolamento controverso è stato adottato nel 2006. La legislazione pertinente applicabile al procedimento è il regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta.

F. CONCLUSIONI

- (104) Tenuto conto delle osservazioni presentate e della loro analisi, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe essere reistituito per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

G. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (105) I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati in merito ai fatti essenziali e alle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la restituzione del dazio antidumping definitivo sulle esportazioni dei sette produttori esportatori interessati. È stato fissato un periodo entro il quale essi potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione.
- (106) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole ed altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC: 6403 20 00, ex 6403 30 00 ⁽³⁶⁾, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 ⁽³⁷⁾, che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (CE) n. 1294/2009. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «calzature per lo sport»: calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione ⁽³⁸⁾;
- «calzature contenenti una tecnologia speciale»: calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;
- «calzature con puntale protettivo»: calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule ⁽³⁹⁾, classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 30 00 ⁽⁴⁰⁾, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00;
- «pantofole ed altre calzature da camera»: calzature classificate con il codice NC 6405 10 00.



3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è pari al 16,5 % per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10 % per il produttore esportatore vietnamita interessato.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (CE) n. 553/2006, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

⁽⁹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


⁽¹⁰⁾ GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

⁽¹²⁾ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, *Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione*, Racc. 1988, 2181, punti 27 e 28.

⁽¹³⁾ Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, *Alitalia/Commissione*, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, *Région Nord-Pas de Calais/Commissione*, Racc. 2011 II-1999, punto 83.


⁽¹⁴⁾ Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc. 1998, I-6993, punto 31; Causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.



- (15) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
- (16) Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano solo alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta è stata tuttavia aperta il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).
- (17) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckingham Shoe Mfg Co. Ltd., Buildyet Shoes Mfg., Dongguan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 52).
- (18) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd., Lac Cuong Footwear Co., Ltd., Lac Ty Co., Ltd., Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd., Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd., General Shoes Ltd., Golden Star Co. Ltd., Golden Top Company Co., Ltd., Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 16).
- (19) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 4).
- (20) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3).
- (21) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 340 I del 15.12.2016, pag. 1).
- (22) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 72).
- (23) Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.
- (24) Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati sostituiti con numeri. Per le società da 1 a 3 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 di cui al considerando 20, mentre per le società da 4 a 6 vige il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 di cui al considerando 23. Le società da 7 a 25 sono state assoggettate al regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 di cui al considerando 24. Alle società interessate dal presente regolamento sono stati attribuiti i numeri progressivi da 26 a 32.
- (25) Nella loro risposta al documento di divulgazione generale, Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited e Damco Netherlands BV hanno fatto riferimento alle osservazioni presentate dalla FESI e dalla Coalizione.
- (26) Causa T-192/08 Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, Racc. 2011, II-07449, punto 298. La sentenza è stata confermata in appello, cfr. causa C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, ECLI:EU:C:2013:865.
- (27) Causa T-255/01 Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures e Zhejiang Sunlight Group/Consiglio, Rac. 2003, II-04741, punto 60.
- (28) Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.
- (29) Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 82 del 16.3.2011, pag. 4).
- (30) Detto termine è indicato ora all'articolo 103, paragrafo 1, e all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
- (31) Causa C-373/07 Mebrom/Commissione, Racc. 2009, I-00054, punti 91-94.
- (32) Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, conformità alle sentenze della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang, che accompagna la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd./ SWD/2014/046 final, considerando 45-48.



- (³³) Causa C-382/09 *Stils Met*, Racc. 2010, I-09315, punti 42-43. Il codice TARIC, ad esempio, usato anch'esso come mezzo per garantire la conformità alle misure di difesa commerciale, ha le sue origini nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
- (³⁴) Causa C-239/99 *Nachi Europe*, Racc. 2001, I-01197, punto 29.
- (³⁵) Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).
- (³⁶) A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.
- (³⁷) Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005. Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.
- (³⁸) Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).
- (³⁹) La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.
- (⁴⁰) A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.



ALLEGATO I

Codici TARIC relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito di cui all'articolo 1

a) a decorrere dal 7 ottobre 2006:


6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,
 6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90,
 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99,
 6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90,
 6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,
 6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2007:

6403 51 05 19, 6403 51 05 99, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,
 6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 05 19, 6403 59 05 99, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90,
 6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 05 19,
 6403 91 05 99, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99,
 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 05 19, 6403 99 05 99, 6403 99 11 90,
 6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,
 6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80;

c) a decorrere dal 7 settembre 2007:

6403 51 05 15, 6403 51 05 18, 6403 51 05 95, 6403 51 05 98, 6403 51 11 91, 6403 51 11 99,
 6403 51 15 91, 6403 51 15 99, 6403 51 19 91, 6403 51 19 99, 6403 51 91 91, 6403 51 91 99,
 6403 51 95 91, 6403 51 95 99, 6403 51 99 91, 6403 51 99 99, 6403 59 05 15, 6403 59 05 18,
 6403 59 05 95, 6403 59 05 98, 6403 59 11 91, 6403 59 11 99, 6403 59 31 91, 6403 59 31 99,
 6403 59 35 91, 6403 59 35 99, 6403 59 39 91, 6403 59 39 99, 6403 59 91 91, 6403 59 91 99,
 6403 59 95 91, 6403 59 95 99, 6403 59 99 91, 6403 59 99 99, 6403 91 05 15, 6403 91 05 18,
 6403 91 05 95, 6403 91 05 98, 6403 91 11 95, 6403 91 11 98, 6403 91 13 95, 6403 91 13 98,
 6403 91 16 95, 6403 91 16 98, 6403 91 18 95, 6403 91 18 98, 6403 91 91 95, 6403 91 91 98,
 6403 91 93 95, 6403 91 93 98, 6403 91 96 95, 6403 91 96 98, 6403 91 98 95, 6403 91 98 98,
 6403 99 05 15, 6403 99 05 18, 6403 99 05 95, 6403 99 05 98, 6403 99 11 91, 6403 99 11 99,
 6403 99 31 91, 6403 99 31 99, 6403 99 33 91, 6403 99 33 99, 6403 99 36 91, 6403 99 36 99,
 6403 99 38 91, 6403 99 38 99, 6403 99 91 95, 6403 99 91 98, 6403 99 93 25, 6403 99 93 28,
 6403 99 93 95, 6403 99 93 98, 6403 99 96 25, 6403 99 96 28, 6403 99 96 95, 6403 99 96 98,
 6403 99 98 25, 6403 99 98 28, 6403 99 98 95, 6403 99 98 98, 6405 10 00 81 e 6405 10 00 89.



ALLEGATO II

Elenco dei produttori esportatori sulle cui importazioni è istituito un dazio antidumping definitivo

Nome del produttore esportatore	Riferimento nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 (Allegato VI)	Codice aggiuntivo TARIC
Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd	Dah Lih Puh	A999
Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd	Shing Tak Ind. Co. Ltd	A999
Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd	Shing Tak Ind. Co. Ltd	A999
Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd	Everan Group P/A Eva Overseas International, Ltd e Everan Group P/A Jiangxi Guangyou Footwear Co.	A999
Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd	Shing Tak Ind. Co. Ltd	A999
Long Son Joint Stock Company	Long Son Joint Stock Company	A999
Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd	Dah Lih Puh	A999

18CE0006



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1983 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017


Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale


Direzione generale della Fiscalità e unione doganale




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo a forma di pannello non lavorato, avente una larghezza di circa 125 cm, uno spessore di circa 7,5 cm e una lunghezza di circa 2 000 cm, ottenuto incollando strati di piallaccio di abete, pino o miscele di entrambi i tipi di strati di legno.</p> <p>Gli strati di piallaccio sono posizionati in modo che la direzione delle fibre del legno sia identica in tutti gli strati. Alcuni strati possono anche essere disposti perpendicolarmente. I diversi strati sono incollati fra loro con un adesivo formofenolico con un'operazione di pressatura ad alta temperatura. I bordi e le estremità della superficie sono rivestiti di cera.</p> <p>Gli strati di piallaccio utilizzati per fabbricare l'articolo hanno uno spessore iniziale compreso fra 2,8 e 3,2 mm e una densità di 445 kg/m³ (piallaccio di abete) e di 500 kg/m³ (piallaccio di pino). In seguito al processo di pressatura (a una pressione di 2,8 N/mm²), i singoli strati pressati del prodotto finale hanno uno spessore di circa 2,75 mm e la densità del prodotto finale è di norma compresa fra 540 kg/m³ (piallaccio di abete) e 620 kg/m³ (piallaccio di pino).</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	4412 99 85	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4412, 4412 99 e 4412 99 85.</p> <p>L'articolo è legno simile stratificato quale definito alla voce 4412 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 4412, terzo paragrafo).</p> <p>La classificazione alla voce 4413 è esclusa in quanto l'articolo non è conforme alla definizione di legno detto «addensato» di cui al capitolo 44, nota 2, poiché la pressatura cui è soggetto ne aumenta la densità solo del 24 %, mentre la superficie dell'articolo resta tenera, come evidenziato da un esame fisico dell'articolo.</p> <p>La classificazione alla voce 4418 è anch'essa esclusa in quanto l'articolo non è identificabile come lavoro di legno per costruzioni, sotto forma di merci assemblate o in quanto elementi riconoscibili non assemblati (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, alla voce 4418, primo paragrafo) Esso è di uso generico e non possiede alcuna caratteristica obiettiva che ne consenta il riconoscimento come lavoro di falegnameria e lavoro di carpenteria per costruzioni.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4412 99 85 come altro legno simile stratificato.</p>

(*) L'immagine ha scopi puramente informativi.



18CE0007



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1984 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2017

recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 7080]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio, all'anno, di almeno 100 tonnellate di CO₂ equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi.
- (2) La Commissione è tenuta a stabilire tali limiti quantitativi, ossia i valori di riferimento, per ciascun importatore e produttore che abbia legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi per il pertinente periodo di riferimento.
- (3) La decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione ⁽²⁾ scade il 31 dicembre 2017.
- (4) I valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati ogni tre anni a partire dal 2017 affinché le imprese possano continuare le loro attività. È quindi opportuno che la presente decisione scada il 31 dicembre 2020.
- (5) I valori di riferimento dovrebbero essere calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1° gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all'allegato V di detto regolamento.
- (6) La media annuale delle quantità immesse legalmente in commercio dovrebbe essere calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 1191/2014 ⁽³⁾, aggiungendo eventuali autorizzazioni date a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 dall'importatore o dal produttore nell'anno civile in questione.
- (7) Per il calcolo dei valori di riferimento per i nuovi operatori di mercato, si dovrebbe prendere in considerazione solo il periodo che inizia con l'anno per il quale la quota è stata attribuita per la prima volta.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 28).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).



- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Determinazione dei valori di riferimento

Ai fini dell'assegnazione delle quote, i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.

Articolo 3


Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9575	Abelló Linde, SA. Calle Bailén, 105 08009 Barcelona Spagna	9589	AGA SIA Katrīnas iela 5 Rīga, LV-1045 Lettonia
13250	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 43070 Künzelsau 74653 Germania	9401	A-Gas (UK) Ltd Banyard Road, Portbury West Bristol BS20 7XH Regno Unito
9579	ADVANCED IDEAS S.L. Pº de la Garsa, 21 08190 Valldoreix (Sant Cugat) Spagna	16310	A-Gas Electronic Materials Limited Unit 3, IO Center Rugby CV21 1TW Regno Unito
9581	AEROCHEM ZA TOUCHE MORIN LA BAZOUGE DU DESERT 35420 Francia	9590	AGC Chemicals Europe York House Hillhouse International Thornton Cleveleys FY5 4QD Regno Unito
9583	AESTAS EURL 14, rue Ettore Bugatti Molsheim 67120 Francia	9592	Aguilera Extinción S.L. Alfonso Peña Boeuf 28022 Madrid Spagna
9585	AGA A/S Vermlandsgade 55 København S DK-2300 Danimarca	9596	AIR LIQUIDE ELECTRONICS MATERIALS Rue Guy MOQUET 1 Chalon-sur-Saône 71100 Francia
9587	AGA Gas AB Agavägen 54 Lidingö S-18139 Svezia	9598	Air Products Sp. z o.o. ul. 17 stycznia 48 02-146 Warszawa Polonia



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9600	Albert Berner Deutschland GmbH Bernnerstrasse 4 Künzelsau 74653 Germania	16382	ARGOS-TRADE Spółka z o.o. Nękanowice 223 32-120 Nowe Brzesko Polonia
9403	Alcobre, SA. C/ Luis I, Nave 6B 28031 Madrid Spagna	9410	ARKEMA France 420 rue d'Estienne d'Orves Colombes cedex 92705 Francia
9602	AMA-NO BOUTIQUE LTD. Rakovska 54 Varna 9000 Bulgaria	9411	ARKEMA Quimica SA. Ctra. Olzinelles, s/n 08470 Sant Celoni-Barcelona Spagna
9605	American Pacific Corporation <i>Rappresentata da:</i> Envigo Consulting Limited Woolley Road Alconbury, Cambridgeshire PE28 4HS Regno Unito	9618	Arthur Friedrichs Industriebedarf GmbH Herwigstraße 44 Bremerhaven 27572 Germania
9407	Andreas I. Kannas & Sons Ltd 46 Kallipoleos Av Nicosia 1071 Cipro	9413	Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH Bei den Kämpen 22 Seevetal 21220 Germania
16412	ANNOSCIA SRL BRIGATA REGINA 40 70121 BARI Italia	14617	AS Eesti AGA Pärnu mnt 141 Tallinn 11314 Harjumaa Estonia
13985	Apollo Scientific Ltd. Whitefield Road Stockport SK6 2QR Regno Unito	9622	ATOM SYSTEM Tomasz Chrzanowski ul. Wybickiego 1B/12 82-500 Kwidzyn Polonia
9409	Arctica Ref OÜ Pärnu mnt. 139E/12 Tallinn Harjumaa 11317 Estonia	9624	ATS Czesława Kargol ul. Wrocławska 44i 55-093 Kielczów Polonia
16132	Arctica Solutions OÜ Uue Maaailma 24-21 Tallinn 10131 Harjumaa Estonia	9626	aveECO Michal Dobrzynski ul. Bruzdowa 109G 02-991 Warszawa Polonia
9611	ARENCO LTD 2 Propyleon Str, 2033 Nicosia 1310 Cipro	15508	Baltic Master UAB Dariaus ir Girėno g. 175 LT-2189 Vilnius Lituania



ID Portale Gas F	Impresa
9533	Baltic Refrigeration Group JSC Kauno raj. LT-54464 Ramučiai Lituania
12491	Baltic refrigeration group SIA Bulļu iela 45 Rīga, LV-1067 Lettonia
13692	BALTYKGAZ Spolka z o.o. ul. Sobieskiego 5 84-230 Rumia Polonia
9630	Bang & Bonsomer Group Oy Itälähdenkatu 18 A FI-00210 Helsinki Finlandia
9631	Bang & Bonsomer UAB J. Basanavičiaus g. 31-6 LT-3109 Vilnius Lituania
9633	BB Service SRL Via IV Novembre n. 51 28065 Cerano (NO) Italia
9635	BEIJER ECR IBÉRICA SL P. Ind Villaverde Alto C/San Dalmacio, 18 28021 Madrid Spagna
15950	BEIJER REF Czech s.r.o. Obchodni 107 Cestlice 25101 Repubblica ceca
9637	Beijer Ref Deutschland GmbH Ohmstrasse 4 Unterschleißheim D-85716 Germania
14228	BEIJER REF POLSKA Sp. z o.o. al. Krakowska 22 Sękocin Nowy 05-090 Raszyn Polonia


ID Portale Gas F	Impresa
9639	Beijer Ref Romania DN 59 Km 8 + 550 STANGA SAD 9 Sat Chisoda, comuna Giroc Jud Timis Post Code 0307221 Romania
15953	BEIJER REF Slovakia s.r.o. Krajná 29 Bratislava 821 04 Slovacchia
9535	Beijer Refrigeration UAB_Ltd Savanorių pr. 189 LT-2300 Vilnius Lituania
9641	BEIJING TARGET CHEMICALS CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
9643	Berling SA. ul. Zgoda 5 lok. 8 00-018 Warszawa Polonia
13853	Bettati Antincendio SRL Via Disraeli 8 42123 Reggio Emilia Italia
9956	BlazeCut s.r.o. Brusnicová 3299/7 Chorvátsky Grob 90025 Slovacchia
14422	BLYE CO. LTD. TRIQ IN-NAXXAR SAN ĠWANN S ĠN 9018 Malta
9537	BOC Ltd Ireland John F Kennedy Industrial Estate Bluebell Dublin 12 Irlanda




ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9418	BOC Ltd UK The Surrey Research Park, 10 Priestley Road Guildford, Surrey GU2 7XY Regno Unito	9658	Chemogas NV Westvaardijk 85 1850 Grimbergen Belgio
16290	BRESCON Paweł Jaworski Nękanowice 223 32-120 Nowe Brzesko Polonia	9746	Chemours 3F Fluorochemicals (Changshu) Co., Ltd. <i>Rappresentata da:</i> DUPONT DE NEMOURS (NEDERLAND) B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Paesi Bassi
9420	BULK H24 DI PAVAN DANIELE E C. Via Carro Maggiore, 10 20060 Mediglia (MI) Italia	20194	Chemours International Operations Sarl <i>Rappresentata da:</i> Chemours Netherlands Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Paesi Bassi
9421	Calorie fluor 15 Rue Henri Brisson Beziers 34500 Francia	9428	Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Paesi Bassi
14181	CARAMONDANI BROS PUBLIC CO LIMITED KRONOU 1 NICOSIA 2571 Cipro	9659	ChiBalt OÜ Lehtmatsa tee 1a Haabneeme Viimsi vald 74001 Harjumaa Estonia
16280	Caratgas GmbH Dieselstr. 88 Wuppertal 42389 Germania	15888	CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o. Klatovská 177 Plzeň 32100 Repubblica ceca
9422	CARTESIO SRL Via Volta, 19 20837 Veduggio con Colzano (MB) Italia	16231	Chłodnictwo — Klimatyzacja Zbigniew Piłarski ul. Olszowa 39 63-600 Kępno Polonia
9654	CHANGSHU 3F ZHONGHAO NEW CHEMICAL MATERIALS CO.,LTD <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda	9661	Chłodnictwo-Klimatyzacja ECO COLDMAR Goń Marcin ul. Wszyńskiego 13/33 87-100 Toruń Polonia
9655	CHANGSHU JINDIHUI CHEMICAL IMP.&EXP.CO.,LTD <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda		




ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9665	Christonik ApS Industrigrenen 21 Ishøj 2635 Danimarca	16054	CREALIS SAS Rue des COULONS 26 BRY-SUR-MARNE 94360 Francia
9669	Clima Sverige AB Fagerstagatan 29 Spanga SE-163 08 Svezia	9679	Daikin AC Spain SA. Calle Labastida 2 28034 Madrid Spagna
9670	Climalife Kft Rét U.2 Budaörs 2040 Ungheria	9680	Daikin Airconditioning Belgium N.V. Avenue Franklin 1 b Wavre 1300 Belgio
14247	COFRISSET RUE NICEPHORE NIEPCE 1063 SAINT PRIEST 69800 Francia	9681	Daikin airconditioning central Europa slovakia SPOM S.R.O. Galvaniho 15/C Bratislava 82104 Slovacchia
16363	COLDAIR SRL Viale Petru Giovacchini 20 70123 BARI Italia	9682	Daikin airconditioning central Europe — Czech Republic SPOR S.R.O. Pobrezni 3 Praha 8 18600 Repubblica ceca
9672	Coldmaster Witold Morys ul. Wiślańska 152 43-430 Skoczów Polonia	9683	Daikin Airconditioning Central Europe GmbH Campus 21 — Europaring F12/402 Brunn am Gebirge 2345 Austria
13569	Coolmark Zweth 6 2991 LH Barendrecht Paesi Bassi	9684	Daikin Airconditioning France SA. 31, Rue des Hautes Pâtures Nanterre cedex 92737 Francia
16092	Coolstar Magyarország Kft Békkert 74 Szeged 6726 Ungheria	9685	Daikin Airconditioning Germany GmbH Inselkammerstrasse 2 Unterhaching 82008 Germania
9676	Coulstock & Plaice Ltd Questor House 191 Hawley Road Dartford Kent DA1 1PU Regno Unito	9686	Daikin Airconditioning Greece SA. 50 Ag. Konstantinou str, Maroussi 151 24 Grecia
9678	CRC Industries Europe BVBA Touwslagerstraat 1 9240 Zele Belgio	9687	Daikin Airconditioning Italy SpA. Via Milano 6 20097 San Donato Milanese (MI) Italia
15907	Crealis Nederland B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Paesi Bassi		



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9689	Daikin Airconditioning Netherlands B.V. Fascinatio Boulevard 562 2909 VA Capelle aan den IJssel Paesi Bassi	9699	Daikin Chemical Netherlands B.V. Maaskade 15 5347 KD Oss Paesi Bassi
9690	Daikin Airconditioning Poland Sp.z.o.o ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa Polonia	9700	Daikin Croatia d.o.o. Budmanijeva 5 Zagreb 10000 Croazia
9691	Daikin Airconditioning Portugal SA. Quinta da Fonte — Edificio Dona Maria I Paço de Arcos 2770-229 Portogallo	9701	Daikin Device Czech Republic s.r.o. Svedske Valy 2 Brno 627 00 Repubblica ceca
9692	Daikin Airconditioning UK Ltd. The Heights — Brooklands Weybridge — Surrey KT13 0NY Regno Unito	9702	Daikin Europe N.V. Zandvoordestraat 300 8400 Oostende Belgio
9693	Daikin Applied Europe SpA. Via Piani di S. Maria, 72 4000 Ariccia (RM) Italia	9703	Daikin Fluorochemical China — Shanghai Branch <i>Rappresentata da:</i> Daikin Chemical Europe GmbH Am Wehrhahn 50 Düsseldorf 40211 Germania
9695	Daikin Arkema Refrigerants Asia Ltd <i>Rappresentata da:</i> Daikin Chemical Europe GmbH Am Wehrhahn 50 Düsseldorf 40211 Germania	9704	Daikin Hungary Kft. Fehérvári ut. 84/a Budapest 1117 Ungheria
9696	Daikin Arkema Refrigerants Trading (Shanghai) Co., Ltd. <i>Rappresentata da:</i> Daikin Chemical Europe GmbH Am Wehrhahn 50 Düsseldorf 40211 Germania	9705	Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155301 00 Plzen, Skvrnany Repubblica ceca
9697	Daikin Chemical Europe GmbH Am Wehrhahn 50 Düsseldorf 40211 Germania	9706	Daikin Industries Ltd. <i>Rappresentata da:</i> Daikin Chemical Europe GmbH Am Wehrhahn 50 Düsseldorf 40211 Germania
9698	Daikin Chemical France S.A.S Chemin de la Volta — BP 52 Pierre-Bénite Cedex 69492 Francia	14806	Daikin Refrigerants Europe GmbH Brüningstr 50 Frankfurt 65929 Germania



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9707	Daikin Sweden A.B. Björnstigen 87 Solna 169 03 Svezia	9719	DKF DEHON KÄLTE- FACHVERTRIEBS GmbH ROBERT-BOSCH-STRASSE 14 MEERBUSCH 40668 Germania
9709	Danfoss A/S Nordborgvej 81 Nordborg 6430 Danimarca	9724	Dometic Denmark A/S Nordensvej 15 Fredericia 7000 Danimarca
9711	Dean & Wood Limited 15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate Morley, Leeds LS27 0LL Regno Unito	9728	Dometic GmbH In der Steinwiese 16 Siegen 57074 Germania
9712	DEHON GESTION Benelux SA. AVENUE CARTON DE WIART 79 1090 BRUXELLES Belgio	9729	Dometic Light Systems GmbH Dillenburg Strasse 59 Dillenburg 35685 Germania
9713	DEHON SERVICE BELGIUM SA. AVENUE CARTON DE WIART 79 1090 BRUXELLES Belgio	9733	Dometic Scandinavia AB Gustaf Melins Gata 7 Vastra Frolunda SE-421 31 Svezia
9714	Dehon Service Nederland B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Paesi Bassi	9734	Dometic Seitz GmbH Altkrautheimerstrasse 28 Krautheim 74238 Germania
9538	DEHON SERVICE SA (CLIMALIFE) Avenue du Petit-Parc 26 Vincennes Cedex 94683 Francia	9736	Dometic WAECO International GmbH Hollefeldstrasse 63 Emsdetten 48282 Germania
9716	DELMO SAS BP166 — RUE DES FRERES LUMIERE 12 SAINT BONNET DE MURE 69720 Francia	9737	DONGYANG WEIHUA REFRIGERANTS CO.,LTD <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
9718	DEM Production AB Olvägen 17 Vislanda SE-342 50 Svezia	14285	Dow Chemical Company Limited Quarterhouse Industrial Estate Mallow Co. Cork Irlanda
16424	Dinagas, SA. Polígono Industrial Calonge C/Aviación, 87 41007 Sevilla Spagna		




ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
16271	Dreebit GmbH Zur Wetterwarte, Haus 301 50 Dresden 1109 Germania	9753	Ekobud Sp z o.o. ul. Rożdżeńskiego 190B 40-203 Katowice Polonia
9743	Du Pont — Mitsui Fluorochemicals Company, Ltd. <i>Rappresentata da:</i> DUPONT DE NEMOURS (NEDERLAND) B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Paesi Bassi	16247	El-Clima ul. Wąska 23/2 86-300 Grudziądz Polonia
9745	DUEL Ltd. Tsanko Dustabanov 2 Varna 9009 Bulgaria	9755	Electrolux Poland Sp. z o.o. ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa Polonia
9747	DWG Refrigeration Wholesale Limited Unit 2 Broomhill Business Park, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Irlanda	9757	Elektroserwis s.c. Anna, Jan Jaworscy Nękanowice 223 32-120 Nowe Brzesko Polonia
15875	EAF protect s.r.o. Karlovarská 131/50 Cheb 2 35002 Repubblica ceca	9430	ELETANCO A.E. LTD Christou Samara 8 Limassol 3050 Cipro
16321	ECO WATT srl Via D. Modugno 47 80033 Cicciano (NA) Italia	14536	ELTON INTERNATIONAL TRADING COMPANY SA DRASEZA PLACE, INDUSTRIAL PARK AVLONAS 19011 Grecia
9749	Eco-Invest Klima S.C. A. Koczyńska Ł. Podolski ul. Józefa Chrzanowskiego 31 87-100 Toruń Polonia	9540	Empor/Slovenia LESKOŠKOVA 9 A LJUBLJANA 1000 Slovenia
16291	ECR-Belgium BVBA Ingberthoeveweg 3B 2630 Aartselaar Belgio	9569	ENVASADO XIOMARA S.L. Pol. Ind. La Torrecilla Chica, 6 45220 Yeles (Toledo) Spagna
14609	ECR-Nederland BV Collseweg 26 5674 TR Nuenen Paesi Bassi	16381	EPSEM AEBE Peireos Street 139 Athens 11854 Grecia
		14556	ESSETI SRL Via Trieste 43/A 22036 Erba (CO) Italia




ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
12209	Estrochem SA Epameinonda Str. 86 16674 Athens Grecia	14063	Firetec Systems Ltd Business Centre, Molly millars Lane 6 Wokingham RG41 2QZ Regno Unito
16176	ET «Petko Petkov — M» Dunav blvd. 178 Plovdiv 4003 Bulgaria	9773	Firm ANDREOTTI GIANNI Via Vecchia Villa, 36/C 21012 Cassano Magnago (VA) Italia
9761	EUROCHEM (SE) LTDS. 40 Southernwood Rise Folkstone, Kent CT20 3NW Regno Unito	16288	Firma Handlowo-Uslugowa «PWK» Kuzma Piotr ul. Drzymały 42B 82-500 Kwidzyn Polonia
9762	Eurofex Lehtmetsa tee 1a Haabneeme Viimsi vald 74001 Harjumaa Estonia	9776	Fluo Shanghai International Trade Co., Ltd <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
9763	Fenix Fluor Limited Rocksavage Site Runcorn, Cheshire WA7 4JE Regno Unito	9443	Foosung Slovakia s.r.o. L. Stura 1030/74 Ilava 1901 Slovacchia
9439	Ferrotec Europe GmbH Seerosenstr. 1 Unterenzingen 72669 Germania	9445	Frigo Chem Ltd. LOTOS 22 Plovdiv 4006 Bulgaria
9767	FHU Climatronix Kalkowski Piotr Obory 21a 82-500 Kwidzyn Polonia	9780	Frigo Market Ltd Bul.Prezident Lincoln No 121 Sofia 1632 Bulgaria
13832	FIBRAN BULGARIA SA. Okolovrasten pat 33 Sofia 1404 Bulgaria	9529	Frigo Plus d.o.o. Ljudevita Posavskog 8 Sesvete 10360 Croazia
9441	FIBRAN s.a. Terpni 622 00 Grecia	9447	Frigocommerce International Ltd. Dunav Blvd. 79 A Plovdiv 4003 Bulgaria
9769	Fireboy Xintex Ltd. 10 Holton Road Holton Heath Ind. Estate Poole, Dorset BH16 6LT Regno Unito	9781	Frigogaz Kft Rét U.2 Budaörs 2040 Ungheria




ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9783	FRIGOTECHNIK HANDELS-GmbH Ruhrstr. 111 Hamburg 22761 Germania	9452	Gases: Research, Innovation & Technology SL Pol. Ind. El Punsic parcela 8,3 08279 Avinyó Spagna
9785	FRIGOTECHNIK Nederland B. V. De Grote Beer 39 5215 MR 's-Hertogenbosch Paesi Bassi	9797	Gaspac Services Limited Unit H1Gellihirion Industrial Estate Pontypridd CF37 5SX Regno Unito
9449	Friogas, SA. Polígono Industrial Sepes, Parcela 10 46500 Sagunto Spagna	9454	Gas-Servei Motores, 151-155 08038 Barcelona Spagna
9787	Frysberg AB Prästängsvägen 36 STRÖMSTAD SE 452 33 Svezia	9541	GAZECHIM 15 RUE HENRI BRISSON BEZIERS 34500 Francia
9789	Fujitsu General Limited <i>Rappresentata da:</i> Fujitsu General (U.K.) CO. Limited Unit 330 Centennial Park Centennial Avenue Elstree, Herts Regno Unito	9801	GAZECHIM FROID 15 RUE HENRI BRISSON BEZIERS 34500 Francia
9791	FX FIRE AND SAFETY SOLUTIONS LTD Unit 3 Belvedere Business park Crabtree Manorway South Belvedere Da17 6ah Regno Unito	9456	General Gas S.r.l Via Aosta 5 20063 Cernusco S/N (MI) Italia
17706	GALAXIE FRIGORIFIQUE REUNIONNAISE SARL Avenue Drouhet 6 LE PORT 97420 Francia	16319	General Traffic Ltd Rutland Mill Adelaide Street Bolton Bolton BL3 3NY Regno Unito
9450	Galco SA. AVENUE CARTON DE WIART 79 1090 Brussels Belgio	13334	Georges S. DARAS SA 14 rue fortia Marseille 13001 Francia
9795	Gas tec S.r.l. Via Sant'Antonio 50 80045 Pompei (NA) Italia	16090	Gerling, Holz & Co. KG Ruhrstrasse 113 Hamburg 22761 Germania
		9802	GFF SAS BP166 12 rue des Frères Lumières SAINT BONNET DE MURE 69720 Francia



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9457	GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH Ruhrstr. 113 Hamburg 22761 Germania	16147	HANGZHOU WAYS MOS CHEMICAL CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
9803	GHC Handels- und Beteiligungs-GmbH Ruhrstr. 113 Hamburg 22761 Germania	9545	Harp International Limited GELLHIRION INDUSTRIAL ESTATE Pontypridd, Rhondda Cynon Taff CF37 5SX Regno Unito
9805	GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 Praha 7 17000 Repubblica ceca	9812	Harp Refrigerants Limited First Floor Wilton Park House Wilton Place Dublin 2 Irlanda
12707	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI Via Ferri Rocco 32 70022 Altamura (BA) Italia	9461	Honeywell Fluorine Products Europe B.V. Laarderhoogtweg 18 1101 EA Amsterdam Paesi Bassi
16183	GlobalGas GmbH Industrieweg 43 Münster 48155 Germania	16359	HS Salg as <i>Rappresentata da:</i> LUCKY CONSULTANCY di Amodio Luciano Via Rossini, 8 44020 Ostellato (FE) Italia
13784	GS SARL Avenue Therodore Drouhet 41426 LE PORT/REUNION 97420 Francia	9825	Hudson Technologies Company <i>Rappresentata da:</i> Safety Hi-Tech S.r.l Via Cavour, 96 67051 Avezzano (AQ) Italia
13586	H K Wentworth Ltd Coalfield Way Ashby de la Zouch LE65 1JR Regno Unito	9826	Hudson Technologies Europe Srl Via delle Macere 20 00060 Formello (RM) Italia
9809	H. Jessen Jürgensen A/S Tempovej 18-22 Ballerup 2750 Danimarca	15894	HYFRA Industriekühlanlagen GmbH Industriepark 54 KRUNKEL 56593 Germania
9543	H.Jessen Jurgensen AB Aröds Industriväg 70 Hisings-Backa 422 43 Svezia		
9810	Halon and Refrigerant Services Limited Factory Road, Sandycroft Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ Regno Unito		



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9829	IDS Refrigeration Ltd Green Court, Kings Weston Lane Avonmouth, Bristol BS11 8AZ Regno Unito	9840	J & E Hall Limited Questor House, 191 Hawley Road DartfordKent DA1 1PU Regno Unito
9556	Iglotech Sp z.o.o. ul. Toruńska 41 82-500 Kwidzyn Polonia	9842	J Reid Trading Limited Factory Road, Sandycroft Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ Regno Unito
9463	Ingle AS Ingliste küla Kehtna vald 79004 Raplamaa Estonia	9846	JIANGSU SANMEI CHEMICALS CO., LTD <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
9834	INNER MONGOLIA 3F WANHAO FLUOROCHEMICAL CO.,LTD. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda	9847	JINHUA YONGHE FLUOROCHEMICAL CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
9837	Inventec España Pérez Pujol, 4-2.º 46002 Valencia Spagna	9849	JOAQUIM SILVA E SOUSA, LDA. PRAÇA DA INDIA 94 SÃO MAMEDE INFESTA 4050 Portogallo
9546	INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS 26 AVENUE DU PETIT PARC Vincennes 94683 Francia	9851	JOHN KONTES SA 12 EGALEO STR PIRAEUS 18545 Grecia
9838	Inventec Performance Chemicals Italia S.R.L. Via del Lavoro 10/G 20874 Busnago (MB) Italia	9548	JSC Freolitus S. Žukausko g. 13 Kauno raj LT-54464 Ramučiai Lituania
9839	Inventec Performance Chemicals Netherlands B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Paesi Bassi	9853	JUMES Sp. z o.o. ul.Chrobrego 117 A/1-2 87-100 Toruń Polonia
16423	ITA SpA. Via Fontana 30 86092 Roccamandolfi (IS) Italia	16356	K.P.PAPWORTH & SONS Hall Farm, Conington Cambridge CB23 4LR Regno Unito



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9855	Kaha Oy Ansatie 2 Vantaa FIN-01740 Finlandia	16138	Lennox Benelux BV Watergoorweg 87 3861 MA Nijkerk Paesi Bassi
9857	Kidde Products Ltd Mathisen Way ColnbrookSlough SL3 0HB Regno Unito	16133	Lennox Polska Sp. z o.o. ul. Wyrbrzeże Gdynskie 6 A 01-531 Warszawa Polonia
9859	KIMIKAL El Alquíán, km. 8 04130 El Alquíán (Almería) Spagna	16142	LENNOX PORTUGAL Lda. Rua da Lionesa Edif. G21 446 Leça do Balio 4465-671 Portogallo
16177	Klima-King Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Marcin Górka Czapury, ul. Poznańska 6 61-160 Poznań Polonia	16072	Lennox Refac SA Polígono Industrial de Villalonquéjar C/Villalonquéjar, 4 09001 Burgos Spagna
16414	KOIMBRA Sp. Z O.O. Szpitalna 40 Knurów 44-196 Polonia	9875	LG International (Deutschland) GmbH Lyoner Strasse 15 Frankfurt am Main 60528 Germania
16325	KOSSER JSC Marko Balabanov 47 Varna 9000 Bulgaria	16071	LGL FRANCE ZONE INDUSTRIELLE LES MEURIERES RUE DES ALBATRO 6 MIONS 69780 Francia
9867	KOVOSLUŽBA OTS,a.s. Tovacovskeho 2/92 PRAHA 3 13000 Repubblica ceca	16134	LGL Refrigeration Spain Avenida Meridiana, 354 (Planta 12, ABD) 08027 Barcelona Spagna
16420	KRAUTLI PORTUGAL, LDA PARQUE MARINHAS D. ANA ARM.4 POVOA SANTA IRIA 2629- 001 Portogallo	9877	Liani 2 Sp. z o.o. ul. PCK 2/4 40-057 Katowice Polonia
9871	Külmakomponentide OÜ Kadaka 1 Tallinn 10621 Estonia	9424	Lindab Sp. z o.o. Wieruchów, ul. Sochaczewska 144 05-850 Ożarów Mazowiecki Polonia
9873	Kylma AB Fagerstagatan 29 Spanga SE-163 08 Svezia	9879	Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 Prague 19800 Repubblica ceca



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9881	Linde Gas Benelux BV Havenstraat 1 3115 HC Schiedam Paesi Bassi	9897	Linde Portugal, Lda. Av. Inf. D. Henrique, Lt. 21/24 Lisbon 1800-217 Portogallo
9883	Linde Gas Bulgaria Quarter «Industrialna Zona» Stara Zagora 6000 Bulgaria	9470	LORENZI MICAELA Via Volta, 19 20837 Veduggio con Colzano (MB) Italia
9885	Linde Gas GmbH Carl von Linde Platz 1 Stadl-Paura 4651 Austria	9550	Macron Safety Systems (UK) Ltd Burlingham House, Hewett Road Gt Yarmouth NR310NN Regno Unito
9467	Linde Gas Italia S.r.l. Via G. Rossa, 3 20010 Arluno (MI) Italia	9472	Mariel Srl Via Olubi 5 28013 Gattico (NO) Italia
9887	Linde Gas k.s. Tuhovská 3 Bratislava 83106 Slovacchia	9474	MATERO LTD 22 Nikis Ave. Nicosia 1664 Cipro
9889	Linde Gáz Magyarország Zrt. Carl von Linde street 1. Répcelak 9653 Ungheria	9901	Max Cool SIA K. Ulmana gatve 2 Rīga, LV-1004 Lettonia
9469	Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Polonia	9526	MB Frigo Grupa d.o.o. Bani 81 Zagreb- 10010 Croazia
9891	LINDE HADJIKYRIAKOS GAS LTD LIMASSOL AVENUE 260 STROVOLOS 2029 Cipro	16439	Meritum Competence Krzysztof Pietrzak ul. Syta 135 02-987 Warszawa Polonia
9893	LINDE HELLAS L.T.D. THESI TRYPIO LITHARI Mandra Attikis 19600 Grecia	9904	MESSER BULGARIA EOOD 3 A, DIMITAR PESHEV STR SOFIA 1528 Bulgaria
9895	Linde Plin d.o.o. Celje Bukovžlak 65b Celje 3001 Slovenia	9910	Messer Romania Gaz S.R.L. Str Delea Veche, Nr 24, Cladirea de birouri A, Et 2,3, Sectorul 2 Bucharest RO-024102 Romania
16506	Linde Plin d.o.o. Kalinovac 2/a Karlovac 47000 Croazia		



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9475	Mexichem UK Limited The Heath Business & Technical Park Runcorn, Cheshire WA7 4QX Regno Unito	10011	NINHUA GROUP CO.,LTD. <i>Rappresentata da:</i> LUCKY CONSULTANCY di Amodio Luciano Via Rossini, 8 44020 Ostellato (FE) Italia
9914	MicroCare BVBA Cargovil Havendoklaan 13D 1804 Vilvoorde Belgio	9552	Northtechnic OOD ul. Kukush 1 Sofia 1309 Bulgaria
9916	Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd Nettlehill Road Livingston EH54 5EQ Regno Unito	16191	Novetrade International Ltd Petko Stainov 1 Varna 9000 Bulgaria
16352	MIVA TRADING d.o.o. Virjanska 17 Zagreb 10000 Croazia	16192	Odisey Maritime Ltd Vasil Drumev 57 Varna 9000 Bulgaria
9477	Moralte OÜ Ravila 53e Tartu 51011 Tartumaa Estonia	9481	Odisey Trade Ltd 57 Vasil Drumev str Varna 9002 Bulgaria
9920	Multi — Service S. A. ul. Żwirowa 10 82-500 Kwidzyn Polonia	9927	OtoKlima s.c. ul. Bliska 1B/4 05-822 Milanówek Polonia
9478	National Refrigerants Ltd 6 Stanley Street Liverpool L1 6AF Regno Unito	16349	OÜ Alledem Kaevuri 1 Kohtla-Järve 30328 Estonia
16411	NFC EUROPE SP. Z O.O. P.O.W. 64 A 98-200 Sieradz Polonia	9554	OÜ Alledem Kaevuri 1 Kohtla-Järve 30328 Ida-Virumaa Estonia
9923	Ningbo Koman's Refrigeration Industry Co.,Ltd. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda	9929	Oy AGA Ab Itsehallintokuja 6 Espoo FI-02600 Finlandia
		9931	Oy Combi Cool Ab Ruosilantie 14E Helsinki FI-00390 Finlandia



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
16314	P.H.U. KINA Mirosława Pieprzycka Petko Stainov 1 Varna 9000 Polonia	16284	PRZEMYSŁAW MATUSIAK Łaska 68 98-220 Zduńska Wola Polonia
16408	P.H. «A.M.» Aleksander Matusiak Łaska 68 98-220 Zduńska Wola Polonia	9952	QUZHOU JINYUAN HONGTAI REFRIGERANT CO.,LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
16179	P.T. YDROFREAR LTD AG. GEORGIU 65 LIMASSOL 4188 Cipro	9959	Refnet AB Prästängsvägen 36 STRÖMSTAD 452 33 Svezia
14486	P.THEODOSIOU & SONS REFRIGERATION LTD DEDALOU 4 LIMASSOL 4044 Cipro	9961	REFRICO AB Datavägen 55 Askim 43632 Svezia
16272	P.U.H. Center-Gaz Zbigniew Janas Św. Brata Alberta 2E 42-224 Częstochowa Polonia	9965	REFRIGERANT ITALIA SRL Via Meucci 1 B 30020 Noventa di Piave (VE) Italia
16416	PALARO Sp. Z O.O. ul. Strzelców Bytomskich 41 44-280 Rydułtowy Polonia	9967	Refrigerant Sales Ltd 6 Stanley Street Liverpool L1 6AF Regno Unito
9937	PANASONIC PROCUREMENT MALAYSIA SDN. BHD. <i>Rappresentata da:</i> Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. 43 Wiesbaden 65203 Germania	9558	Refrigerant Solutions Limited 8 Murieston Road, Hale Altrincham, Cheshire WA15 9ST Regno Unito
9943	POLARO SP. Z O.O. plac Wolności 13 35-073 Rzeszów Polonia	9971	Refsystem Sp. z o.o. ul. Metalowców 5 83-600 Grudziądz Polonia
9947	PPUH MACPOL Sp.z o.o. ul. Słowiańska 2b/7 41-700 Ruda Śląska Polonia	16376	REGATA Trg PETRA Zrinskog 2 Otocac 53220 Croazia
14170	Praxair nv Nijverheidsstraat 4 2260 Westerlo (Oevel) Belgio	16351	Respait OÜ Kaevuri 1 Kohtla-Järve 30328 Ida-Virumaa Estonia




ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9487	REVERS LTD Katlakalna 4C Rīga, LV-1073 Lettonia	9986	Sarl PROTCLIM Rte de Bordeaux CHALAIS 16210 Francia
9973	Rivoira Refrigerants s.r.l. Via Benigno Crespi 19 20165 Milano Italia	9988	Saval B.V. Huifakkerstraat 22 4815 PN Breda Paesi Bassi
9974	Rotex Heating Systems GmbH Langwiesenstrasse 10 Güglingen 74363 Germania	9491	Savi Inwestycje Sp. z o.o. ul. Wolowska 2 55-120 Oborniki Śląskie Polonia
9976	RPL Holdings Limited 8 Murieston Road Hale, Altrincham WA15 9ST Regno Unito	9989	Savi Technologie sp. z o.o. sp.k. ul. Wolności 20 51-180 Psary, Wrocław Polonia
9978	RSL Ireland Limited 48F Robinhood Industrial Estate ClondalkinDublin Dublin 22 Irlanda	9990	SC DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE — ROMANIA SRL Calea Floreasca 169 A Bucuresti 14459 Romania
16418	RUTA Sp. z O.O. ul. Armii Krajowej 9 44-300 Wodzisław Śląski Polonia	16286	SC NINGBO INTERNATIONAL LTD <i>Rappresentata da:</i> LUCKY CONSULTANCY di Amodio Luciano Via Rossini, 8 44020 Ostellato (FE) Italia
9489	S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. STRADA AVRAM IMBROANE NR.9 Timisoara, Judetul Timis 300136 Romania	9992	Schiessl Bulgaria Ltd bul.Prezident Lincoln No 98 Sofia 1632 Bulgaria
15809	SAFE ANTINCENDI SRL Via Galileo GALILEI 15 20012 Cuggiono (MI) Italia	9517	Schiessl Polska Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno Polonia
9559	Safety Hi-Tech Srl Via Cavour 96 67051 Avezzano (AQ) Italia	9994	Schiessl, s.r.o. Jablonova 49 Praha 10 106 00 Repubblica ceca
9980	Safrano Dariusz Nowakowski Sp.j. Dolna Wilda 89 61-501 Poznań Polonia		
9982	Saldogas S.r.l. Via Argine Ovest 127 80146 Napoli Italia		



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9996	Sea-Fire Europe Ltd Unity 2 Discovery Voyager Park Portfield Road Portsmouth PO2 5FN Regno Unito	10007	SIECO SRL Via delle Lame, 114 40122 Bologna Italia
9998	SEMINCK GAS NV DIEBEKE 12 9500 GERAARDSBERGEN Belgio	9527	Simat Prom d.o.o. Rudeska cesta 96 Zagreb 10 000 Croazia
9999	ServiceNed B.V. Zaanstraat 6C 8226 ND Lelystad Paesi Bassi	10008	SINOCHEM ENVIRONMENTAL PROTECTION CHEMICALS (TAICANG) CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda
10003	Shandong Huaan New Material Co., Ltd. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda	10080	SINOCHEM LANTIAN FLUORO MATERIAL Co.,Ltd. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda
10004	Shanghai Aohong Chemical Co., Ltd. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda	10009	Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xian) Co., Ltd. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda
16148	SHANGHAI T-CHEMI TRADING CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda	15986	SINOCHEMLANTIAN TRADING CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
10005	SHANGHAI WAYS MOS FINE CHEMICAL CO., LTD <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda	9499	Sinteco S.R.L. Via IV Novembre 51 28065 Cerano (NO) Italia




ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
12706	Sistemas Técnicos Contra Incendios S.L.U Pol. Ind. Carbonera Sistecoin 42190 Soria Spagna	9506	Solvay Specialty Polymers France SAS 2, Avenue de la République CS10001Tavaux Cedex 39501 Francia
9501	Soc. Port. do Arlíquido, «Arlíquido», Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 — 2º, Arquiparque, Miraflores Algés 1495-131 Portogallo	10021	Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt. Kővirózsa. 5. Budapest H1163 Ungheria
10015	SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.P.A. Via San Bernardino, 92 24126 Bergamo Italia	11926	Soterus UAB Šilelio g. 3, Šakių km., Domeikavos apyl. LT-47412 Kauno raj. Lituania
10016	Soderec International SA 1 allée de la quincaillerie Pierrelatte 26700 Francia	10022	SOTRAGAL BELGIUM SA. AVENUE CARTON DE WIART 79 1090 BRUXELLES Belgio
10018	SOL SpA. Via Gerolamo Borgazzi 27 20900 Monza (MB) Italia	10023	Sotragal Mont Blanc (S.M.B) 20 rue de Bourgogne Saint-Priest 69800 Francia
10019	Solquimia France SAS 302 Rue Garibaldi Lyon 69007 Francia	10025	STAG, SA. C/ Luis I Nave 6A2 28031 Madrid Spagna
9502	SOLQUIMIA IBERIA, S.L. C/Paraguay 4 (P. I. Centrovía) 50198 La Muela Spagna	10027	STAGI INTERNATIONAL, SA. C/ Luis I Nave 6B2 28031 Madrid Spagna
11469	Solvadis polska sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 74 50-020 Wrocław Polonia	9565	Synthesis Chimica s.r.l Strada Statale 494 km. 48 27030 Castello d'Agogna (PV) Italia
9503	Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20 Hanover 30173 Germania	10037	SYNTHESIS SpA Via Bianconese, 118 43010 Fontevivo (PR) Italia
9505	Solvay Fluorés France 25 rue de Clichy Paris 75009 Francia	15836	Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań Polonia



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
9508	Systherm Danuta Gazinska s.j. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań Polonia	10047	Teo Max Ltd kv.Ovcha kupel 2, bl.43, vh.A, ap.21 Bul.Prezident Lincoln No 121 Sofia 1632 Bulgaria
15531	Systherm Technik Sp. z o.o. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań Polonia	9515	Tepostop Pardubicka 1777 Prelouc 53501 Repubblica ceca
10038	T.T.INTERNATIONAL CO.,LTD. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda	10049	TERENDER Leszek Bystrzycki Grudziądzka 1 82-522 Sadlinki Polonia
9510	TAIRIS AEVER 68 Petrou Ralli str Egaleo 12241 Grecia	16346	TFI-Telemark, Inc. <i>Rappresentata da:</i> Jurgen Christian Mueller Zeilweg 19 Frankfurt am Main D-60439 Germania
10040	Tazzetti GmbH Ohmstraße 3 c/o LW TAX Lemaitre Wittkowski GmbH München DE-80802 Germania	10050	Tianjin Aohong environmental protection material Co., Ltd. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda
9511	Tazzetti SpA. Corso Europa 600/A 10088 Volpiano (TO) Italia	10051	TMC FRIGO d.o.o. Radnička 52/R3/4 Radnička cesta 198 Zagreb 10000 Croazia
10041	Tazzetti SARL 37/41 Boulevard Dubouchage c/o Regus Nice FR-06000 Francia	14125	TOPOX SAS PARC LOGISTIQUE SUD IDF ZAC2 14 SAVIGNY-SUR-CLAIRIS 89150 Francia
9513	Tazzetti, S.A.U. Calle Roma, 2 28813 Torres de la Alameda Spagna	9519	TOPOX-FOAM, S.L. Pol. Ind. El Mas Vell C/De l'oli s/n 43144 Vallmoll (Tarragona) Spagna
9566	TEGA — Technische Gase und Gasetechnik Werner-von-Siemens-Str. 18 Würzburg 97076 Germania		




ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
10056	TST-STAG, SA. C/ Luis I, Nave 6B1 28031 Madrid Spagna	15946	Waste Mixtures Limited Murieston Road 8 Altrincham WA159ST Regno Unito
16151	tt coil as Svanningevej 2 Aalborg Oe 9220 Danimarca	9522	Westfalen AG Industrieweg 43 Münster 48155 Germania
13777	UAB AD Baltic Ukmergės 284 LT-06115 Vilnius Lituania	16030	Westfalen Austria GmbH Aumühlweg 21/Top 323 Leobersdorf 2544 Austria
12889	UAB Studio Shape S. Žukausko g. 17F-2 Kauno raj. LT-54464 Ramučiai Lituania	16069	Westfalen bvba sprl Jaargetijdenlaan 100 1050 Brussel Belgio
14631	UAB «AGA» Didlaukio g. 69 LT-08300 Vilnius Lituania	10072	Westfalen France Parc d'activités Belle Fontaine Rosselange 57780 Francia
10058	Uniechemie B.V. Aruba 21 7332 BJ APELDOORN Paesi Bassi	16327	Westfalen Gassen Nederland BV Rigastraat 20 7418 EW Deventer Paesi Bassi
10060	UNIKLIMA ARKADIUSZ GÓRNIAK ul. Małobądzka 1/26 41-200 Sosnowiec Polonia	9524	WIGMORS ul. Irysowa 5 51-117 Wrocław Polonia
10061	URW Refrigeration Wholesale Limited 15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate Morley, Leeds LS27 0LL Regno Unito	10074	Zakład Instalacyjno-Elektryczny Alarmy, TV, Kamery «GABI» Robert Zadrożny ul. Kręta 14 82-500 Kwidzyn Polonia
10063	VACS Europe Limited Budbrooke Point No 2 Budbrooke Industrial Estate Budbrooke Road Warwick CV34 5XH Regno Unito	10076	Zakład Usług Chłodniczych i Elektrycznych «COLDRO» R. Górzkowski ul. Agrestowa 5 87-148 Łysomice Polonia
9521	Vrec-Co Kft. Kossuth 12 Szatymaz 6763 Ungheria	10078	Zerofrio-Equipamentos de Frio e Ar Condicionado, Lda Casal da Várzea Estrada da Arruda 2615-204 Alverca Portogallo



ID Portale Gas F	Impresa	ID Portale Gas F	Impresa
10079	ZHEJIANG JUHUA CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda	10083	ZHEJIANG QUZHOU LIANZHOU REFRIGERANTS CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
10081	ZHEJIANG LANTIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION HI- TECH CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Irlanda	10084	ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL IND. CO., LTD <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda
10082	ZHEJIANG QUHUA FLUOR- CHEMISTRY CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda	10085	ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. <i>Rappresentata da:</i> CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LTD. Singleton House, Laurence Street Drogheda Co. Louth Irlanda

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2017

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione




ALLEGATO

Valori di riferimento ⁽¹⁾ per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore e importatore per il quale sono disponibili dati sull'immissione sul mercato di idrofluorocarburi a partire dal 1° gennaio 2015.

⁽¹⁾ Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione.

18CE0008



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1985 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2017

che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea di Malta, della Bulgaria e della Polonia, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013

[notificata con il numero C(2017) 7121]

(I testi in lingua bulgara, inglese, maltese e polacca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1.


considerando quanto segue:

- (1) In conformità del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri adottano piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo (functional airspace block, «FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.
- (2) La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 ⁽³⁾, la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica di Malta, della Bulgaria e della Polonia inclusi rispettivamente nei piani di prestazione FAB Blue Med, FAB Danube e FAB Baltic, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- (3) Nel 2016 Malta, la Bulgaria e la Polonia hanno chiesto alla Commissione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, il permesso di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Gli Stati membri hanno spiegato di essere stati interessati da modifiche nei flussi di traffico causati da crisi geopolitiche che non erano prevedibili al momento dell'adozione dei piani di prestazione nei quali tali obiettivi sono inclusi e che hanno avuto ripercussioni sul calcolo dei medesimi obiettivi. La Bulgaria e la Polonia hanno inoltre fornito elementi di prova, ottenuti sulla base delle relazioni sul monitoraggio delle prestazioni e di documenti supplementari, a dimostrazione del fatto, a loro avviso, che le previsioni e le motivazioni soggiacenti la definizione degli obiettivi iniziali non sono più validi.
- (4) La documentazione presentata dai tre Stati membri è stata valutata dall'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. Le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione in data 29 novembre 2016.
- (5) In base alla valutazione della documentazione ricevuta, la Commissione ritiene che Malta, la Bulgaria e la Polonia hanno fornito sufficienti elementi di prova a sostegno della richiesta di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per gli anni 2017, 2018 e 2019.
- (6) Per quanto riguarda Malta, nel 2015 la soglia di allarme fissata nel piano di prestazione FAB Blue Med per le differenze esistenti tra il traffico previsto e quello effettivo è stata raggiunta e ampiamente oltrepassata. Nel 2015 il traffico effettivo ha superato del 35,2 % quello previsto. In seguito alla chiusura della regione d'informazione di volo («FIR») della Libia, il traffico sull'asse est-ovest che solitamente sorvolava la Libia ha iniziato a transitare

⁽¹⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GUL 60 del 4.3.2015, pag. 55).



attraverso la FIR di Malta. La situazione geopolitica in Siria e in Iraq, le questioni di sicurezza che riguardano la penisola del Sinai e i problemi di capacità della FIR di Nicosia e della FIR di Atene hanno modificato i flussi di traffico da e verso il Medio Oriente attraverso la FIR di Malta, con la conseguenza di un aumento di traffico in questa regione. Si considera pertanto che la soglia di allarme sia stata raggiunta a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di prestazione, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo di Malta; si considerano inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

- (7) Anche per quanto riguarda la Bulgaria, nel 2015 è stata raggiunta la soglia di allarme fissata nel piano di prestazione FAB Danube per le differenze esistenti tra il traffico previsto e quello effettivo. Nel 2015 il traffico effettivo ha superato del 22,7 % quello previsto. La mancata disponibilità di una pianificazione del volo per grandi porzioni della parte orientale dello spazio aereo ucraino e del Mar Nero ha causato notevoli cambiamenti nei flussi del traffico. Sebbene si sia verificata nel 2014, la crisi ha avuto una durata più prolungata e conseguenze più gravi per lo spazio aereo bulgaro di quanto inizialmente previsto. I flussi di traffico nello spazio aereo bulgaro hanno inoltre subito gli effetti della riduzione della domanda di traffico tra la Federazione russa e la Turchia, nonché del reciproco divieto di sorvolo per gli aeromobili immatricolati rispettivamente in Ucraina e nella Federazione russa. Si considera pertanto che la soglia di allarme sia stata raggiunta a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di prestazione, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo della Bulgaria; si considerano inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (8) Oltre a ciò le previsioni di costi formulate dalla Bulgaria nel piano di prestazione FAB Danube, in particolare per quanto riguarda il personale, non sono più validi in vista dell'aumento del traffico e dell'imminente apertura di un nuovo aeroporto in Turchia che renderà necessarie delle modifiche dello spazio aereo bulgaro. Si considera pertanto che, relativamente ai costi, i dati, le previsioni e le motivazioni iniziali sottiacenti la definizione degli obiettivi iniziali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica non siano più validi e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (9) Anche per Polonia, nel 2015 è stata raggiunta la soglia di allarme fissata nel piano di prestazione FAB Baltic per le differenze esistenti tra il traffico previsto e quello effettivo. Nel 2015 il traffico effettivo è stato dell'11,1 % inferiore a quello previsto. La mancata disponibilità di una pianificazione del volo per grandi porzioni della parte orientale dello spazio aereo ucraino e del Mar Nero ha causato notevoli cambiamenti nei flussi del traffico. Sebbene si sia verificata nel 2014, la crisi ha avuto una durata più prolungata e conseguenze più gravi per lo spazio aereo polacco di quanto inizialmente previsto. I flussi di traffico nello spazio aereo polacco sono stati interessati da una riduzione del traffico da e verso la Federazione russa in generale, e in particolare da una riduzione della domanda di traffico tra la Federazione russa e la Turchia, nonché del reciproco divieto di sorvolo per gli aeromobili immatricolati rispettivamente in Ucraina e nella Federazione russa. Si considera pertanto che la soglia di allarme sia stata raggiunta a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di prestazione, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo della Polonia; si considerano inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (10) Oltre a ciò le previsioni della Polonia in materia di costi, formulate nel piano di prestazione FAB Baltic, si sono rivelate inesatte. Tali previsioni inesatte riguardavano prevalentemente i costi di gestione e in particolare i costi per il personale, nonché gli investimenti, compresi il costo del capitale e per gli ammortamenti, in vista di importanti progetti legati alla ristrutturazione e settorizzazione dello spazio aereo e della necessità di migliorare la gestione della sicurezza e garantire il raggiungimento di obiettivi di sicurezza in futuro. Si considera pertanto che, relativamente ai costi, i dati, le previsioni e le motivazioni iniziali sottiacenti la definizione degli obiettivi iniziali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica non siano più validi e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (11) È pertanto opportuno consentire a Malta, alla Bulgaria e alla Polonia di rivedere gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, ove necessario in considerazione delle circostanze che hanno causato il raggiungimento della soglia di allarme e degli elementi di prova forniti che dimostrano che i dati, le previsioni e le motivazioni iniziali sottiacenti la definizione degli obiettivi iniziali non sono più validi.
- (12) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, una volta ottenuto dalla Commissione il consenso a rivedere gli obiettivi pertinenti, gli Stati membri interessati possono rivedere tali obiettivi e presentare piani di prestazione modificati sulla base degli obiettivi rivisti, affinché la Commissione ne valuti la coerenza con gli obiettivi a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Malta, la Bulgaria e la Polonia possono rivedere i loro obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019, rispettivamente definiti nei piani di prestazione FAB Danube, FAB Blue Med e FAB Baltic.


Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Malta e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

18CE0009



REGOLAMENTO (UE) 2017/1986 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 13 gennaio 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 *Leasing*, inteso a migliorare la rendicontazione contabile dei contratti di leasing.
- (3) Successivamente all'adozione dell'IFRS 16 è necessario modificare di conseguenza le seguenti norme o interpretazioni di norme: IFRS 1, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, principio contabile internazionale (IAS) 1, IAS 2, IAS 7, IAS 12, IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, interpretazione del Comitato d'interpretazione delle norme internazionali d'informazione finanziaria (IFRIC) 1, IFRIC 12, interpretazione del comitato permanente d'interpretazione (SIC) 29 e SIC-32.
- (4) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che l'IFRS 16 soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- a) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 *Leasing* è inserito conformemente all'allegato del presente regolamento;

¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).



- b) lo IAS 1, lo IAS 2, lo IAS 7, lo IAS 12, lo IAS 16, lo IAS 21, lo IAS 23, lo IAS 32, lo IAS 37, lo IAS 38, lo IAS 39, lo IAS 40, lo IAS 41, l'IFRS 1, l'IFRS 3, l'IFRS 4, l'IFRS 7, l'IFRS 9, l'IFRS 13, l'IFRS 15, l'IFRIC 1, l'IFRIC 12, il SIC-29 e il SIC-32 sono modificati in conformità con l'IFRS 16 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

International Financial Reporting Standard 16

Leasing

International Financial Reporting Standard 16 Leasing

FINALITÀ

1. **Il presente Principio stabilisce i principi in materia di rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio e informazioni integrative sui leasing. La finalità è assicurare che locatari e locatori forniscano informazioni appropriate secondo modalità che rappresentino fedelmente le operazioni. Le informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità.**
2. Nell'applicare il presente Principio, l'entità deve considerare i termini e le condizioni dei contratti e tutti i fatti e le circostanze pertinenti. L'entità deve applicare il presente Principio in maniera uniforme per contratti con caratteristiche simili e in circostanze simili.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. L'entità applica il presente Principio a tutti i leasing, ivi compresi i leasing di attività consistenti nel diritto di utilizzo in un sub-leasing, tranne:
 - a) leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative simili;
 - b) leasing di attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura detenuti dal locatario;
 - c) accordi per servizi in concessione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione;
 - d) licenze di proprietà intellettuale concesse dal locatore ai sensi dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti; e
 - e) diritti detenuti dal locatario in forza di accordi di licenze ai sensi dello IAS 38 Attività immateriali per oggetti quali filmati cinematografici, videocassette, opere teatrali, opere letterarie, brevetti e diritti d'autore.
4. Il locatario può, ma non deve, applicare il presente Principio ai leasing di attività immateriali diverse da quelle descritte al paragrafo 3, lettera e).

ECCEZIONI ALLA RILEVAZIONE (PARAGRAFI B3-B8)

5. Il locatario può scegliere di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 22-49 a:
 - a) leasing a breve termine; e
 - b) leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-B8).
6. Se decide di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 22-49 ai leasing a breve termine o ai leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore, il locatario deve rilevare i pagamenti dovuti per il leasing relativi ai predetti leasing come costo con un criterio a quote costanti per la durata del leasing o secondo un altro criterio sistematico. Il locatario deve applicare un altro criterio sistematico se più rappresentativo del modo in cui il locatario percepisce i benefici.
7. Se contabilizza leasing a breve termine applicando il paragrafo 6, il locatario deve considerare il leasing un nuovo leasing ai fini del presente Principio:
 - a) in caso di modifica del leasing; o
 - b) in caso di modifica della durata del leasing (per esempio, il locatario esercita un'opzione non inclusa precedentemente nella sua determinazione della durata del leasing).



8. La scelta dei leasing a breve termine deve essere effettuata per classi di attività sottostanti cui si riferisce il diritto di utilizzo. Una classe di attività sottostanti è un gruppo di attività sottostanti di natura e utilizzo simili per l'attività dell'entità. La scelta dei leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore può essere effettuata sulla base di ciascun leasing.

INDIVIDUAZIONE DEL LEASING (PARAGRAFI B9-B33)

9. **All'inizio del contratto l'entità deve valutare se il contratto è, o contiene, un leasing. Il contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo. I paragrafi B9-B31 contengono indicazioni per valutare se il contratto è, o contiene, un leasing.**
10. Il periodo di tempo può essere descritto in termini di importo di uso di un'attività individuata (per esempio, il numero di unità di prodotto per la cui produzione sarà utilizzato un elemento di macchinari).
11. L'entità deve valutare nuovamente se un contratto è, o contiene, un leasing solo in caso di modifica dei termini e delle condizioni del contratto.

Separare le componenti del contratto

12. Per un contratto che è, o contiene, un leasing, l'entità deve contabilizzare come leasing ogni componente leasing separandola dalle componenti non leasing, a meno che l'entità applichi l'espedito pratico di cui al paragrafo 15. I paragrafi B32-B33 contengono indicazioni per la separazione delle componenti del contratto.

Locatario


13. Per un contratto che contiene una componente leasing e uno o più ulteriori componenti leasing o non leasing il locatario deve ripartire il corrispettivo del contratto tra ciascuna componente leasing sulla base del relativo prezzo a sé stante della componente leasing e del prezzo a sé stante aggregato delle componenti non leasing.
14. Il relativo prezzo a sé stante delle componenti leasing e delle componenti non leasing è determinato sulla base del prezzo che il locatore, o analogo fornitore, applicherebbe separatamente all'entità per la componente, o per una componente simile. Se un prezzo a sé stante osservabile non è immediatamente disponibile, il locatario deve stimare il prezzo a sé stante, massimizzando l'utilizzo di dati osservabili.
15. Come espediente pratico, il locatario può scegliere, per ogni classe di attività sottostante, di non separare le componenti non leasing dalle componenti leasing e di contabilizzare ogni componente leasing e le associate componenti non leasing come un'unica componente leasing. Il locatario non deve applicare questo espediente pratico ai derivati incorporati che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 4.3.3 dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.
16. Se non applica l'espedito pratico di cui al paragrafo 15, il locatario deve contabilizzare le componenti non leasing secondo altri Principi applicabili.

Locatore

17. Per i contratti contenenti una componente leasing e una o più componenti leasing e non leasing, il locatore deve ripartire il corrispettivo del contratto applicando i paragrafi 73-90 dell'IFRS 15.

DURATA DEL LEASING (PARAGRAFI B34-B41)

18. L'entità deve determinare la durata del leasing come il periodo non annullabile del leasing, a cui vanno aggiunti entrambi i seguenti periodi:
- periodi coperti da un'opzione di proroga del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e
 - periodi coperti dall'opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare l'opzione.



19. Nel valutare se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga del leasing o di non esercitare l'opzione di risoluzione del leasing, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti che creano un incentivo economico per il locatario a esercitare l'opzione di proroga del leasing o a non esercitare l'opzione di risoluzione del leasing, come descritto nei paragrafi B37-B40.
20. Il locatario deve valutare nuovamente se ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga o di non esercitare l'opzione di risoluzione, al verificarsi di un evento significativo o di un significativo cambiamento delle circostanze che:
 - a) dipende dalla volontà del locatario; e
 - b) ha un'incidenza sulla ragionevole certezza del locatario di esercitare un'opzione non precedentemente inclusa nella sua determinazione della durata del leasing o di non esercitare un'opzione precedentemente inclusa nella sua determinazione della durata del leasing (come descritto al paragrafo B41).
21. L'entità deve rideterminare la durata del leasing in caso di cambiamento del periodo non annullabile del leasing. Per esempio, il periodo non annullabile del leasing cambia se:
 - a) il locatario esercita un'opzione che non era stata precedentemente inclusa dall'entità nella determinazione della durata del leasing;
 - b) il locatario non esercita un'opzione che era stata precedentemente inclusa dall'entità nella determinazione della durata del leasing;
 - c) si verifica un evento che obbliga contrattualmente il locatario a esercitare un'opzione che non era stata precedentemente inclusa dall'entità nella determinazione della durata del leasing; o
 - d) si verifica un evento che vieta contrattualmente al locatario di esercitare un'opzione che era stata precedentemente inclusa dall'entità nella determinazione della durata del leasing.

LOCATARIO


Rilevazione

22. **Alla data di decorrenza il locatario deve rilevare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing.**

Valutazione**Valutazione iniziale**

Valutazione iniziale dell'attività consistente nel diritto di utilizzo

23. **Alla data di decorrenza il locatario deve valutare al costo l'attività consistente nel diritto di utilizzo.**
24. Il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo comprende:
 - a) l'importo della valutazione iniziale della passività del leasing, come indicato al paragrafo 26;
 - b) i pagamenti dovuti per il leasing effettuati alla data o prima della data di decorrenza al netto degli *incentivi al leasing* ricevuti;
 - c) i *costi iniziali diretti* sostenuti dal locatario; e
 - d) la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento e la rimozione dell'attività sottostante e per il ripristino del sito in cui è ubicata o per il ripristino dell'attività sottostante nelle condizioni previste dai termini e dalle condizioni del leasing, a meno che tali costi siano sostenuti per la produzione delle rimanenze. L'obbligazione relativa ai predetti costi sorge in capo al locatario alla data di decorrenza o in conseguenza dell'utilizzo dell'attività sottostante durante un determinato periodo.
25. Il locatario deve rilevare i costi di cui al paragrafo 24, lettera d), come parte del costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo quando si assume l'obbligazione relativa a detti costi. Il locatario applica lo IAS 2 *Rimanenze* ai costi che deve sostenere durante un determinato periodo come conseguenza dell'utilizzo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo per la produzione delle rimanenze durante quel periodo. Le obbligazioni relative ai predetti costi contabilizzati applicando il presente Principio o lo IAS 2 sono rilevate e valutate applicando lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*.



Valutazione iniziale della passività del leasing

26. **Alla data di decorrenza il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing non versati a tale data. I pagamenti dovuti per il leasing devono essere attualizzati utilizzando il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile determinarlo facilmente. Se non è possibile, il locatario deve utilizzare il suo tasso di finanziamento marginale.**
27. Alla data di decorrenza i pagamenti dovuti per il leasing inclusi nella valutazione della passività del leasing comprendono i seguenti pagamenti per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing non versati alla data di decorrenza:
- i pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza descritti al paragrafo B42), al netto di eventuali incentivi al leasing da ricevere;
 - i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o un tasso, valutati inizialmente utilizzando un indice o un tasso alla data di decorrenza (come descritto al paragrafo 28);
 - gli importi che si prevede il locatario dovrà pagare a titolo di *garanzie del valore residuo*;
 - il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione (valutato considerando i fattori descritti ai paragrafi B37-B40); e
 - i pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing.
28. Tra i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o un tasso descritti al paragrafo 27, lettera b), rientrano, per esempio, i pagamenti collegati a un indice dei prezzi al consumo, i pagamenti collegati a un tasso di interesse di riferimento (per esempio il LIBOR) o i pagamenti che variano in funzione dell'evoluzione dei canoni di locazione di mercato.

*Valutazioni successive**Valutazione successiva dell'attività consistente nel diritto di utilizzo*


29. **Dopo la data di decorrenza il locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo applicando un modello del costo, a meno che si applichi uno dei due modelli di valutazione descritti ai paragrafi 34 e 35.**

Modello del costo

30. Per applicare il modello del costo il locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo al costo:
- al netto degli ammortamenti accumulati e delle riduzioni di valore accumulate; e
 - rettificato per tener conto di eventuali rideterminazioni della passività del leasing di cui al paragrafo 36, lettera c).
31. Il locatario deve applicare le disposizioni in materia di ammortamento di cui allo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* per l'ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 32.
32. Se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing o se il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, il locatario deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo dalla data di decorrenza fino alla fine della *vita utile* dell'attività sottostante. In caso contrario, il locatario deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo dalla data di decorrenza alla fine della *vita utile* dell'attività consistente nel diritto di utilizzo o, se anteriore, al termine della durata del leasing.
33. Il locatario deve applicare lo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* per determinare se l'attività consistente nel diritto di utilizzo ha subito una riduzione di valore e contabilizzare le perdite per riduzione di valore identificate.

Altri modelli di valutazione

34. Se applica il modello del *fair value* di cui allo IAS 40 *Investimenti immobiliari* ai propri investimenti immobiliari, il locatario deve applicare tale modello del *fair value* (valore equo) anche alle attività consistenti nel diritto di utilizzo che soddisfano la definizione di investimento immobiliare di cui allo IAS 40.




35. Se le attività consistenti nel diritto di utilizzo si riferiscono ad una classe di immobili, impianti e macchinari alla quale il locatario applica il modello della rideterminazione del valore di cui allo IAS 16, il locatario può scegliere di applicare questo modello della rideterminazione del valore a tutte le attività consistenti nel diritto di utilizzo che si riferiscono a detta classe di immobili, impianti e macchinari.

Valutazione successiva della passività del leasing

36. **Dopo la data di decorrenza il locatario deve valutare la passività del leasing:**
- a) **aumentando il valore contabile per tener conto degli interessi sulla passività del leasing;**
 - b) **diminuendo il valore contabile per tener conto dei pagamenti dovuti per il leasing effettuati; e**
 - c) **rideterminando il valore contabile per tener conto di eventuali nuove valutazioni o modifiche del leasing di cui ai paragrafi 39-46 o della revisione dei pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza (cfr. paragrafo B42).**
37. Gli interessi sulla passività del leasing in ogni esercizio lungo la durata del leasing sono pari all'importo che produce un tasso d'interesse periodico costante sulla passività residua del leasing. Il tasso d'interesse periodico è il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 26, o, se del caso, il tasso di attualizzazione riveduto di cui al paragrafo 41, al paragrafo 43 o al paragrafo 45, lettera c).
38. Dopo la data di decorrenza il locatario deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che tali costi siano inclusi nel valore contabile di un'altra attività conformemente ad altri Principi applicabili, sia:
- a) gli interessi sulla passività del leasing che
 - b) i pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione della passività del leasing nell'esercizio in cui si verifica l'evento o la circostanza che fa scattare i pagamenti.

Rideterminazione della passività del leasing

39. Dopo la data di decorrenza il locatario deve applicare i paragrafi 40-43 per rideterminare la passività del leasing per tener conto delle modifiche apportate ai pagamenti dovuti per il leasing. Il locatario deve rilevare l'importo della rideterminazione della passività del leasing come rettifica dell'attività consistente nel diritto di utilizzo. Tuttavia, se il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo è ridotto a zero e vi è un'ulteriore riduzione della valutazione della passività del leasing, il locatario deve rilevare nell'utile (perdita) di esercizio qualsiasi importo residuo della rideterminazione.
40. Il locatario deve rivalutare la passività del leasing attualizzando i pagamenti dovuti per il leasing rivisti utilizzando un tasso di attualizzazione rivisto:
- a) in caso di modifica della durata del leasing, come descritto ai paragrafi 20-21. Il locatario deve determinare i pagamenti dovuti per il leasing rivisti sulla base della durata rivista del leasing; o
 - b) in caso di modifica della valutazione di un'opzione di acquisto dell'attività sottostante, valutata alla luce degli eventi e delle circostanze descritti ai paragrafi 20-21 nel contesto di un'opzione di acquisto. Il locatario determina i pagamenti dovuti per il leasing rivisti per tener conto della variazione degli importi da pagare nel quadro dell'opzione di acquisto.
41. Nell'applicare il paragrafo 40, il locatario deve determinare il tasso di attualizzazione rivisto come il tasso di interesse implicito del leasing per la restante durata del leasing, se tale tasso può essere facilmente determinato o il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data della rideterminazione, se il tasso di interesse implicito del leasing non può essere facilmente determinato.
42. Il locatario deve rideterminare la passività del leasing attualizzando i pagamenti dovuti per il leasing rivisti:
- a) in caso di modifica degli importi che si prevede dovranno essere pagati nel quadro di una garanzia sul valore residuo. Il locatario determina i pagamenti dovuti per il leasing rivisti per tener conto della variazione degli importi da pagare nel quadro della garanzia sul valore residuo;
 - b) in caso di modifica dei futuri pagamenti dovuti per il leasing derivanti da una variazione dell'indice o tasso utilizzato per determinare i pagamenti, come per esempio una modifica per tener conto di eventuali variazioni dei canoni di locazione di mercato a seguito di una revisione dei canoni di locazione di mercato. Il locatario deve rideterminare la passività del leasing per tener conto dei pagamenti dovuti per il leasing rivisti solo in



caso di variazione dei flussi finanziari (ossia quando acquista efficacia la rettifica dei pagamenti dovuti per il leasing). Il locatario deve determinare i pagamenti dovuti per il leasing rivisti per la restante durata del leasing in base ai pagamenti contrattuali rivisti.

43. Nell'applicare il paragrafo 42, il locatario deve utilizzare lo stesso tasso di attualizzazione, a meno che la modifica dei pagamenti dovuti per il leasing derivi da una variazione di tassi di interesse variabili. In tal caso, il locatario deve utilizzare un tasso di attualizzazione rivisto che tiene conto delle variazioni del tasso di interesse.

Modifiche del leasing

44. Il locatario deve contabilizzare la modifica del leasing come un leasing separato, quando:
- la modifica aumenta l'oggetto del leasing aggiungendo il diritto di utilizzo di una o più attività sottostanti e allo stesso tempo
 - il corrispettivo del leasing aumenta di un importo che riflette il prezzo a sé stante per l'aumento dell'oggetto del leasing e le eventuali opportune rettifiche del prezzo a sé stante per tener conto delle circostanze del particolare contratto.
45. Per la modifica del leasing che non è contabilizzata come un leasing separato, alla *data di efficacia della modifica del leasing* il locatario deve:
- ripartire il corrispettivo del contratto modificato applicando i paragrafi 13-16;
 - determinare la durata del leasing modificato applicando i paragrafi 18-19; e
 - rideterminare la passività del leasing attualizzando i pagamenti dovuti per il leasing rivisti utilizzando un tasso di attualizzazione rivisto. Il tasso di attualizzazione rivisto è determinato come il tasso di interesse implicito del leasing per la restante durata del leasing, se tale tasso può essere facilmente determinato o il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data di efficacia della modifica, se il tasso di interesse implicito del leasing non può essere facilmente determinato.
46. Per la modifica del leasing che non è contabilizzata come un leasing separato, il locatario deve contabilizzare la rideterminazione della passività del leasing:
- diminuendo il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo per tener conto della risoluzione parziale o totale del leasing, per le modifiche che riducono l'oggetto del leasing. Il locatario deve rilevare nell'utile (perdita) di esercizio l'utile o la perdita relativa alla risoluzione parziale o totale del contratto;
 - procedendo ad una corrispondente modifica dell'attività consistente nel diritto di utilizzo per tutte le altre modifiche del leasing.

Esposizione nel bilancio


47. Nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note il locatario espone:
- le attività consistenti nel diritto di utilizzo separatamente dalle altre attività. Se non espone separatamente le attività consistenti nel diritto di utilizzo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il locatario deve:
 - includere le attività consistenti nel diritto di utilizzo nella stessa voce nella quale sarebbero esposte le corrispondenti attività sottostanti se fossero di proprietà; e
 - indicare le voci del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che includono tali attività;
 - le passività del leasing separatamente dalle altre passività. Se non espone le passività del leasing separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il locatario deve indicare le voci del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui dette passività sono incluse.
48. L'obbligo di cui al paragrafo 47, lettera a), non si applica alle attività consistenti nel diritto di utilizzo che soddisfano la definizione di investimento immobiliare, che devono essere esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come investimenti immobiliari.



49. Nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo il locatario deve esporre gli interessi passivi sulla passività del leasing separatamente dalla quota di ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo. Gli interessi passivi sulla passività del leasing sono una componente degli oneri finanziari, che ai sensi del paragrafo 82, lettera b), dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* devono essere esposti separatamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
50. Nel rendiconto finanziario il locatario deve classificare:
- i pagamenti in contanti relativi alla quota del capitale della passività del leasing tra le attività di finanziamento;
 - i pagamenti in contanti per la parte degli interessi della passività del leasing applicando le disposizioni in materia di interessi pagati di cui allo IAS 7 *Rendiconto finanziario*; e
 - i pagamenti dovuti per leasing a breve termine, i pagamenti per leasing di attività di modesto valore e i pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione della passività del leasing tra le attività operative.

Informazioni integrative

51. **La finalità delle informazioni integrative è far sì che il locatario pubblichi nelle note informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio e nel rendiconto finanziario, forniscano agli utilizzatori del bilancio elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del locatario. I paragrafi 52-60 specificano le modalità per realizzare questo obiettivo.**
52. Il locatario deve presentare le informazioni sui leasing di cui è il locatario in un'unica nota o in una sezione distinta del bilancio. Tuttavia, il locatario non deve duplicare le informazioni già presentate altrove nel bilancio, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii nella nota unica o nella sezione separata sui leasing.
53. Il locatario deve presentare i seguenti importi relativi all'esercizio:
- le spese di ammortamento per le attività consistenti nel diritto di utilizzo per classe di attività sottostante;
 - gli interessi passivi sulla passività del leasing;
 - i costi relativi ai leasing a breve termine contabilizzati applicando il paragrafo 6. In questi costi possono non essere inclusi i costi relativi ai leasing aventi una durata pari o inferiore a un mese;
 - i costi relativi ai leasing di attività di modesto valore contabilizzate applicando il paragrafo 6. In questi costi non devono essere inclusi i costi relativi a leasing a breve termine di attività di modesto valore di cui al paragrafo 53, lettera c);
 - i costi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione delle passività del leasing;
 - i proventi dei sub-leasing di attività consistenti nel diritto di utilizzo;
 - il totale dei flussi finanziari in uscita per i leasing;
 - le aggiunte alle attività consistenti nel diritto di utilizzo;
 - gli utili o le perdite derivanti da operazioni di vendita e retrolocazione; e
 - il valore contabile delle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di chiusura dell'esercizio per ogni classe di attività sottostante.
54. Il locatario deve presentare le informazioni specificate nel paragrafo 53 in formato tabellare, a meno che sia più idoneo un formato diverso. Gli importi presentati comprendono i costi che il locatario ha incluso nel valore contabile di un'altra attività nel corso dell'esercizio.
55. Il locatario deve indicare l'importo dei suoi impegni di leasing per i leasing a breve termine contabilizzati applicando il paragrafo 6, se alla chiusura dell'esercizio il portafoglio dei leasing a breve termine oggetto d'impegno è diverso dal portafoglio di leasing a breve termine a cui si riferiscono i costi per i leasing a breve termine presentati applicando il paragrafo 53, lettera c).




56. Se le attività consistenti nel diritto di utilizzo soddisfano la definizione di investimento immobiliare, il locatario deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui allo IAS 40. In tal caso, il locatario non è tenuto a fornire le informazioni integrative di cui al paragrafo 53, lettere a), f), h) o j), per dette attività consistenti nel diritto di utilizzo.
57. Se valuta le attività consistenti nel diritto di utilizzo a importi rideterminati applicando lo IAS 16, per dette attività il locatario deve presentare le informazioni di cui al paragrafo 77 dello IAS 16.
58. Il locatario deve presentare per le passività del leasing un'analisi delle scadenze ai sensi dei paragrafi 39 e B11 dell'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* separandola dall'analisi delle scadenze di altre passività finanziarie.
59. Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 53-58, il locatario deve presentare informazioni qualitative o quantitative supplementari sulle sue attività di leasing necessarie per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 51 (descritti al paragrafo B48). Queste informazioni supplementari possono comprendere tra l'altro informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare:
- a) la natura dell'attività di leasing del locatario;
 - b) i flussi finanziari in uscita, a cui il locatario è potenzialmente esposto, che non tengono conto della valutazione delle passività del leasing. Vi rientrano esposizioni derivanti da:
 - i) pagamenti variabili dovuti per il leasing (come descritto al paragrafo B49);
 - ii) opzioni di proroga e opzioni di risoluzione (come descritto al paragrafo B50);
 - iii) garanzie sul valore residuo (come descritto al paragrafo B51); e
 - iv) leasing non ancora stipulati per i quali il locatario si è impegnato;
 - c) le restrizioni o gli accordi imposti dai leasing. e
 - d) le operazioni di vendita e di retrolocazione (come descritto al paragrafo B52).
60. Il locatario che contabilizza i leasing a breve termine o i leasing di attività di modesto valore applicando il paragrafo 6 deve indicare tale fatto.

LOCATORE

Classificazione dei leasing (paragrafi B53-B58)

61. **Il locatore deve classificare ognuno dei suoi leasing come *leasing operativo* o come *leasing finanziario*.**
62. **Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà di un'attività sottostante. Un leasing è classificato come operativo se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà di un'attività sottostante.**
63. La classificazione di un leasing come finanziario od operativo dipende dalla sostanza dell'operazione piuttosto che dalla forma del contratto. Esempi di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero di norma portare a classificare un leasing come finanziario sono:
- a) il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing;
 - b) il locatario ha l'opzione di acquisto dell'attività sottostante a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicché alla *data di inizio* ha la ragionevole certezza che sarà esercitata;
 - c) la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica dell'attività sottostante anche se la proprietà non è trasferita;
 - d) alla data di inizio il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing equivale almeno sostanzialmente all'intero *fair value* (valore equo) dell'attività sottostante; e
 - e) le attività sottostanti sono di natura così specialistica che solo il locatario può utilizzarle senza sostanziali modifiche.



64. Indicatori di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero anche condurre a classificare un leasing come finanziario sono:
- a) ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;
 - b) gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del *fair value* (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing); e
 - c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo ad un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.
65. Gli esempi e gli indicatori di cui ai paragrafi 63-64 non sono sempre conclusivi. Se risulta chiaro da altre caratteristiche che il leasing non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà dell'attività sottostante, il leasing è classificato come leasing operativo. Questo può verificarsi per esempio se la proprietà dell'attività sottostante viene trasferita alla fine del leasing per un pagamento variabile pari al suo *fair value* (valore equo) a quella data, o se ci sono pagamenti variabili dovuti per il leasing tali per cui il locatore non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici.
66. La classificazione del leasing è effettuata alla data di inizio e viene rideterminata solo in caso di modifica del leasing. Modifiche nelle stime (per esempio, modifiche nella stima della vita economica o del valore residuo dell'attività sottostante) o modifiche nelle situazioni (per esempio, inadempienza del locatario) non danno origine, ai fini contabili, a una nuova classificazione del leasing.

Leasing finanziari

Rilevazione e valutazione


67. **Alla data di decorrenza il locatore deve rilevare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria le attività detenute in leasing finanziario ed esporle come credito ad un valore uguale all'investimento netto nel leasing.**

Valutazione iniziale

68. Il locatore deve utilizzare il tasso di interesse implicito del leasing per valutare l'investimento netto nel leasing. In caso di sub-leasing, se il tasso di interesse implicito nel sub-leasing non può essere determinato facilmente, il locatore intermedio può utilizzare il tasso di attualizzazione per il leasing principale (corretto per eventuali costi diretti iniziali connessi al sub-leasing) per valutare l'investimento netto nel sub-leasing.
69. I costi diretti iniziali diversi da quelli sostenuti da locatori produttori o commercianti sono inclusi nella valutazione iniziale dell'investimento netto nel leasing e riducono il valore dei proventi rilevati lungo la durata del leasing. Il tasso di interesse implicito del leasing è definito in modo tale che i costi diretti iniziali siano inclusi automaticamente nell'investimento netto nel leasing; non è necessario aggiungerli separatamente.

Valutazione iniziale dei pagamenti dovuti per il leasing inclusi nell'investimento netto nel leasing

70. Alla data di decorrenza i pagamenti dovuti per il leasing inclusi nella valutazione dell'investimento netto nel leasing comprendono i seguenti pagamenti per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing non ricevuti alla data di decorrenza:
- a) i pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza descritti al paragrafo B42), al netto di eventuali incentivi al leasing da pagare;
 - b) i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o un tasso, inizialmente valutati utilizzando l'indice o il tasso alla data di decorrenza;



- c) le garanzie per il valore residuo prestate al locatore dal locatario, da una parte collegata al locatario o da una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di adempiere le obbligazioni oggetto della garanzia;
- d) il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione (valutato considerando i fattori descritti al paragrafo B37); e
- e) i pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing.

Locatori produttori o commercianti

- 71. Alla data di decorrenza il locatore produttore o commerciante deve rilevare quanto segue per ognuno dei suoi leasing finanziari:
 - a) i ricavi come pari al *fair value* (valore equo) dell'attività sottostante o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti dovuti al locatore per il leasing, attualizzati utilizzando un tasso di interesse di mercato;
 - b) il costo del venduto, come pari al costo o, se differente, al valore contabile dell'attività sottostante meno il valore attuale del *valore residuo non garantito*; e
 - c) l'utile o la perdita derivante dalla vendita (pari alla differenza tra i ricavi della vendita e il costo del venduto) secondo il criterio da esso adottato per le normali vendite alle quali si applica l'IFRS 15. Il locatore produttore o commerciante deve rilevare l'utile o la perdita derivante dalla vendita sul leasing finanziario alla data di decorrenza, a prescindere dal fatto che il locatore trasferisca l'attività sottostante come descritto nell'IFRS 15.
- 72. Produttori o commercianti spesso offrono ai clienti la scelta tra l'acquisto e la locazione di un'attività. Il leasing finanziario di un'attività da parte di un produttore o commerciante genera un'utile o una perdita equivalente all'utile o alla perdita derivante da una normale vendita dell'attività sottostante a normali prezzi di vendita e tenendo conto di eventuali sconti quantità o commerciali.
- 73. I locatori produttori o commercianti applicano, a volte, tassi d'interesse artificialmente bassi allo scopo di attirare i clienti. L'utilizzo di tali tassi può generare la rilevazione da parte del locatore di una parte eccessiva dei proventi totali derivanti dall'operazione alla data di decorrenza. Se sono applicati tassi di interesse artificialmente bassi, il locatore produttore o commerciante deve limitare l'utile derivante dalla vendita a quello che risulterebbe se fosse applicato un tasso di interesse di mercato.
- 74. Il locatore produttore o commerciante deve rilevare i costi sostenuti per l'ottenimento del leasing finanziario come costo alla data di decorrenza, perché sono principalmente correlati alla realizzazione dell'utile della vendita da parte del produttore o del commerciante. I costi sostenuti dai locatori produttori o commercianti finalizzati all'ottenimento del leasing finanziario sono esclusi dalla definizione di costi diretti iniziali e pertanto sono esclusi dall'investimento netto nel leasing.

Valutazioni successive

- 75. **Il locatore deve rilevare i proventi finanziari lungo la durata del leasing sulla base di modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto nel leasing.**
- 76. Il locatore deve tendere a ripartire i proventi finanziari sulla durata del leasing con un criterio sistematico e razionale. Il locatore deve imputare all'*investimento lordo nel leasing* i pagamenti dovuti per il leasing nell'esercizio per ridurre sia il capitale che l'*utile finanziario non maturato*.
- 77. Il locatore deve applicare le disposizioni in materia di eliminazione contabile e di accantonamenti per riduzione di valore dell'IFRS 9 all'investimento netto nel leasing. Il locatore deve rivedere periodicamente le stime dei valori residui non garantiti utilizzate nel calcolo dell'investimento lordo nel leasing. Se c'è stata una riduzione nella stima del valore residuo non garantito, il locatore deve rivedere la ripartizione dei proventi lungo la durata del leasing e deve rilevare immediatamente qualsiasi riduzione relativa a importi già maturati.



78. Il locatore che classifica un'attività posseduta tramite leasing finanziario come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate* deve contabilizzare l'attività in conformità allo stesso Principio.

Modifiche del leasing

79. Il locatore deve contabilizzare la modifica del leasing finanziario come un leasing separato, quando:
- la modifica aumenta l'oggetto del leasing aggiungendo il diritto di utilizzo di una o più attività sottostanti e
 - il corrispettivo del leasing aumenta di un importo che riflette il prezzo a sé stante per l'aumento dell'oggetto del leasing e le eventuali opportune rettifiche del prezzo a sé stante per tener conto delle circostanze del particolare contratto.
80. Quando la modifica del leasing finanziario non è contabilizzata come contratto separato, il locatore deve contabilizzare la modifica come segue:
- nel caso in cui il leasing sarebbe stato classificato come leasing operativo se la modifica fosse stata in vigore alla data di decorrenza, il locatore deve:
 - contabilizzare la modifica del leasing come un nuovo leasing a partire dalla data di efficacia della modifica; e
 - valutare il valore contabile dell'attività sottostante come l'investimento netto nel leasing immediatamente prima della data di efficacia della modifica del leasing;
 - altrimenti, il locatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9.


Leasing operativi

Rilevazione e valutazione

81. **Il locatore deve rilevare i pagamenti dovuti per leasing operativi come proventi con un criterio a quote costanti o secondo un altro criterio sistematico. Il locatore deve applicare un altro criterio sistematico se più rappresentativo delle modalità con le quali si riduce il beneficio derivante dall'uso dell'attività sottostante.**
82. Il locatore deve rilevare i costi, compreso l'ammortamento, sostenuti per realizzare i proventi del leasing come costo.
83. Il locatore deve aggiungere i costi diretti iniziali sostenuti per l'ottenimento del leasing operativo al valore contabile dell'attività sottostante e rilevare tali costi come costo lungo la durata del leasing con lo stesso criterio di rilevazione dei proventi del leasing.
84. L'ammortamento di attività sottostanti oggetto a leasing operativo ammortizzabili deve essere effettuato con un criterio coerente con il criterio di ammortamento normalmente utilizzato dal locatore per attività simili. Il locatore deve calcolare l'ammortamento conformemente allo IAS 16 e allo IAS 38.
85. Il locatore deve applicare lo IAS 36 per determinare se l'attività sottostante oggetto di leasing operativo ha subito una riduzione di valore e per contabilizzare le perdite per riduzione di valore identificate.
86. Il locatore produttore o commerciante non rileva utili derivanti dalla vendita alla stipula di un leasing operativo perché non è equivalente ad una vendita.

Modifiche del leasing

87. Il locatore deve contabilizzare la modifica del leasing operativo come un nuovo leasing dalla data di efficacia della modifica, considerando i risconti passivi o ratei attivi derivanti dal leasing originario come parte dei pagamenti dovuti per il nuovo leasing.



Esposizione nel bilancio

88. Il locatore deve esporre le attività sottostanti oggetto di leasing operativo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo la natura dell'attività sottostante.

Informazioni integrative

89. **La finalità delle informazioni integrative è far sì che il locatore pubblichi nelle note informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio e nel rendiconto finanziario, forniscano agli utilizzatori del bilancio elementi per valutare l'effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del locatore. I paragrafi 90-97 specificano le modalità per realizzare questo obiettivo.**
90. Il locatore deve indicare i seguenti importi relativi all'esercizio:
- a) per i leasing finanziari:
 - i) utile o perdita derivante dalla vendita;
 - ii) proventi finanziari sull'investimento netto nel leasing; e
 - iii) proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione dell'investimento netto nel leasing;
 - b) per i leasing operativi, i proventi del leasing, indicando separatamente i proventi relativi ai pagamenti variabili dovuti per il leasing che non dipendono da un indice o un tasso.
91. Il locatore deve presentare le informazioni specificate nel paragrafo 90 in formato tabellare, a meno che sia più idoneo un formato diverso.
92. Il locatore deve fornire informazioni qualitative e quantitative supplementari sulle sue attività di leasing necessarie per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 89. Queste informazioni supplementari possono comprendere tra l'altro informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare:
- a) la natura delle attività di leasing del locatore; e
 - b) il modo in cui il locatore gestisce il rischio associato ai diritti che conserva sulle attività sottostanti. In particolare, il locatore deve presentare la sua strategia di gestione del rischio per i diritti che conserva sulle attività sottostanti, compresi i mezzi con cui il locatore riduce tale rischio. I predetti mezzi possono comprendere, per esempio, accordi di riacquisto, garanzie sul valore residuo o pagamenti variabili dovuti per il leasing da utilizzare in caso di superamento di determinati limiti.

Leasing finanziari

93. Il locatore deve fornire una spiegazione qualitativa e quantitativa delle modifiche significative del valore contabile dell'investimento netto nei leasing finanziari.
94. Il locatore deve presentare un'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il leasing da ricevere, che riporti i pagamenti dovuti per il leasing da ricevere non attualizzati su base annua almeno per ciascuno dei primi cinque anni e il totale degli importi per gli anni restanti. Il locatore deve riconciliare i pagamenti dovuti per il leasing non attualizzati all'investimento netto nel leasing. La riconciliazione deve individuare l'utile finanziario non maturato relativo ai pagamenti dovuti per il leasing da ricevere ed eventuali valori residui non garantiti attualizzati.

Leasing operativi

95. Per gli elementi di immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing operativo, il locatore deve applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 16. Nell'applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 16, il locatore deve disaggregare ogni classe di immobili, impianti e macchinari in attività oggetto di leasing operativo e attività non oggetto di leasing operativo. Di conseguenza, il locatore deve fornire le informazioni integrative richieste dallo IAS 16 per le attività oggetto di leasing operativo (per classe di attività sottostante) separatamente dalle attività di proprietà detenute e utilizzate dal locatore.
96. Il locatore deve applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS 36, dello IAS 38, dello IAS 40 e dello IAS 41 per le attività oggetto di leasing operativo.



97. Il locatore deve fornire l'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il leasing, indicando i pagamenti dovuti per il leasing da ricevere non attualizzati su base annua almeno per ciascuno dei primi cinque anni e il totale degli importi per gli anni restanti.

OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE

98. Se l'entità (il locatario venditore) trasferisce l'attività ad un'altra entità (il locatore acquirente) e prende indietro in leasing l'attività dal locatore acquirente, sia il locatario venditore che il locatore acquirente devono contabilizzare il contratto di trasferimento e il leasing applicando i paragrafi 99-103.

Stabilire se il trasferimento dell'attività costituisce una vendita


99. L'entità deve applicare le disposizioni per determinare il momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare ai sensi dell'IFRS 15 per determinare se il trasferimento dell'attività è contabilizzato come una vendita dell'attività stessa.

Il trasferimento dell'attività è una vendita

100. Se il trasferimento dell'attività dal locatario venditore risponde alle disposizioni dell'IFRS 15 per essere contabilizzato come una vendita dell'attività:
- il locatario venditore deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo derivante dalla retrolocazione alla percentuale del precedente valore contabile dell'attività che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto dal locatario venditore. Di conseguenza, il locatario venditore deve rilevare solo l'importo degli utili o delle perdite che si riferiscono ai diritti trasferiti al locatore acquirente;
 - il locatore acquirente deve contabilizzare l'acquisto dell'attività conformemente ai Principi applicabili e applicare per il leasing le disposizioni sulla contabilità del locatore del presente Principio.
101. Se il *fair value* (valore equo) del corrispettivo per la vendita dell'attività non equivale al *fair value* (valore equo) dell'attività o, se i pagamenti dovuti per il leasing non sono ai prezzi di mercato, l'entità deve procedere alle seguenti rettifiche per valutare il ricavato della vendita al *fair value* (valore equo):
- le condizioni inferiori ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come un pagamento anticipato dei pagamenti dovuti per il leasing; e
 - le condizioni superiori ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come finanziamento supplementare fornito dal locatore acquirente al locatario venditore.
102. L'entità deve valutare le eventuali rettifiche di cui al paragrafo 101 sulla base dell'importo più facilmente determinabile tra i due importi seguenti:
- la differenza tra il *fair value* (valore equo) del corrispettivo per la vendita e il *fair value* (valore equo) dell'attività; e
 - la differenza tra il valore attuale dei pagamenti contrattuali dovuti per il leasing e il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing a prezzi di mercato.

Il trasferimento dell'attività non è una vendita

103. Se il trasferimento dell'attività da parte del locatario venditore non risponde alle disposizioni dell'IFRS 15 per essere contabilizzato come una vendita del bene:
- il locatario venditore deve continuare a rilevare l'attività trasferita e deve rilevare una passività finanziaria pari al ricavato del trasferimento. Deve contabilizzare la passività finanziaria conformemente all'IFRS 9;
 - il locatore acquirente non deve rilevare l'attività trasferita e deve rilevare un'attività finanziaria pari al ricavato del trasferimento. Deve contabilizzare l'attività finanziaria conformemente all'IFRS 9.



Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.

Data di decorrenza del leasing (data di decorrenza)	Data alla quale il locatore mette l' attività sottostante a disposizione del locatario .
Vita economica	Periodo di tempo durante il quale ci si attende che un'attività sia utilizzabile economicamente da uno o più utilizzatori o la quantità di prodotti o unità simili che uno o più utilizzatori si attendono di ottenere dal suo utilizzo.
Data di efficacia della modifica	Data alla quale entrambe le parti accettano la modifica del leasing .
Fair value (valore equo)	Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Principio in materia di contabilità del locatore , importo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in un'operazione fra parti ben informate e consenzienti che agiscano in condizioni normali di mercato.
Leasing finanziario	Leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà dell' attività sottostante .
Pagamenti fissi	Pagamenti effettuati dal locatario a favore del locatore per il diritto di utilizzo dell' attività sottostante lungo la durata del leasing , esclusi i pagamenti variabili dovuti per il leasing .
Investimento lordo nel leasing	Somma di: <ul style="list-style-type: none"> a) pagamenti dovuti per il leasing esigibili dal locatore nel contesto di un leasing finanziario; e b) qualsiasi valore residuo non garantito spettante al locatore.
Data di inizio del leasing (data di inizio)	Data anteriore tra quella di stipula del leasing e quella dell'impegno delle parti sui termini e le condizioni principali del leasing .
Costi diretti iniziali	Costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del leasing che non sarebbero stati sostenuti se il leasing non fosse stato ottenuto, a eccezione dei costi sostenuti dai locatori produttori o commercianti in relazione al leasing finanziario .
Tasso di interesse implicito del leasing	Tasso di interesse che fa sì che il valore attuale a) dei pagamenti dovuti per il leasing e b) del valore residuo non garantito sia uguale alla somma i) del fair value (valore equo) dell' attività sottostante e ii) degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.
Leasing	Contratto, o parte di un contratto che, in cambio di un corrispettivo, trasferisce il diritto di utilizzo di un'attività (l' attività sottostante) per un periodo di tempo.
Incentivi al leasing	Pagamenti effettuati dal locatore a favore del locatario collegati ad un leasing , o rimborso o assunzione da parte del locatore dei costi del locatario.
Modifica del leasing	Modifica dell'oggetto o del corrispettivo del leasing non prevista nelle condizioni contrattuali originarie del leasing (ad esempio, aggiunta o revoca di un diritto di utilizzo di una o più attività sottostanti o proroga o riduzione della durata contrattuale del leasing).



Pagamenti dovuti per il leasing	<p>Pagamenti effettuati dal locatario a favore del locatore per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante lungo la durata del leasing che comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pagamenti fissi (inclusi i pagamenti fissi nella sostanza), al netto di eventuali incentivi al leasing b) pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o da un tasso; c) prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e d) pagamenti di penalità per la risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing. <p>Per il locatario, i pagamenti dovuti per il leasing includono anche importi che il locatario si aspetta di dover pagare a titolo delle garanzie per il valore residuo. I pagamenti dovuti per il leasing non includono i pagamenti assegnati alle componenti non leasing del contratto, a meno che il locatario scelga di combinare componenti non leasing alla componente leasing e di contabilizzarle come un'unica componente leasing.</p> <p>Per il locatore, i pagamenti dovuti per il leasing includono anche le garanzie per il valore residuo prestate al locatore dal locatario, da una parte collegata al locatario o da una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di adempiere le obbligazioni di garanzia. I pagamenti dovuti per il leasing non includono i pagamenti assegnati alle componenti non leasing.</p>
Durata del leasing	<p>Periodo non annullabile durante il quale il locatario ha il diritto di utilizzare l'attività sottostante, a cui vanno aggiunti entrambi i seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) periodi coperti dall'opzione di proroga del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione; e b) periodi coperti dall'opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare l'opzione.
Locatario	Entità che, in cambio di un corrispettivo, ottiene il diritto di utilizzo dell' attività sottostante per un periodo di tempo.
Tasso di finanziamento marginale del locatario	Tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un prestito, con una durata e con garanzie simili, necessario per ottenere un'attività di valore simile all' attività consistente nel diritto di utilizzo in un contesto economico simile.
Locatore	Entità che, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di utilizzo dell' attività sottostante per un periodo di tempo.
Investimento netto nel leasing	Investimento lordo nel leasing attualizzato al tasso di interesse implicito del leasing .
Leasing operativo	Leasing che non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà dell' attività sottostante .
Pagamenti opzionali dovuti per il leasing	Pagamenti che il locatario dovrebbe effettuare a favore del locatore per il diritto di utilizzo dell' attività sottostante nei periodi oggetto di un'opzione di proroga o di risoluzione del leasing non inclusi nella durata del leasing .
Periodo di utilizzo	Periodo complessivo durante il quale l'attività è utilizzata per adempiere il contratto con il cliente (inclusi periodi non consecutivi).
Garanzia sul valore residuo	Garanzia concessa al locatore , da una parte non collegata al locatore, che alla fine del leasing il valore (o parte del valore) dell' attività sottostante sarà almeno pari ad un importo specificato.



Attività consistente nel diritto di utilizzo	Attività che rappresenta il diritto del locatario di utilizzo dell' attività sottostante per la durata del leasing .
Leasing a breve termine	Leasing che alla data di decorrenza ha una durata del leasing pari o inferiore a 12 mesi. Un leasing che contiene un'opzione di acquisto non è un leasing a breve termine.
Sub-leasing	Operazione con la quale il locatario («locatore intermedio») dà a sua volta in leasing l' attività sottostante ad una terza parte, pur rimanendo in vigore il leasing («leasing principale») tra il locatore principale e il locatario.
Attività sottostante	Attività oggetto del leasing , per il quale il locatore ha concesso il diritto di utilizzo al locatario .
Utile finanziario non maturato	La differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> a) investimento lordo nel leasing; e b) investimento netto nel leasing.
Valore residuo non garantito	Parte del valore residuo dell'attività sottostante il cui realizzo da parte del locatore non è assicurato o che è garantito unicamente da un terzo collegato con il locatore.
Pagamenti variabili dovuti per il leasing	Parte dei pagamenti effettuati dal locatario a favore del locatore per il diritto di utilizzo dell' attività sottostante lungo la durata del leasing che varia in funzione di cambiamenti di fatti o circostanze, diversi dal passare del tempo, che avvengono dopo la data di decorrenza .

Termini definiti in altri Principi e utilizzati nel presente Principio con lo stesso significato

Contratto	Accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili.
Vita utile	Periodo di tempo durante il quale l'entità si aspetta di poter utilizzare l'attività; o quantità di prodotti o unità similari che l'entità si aspetta di ottenere dall'attività.

Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante del Principio. Descrive l'applicazione dei paragrafi 1-103 e ha la stessa autorità delle altre parti del Principio.

Applicazione ai portafogli

- B1 Il presente Principio specifica la contabilizzazione del singolo contratto di leasing. Tuttavia, come espediente pratico, l'entità può applicare il presente Principio ad un portafoglio di leasing con caratteristiche analoghe, se l'entità si aspetta ragionevolmente che gli effetti sul bilancio dell'applicazione del presente Principio al portafoglio non differiscano in misura sostanziale dall'applicazione del presente Principio ai singoli di leasing del portafoglio. In sede di contabilizzazione del portafoglio l'entità deve utilizzare stime e ipotesi che rispecchino le dimensioni e la composizione del portafoglio.

Raggruppamento di contratti

- B2 Nell'applicare il presente Principio, l'entità deve raggruppare due o più contratti conclusi contemporaneamente o quasi contemporaneamente con la stessa controparte (o con parti correlate della controparte) e contabilizzarli come un unico contratto, se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:
- a) i contratti sono negoziati in blocco per un obiettivo commerciale complessivo che non può essere compreso senza considerare i contratti nel loro insieme;
 - b) l'importo del corrispettivo dovuto in forza di uno dei contratti dipende dal prezzo o dalle prestazioni di cui all'altro contratto o
 - c) i diritti di utilizzo delle attività sottostanti riconosciuti dai contratti (o alcuni diritti di utilizzo delle attività sottostanti riconosciuti in ognuno dei contratti) costituiscono un'unica componente leasing come descritto al paragrafo B32.



Esempio di rilevazione: leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore (paragrafi 5-8)


- B3 Ad eccezione di quanto specificato al paragrafo B7, il presente Principio consente al locatario di applicare il paragrafo 6 per la contabilizzazione dei leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore. Il locatario deve valutare il valore dell'attività sottostante sulla base del valore del bene se è nuovo, indipendentemente dall'età del bene oggetto del leasing.
- B4 La valutazione per determinare se l'attività sottostante è di modesto valore deve essere effettuata in termini assoluti. I leasing di attività di modesto valore sono ammissibili al trattamento contabile di cui al paragrafo 6 indipendentemente dal fatto che siano rilevanti per il locatario. La valutazione non è influenzata dalle dimensioni, dalla natura o dalle circostanze del locatario. Di conseguenza, locatari diversi dovrebbero pervenire alle medesime conclusioni sul fatto che una particolare attività sottostante sia di modesto valore.
- B5 L'attività sottostante può essere di modesto valore solo se:
- il locatario può beneficiare dell'utilizzo dell'attività sottostante sia a sé stante che assieme ad altre risorse facilmente disponibili al locatario; e
 - l'attività sottostante non è fortemente dipendente da altre attività né è con esse fortemente interconnessa.
- B6 Il leasing dell'attività sottostante non può essere considerato un leasing di attività di modesto valore se la natura dell'attività sottostante è tale per cui l'attività, se nuova, non sarebbe di norma di modesto valore. Per esempio, i leasing di autovetture non potrebbero essere considerati leasing di attività di modesto valore, perché un'auto-vettura nuova non sarebbe di norma di modesto valore.
- B7 Se il locatario dà in sub-leasing un'attività, o prevede di dare in sub-leasing un'attività, il leasing principale non può essere considerato un leasing di attività di modesto valore.
- B8 Tra gli esempi di attività sottostanti di modesto valore si possono citare, tra gli altri, i tablet e i personal computer, il piccolo mobilio da ufficio e i telefoni.

Individuazione del leasing (paragrafi 9-11)

- B9 Per valutare se un contratto conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività individuata (cfr. paragrafi B13-B20) per un certo tempo, l'entità deve valutare se lungo tutto il *periodo di utilizzo* il cliente godrà di entrambi i due seguenti diritti:
- il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività (come descritto ai paragrafi B21-B23); e
 - il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività (come descritto ai paragrafi B24-B30).
- B10 Se il cliente ha il diritto di controllare l'utilizzo dell'attività individuata solo per una parte della durata del contratto, il contratto contiene un leasing per tale periodo di tempo.
- B11 Un contratto per il ricevimento di beni o servizi può essere concluso da un accordo a controllo congiunto, o per conto di un accordo a controllo congiunto, ai sensi dell'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*. In tal caso, l'accordo a controllo congiunto è considerato il cliente nel contratto. Di conseguenza, nel valutare se un tale contratto contiene un leasing, l'entità deve valutare se l'accordo a controllo congiunto ha il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività individuata lungo tutto il periodo di utilizzo.
- B12 L'entità deve valutare se il contratto contiene un leasing per ciascuna potenziale componente di leasing separata. Si rinvia al paragrafo B32 per indicazioni sulle componenti di leasing separate.

Attività individuata

- B13 L'attività è di norma individuata in quanto esplicitamente specificata in un contratto. Tuttavia, l'attività può anche essere individuata in quanto implicitamente specificata al momento in cui è disponibile per essere utilizzata dal cliente.



Diritti di sostituzione sostanziali


- B14 Se il fornitore ha il diritto sostanziale di sostituire l'attività lungo tutto il periodo di utilizzo, il cliente non ha il diritto di utilizzare l'attività individuata, anche se questa è specificata. Il diritto del fornitore di sostituire l'attività è sostanziale solo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- il fornitore è in grado in pratica di sostituire l'attività con attività alternative lungo tutto il periodo di utilizzo (per esempio, il cliente non può impedire al fornitore di sostituire l'attività e attività alternative sono facilmente disponibili al fornitore o potrebbero essere messe a disposizione dal fornitore entro un lasso di tempo ragionevole); e
 - il fornitore trarrebbe benefici economici dall'esercizio del suo diritto di sostituire l'attività (ossia i benefici economici associati alla sostituzione dell'attività dovrebbero superare i costi connessi alla sostituzione dell'attività).
- B15 Se il fornitore ha il diritto o l'obbligo di sostituire l'attività solo ad una data determinata o al verificarsi di un evento specifico o dopo detta data o evento, il diritto di sostituzione del fornitore non è sostanziale, perché il fornitore non è in grado in pratica di sostituire l'attività con attività alternative lungo tutto il periodo di utilizzo.
- B16 Nel valutare se il diritto di sostituzione del fornitore è sostanziale, l'entità deve basarsi sui fatti e sulle circostanze alla data di inizio del contratto e non deve tener conto di eventi futuri che a tale data non sono considerati probabili. Tra gli esempi di eventi futuri che alla data di inizio del contratto non sarebbero considerati probabili e che, quindi, dovrebbero essere esclusi dalla valutazione rientrano:
- l'accordo del futuro cliente di pagare un prezzo superiore a quello di mercato per l'utilizzo dell'attività;
 - l'introduzione di nuove tecnologie sostanzialmente non sviluppate alla data di inizio del contratto;
 - una differenza sostanziale tra l'utilizzo dell'attività da parte del cliente o le prestazioni dell'attività e l'uso o le prestazioni ritenute probabili all'inizio del contratto; e
 - una differenza sostanziale tra il prezzo di mercato dell'attività lungo il periodo di utilizzo e il prezzo di mercato ritenuto probabile all'inizio del contratto.
- B17 Se l'attività si trova nei locali del cliente o altrove, i costi di sostituzione sono generalmente superiori a quando l'attività si trova nei locali del fornitore, il che accresce la probabilità che essi superino i benefici della sostituzione.
- B18 Il diritto o obbligo del fornitore di sostituire l'attività in caso di riparazione e manutenzione, se l'attività non funziona correttamente o se è disponibile un aggiornamento tecnologico non impedisce al cliente di avere il diritto di utilizzare un'attività individuata.
- B19 Se non può facilmente determinare se il fornitore ha un diritto sostanziale di sostituzione, il cliente deve presumere che eventuali diritti di sostituzione non siano sostanziali.

Parti di attività

- B20 Una parte della capacità di un'attività costituisce un'attività individuata se è fisicamente distinta (ad esempio, il piano di un edificio). La capacità o altra parte dell'attività che non è fisicamente distinta (per esempio, una parte della capacità di un cavo a fibra ottica) non è un'attività individuata, a meno che essa rappresenti sostanzialmente tutta la capacità dell'attività e, di conseguenza, conferisca al cliente il diritto di trarne sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività.

Diritto di ottenere benefici economici dall'utilizzo

- B21 Per controllare l'uso di un'attività individuata, il cliente deve avere il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo (per esempio, avendo l'uso esclusivo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo). Il cliente può ottenere benefici economici dall'utilizzo



dell'attività direttamente o indirettamente in vari modi, per esempio utilizzando, detenendo o dando in sub-leasing l'attività. Tra i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività rientrano la produzione primaria e i sottoprodotti (compresi i potenziali flussi finanziari derivanti da questi elementi) e altri benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività che possano essere realizzati con un'operazione commerciale con un terzo.

- B22 Nel valutare il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività, l'entità deve considerare i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività entro i limiti definiti dal diritto del cliente di utilizzare l'attività (cfr. paragrafo B30). Per esempio:
- a) se il contratto limita l'utilizzo di un veicolo a motore ad un unico specifico territorio lungo il periodo di utilizzo, l'entità deve prendere in considerazione solo i benefici economici derivanti dall'utilizzo del veicolo a motore in detto territorio, e non altrove;
 - b) se il contratto specifica che il cliente può guidare un veicolo a motore per uno specifico numero di chilometri nel periodo di utilizzo, l'entità deve prendere in considerazione solo i benefici economici derivanti dall'utilizzo del veicolo a motore per i chilometri consentiti e non oltre.
- B23 Se il contratto impone al cliente di pagare al fornitore o ad un'altra parte una quota dei flussi finanziari derivanti dall'utilizzo dell'attività come corrispettivo, tali flussi finanziari devono essere pagati come corrispettivo sono considerati parte dei benefici economici che il cliente ottiene dall'utilizzo dell'attività. Per esempio, se il cliente è tenuto a pagare al fornitore una percentuale delle vendite come corrispettivo per l'utilizzo di spazi per la vendita al dettaglio, tale obbligo non impedisce al cliente di avere il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dello spazio di vendita al dettaglio. Questo perché i flussi finanziari derivanti dalle vendite sono considerati benefici economici che il cliente ottiene dall'utilizzo dello spazio di vendita al dettaglio, una parte dei quali è pagata al fornitore come corrispettivo per il diritto di utilizzare detto spazio.

Diritto di decidere sull'utilizzo

- B24 Il cliente ha il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività individuata lungo tutto il periodo di utilizzo solo:
- a) se il cliente ha il diritto di decidere sul metodo e sulla finalità di utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo (come descritto ai paragrafi B25-B30); o
 - b) se le decisioni sul metodo e sulla finalità di utilizzo dell'attività sono predeterminate e:
 - i) il cliente ha il diritto di gestire l'attività (o di dare istruzioni ad altri affinché la gestiscano secondo modalità da esso determinate) lungo tutto il periodo di utilizzo, senza che il fornitore abbia il diritto di modificare le istruzioni operative del cliente; o
 - ii) il cliente ha concepito l'attività (o aspetti specifici di essa) in modo tale da predeterminare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo.

Il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività

- B25 Il cliente ha il diritto di decidere sul metodo e sulla finalità di utilizzo dell'attività se, nei limiti del suo diritto di utilizzo definito nel contratto, può cambiare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo. Nell'effettuare tale valutazione, l'entità considera i diritti di decisione più pertinenti per cambiare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività lungo tutto il periodo di utilizzo. I diritti di decisione sono pertinenti quando incidono sui benefici economici che si possono ottenere dall'utilizzo. I diritti di decisioni più pertinenti sono probabilmente diversi per i diversi contratti, in funzione della natura dell'attività e dei termini e delle condizioni del contratto.
- B26 Tra gli esempi di diritti di decisione che, in funzione delle circostanze, conferiscono al cliente il diritto di cambiare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività, entro i limiti definiti del diritto di utilizzo del cliente, rientrano:
- a) il diritto di cambiare il tipo di produzione dell'attività (per esempio, il diritto di decidere se utilizzare un container per il trasporto di merci o per lo stoccaggio, o di decidere sul mix di prodotti in vendita in uno spazio commerciale al dettaglio);



- b) il diritto di cambiare il momento in cui avviene la produzione (per esempio, il diritto di decidere quando un elemento di macchinari o una centrale elettrica saranno utilizzati);
 - c) il diritto di cambiare il luogo di produzione (per esempio, il diritto di decidere la destinazione di un camion o di una nave o di decidere dove un elemento di macchinari sarà utilizzato); e
 - d) il diritto di avviare o fermare la produzione e di modificare il relativo volume (per esempio, il diritto di decidere se una centrale elettrica debba o no produrre energia e in quale quantità).
- B27 Tra gli esempi di diritti di decisione che non concedono il diritto di cambiare il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività rientrano diritti circoscritti all'esercizio e alla manutenzione dell'attività. Tali diritti possono essere detenuti dal cliente o dal fornitore. I diritti di esercizio o di manutenzione dell'attività, sebbene spesso essenziali per un utilizzo efficiente dell'attività, non sono diritti di decidere il metodo e la finalità di utilizzo dell'attività e sono spesso dipendenti dalla decisione sul metodo e sulla finalità dell'utilizzo dell'attività. Tuttavia, il diritto di esercizio dell'attività può concedere al cliente il diritto di decidere l'utilizzo dell'attività, se le pertinenti decisioni sul metodo e sulla finalità di utilizzo dell'attività sono predeterminate (cfr. paragrafo B24, lettera b), punto i)].


Decisioni prese prima e durante il periodo di utilizzo

- B28 Le decisioni sul metodo e la finalità di utilizzo dell'attività possono essere predeterminate in vari modi: per esempio, le decisioni possono essere predeterminate dalle caratteristiche progettuali dell'attività o da restrizioni contrattuali al suo utilizzo.
- B29 Nel valutare se il cliente ha il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività, l'entità deve tener conto unicamente dei diritti di decisione sull'utilizzo dell'attività lungo il periodo di utilizzo, a meno che l'attività (o specifici aspetti della stessa) sia stata progettata dal cliente come descritto al paragrafo B24, lettera b), punto ii). Di conseguenza, tranne nelle condizioni di cui al paragrafo B24, lettera b), punto ii), l'entità non deve considerare le decisioni predeterminate prima dell'inizio del periodo di utilizzo. Per esempio, se può specificare la produzione risultante dall'attività solo prima del periodo di utilizzo, il cliente non detiene il diritto di decidere dell'utilizzo dell'attività. La capacità di specificare la produzione nel contratto prima dell'inizio del periodo d'utilizzo, senza altri diritti di decisione sull'utilizzo dell'attività, conferisce al cliente gli stessi diritti di cui gode un qualsiasi cliente che acquisti beni o servizi.

Diritti di protezione

- B30 Il contratto può contenere termini e condizioni per tutelare gli interessi del fornitore nell'attività o in altre attività, per proteggerne il personale o per assicurare la conformità del fornitore alle leggi e regolamenti. Si riportano di seguito alcuni esempi di diritti di protezione. Per esempio, il contratto può: i) specificare il volume massimo di utilizzo dell'attività o il luogo e il momento dell'utilizzo, ii) imporre al cliente di seguire particolari pratiche operative, o iii) imporre al cliente di informare il fornitore in merito a modifiche del metodo di utilizzo dell'attività. I diritti di protezione di norma definiscono l'ambito del diritto di utilizzo del cliente, ma non impediscono di per sé al cliente di avere il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività.
- B31 Le entità possono utilizzare il seguente diagramma di flusso per valutare se il contratto è, o contiene, un leasing.





Separazione delle componenti del contratto (paragrafi 12-17)

B32 Il diritto di utilizzo dell'attività sottostante è una componente leasing separata se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il locatario può beneficiare dell'utilizzo dell'attività sottostante sia a sé stante che in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il locatario. Risorse facilmente disponibili sono beni o servizi venduti o concessi in leasing separatamente (dal locatore o da altro fornitore) o risorse che il locatario ha già ottenuto (dal locatore o a seguito di altre operazioni o eventi); e
- b) l'attività sottostante non è né fortemente dipendente da altre attività sottostanti né con esse fortemente interconnessa. Per esempio, il fatto che il locatario possa decidere di non concedere in leasing l'attività sottostante senza che questa scelta incida in misura significativa sui suoi diritti di utilizzo di altre attività sottostanti nel contratto potrebbe indicare che l'attività sottostante non è né fortemente dipendente dalle altre attività sottostanti né con esse fortemente interconnessa.



- B33 Il contratto può prevedere il pagamento di un importo da parte del locatario per attività e costi che non determinano il trasferimento di un bene o servizio al locatario. Per esempio, il locatore può includere nell'importo totale da pagare le spese per attività amministrative o altri costi sostenuti per il leasing che non determinano il trasferimento di un bene o servizio al locatario. Tali importi da pagare non configurano una componente separata del contratto, ma sono considerati parte integrante del corrispettivo totale ripartito tra le componenti del contratto separatamente individuate.

Durata del leasing (paragrafi 18-21)


- B34 Nel determinare la durata del leasing e nel valutare la durata del periodo di leasing non annullabile, l'entità deve applicare la definizione di contratto e determinare il periodo di tempo durante il quale il contratto è esigibile. Il leasing non è più esigibile quando il locatario e il locatore hanno ciascuno il diritto di risolvere il leasing senza l'assenso dell'altra parte esponendosi al massimo ad una minima penalità.
- B35 Se solo il locatario ha il diritto di risolvere il leasing, questo diritto è considerato un'opzione di risoluzione del leasing riconosciuta al locatario, di cui l'entità tiene conto nel determinare la durata del leasing. Se solo il locatore ha il diritto di risolvere il leasing, il periodo del leasing non annullabile include il periodo coperto dall'opzione di risoluzione del leasing.
- B36 La durata del leasing inizia dalla data di decorrenza e comprende tutti i periodi di tempo di utilizzo gratuito concessi dal locatore al locatario.
- B37 Alla data di decorrenza l'entità valuta se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga del leasing o l'opzione di acquisto dell'attività sottostante, o di non esercitare l'opzione di risoluzione del leasing. L'entità considera tutti i fatti e le circostanze pertinenti che creano un incentivo economico per il locatario a esercitare o a non esercitare l'opzione, compresi i cambiamenti previsti nei fatti e nelle circostanze dalla data di decorrenza fino alla data di esercizio dell'opzione. Tra gli esempi di fattori da considerare si possono citare tra gli altri:
- a) i termini e le condizioni contrattuali previsti per i periodi oggetto di opzione in confronto ai prezzi di mercato, per esempio:
 - i) l'importo dei pagamenti dovuti per il leasing nei periodi oggetto di opzione;
 - ii) l'importo dei pagamenti variabili dovuti per il leasing o altri pagamenti potenziali, quali pagamenti risultanti da penalità di risoluzione e garanzie per il valore residuo; e
 - iii) i termini e le condizioni delle opzioni che possono essere esercitate dopo i periodi iniziali oggetto di opzione (per esempio, l'opzione di acquisto esercitabile alla fine di un periodo di proroga ad un prezzo in quel momento inferiore ai prezzi di mercato);
 - b) significative migliorie sugli immobili in affitto realizzate (o da realizzare) lungo la durata del contratto che si prevede produrranno un notevole beneficio economico per il locatario quando diverrà esercitabile l'opzione di proroga o di risoluzione del leasing o di acquisto dell'attività sottostante;
 - c) i costi relativi alla risoluzione del leasing, quali costi di negoziazione, costi di trasloco, costi per l'individuazione di un'attività sottostante adeguata alle esigenze del locatario, costi di integrazione della nuova attività nelle operazioni del locatario o penalità di risoluzione e costi analoghi, compresi i costi associati alla restituzione dell'attività sottostante in condizioni o in un luogo specificati nel contratto;
 - d) l'importanza dell'attività sottostante per le operazioni del locatario, considerando, per esempio, se l'attività sottostante è un'attività specializzata, l'ubicazione dell'attività sottostante e la disponibilità di alternative adeguate; e
 - e) la condizionalità associata all'esercizio dell'opzione (ossia se l'opzione può essere esercitata soltanto se sono soddisfatte una o più condizioni), e la probabilità che tali condizioni si realizzino.
- B38 L'opzione di proroga o l'opzione di risoluzione del leasing può essere combinata con uno o più altri elementi contrattuali (per esempio, una garanzia sul valore residuo) che consentono al locatario di garantire al locatore un rendimento monetario minimo o fisso che rimane sostanzialmente lo stesso indipendentemente dall'esercizio dell'opzione. In tali casi, e nonostante le istruzioni sui pagamenti fissi nella sostanza di cui al paragrafo B42, l'entità deve presumere che il locatario abbia la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga del leasing o di non esercitare l'opzione di risoluzione del leasing.



- B39 Quanto più breve è il periodo non annullabile del leasing, tanto più è probabile che il locatario eserciti l'opzione di proroga del leasing o che non eserciti l'opzione di risoluzione del leasing. Ciò è dovuto al fatto che i costi associati all'ottenimento di un'attività di sostituzione possono essere proporzionalmente più elevati quanto più breve è il periodo non annullabile.
- B40 Il periodo durante il quale il locatario ha in passato utilizzato determinati tipi di attività (sia avute in leasing che di proprietà) e le sottese motivazioni economiche possono costituire informazioni utili per stabilire se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione o di non esercitarla. Per esempio, se di norma ha utilizzato determinati tipi di attività per un determinato periodo di tempo o se segue la prassi di esercitare spesso le opzioni nei leasing di determinati tipi di attività sottostanti, il locatario deve considerare le motivazioni economiche che giustificano tale prassi passata per valutare se ha la ragionevole certezza di esercitare un'opzione nei leasing di tali attività.
- B41 Il paragrafo 20 precisa che dopo la data di decorrenza il locatario deve rideterminare la durata del leasing al verificarsi di un evento significativo o di un significativo cambiamento delle circostanze che dipende dalla volontà del locatario e ha un'incidenza sulla ragionevole certezza del locatario di esercitare un'opzione non precedentemente inclusa nella sua determinazione della durata del leasing o di non esercitare un'opzione precedentemente inclusa nella sua determinazione della durata del leasing. Tra gli esempi di eventi o cambiamenti delle circostanze significativi rientrano:
- a) significative miglorie su immobili in affitto non previste alla data di decorrenza che si prevede produrranno un notevole beneficio economico per il locatario quando diverrà esercitabile l'opzione di proroga o di risoluzione del leasing o di acquisto dell'attività sottostante;
 - b) una significativa modifica dell'attività sottostante o una sua significativa customizzazione non prevista alla data di decorrenza;
 - c) l'inizio di un sub-leasing dell'attività sottostante per un periodo di tempo che si estende oltre il termine della durata del leasing precedentemente determinata; e
 - d) l'adozione da parte del locatario di una decisione commerciale che ha un'incidenza diretta sulla decisione di esercitare o no un'opzione (per esempio, la decisione di proroga del leasing di un'attività complementare, la decisione di cedere un'attività alternativa o la decisione di cedere l'unità commerciale che utilizza l'attività consistente nel diritto di utilizzo).

Pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza (paragrafo 27, lettera a), paragrafo 36, lettera c), e paragrafo 70, lettera a)]

- B42 I pagamenti dovuti per il leasing includono tutti pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza. I pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza sono pagamenti che possono, nella forma, contenere elementi di variabilità ma che, nella sostanza, sono inevitabili. I pagamenti dovuti per il leasing fissi nella sostanza esistono, per esempio, se:
- a) pur essendo strutturati come pagamenti variabile dovuti per il leasing, i pagamenti non presentano una vera variabilità. Questi pagamenti contengono clausole di variabilità che non hanno reale sostanza economica. Tra gli esempi di questi tipi di pagamenti si possono citare:
 - i) i pagamenti che devono essere effettuati soltanto se è dimostrato che l'attività può funzionare durante il leasing, oppure soltanto se si verifica un evento che non ha reali possibilità di non verificarsi; o
 - ii) i pagamenti inizialmente strutturati come pagamenti variabili dovuti per il leasing connessi all'utilizzo dell'attività sottostante, ma che perdono la loro variabilità in un determinato momento dopo la data di decorrenza, così da diventare fissi per la restante durata del leasing. Questi pagamenti diventano pagamenti fissi nella sostanza quando perdono la loro variabilità;
 - b) il locatario potrebbe effettuare più di una serie di pagamenti, ma solo una di esse è realistica. In questo caso, è la serie realistica che l'entità deve considerare pagamenti dovuti per il leasing;
 - c) il locatario potrebbe effettuare più di una serie realistica di pagamenti, ma deve effettuarne almeno una. In questo caso, è la serie di pagamenti di importo aggregato più basso (su base attualizzata) che l'entità deve considerare pagamenti dovuti per il leasing.



Legame tra il locatario e l'attività sottostante prima della data di decorrenza**Costi a carico del locatario relativi alla fabbricazione o alla progettazione dell'attività sottostante**

- B43 L'entità può negoziare il leasing prima che l'attività sottostante venga messa a disposizione del locatario. Per alcuni leasing, può essere necessario fabbricare l'attività sottostante o riprogettarla perché il locatario possa utilizzarla. In funzione dei termini e delle condizioni del contratto, il locatario può essere tenuto a effettuare pagamenti in relazione alla fabbricazione o alla progettazione dell'attività.
- B44 Se sostiene i costi relativi alla fabbricazione o alla progettazione dell'attività sottostante, il locatario deve contabilizzare tali costi secondo altri Principi applicabili, per esempio lo IAS 16. I costi relativi alla fabbricazione o progettazione dell'attività sottostante non includono i pagamenti effettuati dal locatario per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante. I pagamenti per il diritto di utilizzo dell'attività sottostante sono pagamenti dovuti per il leasing, a prescindere dalla loro tempistica.

Titolo di proprietà dell'attività sottostante

- B45 Il locatario può ottenere il titolo di proprietà dell'attività sottostante prima che il titolo venga trasferito al locatore e che l'attività sia concessa in leasing al locatario. L'ottenimento del titolo di proprietà non determina di per sé il modo in cui l'operazione è contabilizzata.
- B46 Se il locatario controlla l'attività sottostante (o ne ottiene il controllo) prima che l'attività sia trasferita al locatore, l'operazione costituisce un'operazione di vendita e retrolocazione che deve essere contabilizzata conformemente ai paragrafi 98-103.
- B47 Tuttavia, se il locatario non ottiene il controllo dell'attività sottostante prima che l'attività sia trasferita al locatore, l'operazione non costituisce un'operazione di vendita e retrolocazione. Per esempio, questo potrebbe essere il caso se il produttore, il locatore e il locatario negoziano un'operazione in cui il locatore acquista dal produttore un'attività, la quale a sua volta viene concessa in leasing al locatario. Il locatario può ottenere il titolo di proprietà dell'attività sottostante prima che il titolo sia trasferito al locatore. In tal caso, se il locatario ottiene il titolo di proprietà dell'attività sottostante ma non ottiene il controllo dell'attività prima del suo trasferimento al locatore, l'operazione non è contabilizzata come un'operazione di vendita e retrolocazione, bensì come un leasing.

Informazioni integrative da parte locatario (paragrafo 59)

- B48 Nel determinare se sono necessarie informazioni supplementari sulle attività di leasing per soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 51, il locatario deve considerare:
- a) se l'informazione è utile per gli utilizzatori del bilancio. Il locatario deve fornire le informazioni supplementari specificate al paragrafo 59 solo se dette informazioni si ritengono utili per gli utilizzatori del bilancio. Ciò può essere il caso se aiutano gli utilizzatori a comprendere:
 - i) la flessibilità offerta dai leasing. I leasing offrono flessibilità se, per esempio, il locatario può ridurre la sua esposizione esercitando l'opzione di risoluzione o rinnovando il leasing a termini e condizioni vantaggiosi;
 - ii) le restrizioni imposte dai leasing. I leasing possono imporre restrizioni, per esempio, imponendo al locatario di mantenere determinati coefficienti finanziari;
 - iii) la sensibilità delle informazioni presentate alle variabili principali. Le informazioni presentate possono essere sensibili, per esempio, ai futuri pagamenti variabili dovuti per il leasing;
 - iv) l'esposizione ad altri rischi derivanti dai leasing;
 - v) le deviazioni rispetto alle prassi consolidate del settore. Rientrano tra tali deviazioni, per esempio, termini e condizioni del leasing particolari o eccezionali che influenzano il portafoglio di leasing del locatario;
 - b) se l'informazione risulta dalle informazioni presentate nel bilancio o pubblicata nelle note. Il locatario non deve duplicare le informazioni già presentate altrove nel bilancio.



- B49 Tra le informazioni supplementari relative ai pagamenti variabili dovuti per il leasing che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:
- a) le ragioni che inducono il locatario a utilizzare i pagamenti variabili dovuti per il leasing e la prevalenza di tali pagamenti;
 - b) l'entità relativa dei pagamenti variabili rispetto ai pagamenti fissi dovuti per il leasing;
 - c) le variabili principali da cui dipendono i pagamenti dovuti per il leasing e la misura in cui i pagamenti dovrebbero variare in risposta ai cambiamenti delle variabili principali; e
 - d) altri effetti operativi e finanziari dei pagamenti variabili dovuti per il leasing.
- B50 Tra le informazioni aggiuntive relative alle opzioni di proroga o di risoluzione che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:
- a) le ragioni che inducono il locatario a utilizzare le opzioni di proroga o di risoluzione e la prevalenza di tali opzioni;
 - b) l'entità relativa dei *pagamenti opzionali dovuti per il leasing* rispetto ai pagamenti dovuti per il leasing;
 - c) la prevalenza dell'esercizio di opzioni non incluse nella valutazione delle passività del leasing; e
 - d) altri effetti operativi e finanziari delle opzioni.
- B51 Tra le informazioni supplementari relative alle garanzie del valore residuo che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:
- a) le ragioni che inducono il locatario a fornire garanzie del valore residuo e la prevalenza di tali garanzie;
 - b) l'entità dell'esposizione del locatario al rischio di valore residuo;
 - c) la natura delle attività sottostanti per le quali vengono fornite le garanzie; e
 - d) altri effetti operativi e finanziari delle garanzie.
- B52 Tra le informazioni supplementari relative alle operazioni di vendita e retrolocazione che, a seconda delle circostanze, possono essere necessarie per conseguire l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 51 potrebbero rientrare le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare, per esempio:
- a) le ragioni che inducono il locatario a effettuare operazioni di vendita e retrolocazione e la prevalenza di tali operazioni;
 - b) i termini e le condizioni principali delle singole operazioni di vendita e retrolocazione;
 - c) i pagamenti non inclusi nella valutazione delle passività del leasing; e
 - d) gli effetti sui flussi finanziari delle operazioni di vendita e retrolocazione nel corso dell'esercizio.

Classificazione dei leasing da parte del locatore (paragrafi 61-66)

- B53 Ai sensi del presente Principio, la classificazione dei leasing da parte del locatore è basata sulla misura in cui il leasing trasferisce i rischi e benefici inerenti alla proprietà dell'attività sottostante. I rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche. I benefici possono essere rappresentati da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica dell'attività sottostante e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.
- B54 Il leasing può includere termini e condizioni che prevedono l'adeguamento dei pagamenti dovuti per il leasing al verificarsi di determinati cambiamenti tra la data di inizio e la data di decorrenza (quali variazioni dei costi sostenuti dal locatore per l'attività sottostante o variazioni dei costi sostenuti dal locatore per il finanziamento del leasing). In tal caso, ai fini della classificazione del leasing l'effetto di tali cambiamenti si considera avvenuto alla data di inizio.



- B55 Se il leasing include sia un elemento terreni che un elemento fabbricati, il locatore deve valutare separatamente la classificazione di ciascun elemento come leasing finanziario o come leasing operativo applicando i paragrafi 62-66 e B53-B54. Nel determinare se l'elemento terreni sia un leasing operativo o un leasing finanziario, una considerazione importante riguarda il fatto che i terreni hanno normalmente una vita economica indefinita.
- B56 Ogniquale sia necessario per classificare e contabilizzare un leasing di terreni e fabbricati, il locatore deve suddividere i pagamenti dovuti per il leasing (incluso qualsiasi pagamento anticipato forfettario) tra l'elemento terreno e l'elemento fabbricato in proporzione al *fair value* (valore equo) della relativa interessenza nell'elemento terreno e nell'elemento fabbricato oggetto del leasing alla data di inizio. Se non è possibile suddividere attendibilmente i pagamenti dovuti per il leasing tra i due elementi, l'intero leasing è classificato come leasing finanziario, a meno che sia evidente che entrambi gli elementi sono leasing operativi, nel quale caso l'intero leasing è classificato come leasing operativo.
- B57 Per il leasing di terreni e fabbricati in cui l'importo per l'elemento terreno è irrilevante per il leasing, il locatore può trattare il terreno e i fabbricati come un'unità singola ai fini della classificazione del leasing e classificare quest'ultimo come un leasing finanziario o un leasing operativo applicando i paragrafi 62-66 e B53-B54. In tal caso, è la vita economica dei fabbricati che il locatore considera la vita economica dell'intera attività sottostante.

Classificazione dei sub-leasing

- B58 Per quanto riguarda i sub-leasing, il locatore intermedio deve classificare il sub-leasing come leasing finanziario o come leasing operativo secondo le seguenti modalità:
- a) se il leasing principale è un leasing a breve termine che l'entità, in quanto locatario, ha contabilizzato applicando il paragrafo 6, il sub-leasing deve essere classificato come leasing operativo;
 - b) altrimenti, il sub-leasing deve essere classificato con riferimento alle attività consistente nel diritto di utilizzo derivanti dal leasing principale, piuttosto che facendo riferimento all'attività sottostante (per esempio, l'elemento di immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing).

Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente Appendice costituisce parte integrante del Principio e ha la stessa autorità delle altre sue parti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- C1 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019 o da data successiva. L'applicazione anticipata è consentita alle entità che alla data o prima della data di applicazione iniziale del presente Principio applicano l'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*. Se l'entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- C2 Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi C1-C19, la data dell'applicazione iniziale è la data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta il presente Principio.

Definizione di leasing

- C3 Come espediente pratico, l'entità non è tenuta a rideterminare se il contratto è, o contiene, un leasing alla data dell'applicazione iniziale. L'entità può invece:
- a) applicare il presente Principio ai contratti che erano stati individuati in precedenza come leasing applicando lo IAS 17 *Leasing* e l'IFRIC 4 *Determinare se un accordo contiene un leasing*. A detti leasing l'entità deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C5-C18;
 - b) non applicare il presente Principio ai contratti che non erano stati identificati come contenenti un leasing applicando lo IAS 17 e l'IFRIC 4.



- C4 Se sceglie di utilizzare l'espedito pratico di cui al paragrafo C3, l'entità deve indicare tale fatto e applicare l'espedito pratico a tutti i suoi contratti. Di conseguenza, l'entità deve applicare le disposizioni dei paragrafi 9-11 solo ai contratti conclusi (o modificati) alla data dell'applicazione iniziale o successivamente.

Locatari

- C5 Il locatario deve applicare il presente Principio ai suoi leasing:
- retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato applicando lo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, o
 - retroattivamente contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del Principio alla data dell'applicazione iniziale conformemente ai paragrafi C7-C13.
- C6 Il locatario deve applicare la scelta di cui al paragrafo C5 uniformemente a tutti i leasing in cui è locatario.
- C7 Se sceglie di applicare il presente Principio conformemente al paragrafo C5, lettera b), il locatario non deve rideterminare le informazioni comparative. Il locatario deve invece rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del presente Principio come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) alla data dell'applicazione iniziale.

Leasing classificati in precedenza come leasing operativo

- C8 Se sceglie di applicare il presente Principio conformemente al paragrafo C5, lettera b), il locatario deve:
- rilevare la passività del leasing alla data dell'applicazione iniziale per i leasing classificati in precedenza come leasing operativo applicando lo IAS 17. Il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell'applicazione iniziale;
 - rilevare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data dell'applicazione iniziale per i leasing classificati in precedenza come leasing operativo applicando lo IAS 17. Il locatario deve scegliere per ogni leasing di valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente:
 - al valore contabile, come se il Principio fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza, ma attualizzato utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell'applicazione iniziale; o
 - all'importo pari alla passività del leasing rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale;
 - applicare lo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* alle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data dell'applicazione iniziale, a meno che il locatario applichi l'espedito pratico di cui al paragrafo C10, lettera b).
- C9 Nonostante le disposizioni del paragrafo C8, per i leasing classificati in precedenza come leasing operativo ai sensi dello IAS 17, il locatario:
- non è tenuto a effettuare rettifiche transitorie per i leasing la cui attività sottostante è di modesto valore (come descritto ai paragrafi B3-B8) che saranno contabilizzati applicando il paragrafo 6. Il locatario deve contabilizzare detti leasing applicando il presente Principio dalla data di applicazione iniziale;
 - non è tenuto a effettuare rettifiche transitorie per i leasing contabilizzati in precedenza come investimento immobiliare utilizzando il modello del *fair value* (valore equo) di cui allo IAS 40 *Investimenti immobiliari*. Il locatario deve contabilizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing risultanti da detti leasing applicando lo IAS 40 e il presente Principio a partire dalla data dell'applicazione iniziale;
 - deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo al *fair value* (valore equo) alla data dell'applicazione iniziale per i leasing contabilizzati in precedenza come leasing operativo applicando lo IAS 17 e che saranno contabilizzati come investimento immobiliare utilizzando il modello del *fair value* (valore equo) di cui allo IAS 40 a partire dalla data di applicazione iniziale. Il locatario deve contabilizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing risultanti da detti leasing applicando lo IAS 40 e il presente Principio a partire dalla data dell'applicazione iniziale.




- C10 Quando applica il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C5, lettera b), ai leasing classificati in precedenza come leasing operativo applicando lo IAS 17, il locatario può utilizzare uno o più dei seguenti espedienti pratici. Il locatario può applicare questi espedienti pratici leasing per leasing:
- a) il locatario può applicare un unico tasso di attualizzazione ad un portafoglio di leasing con caratteristiche ragionevolmente simili (come i leasing con una durata residua simile per una classe di attività sottostante simile in un contesto economico simile);
 - b) il locatario può basarsi sulla propria valutazione del carattere oneroso dei leasing effettuata applicando lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale, in alternativa al riesame della riduzione di valore. Se sceglie questo espediente pratico, il locatario deve rettificare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data dell'applicazione iniziale per l'importo degli accantonamenti per leasing onerosi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale.
 - c) il locatario può scegliere di non applicare le disposizioni del paragrafo C8 ai leasing la cui durata termina entro 12 mesi dalla data dell'applicazione iniziale. In tal caso, il locatario deve:
 - i) contabilizzare detti leasing come leasing a breve termine come descritto al paragrafo 6; e
 - ii) includere i costi associati a detti leasing nelle spese relative ai leasing a breve termine dell'esercizio che include la data dell'applicazione iniziale;
 - d) il locatario può escludere i costi diretti iniziali dalla valutazione dell'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data dell'applicazione iniziale;
 - e) il locatario può basarsi sulle esperienze acquisite, per esempio nel determinare la durata del leasing contenente opzioni di proroga o di risoluzione del leasing.

Leasing classificati in precedenza come leasing finanziario

- C11 Se il locatario sceglie di applicare il presente Principio conformemente al paragrafo C5, lettera b), ai leasing che sono stati classificati come leasing finanziario applicando lo IAS 17, il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo e della passività del leasing alla data di applicazione iniziale è il valore contabile dell'attività oggetto del leasing e della passività del leasing valutato immediatamente prima di tale data applicando lo IAS 17. Per questi leasing, il locatario deve contabilizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing applicando il presente Principio a partire dalla data dell'applicazione iniziale.

Informazioni integrative

- C12 Se sceglie di applicare il presente Principio conformemente al paragrafo C5, lettera b), il locatario deve presentare le informazioni sull'applicazione iniziale di cui al paragrafo 28 dello IAS 8, tranne le informazioni specificate al paragrafo 28, lettera f), dello stesso Principio. Invece delle informazioni specificate al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 il locatario deve indicare:
- a) la media ponderata del tasso di finanziamento marginale del locatario applicato alle passività del leasing rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data dell'applicazione iniziale; e
 - b) la spiegazione di eventuali differenze tra:
 - i) gli impegni derivanti da leasing operativi presentati applicando lo IAS 17 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente la data dell'applicazione iniziale, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale alla data dell'applicazione iniziale, come descritto al paragrafo C8, lettera a); e
 - ii) le passività del leasing rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data dell'applicazione iniziale.
- C13 Il locatario deve indicare se utilizza uno o più degli espedienti pratici di cui al paragrafo C10.



Locatori

- C14 Salvo quanto descritto al paragrafo C15, il locatore non è tenuto a effettuare rettifiche transitorie dei leasing in cui è il locatore e deve contabilizzarli applicando il presente Principio a partire dalla data dell'applicazione iniziale.
- C15 Il locatore intermedio deve:
- rideterminare i sub-leasing che sono stati classificati come leasing operativo applicando lo IAS 17 e sono in corso alla data dell'applicazione iniziale, per stabilire se ciascun sub-leasing debba essere classificato come leasing operativo o come leasing finanziario applicando il presente Principio. Il locatore intermedio deve effettuare questa valutazione alla data dell'applicazione iniziale sulla base dei termini e delle condizioni contrattuali del leasing principale e del sub-leasing ancora in vigore a tale data;
 - per i sub-leasing che sono stati classificati come leasing operativo applicando lo IAS 17 ma che sono classificati come leasing finanziario applicando il presente Principio, contabilizzare il sub-leasing come un nuovo leasing finanziario concluso alla data dell'applicazione iniziale.

Operazioni di vendita e retrolocazione prima della data dell'applicazione iniziale

- C16 L'entità non deve rideterminare le operazioni di vendita e di retrolocazione concluse prima della data dell'applicazione iniziale per stabilire se il trasferimento dell'attività sottostante soddisfa i requisiti dell'IFRS 15 per essere contabilizzato come vendita.
- C17 Se l'operazione di vendita e retrolocazione è stata contabilizzata come una vendita e un leasing finanziario applicando lo IAS 17, il locatario venditore deve:
- contabilizzare la retrolocazione nello stesso modo in cui contabilizza ogni altro leasing finanziario vigente alla data dell'applicazione iniziale; e
 - continuare ad ammortizzare i proventi delle vendite lungo la durata del leasing.
- C18 Se l'operazione di vendita e retrolocazione è stata contabilizzata come una vendita e un leasing operativo applicando lo IAS 17, il locatario venditore deve:
- contabilizzare la retrolocazione nello stesso modo in cui contabilizza ogni altro leasing operativo vigente alla data dell'applicazione iniziale; e
 - rettificare l'attività consistente nel diritto di utilizzo della retrolocazione per gli utili o le perdite differiti legati a condizioni fuori mercato rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale.

Importi precedentemente rilevati per aggregazioni aziendali

- C19 Se precedentemente ha rilevato un'attività o una passività applicando l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* relativamente alle condizioni favorevoli o sfavorevoli di un leasing operativo acquisito nel quadro di un'aggregazione aziendale, alla data dell'applicazione iniziale il locatario deve eliminare contabilmente tale attività o passività e rettificare il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo di un importo corrispondente.

Riferimenti all'IFRS 9

- C20 Qualora l'entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 nel presente Principio deve essere letto come riferito allo IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.

RITIRO DI ALTRI PRINCIPI

- C21 Il presente Principio sostituisce i seguenti Principi e le seguenti Interpretazioni:
- IAS 17 *Leasing*;
 - IFRIC 4 *Determinare se un accordo contiene un leasing*;
 - SIC-15 *Leasing operativo — Incentivi*; e
 - SIC-27 *La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing*



Appendice D

Modifiche ad altri Principi

La presente Appendice descrive le modifiche apportate agli altri Principi a seguito della pubblicazione del presente Principio da parte dello IASB. L'entità deve applicare le modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019 o da data successiva. Se l'entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, anche le modifiche devono essere applicate a partire dall'esercizio precedente.

L'entità non può applicare l'IFRS 16 prima dell'applicazione dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti (cfr. paragrafo C1).

Di conseguenza, per i Principi che erano in vigore al 1° gennaio 2016, le modifiche riportate nella presente Appendice sono presentate in base al testo degli stessi Principi in vigore al 1° gennaio 2016 come modificato dall'IFRS 15. Il testo di detti Principi nella presente Appendice non include le altre modifiche che non erano in vigore al 1° gennaio 2016.

Per i Principi che non erano in vigore al 1° gennaio 2016, le modifiche riportate nella presente Appendice sono presentate in base al testo inizialmente pubblicato come modificato dall'IFRS 15. Il testo di detti Principi nella presente Appendice non include le altre modifiche che non erano in vigore al 1° gennaio 2016.

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Il paragrafo 30 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 39AB.

Utilizzo del fair value (valore equo) come sostituto del costo

30. Se l'entità, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il *fair value* (valore equo) come sostituto del costo di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, degli investimenti immobiliari, delle attività immateriali o delle attività consistenti nel diritto di utilizzo (si vedano i paragrafi D5 e D7), la stessa deve indicare, nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS:

a) ...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

39AB L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 30, C4, D1, D7, D8B e D9, ha eliminato il paragrafo D9 A e ha aggiunto i paragrafi D9B-D9E. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

È modificato il paragrafo C4.

Esenzioni per le aggregazioni aziendali

...

C4 La mancata applicazione retroattiva dell'IFRS 3 a una pregressa aggregazione aziendale comporta che il neo-utilizzatore debba con riferimento a tale aggregazione aziendale:

a) ...

f) Se, in conformità ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un'attività acquisita o una passività assunta in una pregressa aggregazione aziendale, tali elementi non possono avere un sostituto del costo pari a zero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Per contro, l'acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato al valore che sarebbe emerso dall'applicazione degli IFRS nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'acquisita. Per esempio: se l'acquirente non aveva capitalizzato, in conformità ai precedenti Principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing acquisite per mezzo di una pregressa aggregazione aziendale in cui l'acquirente era il locatario, lo stesso



deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato, considerato che l'IFRS 16 *Leasing* prevede che l'acquisita debba effettuare tale capitalizzazione nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria redatto in conformità agli IFRS. Analogamente, se l'acquirente non aveva rilevato, in conformità ai precedenti Principi contabili, una passività potenziale ancora esistente alla data di passaggio agli IFRS, lo stesso deve rilevare tale passività potenziale a tale data, a meno che lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* non ne vieti la rilevazione nel bilancio dell'acquisita. Per contro, se un'attività o una passività è stata inclusa nell'avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili, pur potendo essere rilevata separatamente in base all'IFRS 3, tale attività o passività continua a far parte dell'avviamento, a meno che gli IFRS non ne richiedano l'iscrizione nel bilancio della società acquisita.

g) ...

Nell'Appendice D sono modificati i paragrafi D1, D7, D8B e D9. Il paragrafo D9 A è eliminato. Sono aggiunti i paragrafi D9B-D9E.

Esenzioni da altri IFRS

...

D1 L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

a) ...

d) leasing (paragrafi D9 e D9B-D9E);

...

Sostituto del costo

...

D7 Le opzioni nei paragrafi D5 e D6 sono applicabili anche a:

a) gli investimenti immobiliari, se l'entità sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40 *Investimenti immobiliari*;

aa) attività consistenti nel diritto di utilizzo (IFRS 16 *Leasing*); e

b) ...

...

D8B Alcune entità posseggono elementi di immobili, impianti e macchinari, attività consistenti nel diritto di utilizzo o attività immateriali che sono utilizzate, o sono state utilizzate in precedenza, in attività soggette a regolamentazione delle tariffe. Il valore contabile di tali elementi potrebbe comprendere importi determinati in base ai precedenti Principi Contabili ma che non giustificano una loro capitalizzazione in base agli IFRS. In tal caso, alla data di passaggio agli IFRS, un neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare come sostituto del costo il valore contabile di tale elemento determinato in base ai precedenti Principi Contabili. Se un'entità applica questa esenzione a un elemento, essa non deve necessariamente applicarla a tutti gli elementi. Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve verificare ai fini di un'eventuale riduzione di valore ciascun elemento per il quale è stata utilizzata l'esenzione, in conformità con le disposizioni dello IAS 36. Ai fini del presente paragrafo, le attività sono soggette a regolamentazione delle tariffe se sono disciplinate da un quadro per la fissazione dei prezzi che possono essere addebitati ai clienti per i beni o i servizi e il quadro è soggetto alla vigilanza e/o all'approvazione dell'autorità di regolamentazione delle tariffe (come definita nell'IFRS 14 *Regulatory Deferral Accounts*).

Leasing

D9 Il neo-utilizzatore può valutare se un contratto in essere alla data di passaggio agli IFRS contiene un leasing applicando al contratto i paragrafi 9-11 dell'IFRS 16 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data.

D9 A [eliminato]

D9B Il neo-utilizzatore che è un locatario, quando rileva le passività del leasing e le attività consistenti nel diritto di utilizzo, può applicare il seguente approccio a tutti i suoi leasing (fatti salvi gli espedienti pratici di cui al paragrafo D9D):

a) valutare la passività del leasing alla data di passaggio agli IFRS. Seguendo questo approccio il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing (vedere paragrafo D9E), attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario (vedere paragrafo D9E) alla data di passaggio agli IFRS;



- b) valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS. Il locatario deve scegliere per ogni leasing di valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente:
- i) al valore contabile, come se l'IFRS 16 fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza del leasing (vedere paragrafo D9E), ma attualizzato utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data del passaggio agli IFRS; o
 - ii) all'importo pari alla passività del leasing rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data del passaggio agli IFRS;
- c) applicare lo IAS 36 alle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS.
- D9C Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo D9B, il neo-utilizzatore che è un locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo al *fair value* (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS per i leasing che soddisfano la definizione di investimento immobiliare di cui allo IAS 40 e che sono valutati utilizzando il modello del *fair value* (valore equo) di cui allo IAS 40 a partire dalla data di passaggio agli IFRS.
- D9D Alla data di passaggio agli IFRS il neo-utilizzatore che è un locatario può applicare uno o più dei seguenti metodi, decidendo leasing per leasing:
- a) applicare un unico tasso di attualizzazione ad un portafoglio di leasing con caratteristiche ragionevolmente simili (per esempio, una durata residua simile per una classe di attività sottostante simile in un contesto economico simile);
 - b) scegliere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo D9B ai leasing la cui durata (vedere paragrafo D9E) termina entro 12 mesi dalla data di passaggio agli IFRS). Invece, l'entità deve contabilizzare (e pubblicare le relative informazioni) questi leasing come se fossero leasing a breve termine contabilizzati conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16;
 - c) scegliere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo D9B ai leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-B8 dell'IFRS 16). Invece, l'entità deve contabilizzare (e pubblicare le relative informazioni) questi leasing conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16;
 - d) escludere i costi diretti iniziali (vedere paragrafo D9E) dalla valutazione dell'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data del passaggio agli IFRS;
 - e) basarsi sulle esperienze acquisite, per esempio nel determinare la durata del leasing se il contratto contiene un'opzione di proroga o di risoluzione del leasing.
- D9E Pagamenti dovuti per il leasing, tasso di finanziamento marginale del locatario, data di decorrenza del leasing, costi diretti iniziali e durata del leasing sono termini definiti nell'IFRS 16 e sono utilizzati nel presente Principio con lo stesso significato.

IFRS 3 Aggregazioni aziendali

I paragrafi 14 e 17 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 28 A e 28B e il loro relativo titolo e il paragrafo 64M.


Condizioni di rilevazione

...

14. I paragrafi B31-B40 forniscono indicazioni per la rilevazione delle attività immateriali. I paragrafi 22-28B specificano i tipi di attività e passività identificabili comprendenti elementi per cui il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio e alle condizioni di rilevazione.

Classificazione o designazione di attività acquisite e passività assunte identificabili in un'aggregazione aziendale

...



17. Il presente IFRS prevede due eccezioni al principio adottato di cui al paragrafo 15:
- a) la classificazione di un contratto di leasing in cui l'acquisita è il locatore come leasing operativo o come leasing finanziario, in conformità all'IFRS 16 *Leasing*; e
 - b) ...

Leasing in cui l'acquisita è il locatario

- 28 A L'acquirente deve rilevare le attività consistenti nel diritto di utilizzo e le passività del leasing per i leasing individuati conformemente all'IFRS 16 in cui l'acquisita è il locatario. L'acquirente non è tenuto a rilevare le attività consistenti nel diritto di utilizzo e le passività del leasing per:
- a) i leasing la cui durata (come definita nell'IFRS 16) termina entro 12 mesi dalla data dell'acquisizione; o
 - b) i leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-B8 dell'IFRS 16).
- 28 B L'acquirente deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei rimanenti pagamenti dovuti per il leasing (come definiti nell'IFRS 16) come se il leasing acquisito fosse un nuovo leasing alla data dell'acquisizione. L'acquirente deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo allo stesso importo della passività del leasing, rettificato per riflettere condizioni favorevoli o sfavorevoli del leasing rispetto alle condizioni di mercato.

Data di entrata in vigore

...

- 64M L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 14, 17, B32 e B42, ha eliminato i paragrafi B28-B30 e il relativo titolo e ha aggiunto i paragrafi 28 A-28B e il relativo titolo. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

Nell'Appendice B, sono eliminati i paragrafi B28-B30 e il relativo titolo e sono modificati i paragrafi B32 e B42.

B28 [eliminato]

B29 [eliminato]

B30 [eliminato]

Attività immateriali

...

- B32 Un'attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale-legale è identificabile anche se non è trasferibile o separabile dall'acquisita o da altri diritti e obbligazioni. Per esempio:
- a) [eliminato]
 - b) ...

Attività oggetto di operazioni di leasing operativo in cui l'acquisita è il locatore

- B42 Ai fini della valutazione del *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione di un'attività, quali un edificio o un brevetto, oggetto di un'operazione di leasing operativo in cui l'acquisita è il locatore, l'acquirente dovrà tenere conto dei termini del contratto di leasing. L'acquirente non rileva un'attività o passività separata se le condizioni di un leasing operativo sono favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di mercato.



IFRS 4 Contratti assicurativi

Il paragrafo 4, modificato dall'IFRS 15, è modificato ed è aggiunto il paragrafo 41I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

4. L'entità non deve applicare il presente IFRS a:
- a) ...
 - c) diritti od obbligazioni contrattuali subordinati all'utilizzo, o al diritto di utilizzo, futuro di un elemento non finanziario (ad esempio, alcune commissioni per licenze, royalty, pagamenti variabili dovuti per il leasing ed elementi simili), nonché la garanzia del locatario sul valore residuo implicita nel leasing (cfr. IFRS 16 *Leasing*, IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti* e IAS 38 *Attività immateriali*).
 - d) ...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- 41I L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

L'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 29 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44CC.

Fair value

...

29. L'indicazione del *fair value* non è necessaria:
- a) ...
 - b) per investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1) o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale, che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro *fair value* non può essere determinato attendibilmente; o
 - c) per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto nell'IFRS 4), se il *fair value* di detto elemento non può essere determinato attendibilmente; o
 - d) per le passività del leasing

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- 44CC L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 29 e B11D. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

Nell'Appendice B è modificato il paragrafo B11D.

Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))

...

- B11D Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo 39(a) e (b), rappresentano i flussi finanziari non attualizzati, come ad esempio:
- a) le passività lorde del leasing (al lordo degli oneri finanziari);
 - b) ...



IFRS 9 Strumenti finanziari

I paragrafi 2.1 e 5.5.15 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 7.1.5.

Capitolo 2 Ambito di applicazione

2.1. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

- a) ...
- b) **diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l'IFRS 16 *Leasing*. Tuttavia:**
 - i) **i crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario (ossia gli investimenti netti in leasing finanziari) e i crediti impliciti nei contratti di leasing operativo rilevati dal locatore sono soggetti all'eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio;**
 - ii) **le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui al paragrafo 3.3.1 del presente Principio; e**
 - iii) **i derivati che sono incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio;**
- c) ...

Metodo semplificato per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing

5.5.15. Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, l'entità deve sempre valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:

- a) ...
- b) **crediti impliciti nei contratti di leasing derivanti da operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 16, se l'entità sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve essere applicato a tutti i crediti impliciti nei contratti di leasing, ma può essere applicato separatamente ai crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario e operativo.**

...

7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

7.1.5. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 2.1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34 e B5.5.46. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.


Nell'Appendice B sono modificati i paragrafi B4.3.8, B5.5.34 e B5.5.46.

Derivati incorporati (sezione 4.3)

...

B4.3.8 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.

- a) ...
- f) **Il derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all'inflazione, quale l'indicizzazione dei pagamenti dovuti per il leasing basata su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non abbia effetto di leva finanziaria e l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente economico in cui l'entità opera), ii) pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono dalle vendite connesse, o iii) pagamenti variabili dovuti per il leasing basati su tassi di interesse variabili.**
- g) ...



Perdite attese su crediti

...

- B5.5.34 Quando si valuta un fondo a copertura perdite per crediti impliciti nei contratti di leasing, i flussi finanziari utilizzati per determinare le perdite attese su crediti dovrebbero essere coerenti con i flussi finanziari utilizzati per la valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16 *Leasing*.

...

Valore temporale del denaro

...

- B5.5.46 Le perdite attese sui crediti impliciti nei contratti di leasing devono essere attualizzate utilizzando lo stesso tasso di sconto utilizzato nella valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16.

...

IFRS 13 Valutazione del fair value

È modificato il paragrafo 6.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

6. Le disposizioni sulla valutazione e sull'informativa da fornire in base al presente IFRS non si applicano a:
- ...
 - operazioni di leasing contabilizzate conformemente all'IFRS 16 *Leasing*; e
 - ...

Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C6.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

...

- C6 L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti

I paragrafi 5 e 97 sono modificati.


AMBITO DI APPLICAZIONE

5. L'entità deve applicare il presente Principio a tutti i contratti con i clienti, eccetto i seguenti:
- i contratti di leasing rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 16 *Leasing*;
 - ...

Costi per l'adempimento del contratto

...

97. Tra i costi direttamente correlati al contratto (o ad uno specifico contratto previsto) rientrano i seguenti:
- ...



- c) le allocazioni di costi che sono direttamente correlati al contratto o alle attività contrattuali (per esempio i costi di gestione e di supervisione del contratto, le assicurazioni e l'ammortamento degli strumenti, delle attrezzature e delle attività consistenti nel diritto di utilizzo utilizzati per l'adempimento del contratto);
- d) ...

Nell'Appendice B sono modificati i paragrafi B66 e B70.

Forward o opzione call

- B66 Se l'entità ha l'obbligazione o il diritto di riacquistare l'attività (forward o opzione call), il cliente non acquisisce il controllo dell'attività, perché, sebbene possa averne il possesso materiale, la sua capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti è limitata. Di conseguenza, l'entità deve contabilizzare il contratto secondo una delle seguenti modalità:
- a) come contratto di leasing, secondo quanto previsto dall'IFRS 16 *Leasing*, se l'entità può o deve riacquistare l'attività a un importo inferiore al prezzo di vendita iniziale, a meno che il contratto sia parte di un'operazione di vendita e retrolocazione. Se il contratto è parte di un'operazione di vendita e retrolocazione, l'entità deve continuare a rilevare l'attività e deve rilevare una passività finanziaria per ogni corrispettivo che riceve dal cliente. L'entità deve contabilizzare le passività finanziarie conformemente all'IFRS 9; o
- b) ...

Opzione put

- B70 Se l'entità ha l'obbligazione di riacquistare l'attività su richiesta del cliente (opzione put) a un prezzo inferiore al prezzo di vendita iniziale, all'inizio del contratto essa deve considerare se il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto. In conseguenza dell'esercizio del diritto, il cliente paga effettivamente un corrispettivo all'entità in cambio del diritto di utilizzare una determinata attività per un dato periodo di tempo. Pertanto, se il cliente ha un incentivo economico significativo a esercitare il diritto, l'entità deve contabilizzare l'accordo come leasing conformemente all'IFRS 16, a meno che il contratto sia parte di un'operazione di vendita e retrolocazione. Se il contratto è parte di un'operazione di vendita e retrolocazione, l'entità deve continuare a rilevare l'attività e deve rilevare una passività finanziaria per ogni corrispettivo che riceve dal cliente. L'entità deve contabilizzare le passività finanziarie conformemente all'IFRS 9.

...

Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1 A.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- C1 A L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 5, 97, B66 e B70. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

IAS 1 Presentazione del bilancio

Il paragrafo 123 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 139Q.

Illustrazione dei principi contabili

...

123. Nel processo di applicazione delle politiche contabili dell'entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:
- a) ...



- b) quando sostanzialmente tutti i rischi e i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e, per i locatori, di attività oggetto di leasing sono trasferiti ad altre entità; e
- c) ...

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 139Q L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 123. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

IAS 2 Rimanenze

Il paragrafo 12 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 40G.

Costi di trasformazione

12. I costi di trasformazione delle rimanenze includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto. Essi comprendono anche una ripartizione sistematica dei costi generali di produzione fissi e variabili che sono sostenuti per trasformare le materie in prodotti finiti. I costi generali fissi di produzione sono quei costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume della produzione, quali l'ammortamento e la manutenzione di stabilimenti e, macchinari e attività consistenti nel diritto di utilizzo utilizzati nel processo di produzione e il costo della direzione tecnica e dell'amministrazione dello stabilimento. I costi generali variabili di produzione sono quei costi indiretti di produzione che variano, direttamente o quasi, con il volume della produzione, come materiali e manodopera indiretti.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 40G L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 12. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

IAS 7 Rendiconto finanziario

I paragrafi 17 e 44 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 59.

Attività di finanziamento

17. L'indicazione distinta dei flussi finanziari derivanti dalle attività di finanziamento è importante perché essa è utile nella previsione di richieste sui futuri flussi finanziari da parte di chi fornisce i capitali all'entità. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento sono:


- a) ...
- e) pagamenti da parte del locatario per la riduzione della passività esistente relativa a un leasing.

OPERAZIONI NON MONETARIE

...

44. Molte attività di investimento e di finanziamento non hanno un impatto diretto sui flussi finanziari correnti anche se esse influiscono sul capitale e sulla struttura dell'attivo di un'entità. L'esclusione delle operazioni non monetarie dal rendiconto finanziario è coerente con l'obiettivo del rendiconto finanziario poiché queste operazioni non comportano flussi finanziari nell'esercizio corrente. Esempi di operazioni non monetarie sono:

- a) l'acquisizione di attività contraendo debiti o per mezzo di operazioni di leasing;
- b) ...



DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

59. L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 17 e 44. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

IAS 12 Imposte sul reddito

Il paragrafo 20 è modificato per l'entità che non ha adottato l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Attività iscritte al fair value (valore equo)

20. Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al *fair value* (valore equo) o che siano rivalutate (cfr. per esempio, IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, IAS 38 *Attività immateriali*, IAS 39 *Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione*, IAS 40 *Investimenti immobiliari* e IFRS 16 *Leasing*). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore di un'attività al *fair value* (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore di un'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in redditi imponibili per l'entità e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali redditi. La differenza tra il valore contabile di un'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:

a) ...

Il paragrafo 20 è modificato per l'entità che ha adottato l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

Attività iscritte al fair value (valore equo)

20. Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al *fair value* (valore equo) o che siano rivalutate (cfr., per esempio, IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, IAS 38 *Attività immateriali*, IAS 40 *Investimenti immobiliari*, IFRS 9 *Strumenti finanziari* e IFRS 16 *Leasing*). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore di un'attività al *fair value* (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore di un'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in redditi imponibili per l'entità e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali redditi. La differenza tra il valore contabile di un'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:

a) ...

È aggiunto il paragrafo 98G.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 98G L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 20. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.


IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

I paragrafi 4 e 27 sono eliminati, i paragrafi 5, 10, 44 e 68 sono modificati, il paragrafo 69, come modificato dall'IFRS 15, è modificato ed è aggiunto il paragrafo 81L.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

4. [eliminato]



5. Un'entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari conformemente allo IAS 40 *Investimenti immobiliari* deve utilizzare il modello del costo nel presente Principio per gli investimenti immobiliari di proprietà.

RILEVAZIONE

...

10. L'entità valuta in base a questo principio di rilevazione tutti i suoi costi di immobili, impianti e macchinari nel momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento. Tra i costi di un elemento di immobili, impianti e macchinari possono rientrare i costi sostenuti relativi al leasing di attività utilizzate per costruire, migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento di immobili, impianti e macchinari, quale l'ammortamento delle attività consistenti nel diritto di utilizzo.

Misurazione del costo

...

27. [eliminato]

...

Ammortamento

...

44. Un'entità ripartisce l'importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente. Per esempio, può essere appropriato ammortizzare distintamente la fusoliera e i motori di un aeromobile. Analogamente, se un'entità acquisisce immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing operativo in cui essa è il locatore, può essere appropriato ammortizzare separatamente gli importi che si riflettono nel costo di tale elemento e che sono attribuibili a condizioni di leasing favorevoli o sfavorevoli rispetto ai termini di mercato.

...

ELIMINAZIONE CONTABILE

...

68. **L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo quando l'elemento è eliminato contabilmente (a meno che l'IFRS 16 *Leasing* richieda diversamente al momento della vendita e della retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.**

...

69. La dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario può avvenire in vari modi (per esempio, vendita, leasing finanziario o donazione). La data di dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'elemento conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 per la determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 81L L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha eliminato i paragrafi 4 e 27 e ha modificato i paragrafi 5, 10, 44, 68-69. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

Il paragrafo 16 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 60K.

Elementi monetari

16. La caratteristica essenziale di un elemento monetario è un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: pensioni e altri benefici per i dipendenti da pagarsi in contanti; obbligazioni da regolare in contanti; passività dei leasing; inoltre, dividendi da regolare



per cassa rilevati come passività. Similmente, un contratto per ricevere (o consegnare) un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o un ammontare variabile di attività in cui il *fair value* (valore equo) da ricevere (o consegnare) è pari a un numero fisso o determinabile di unità di valuta, è un elemento monetario. Viceversa, la caratteristica essenziale di un elemento non monetario è l'assenza di un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: anticipi per acquisto di beni e servizi; avviamento; attività immateriali; rimanenze; immobili, impianti e macchinari; attività consistenti nel diritto di utilizzo; e obbligazioni che devono essere regolate con la consegna di un'attività non monetaria.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

60K L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 16. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

IAS 23 *Oneri finanziari*

Il paragrafo 6 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 29C.

DEFINIZIONI

...

6. Gli oneri finanziari possono includere:
- a) ...
 - d) gli interessi relativi alle passività del leasing rilevati conformemente all'IFRS 16 *Leasing*; e
 - e) ...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

29C L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*

È aggiunto il paragrafo 97S.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...


97S L'IFRS 16 *Leasing*, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi AG9 e AG10. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

Nella Guida operativa sono modificati i paragrafi AG9 e AG10.

Attività e passività finanziarie

...

AG9 Il leasing di norma fa sorgere un diritto del locatore a ricevere e un'obbligazione del locatario a pagare un flusso di pagamenti che sono sostanzialmente gli stessi dei pagamenti misti di capitale e interessi in un contratto di finanziamento. Il locatore contabilizza il suo investimento per l'ammontare riscuotibile in base al leasing finanziario piuttosto che l'attività sottostante come tale che è l'oggetto del leasing finanziario. Di conseguenza, il locatario considera il leasing finanziario uno strumento finanziario. Ai sensi dell'IFRS 16 il locatore non deve rilevare il suo diritto a ricevere i pagamenti dovuti per il leasing in virtù di un leasing



operativo. Il locatore continua a contabilizzare l'attività sottostante come tale piuttosto che qualsiasi ammontare riscuotibile in futuro in dipendenza del contratto. Di conseguenza, il locatario non considera il leasing operativo uno strumento finanziario, tranne per quanto riguarda i pagamenti singoli attualmente dovuti e pagabili dal locatario).

AG10 Attività materiali (quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari), attività consistenti nel diritto di utilizzo e attività immateriali (quali brevetti e marchi) non rappresentano attività finanziarie. Il controllo delle attività materiali, delle attività consistenti nel diritto di utilizzo e delle attività immateriali crea un'opportunità di generare un flusso in entrata di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria, ma non genera un diritto attuale a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

...

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 102.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

5. Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, l'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:

a) ...

c) leasing (cfr. IFRS 16 *Leasing*). Tuttavia, il presente Principio si applica a qualsiasi leasing che diventi oneroso prima della data di decorrenza del leasing secondo la definizione dell'IFRS 16. Il presente Principio si applica anche ai leasing a breve termine e ai leasing la cui attività sottostante è di modesto valore contabilizzati conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16 e che sono diventati onerosi;

d) ...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

102. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

IAS 38 Attività immateriali

I paragrafi 3, 6, e 113 sono modificati, il paragrafo 114, come modificato dall'IFRS 15, è modificato ed è aggiunto il paragrafo 130L.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

3. Se un altro Principio prescrive la contabilizzazione di una specifica tipologia di attività immateriale, l'entità applica quel Principio, invece che il presente Principio. Per esempio, il presente Principio non si applica a:


a) ...

c) i leasing di attività immateriali contabilizzati conformemente all'IFRS 16 *Leasing*;

d) ...

6. Diritti detenuti dal locatario derivanti da accordi di licenze per oggetti quali filmati cinematografici, videocassette, opere teatrali, opere letterarie, brevetti e diritti d'autore rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio e sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IFRS 16.

...



CESSAZIONI E DISMISSIONI

...

113. **L'utile o la perdita derivante dallo storno di un'attività immateriale deve essere determinato come la differenza tra il ricavato netto della dismissione, qualora ve ne sia, e il valore contabile dell'attività. Esso deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo quando l'attività è eliminata contabilmente (a meno che l'IFRS 16 disponga diversamente per la vendita e la retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.**
114. La dismissione dell'attività immateriale può verificarsi in una serie di modi (per esempio tramite vendita, la stipula di un contratto di leasing finanziario o con una donazione). La data di dismissione dell'attività immateriale è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'attività conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti* sulla determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 130L L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 3, 6, 113 e 114. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Il paragrafo 2 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 103V per l'entità che non ha adottato l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. Lo IAS 39 non è modificato per l'entità che ha adottato l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. **Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:**
- a) ...
 - b) **diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l'IFRS 16 *Leasing*. Tuttavia:**
 - i) **i crediti impliciti nei leasing finanziari (ossia gli investimenti netti in leasing finanziari) e i crediti impliciti nei leasing operativi rilevati dal locatore sono soggetti all'eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio (vedere paragrafi 15-37, 58, 59, 63-65 e Appendice A paragrafi AG36-AG52 e AG84-AG93);**
 - ii) **le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui al paragrafo 39 del presente Principio; e**
 - iii) ...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...


- 103V L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 2 e AG33. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

Nella Guida operativa è modificato il paragrafo AG33 per l'entità che non ha adottato l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. La Guida operativa non è modificata per l'entità che ha adottato l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

DERIVATI INCORPORATI (PARAGRAFI 10-13)

...

- AG33 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.
- a) ...



- f) Il derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all'inflazione, quale l'indicizzazione dei pagamenti dovuti per il leasing basata su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non abbia effetto di leva finanziaria e l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente economico in cui l'entità opera), ii) pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono dalle vendite connesse, o iii) pagamenti variabili dovuti per il leasing basati su tassi di interesse variabili.
- g) ...

IAS 40 Investimenti immobiliari

Date le estese modifiche apportate allo IAS 40 *Investimenti immobiliari*, alla fine dell'Appendice D viene riprodotto il testo integrale del Principio con le modifiche proposte.

IAS 41 Agricoltura

Il paragrafo 2 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 64.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- ...
2. Il presente Principio non si applica a:
- a) ...
- e) attività consistenti nel diritto di utilizzo derivanti da un leasing di terreni in relazione all'attività agricola (vedere IFRS 16 *Leasing*).
- ...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- ...
64. L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari

È modificata la sezione «Riferimenti».

RIFERIMENTI

- IFRS 16 *Leasing*
- IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007)
- ...


Il paragrafo 2 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 9B.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. La presente Interpretazione si applica ai cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari che siano al contempo:
- a) a) rilevate come parte del costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dallo IAS 16 o come parte del costo di un'attività consistente nel diritto di utilizzo conformemente all'IFRS 16; e
- b) ...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- ...
- 9B L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.



IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

È modificata la sezione «Riferimenti».

RIFERIMENTI

- ...
- IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti
- IFRS 16 Leasing
- ...
- ...
- ...

È aggiunto il paragrafo 28F.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 28F L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo AG8 e l'Appendice B. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

Nell'appendice A è modificato il paragrafo AG8.

Appendice A

AMBITO DI APPLICAZIONE (PARAGRAFO 5)

...

- AG8 Il concessionario può avere il diritto di utilizzare l'infrastruttura separata di cui al paragrafo AG7(a) o le strutture utilizzate per fornire i servizi accessori non regolamentati di cui al paragrafo AG7(b). In entrambi i casi, vi può essere in sostanza un leasing dal concedente al concessionario, che deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dall'IFRS 16.

SIC-29 Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative

È modificata la sezione «Riferimenti».

RIFERIMENTI


- IFRS 16 Leasing
- ...
- ...

È modificato il paragrafo 5.

PROBLEMA

...

5. Taluni aspetti e l'informativa connessa ad alcuni accordi relativi al servizio oggetto della concessione sono già considerati dai vigenti Principi contabili internazionali (per esempio, lo IAS 16 si applica all'acquisizione di elementi di immobili, impianti e macchinari, l'IFRS 16 ai leasing di attività e lo IAS 38 alle acquisizioni di attività immateriali). Tuttavia, gli accordi per servizi dati in concessione possono interessare contratti esecutivi che non sono contemplati nei Principi contabili internazionali, a meno che i contratti non siano onerosi, caso in cui si applica lo IAS 37. Conseguentemente, la presente Interpretazione prende in considerazione informazioni aggiuntive relative agli accordi per servizi dati in concessione.



È modificato il paragrafo relativo alla data di entrata in vigore.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

L'entità deve applicare la modifica al paragrafo 6, lettera e), e al paragrafo 6 A a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2008 o da data successiva. Se l'entità applica l'IFRIC 12 a partire da un esercizio precedente, la modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.

L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare detta modifica quando applica l'IFRS 16.

SIC-32 Attività immateriali — Costi connessi a siti web

È modificata la sezione «Riferimenti».

RIFERIMENTI

— ...

— IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*

— IFRS 16 *Leasing*

— ...

Il paragrafo 6, come modificato dall'IFRS 15, è modificato.

PROBLEMA

...

6. Lo IAS 38 non si applica ad attività immateriali possedute da un'entità per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale (cfr. IAS 2 e IFRS 15) o a leasing di attività immateriali contabilizzati conformemente all'IFRS 16. Conseguentemente, la presente Interpretazione non si applica alla spesa relativa allo sviluppo o al funzionamento di un sito web (o software di sito web) per la vendita a un'altra entità o che è contabilizzata conformemente all'IFRS 16.

È modificato il paragrafo relativo alla data di entrata in vigore.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

L'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato la sezione «Riferimenti» e il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 15.

L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare detta modifica quando applica l'IFRS 16.

IAS 40 Investimenti immobiliari


Date le estese modifiche apportate allo IAS 40 *Investimenti immobiliari*, viene riprodotto il testo integrale del Principio, come modificato dall'IFRS 15 e con le modifiche proposte.

Principio contabile internazionale n. 40

Investimenti immobiliari

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è definire il trattamento contabile degli investimenti immobiliari e le connesse disposizioni informative.



AMBITO DI APPLICAZIONE

2. **Il presente Principio deve essere applicato per la rilevazione, valutazione e informativa connessa agli investimenti immobiliari.**
3. [eliminato]
4. Il presente Principio non si applica a:
 - a) attività biologiche connesse all'attività agricola (cfr. IAS 41 *Agricoltura* e IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*); e
 - b) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.

DEFINIZIONI

5. **I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:**

Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

Il costo è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposto o il *fair value* (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l'importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*.

Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 *Valutazione del fair value*).

L'investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato — o parte di fabbricato — o entrambi) posseduta (dal proprietario o dal locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo) al fine di conseguire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che per:

- a) l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazione di servizi o nell'amministrazione aziendale; o
- b) la vendita, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.


L'immobile ad uso del proprietario è un immobile posseduto (dal proprietario o dal locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo) per l'uso nella produzione o nella fornitura di beni o prestazione di servizi, ovvero nell'amministrazione aziendale.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COME INVESTIMENTI IMMOBILIARI O IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO

6. [eliminato]
7. Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni d'affitto o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò, un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall'entità. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile a uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non soltanto all'immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili a uso del proprietario si applica lo IAS 16 mentre agli immobili a uso del proprietario posseduti da un locatario in quanto attività consistente nel diritto di utilizzo si applica l'IFRS 16.
8. I seguenti sono esempi di investimenti immobiliari:
 - a) un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito, piuttosto che per la vendita nel breve termine nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;



- b) un terreno posseduto per un utilizzo futuro al momento non ancora determinato. (Se l'entità non ha ancora deciso se utilizzerà il terreno a uso del proprietario o per la vendita nel breve periodo, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale, il terreno è trattato come se posseduto per l'apprezzamento del capitale investito);
- c) un edificio di proprietà dell'entità (o un attività consistente nel diritto di utilizzo connessa con l'edificio di proprietà dell'entità) e concesso in locazione tramite una o più leasing operativi;
- d) un edificio attualmente non occupato ma posseduto al fine di essere locato tramite una o più operazioni di leasing operativo;
- e) un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare.
9. I seguenti sono esempi di elementi che non sono investimenti immobiliari e che, perciò, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:
- a) un immobile destinato alla vendita, nel corso del normale svolgimento dell'attività imprenditoriale o nel processo di costruzione o sviluppo finalizzato ad una successiva vendita (cfr. IAS 2 *Rimanenze*); per esempio un immobile acquisito esclusivamente in prospettiva di una sua successiva dismissione nel futuro prossimo o perché esso sia sviluppato e successivamente venduto;
- b) [eliminato]
- c) un immobile ad uso del proprietario (cfr. IAS 16 e IFRS 16), inclusi (tra gli altri) immobili posseduti per un utilizzo futuro come immobile ad uso del proprietario, immobili posseduti per un futuro sviluppo e un successivo utilizzo come immobili ad uso del proprietario, immobili a uso dei dipendenti (sia nel caso che i dipendenti paghino un canone di locazione a tassi di mercato sia nel caso in cui non lo facciano) e immobili ad uso del proprietario in procinto di essere dimessi;
- d) [eliminato]
- e) immobili che sono dati in locazione a un'altra entità tramite un leasing finanziario.
10. Alcuni immobili includono una parte posseduta allo scopo di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito e un'altra parte posseduta per l'impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ovvero nell'amministrazione aziendale. Se tali parti possono essere vendute separatamente (o locate separatamente tramite un contratto di leasing finanziario), l'entità contabilizza tali parti separatamente. Se queste, invece, non possono essere vendute separatamente, l'immobile costituisce un investimento immobiliare solo se una parte non significativa è posseduta per essere impiegata nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ovvero nell'amministrazione aziendale.
11. In alcuni casi, l'entità fornisce servizi sussidiari agli occupanti dell'immobile che possiede. Tale entità tratta tale immobile come un investimento immobiliare se i servizi rappresentano una componente non significativa del contratto nel suo insieme. Un esempio potrebbe essere rappresentato dal caso in cui il proprietario di un edificio locato a uso ufficio fornisce servizi di sicurezza e manutenzione ai conduttori che occupano l'edificio.
12. In altre circostanze, i servizi forniti sono significativi. Per esempio, se l'entità gestisce un hotel di cui è proprietaria, i servizi forniti ai clienti sono significativi per il progetto considerato nel suo insieme. Perciò, un hotel gestito dal proprietario deve essere considerato un immobile a uso del proprietario, piuttosto che un investimento immobiliare.
13. Può essere difficoltoso stabilire se i servizi sussidiari siano così significativi da far sì che un immobile non possa essere qualificato come un investimento immobiliare. Per esempio, il proprietario di un hotel alcune volte trasferisce talune responsabilità a terzi in base a un contratto di gestione. I termini di tali contratti possono essere assai vari. Da un lato, la posizione del proprietario potrebbe, nella sostanza, essere assimilata a quella di un investitore passivo. Dall'altro lato, il proprietario potrebbe semplicemente aver affidato funzioni operative a terzi mantenendo una significativa esposizione alla variazione nei flussi finanziari generati dall'attività dell'hotel.
14. Per determinare se un immobile si qualifica come investimento immobiliare occorre una valutazione. L'entità sviluppa criteri propri così da poter formulare tale valutazione coerentemente con la definizione di investimento immobiliare e le relative indicazioni contenute nei paragrafi da 7 a 13. Il paragrafo 75, lettera c), richiede all'entità di indicare questi criteri quando la classificazione risulti difficoltosa.




- 14 A È necessaria una valutazione anche per determinare se l'acquisizione di un investimento immobiliare rappresenta l'acquisizione di un'attività o di un gruppo di attività o di un'aggregazione aziendale che rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*. Per poter stabilire se si tratta di un'aggregazione aziendale occorre far riferimento all'IFRS 3. Le argomentazioni esposte nei paragrafi 7-14 del presente Principio consentono di stabilire se un immobile è da considerare ad uso del proprietario o come investimento immobiliare, e non di determinare se l'acquisizione di un immobile rappresenti un'aggregazione aziendale o meno in base alle specifiche dell'IFRS 3. Per stabilire se una determinata operazione soddisfi o meno la definizione di aggregazione aziendale in base alle specifiche dell'IFRS 3 e se includa un investimento immobiliare ai sensi del presente Principio è necessaria l'applicazione separata di entrambi i Principi contabili.
15. In alcune circostanze, l'entità è proprietaria di un immobile che è locato ed occupato dalla capogruppo o da un'altra controllata. L'immobile non si qualifica come investimento immobiliare nel bilancio consolidato, poiché esso risulta ad uso del proprietario nella prospettiva del gruppo. Tuttavia l'immobile, nell'ottica dell'entità che ne è proprietaria, costituisce un investimento immobiliare se soddisfa la definizione di cui al paragrafo 5. Pertanto, nel proprio bilancio individuale, il locatore tratta l'immobile come un investimento immobiliare.

RILEVAZIONE

16. **Un investimento immobiliare di proprietà deve essere rilevato come attività quando, e solo quando:**
- a) **è probabile che i benefici economici futuri che sono associati all'investimento immobiliare affluiranno all'entità; e**
 - b) **il costo dell'investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente.**
17. L'entità valuta secondo questo principio di rilevazione tutti i suoi costi per l'investimento immobiliare nel momento in cui sono sostenuti. Questi includono i costi sostenuti inizialmente per acquisire un investimento immobiliare e i costi sostenuti successivamente per migliorarlo, sostituirne una parte ovvero effettuare la manutenzione.
18. Secondo il principio di rilevazione di cui al paragrafo 16, l'entità non rileva i costi di manutenzione ordinaria di tale immobile nel valore contabile di un investimento immobiliare. Piuttosto, questi costi sono rilevati in prospetto di conto economico complessivo man mano che si verificano. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e dei beni di consumo, e possono includere il costo di piccoli ricambi. La finalità di queste spese è spesso indicata come «riparazioni e manutenzione» dell'immobile.
19. Alcuni elementi degli investimenti immobiliari possono essere stati acquistati tramite sostituzione. Per esempio, le mura interne possono essere sostituzioni delle mura originali. Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione, l'entità rileva nel valore contabile di un investimento immobiliare esistente il costo di sostituzione di un elemento al momento in cui il costo è sostenuto se i criteri di rilevazione sono soddisfatti. Il valore contabile degli elementi sostituiti è stornato secondo le disposizioni sull'eliminazione contabile contenute nel presente Principio.
- 19 A L'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo deve essere valutato conformemente all'IFRS 16.

VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

20. **Un investimento immobiliare deve essere valutato inizialmente al costo. I costi dell'operazione devono essere inclusi nella valutazione iniziale.**
21. Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile. Le spese direttamente attribuibili includono, per esempio, i compensi professionali per la prestazione di servizi legali, le imposte per il trasferimento della proprietà degli immobili e altri costi dell'operazione.
22. [eliminato]
23. Il costo di un investimento immobiliare non è incrementato da:
- a) i costi iniziali di avvio (a meno che questi occorrono a mettere il bene nelle condizioni necessarie per essere operativo come voluto dall'entità),




- b) perdite operative sostenute prima che l'investimento immobiliare raggiunga il pianificato livello di impiego, o
- c) importi anormali di materiale perso, costo del personale o altre risorse impiegate per costruire o migliorare l'immobile.
24. Se il pagamento dell'investimento immobiliare viene differito, il suo costo deve essere fatto coincidere con l'equivalente prezzo per contanti. La differenza tra tale importo e il pagamento complessivo è rilevata come un interesse passivo lungo tutto il periodo di dilazione.
25. [eliminato]
26. [eliminato]
27. Uno o più investimenti immobiliari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non monetarie, ovvero di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente disamina fa riferimento a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale investimento immobiliare è valutato al *fair value* (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o b) né il *fair value* (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività scambiata sia valutabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al *fair value* (valore equo), il suo costo è rappresentato dal valore contabile dell'attività ceduta.
28. L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:
- a) la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; ovvero
- b) il valore di quella parte delle operazioni dell'entità interessata dalla transazione cambia a seguito dello scambio; e
- c) la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al *fair value* (valore equo) delle attività scambiate.
- Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione dovrà riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.
29. Il *fair value* di un'attività è valutato attendibilmente se a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del *fair value* determinati per tale attività, ovvero se b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del *fair value*. Se un'entità è in grado di misurare attendibilmente il *fair value* dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il *fair value* dell'attività ceduta è utilizzato per determinare il costo, a meno che il *fair value* dell'attività ricevuta non sia più chiaramente evidente.
- 29 A L'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo deve essere valutato inizialmente al costo conformemente all'IFRS 16.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

Principio contabile

30. **A eccezione di quanto indicato al paragrafo 32 A, un'entità deve adottare come principio contabile o la contabilizzazione al *fair value* (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 oppure la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 56 e deve applicare tale principio a tutti i suoi investimenti immobiliari.**
31. Lo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* stabilisce che un cambiamento volontario di principi contabili deve essere effettuato solo se il cambiamento fa sì che il bilancio fornisca informazioni attendibili e più significative in merito agli effetti delle operazioni, nonché ad altri eventi o condizioni sulla




situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità. È altamente improbabile che un cambiamento dal modello del *fair value* (valore equo) al modello del costo possa determinare una rappresentazione contabile più significativa.

32. Il presente Principio richiede a tutte le entità di determinare il *fair value* degli investimenti immobiliari sia per la valutazione (se l'entità utilizza il modello del *fair value*) che per la sua informativa (se utilizza il modello del costo). L'entità è incoraggiata, ma non obbligata a determinare il *fair value* degli investimenti immobiliari sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione.
- 32 A Un'entità può:**
- a) scegliere il modello del *fair value* (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli investimenti immobiliari collegati a passività che riconoscono un rendimento direttamente collegato al *fair value* (valore equo) di, o ai rendimenti derivanti da, attività prestabilite che includono tale investimento immobiliare; e**
 - b) scegliere il modello del *fair value* (valore equo) ovvero il modello del costo per tutti gli altri investimenti immobiliari, indipendentemente dalla scelta effettuata al punto a).**
- 32 B Alcuni assicuratori e altre entità gestiscono un fondo immobiliare interno che emette unità nominali, di cui alcune sono possedute dagli investitori in contratti collegati e altre dall'entità. Il paragrafo 32 A non consente a un'entità di valutare la proprietà immobiliare posseduta dal fondo in parte al costo e in parte al *fair value* (valore equo).
- 32 C Se un'entità adotta diversi modelli per le due categorie descritte al paragrafo 32 A, le vendite di investimenti immobiliari tra gruppi di attività valutate con modelli diversi devono essere rilevate al *fair value* (valore equo), e la variazione complessiva del *fair value* (valore equo) deve essere rilevata a prospetto di conto economico complessivo. Di conseguenza, se un investimento immobiliare è venduto da un gruppo in cui è adottato il modello del *fair value* (valore equo) a un gruppo in cui è adottato il modello del costo, il *fair value* (valore equo) dell'investimento alla data della vendita diviene il sostituto del costo.

Modello del *fair value* (valore equo)

33. **Successivamente alla rilevazione iniziale, un'entità che opta per il modello del *fair value* (valore equo) deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari al *fair value* (valore equo), fatta eccezione per i casi esposti nel paragrafo 53.**
34. [eliminato]
35. **Un utile o una perdita derivante da una variazione del *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare deve essere contabilizzato nel prospetto di conto economico complessivo dell'esercizio in cui si è verificato.**
- 36—39. [eliminato]
40. Nel misurare il *fair value* dell'investimento immobiliare secondo quanto disposto dall'IFRS 13, l'entità deve assicurare che il *fair value* rifletta, tra le altre cose, i ricavi derivanti da canoni di locazione correnti e da altre ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo della proprietà immobiliare alle condizioni di mercato correnti.
- 40 A Quando utilizza la contabilizzazione al *fair value* (valore equo) per valutare l'investimento immobiliare detenuto come attività consistente nel diritto di utilizzo, il locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo, e non la proprietà sottostante, al *fair value* (valore equo).
41. L'IFRS 16 specifica la base per la rilevazione iniziale del costo dell'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. Il paragrafo 33 impone di rideterminare, se necessario, gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo al *fair value* (valore equo) se l'entità sceglie il modello del *fair value* (valore equo). Quando i pagamenti dovuti per il leasing sono ai tassi di mercato, il *fair value* (valore equo) di un'interessenza in un immobile detenuto dal



locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo, al netto di tutti i pagamenti dovuti per il leasing (inclusi quelli relativi alle passività del leasing rilevate), al momento dell'acquisizione, dovrebbe essere zero. Quindi, rideterminando l'attività consistente nel diritto di utilizzo per portarla dal costo, secondo quanto previsto dall'IFRS 16, al *fair value* (valore equo), secondo quanto previsto dal paragrafo 33 (tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 50) non si dovrebbe originare alcun utile o perdita iniziale, a meno che il *fair value* (valore equo) sia valutato in momenti diversi. Questo potrebbe verificarsi quando si decide di applicare il modello del *fair value* (valore equo) in un momento successivo alla rilevazione iniziale.

42—47. [eliminato]

48. In circostanze eccezionali vi sono fin dall'inizio chiare indicazioni, quando l'entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso), che la variabilità nella gamma delle valutazioni ragionevoli del *fair value* sarà talmente ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da valutare, che l'utilità di una specifica valutazione del *fair value* è nulla. Ciò potrebbe indicare che il *fair value* dell'immobile non sarà attendibilmente valutabile su base continuativa (vedere paragrafo 53).

49. [eliminato]

50. Nella determinazione del valore contabile di un investimento immobiliare applicando il modello del *fair value* (valore equo), l'entità evita il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività o passività distinte. Per esempio:


- a) i macchinari quali ascensori o condizionatori di aria sono spesso parte integrante di un edificio e sono generalmente inclusi nel *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare, invece che essere rilevati separatamente come immobili, impianti e macchinari;
- b) se un ufficio è affittato già arredato, il *fair value* (valore equo) dell'ufficio generalmente include il *fair value* (valore equo) del mobilio, poiché il ricavo derivante dall'affitto tiene in considerazione il fatto che l'ufficio è arredato. Quando il mobilio è incluso nel *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare, l'entità non lo rileva come attività distinta;
- c) il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare esclude risconti passivi o ratei attivi derivanti dal leasing operativo, perché l'entità li iscrive come passività o attività distinte;
- d) il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo riflette i flussi finanziari previsti (incluso il canone potenziale di locazione che si prevede diventi esigibile). Conseguentemente, se una valutazione ottenuta per un immobile è al netto di tutti i pagamenti previsti sarà necessario riaggiungere le eventuali passività contabilizzate derivanti dal leasing per arrivare al valore contabile dell'investimento immobiliare con il modello del *fair value* (valore equo).

51. [eliminato]

52. In alcune circostanze, l'entità si attende che il valore attuale dei suoi pagamenti connessi a un investimento immobiliare (fatta eccezione per i pagamenti riferiti alle passività contabilizzate) eccederà il valore attuale dei relativi introiti monetari. L'entità applica lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* per determinare se rilevare una passività e, se sì, come valutarla.

Impossibilità di valutare attendibilmente il *fair value*

53. Vi è una presunzione relativa che l'entità possa valutare attendibilmente il *fair value* di un investimento immobiliare su base continuativa. Comunque, in casi eccezionali, vi è una chiara indicazione sin dal momento in cui l'entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso) che il *fair value* dell'investimento immobiliare non è determinabile attendibilmente dall'entità su base continuativa. Tale problema sorge quando, e solo quando, il mercato per immobili comparabili è inattivo (per esempio, il numero di operazioni svolte di recente è esiguo, i prezzi



quotati non sono correnti ovvero i prezzi osservati delle operazioni indicano che il venditore è stato costretto a vendere) e non sono disponibili valutazioni alternative attendibili del *fair value* (per esempio, sono basate sulle proiezioni dei flussi finanziari attualizzati). Se l'entità stabilisce che il *fair value* di un investimento immobiliare in costruzione non è valutabile attendibilmente, ma si aspetta che il *fair value* dell'immobile sarà valutabile attendibilmente una volta che la costruzione sarà terminata, deve valutare tale investimento immobiliare in costruzione al costo finché il suo *fair value* diventa valutabile attendibilmente o la costruzione è completata, qualora ciò accada prima. Se l'entità stabilisce che il *fair value* (valore equo) di un investimento immobiliare (che non sia un investimento immobiliare in costruzione) non è determinabile attendibilmente su base continuativa, l'entità deve valutare tale investimento immobiliare utilizzando il modello del costo di cui allo IAS 16 per gli investimenti immobiliari di proprietà e conformemente all'IFRS 16 per gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. Il valore residuo dell'investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L'entità deve continuare ad applicare lo IAS 16 o applica l'IFRS 16 fino alla dismissione dell'investimento immobiliare.


- 53 A Una volta che l'entità è in grado di valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un investimento immobiliare in costruzione che è stato valutato in precedenza al costo, deve valutare tale immobile al suo *fair value* (valore equo). Dopo che la costruzione di tale immobile è stata completata, si presume che il *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. In caso contrario, conformemente al paragrafo 53, l'immobile deve essere contabilizzato utilizzando il modello del costo conformemente allo IAS 16 per le attività di proprietà o all'IFRS 16 per gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo.
- 53 B La presunzione che il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare in costruzione possa essere valutato attendibilmente può essere confutata solo in sede di rilevazione iniziale. Un'entità che ha valutato un investimento immobiliare in costruzione al *fair value* non può concludere che il *fair value* dell'immobile in questione completato non può essere determinato attendibilmente.
54. Nelle circostanze eccezionali in cui l'entità è costretta, per le motivazioni esposte nel paragrafo 53, a valutare un investimento immobiliare al costo secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16, valuta tutti i propri restanti investimenti immobiliari al *fair value* (valore equo), inclusi gli investimenti immobiliari in costruzione. In questi casi, sebbene l'entità possa contabilizzare al costo un investimento immobiliare, l'entità deve continuare a contabilizzare ogni altro immobile al *fair value* (valore equo).
55. **Se l'entità ha precedentemente valutato un investimento immobiliare al *fair value* (valore equo), deve continuare a valutare l'immobile al *fair value* (valore equo) sino alla sua dismissione (o sino a quando l'immobile diviene a uso del proprietario o sino a quando l'entità dà inizio a un progetto di ristrutturazione dell'immobile per la successiva vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale) anche se le operazioni di mercato comparabili diventano meno frequenti o i prezzi di mercato meno prontamente disponibili.**

Modello del costo


56. Dopo la rilevazione iniziale l'entità che opta per la contabilizzazione al costo deve valutare gli investimenti immobiliari:
- in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate* se soddisfano i criteri per essere classificati come posseduti per la vendita (o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita);
 - in conformità all'IFRS 16 se sono detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo e non sono posseduti per la vendita ai sensi dell'IFRS 5; e
 - in conformità alle disposizioni sul modello di costo dello IAS 16 in tutti gli altri casi.

CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE

57. I cambiamenti che portano a qualificare un bene che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa, devono essere effettuati quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso, evidenziato da:
- l'inizio dell'uso dell'immobile da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a immobile a uso del proprietario;




- b) l'inizio di un progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a rimanenza;
 - c) la cessazione dell'uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare; o
 - d) l'inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione da rimanenza ad investimento immobiliare;
 - e) [eliminato]
58. Il paragrafo 57, lettera b), richiede che l'entità cambi la destinazione di un immobile da investimento immobiliare a rimanenza quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso, evidenziato dall'inizio del progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura. Quando l'entità decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, continua a trattare l'immobile come un investimento immobiliare sino a quando esso viene eliminato (stornato contabilmente dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) e non lo tratta come una rimanenza. Analogamente, se l'entità inizia ad apportare migliorie ad un investimento immobiliare esistente per un futuro uso continuativo come investimento immobiliare, questo resta un investimento immobiliare e non viene classificato come un immobile a uso del proprietario nel periodo in cui vengono apportate le migliorie.
59. I paragrafi da 60 a 65 si applicano agli aspetti di contabilizzazione e valutazione che possono sorgere quando l'entità utilizza il modello del *fair value* (valore equo) per gli investimenti immobiliari. Quando l'entità utilizza il modello del costo, i cambiamenti di destinazione tra investimento immobiliare, immobile a uso del proprietario e rimanenza non incidono sul valore contabile dell'immobile che ha subito tale cambiamento e non modificano il costo di tale immobile a fini valutativi o d'informativa.
60. **Nel caso di un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare iscritto al *fair value* (valore equo) a immobile a uso del proprietario o a rimanenza, il *fair value* (valore equo) alla data del cambiamento di destinazione deve essere considerato il sostituto del costo dell'immobile per la successiva contabilizzazione, secondo quanto previsto dallo IAS 16, dall'IFRS 16 o dallo IAS 2.**
61. **Se un immobile a uso del proprietario diviene un investimento immobiliare che verrà iscritto al *fair value* (valore equo), l'entità deve applicare lo IAS 16 per gli immobili di proprietà e l'IFRS 16 per gli immobili detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo sino alla data in cui si verifica il cambiamento d'uso. L'entità deve trattare qualunque differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell'immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16 e il *fair value* (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione, secondo quanto previsto dallo IAS 16.**
62. Sino alla data in cui un immobile a uso del proprietario diviene un investimento immobiliare iscritto al *fair value* (valore equo), l'entità ammortizza l'immobile (o l'attività consistente nel diritto di utilizzo) e rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che si è verificata. L'entità tratta qualsiasi differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell'immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 o dall'IFRS 16 e il *fair value* (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione secondo quanto previsto dallo IAS 16. In altre parole:
- a) qualsiasi decremento risultante nel valore contabile dell'immobile è imputato all'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, nella misura in cui l'importo è compreso nella riserva di rivalutazione di quell'immobile, il decremento è rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riduce la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto;
 - b) qualsiasi incremento risultante nel valore contabile è trattato nel modo che segue:
 - i) l'incremento, nella misura in cui rettifica una precedente perdita per riduzione di valore di quell'immobile, è imputato al prospetto di conto economico complessivo. L'importo rilevato nel prospetto di conto economico complessivo non deve superare l'ammontare necessario per ripristinare il valore contabile così come questo sarebbe stato determinato (al netto dell'ammortamento) se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore;
 - ii) ogni restante parte dell'incremento è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e aumenta la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto. Al momento della successiva dismissione dell'investimento immobiliare, la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferita agli utili portati a nuovo. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per il prospetto di conto economico complessivo.



63. **Nel caso di un cambiamento di destinazione dell'immobile da rimanenza a investimento immobiliare che sarà iscritto al *fair value* (valore equo), qualunque differenza tra il *fair value* (valore equo) dell'immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere imputata al prospetto di conto economico complessivo.**
64. Il trattamento contabile dei cambiamenti di destinazione da rimanenza a investimento immobiliare che sarà iscritto al *fair value* (valore equo) è conforme con la disciplina prevista per le vendite di rimanenze.
65. **Quando l'entità termina la costruzione o lo sviluppo di un investimento immobiliare costruito in economia che sarà iscritto al *fair value* (valore equo), qualunque differenza tra il *fair value* (valore equo) dell'immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere imputata al prospetto di conto economico complessivo.**

DISMISSIONI

66. **Il valore di un investimento immobiliare deve essere eliminato (stornato dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) al momento della sua dismissione o quando l'investimento immobiliare è permanentemente inutilizzato e non si prevede alcun beneficio economico futuro dalla sua dismissione.**
67. La dismissione di un investimento immobiliare può essere ottenuta tramite vendita o tramite stipula di un leasing finanziario. La data di dismissione dell'investimento immobiliare venduto è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'investimento immobiliare conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 in materia di determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione effettuata stipulando un contratto di leasing finanziario e a una vendita con retrolocazione.
68. Se, secondo quanto previsto dal criterio di rilevazione di cui al paragrafo 16, l'entità rileva nel valore contabile di un'attività il costo di una sostituzione per una parte dell'investimento immobiliare, essa storna il valore contabile della parte sostituita. Per un investimento immobiliare contabilizzato con il modello del costo, una parte sostituita può non essere una parte che era stata ammortizzata separatamente. Se per l'entità non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita. Secondo la contabilizzazione con il modello del *fair value* (valore equo), il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare può già riflettere il fatto che la parte da sostituire ha perso il proprio valore. In altri casi può essere difficile discernere di quanto il *fair value* (valore equo) debba essere ridotto per la parte che viene sostituita. Un'alternativa alla riduzione del *fair value* (valore equo) per la parte sostituita, quando ciò non è fattibile, è includere il costo della sostituzione nel valore contabile dell'attività e poi rideterminare il *fair value* (valore equo), come sarebbe richiesto per gli incrementi che non riguardano sostituzioni.
69. **Gli utili o le perdite derivanti dalla messa in dismissione di investimenti immobiliari devono essere determinati come differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile dell'attività e devono essere imputati al prospetto di conto economico complessivo nell'esercizio di cessione o dismissione (a meno che l'IFRS 16 preveda diversamente nel caso di vendita con retrolocazione).**
70. L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivanti dall'eliminazione contabile dell'investimento immobiliare è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.
71. L'entità applica lo IAS 37 o altri Principi, come appropriato, a qualsiasi passività che residua dopo la dismissione di un investimento immobiliare.
72. **I risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, devono essere rilevati nel prospetto di conto economico complessivo quando il rimborso diventa esigibile.**
73. Le riduzioni di valore o la perdita di un investimento immobiliare, i connessi richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:
- a) le riduzioni di valore di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;



- b) le dismissioni di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dai paragrafi da 66 a 71 del presente Principio;
- c) i risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, sono rilevati nel prospetto di conto economico complessivo quando il rimborso diventa esigibile; e
- d) il costo dei beni ripristinati, acquistati o costruiti come sostituzioni è determinato secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 29 del presente Principio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Modello del *fair value* (valore equo) e del costo

74. L'informativa di seguito indicata si applica in aggiunta alle disposizioni previste dall'IFRS 16. Secondo quanto previsto dall'IFRS 16, il proprietario di un investimento immobiliare fornisce l'informativa del locatore relativa ai leasing che ha sottoscritto. Il locatario che detiene un investimento immobiliare come attività consistente nel diritto di utilizzo presenta le informazioni integrative del locatario come previsto dall'IFRS 16 e le informazioni integrative del locatore come previsto dall'IFRS 16 per qualsiasi leasing operativo che ha sottoscritto.

75. Un'entità deve indicare:

- a) **se applica il modello del *fair value* (valore equo) o il modello del costo;**
- b) [eliminato]
- c) **quando la classificazione risulta difficoltosa (cfr. paragrafo 14), i criteri che adotta per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;**
- d) [eliminato]
- e) **la misura in cui il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare (come valutato o indicato nell'informativa di bilancio) si basa su di una stima effettuata da un perito indipendente in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione. Se non ci sono tali valutazioni peritali questo fatto deve essere indicato;**
- f) **gli importi rilevati nel prospetto di conto economico complessivo per:**
 - i) **ricavi per canoni da investimenti immobiliari;**
 - ii) **costi operativi diretti (incluse le riparazioni e la manutenzione) connessi all'investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell'esercizio;**
 - iii) **costi operativi diretti (incluse le riparazioni e la manutenzione) connessi all'investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell'esercizio; e**
 - iv) **la variazione complessiva del *fair value* (valore equo) rilevata a prospetto di conto economico complessivo sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo a un gruppo in cui è adottato il modello del *fair value* (valore equo) (cfr. paragrafo 32C);**
- g) **l'esistenza e gli importi di restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sulla rimessa dei proventi e incassi connessi alla dismissione;**
- h) **obbligazioni contrattuali per l'acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzione o migliorie.**




Modello del *fair value* (valore equo)

76. Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l'entità che applica il modello del *fair value* (valore equo) di cui ai paragrafi da 33 a 55 deve esporre una riconciliazione tra il valore contabile dell'investimento immobiliare tra l'inizio e la fine dell'esercizio che presenti le seguenti indicazioni:
- a) incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti da costi successivi rilevati ad incremento del valore contabile di un'attività;
 - b) incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;
 - c) attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre disposizioni;
 - d) utili o perdite netti derivanti da rettifiche del *fair value* (valore equo);
 - e) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;
 - f) cambiamenti di destinazione da e a rimanenze e immobili a uso del proprietario; e
 - g) altre variazioni;
77. Quando una valutazione ottenuta per un investimento immobiliare è rettificata significativamente ai fini del bilancio, per esempio per evitare il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività e passività distinte come descritto nel paragrafo 50, l'entità deve fornire una riconciliazione tra la valutazione ottenuta e la valutazione rettificata inclusa nel bilancio, mostrando distintamente l'importo complessivo di qualsiasi passività del leasing rilevata, che è stata di nuovo portata ad incremento e di ogni altra rettifica significativa.
78. Nei casi eccezionali a cui si fa riferimento nel paragrafo 53, nei quali l'entità valuta un investimento immobiliare al costo secondo lo IAS 16 o in conformità all'IFRS 16, la riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 deve indicare gli importi relativi a tale investimento immobiliare distintamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. Inoltre, l'entità deve indicare:
- a) una descrizione dell'investimento immobiliare;
 - b) una spiegazione del perché il *fair value* (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
 - c) se possibile, l'intervallo di valori entro cui è altamente probabile che la stima del *fair value* (valore equo) sia compresa; e
 - d) all'atto della dismissione dell'investimento immobiliare non rilevato al *fair value* (valore equo):
 - i) l'indicazione che l'entità abbia dismesso l'investimento immobiliare non rilevato al *fair value* (valore equo);
 - ii) il valore contabile di quell'investimento immobiliare alla data della vendita; e
 - iii) l'importo dell'utile o della perdita rilevato.

Modello del costo

79. Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l'entità che applica la contabilizzazione al costo di cui al paragrafo 56 deve indicare:
- a) il criterio di ammortamento utilizzato;
 - b) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;




- c) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- d) una riconciliazione del valore contabile dell'investimento immobiliare all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri quanto segue:
 - i) incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalle spese successive rilevate come attività;
 - ii) incrementi risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;
 - iii) attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
 - iv) ammortamenti;
 - v) l'importo delle perdite per riduzione di valore rilevate, e l'importo degli storni di perdite per riduzione di valore nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36;
 - vi) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;
 - vii) cambiamenti di destinazione da e a rimanenze e immobili a uso del proprietario; e
 - viii) altre variazioni;
- e) il *fair value* dell'investimento immobiliare. Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 53, se l'entità non può determinare attendibilmente il *fair value* dell'investimento immobiliare deve presentare:
 - i) una descrizione dell'investimento immobiliare;
 - ii) una spiegazione del perché il *fair value* (valore equo) non può essere valutato attendibilmente; e
 - iii) se possibile, l'intervallo di valori entro cui è altamente probabile che la stima del *fair value* (valore equo) sia compresa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Modello del *fair value* (valore equo)

80. L'entità che ha precedentemente applicato lo IAS 40 (2000) e decide per la prima volta di classificare e contabilizzare alcune o tutte le interessenze in immobili detenuti attraverso un leasing operativo come investimento immobiliare deve rilevare l'effetto di tale decisione come una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio in cui la decisione è stata presa. Inoltre:
- a) se l'entità ha in precedenza indicato pubblicamente (nel bilancio o in altro modo) il *fair value* di tali interessenze in immobili in esercizi precedenti (determinato secondo un criterio che soddisfa la definizione di *fair value* dell'IFRS 13), l'entità è incoraggiata ma non obbligata a:
 - i) rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio precedentemente presentato per cui tale *fair value* (valore equo) è stato pubblicamente indicato; e
 - ii) rettificare i dati comparativi degli esercizi interessati; e
 - b) se l'entità non ha in precedenza fornito pubblicamente l'informazione prevista in a), non deve riformulare l'informativa comparativa e deve indicare tale fatto.
81. Il presente Principio richiede un trattamento contabile differente da quello richiesto dallo IAS 8. Lo IAS 8 richiede che i dati comparativi siano rideterminati a meno che tale rideterminazione non sia fattibile.
82. Quando l'entità applica per la prima volta il presente Principio, la rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo include anche la riclassifica di ogni importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell'investimento immobiliare.



Modello del costo

83. Lo IAS 8 si applica a qualsiasi cambiamento di principio contabile attuato quando l'entità applica per la prima volta il presente Principio e opta per utilizzare la contabilizzazione al costo. L'effetto del cambiamento del principio contabile include la riclassifica di qualsiasi importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell'investimento immobiliare.
84. **Le disposizioni dei paragrafi da 27 a 29 riguardanti la valutazione iniziale di un investimento immobiliare acquisito in una permuta di attività devono essere applicati prospetticamente soltanto alle operazioni future.**

Aggregazioni aziendali


- 84 A **Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto il paragrafo 14 A e un titolo prima del paragrafo 6. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle acquisizioni di investimenti immobiliari che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio per il quale essa adotta tale modifica. Di conseguenza, non deve essere rettificata la contabilizzazione relativa alle acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi negli esercizi precedenti. Tuttavia, un'entità può scegliere di applicare tale modifica a singole acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi prima dell'inizio del primo esercizio in essere o successivo alla data di entrata in vigore se, e soltanto se, essa dispone delle informazioni necessarie per applicare la modifica a dette operazioni pregresse.**

IFRS 16

- 84 B **L'entità che applica per la prima volta l'IFRS 16 e le relative modifiche al presente Principio deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'appendice C dell'IFRS 16 ai suoi investimenti immobiliari detenuti come attività consistente nel diritto di utilizzo.**

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

85. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
- 85 A Lo IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 62. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
- 85 B I paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 e 57 sono stati modificati, il paragrafo 22 è stato eliminato e i paragrafi 53 A e 53B sono stati aggiunti dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. L'entità può applicare le modifiche agli investimenti immobiliari in costruzione a partire da qualsiasi data prima del 1° gennaio 2009 a condizione che il *fair value* di tali investimenti sia stato valutato a tali date. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente le modifiche ai paragrafi 5 e 81E dello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*.
- 85C L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di *fair value* nel paragrafo 5, ha modificato i paragrafi 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B, 78-80 e 85B e ha eliminato i paragrafi 36-39, 42-47, 49, 51 e 75, lettera d). L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
- 85D **Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto i titoli in testa al paragrafo 6 e dopo il paragrafo 84 e ha aggiunto i paragrafi 14 A e 84 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.**
- 85E L'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 3, lettera b), e i paragrafi 9, 67 e 70. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.




- 85F L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato l'ambito di applicazione dello IAS 40 includendo nella definizione di investimenti immobiliari sia gli investimenti immobiliari posseduti che gli immobili detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. L'IFRS 16 ha modificato i paragrafi 5, 7, 8, 9, 16, 20, 30, 41, 50, 53, 53 A, 54, 56, 60, 61, 62, 67, 69, 74, 75, 77 e 78, ha aggiunto i paragrafi 19 A, 29 A, 40 A e 84B e il relativo titolo e ha eliminato i paragrafi 3, 6, 25, 26 e 34. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

RITIRO DELLO IAS 40 (2000)

86. Il presente Principio sostituisce lo IAS 40 *Investimenti immobiliari* (pubblicato nel 2000).

18CE0010



REGOLAMENTO (UE) 2017/1987 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 12 aprile 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*. Le modifiche mirano a precisare alcuni requisiti e a fornire un'ulteriore agevolazione transitoria per le imprese che applicano il Principio.
- (3) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 15 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti* è modificato come figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Chiarimenti dell'IFRS 15*Ricavi provenienti da contratti con i clienti***Modifiche****all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti**

I paragrafi 26, 27 e 29 sono modificati. I paragrafi 28 e 30 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

Beni o servizi distinti

26. In funzione del contratto, tra i beni o servizi promessi possono rientrare tra l'altro in particolare:
- a) la vendita di beni prodotti dall'entità (per esempio, le rimanenze del produttore);
 - b) la rivendita di beni acquistati dall'entità (per esempio, le merci del dettagliante);
 - c) la rivendita di diritti su beni o servizi acquistati dall'entità (per esempio, il biglietto rivenduto dall'entità che agisce per conto proprio, come spiegato ai paragrafi B34-B38);
 - d) l'esecuzione per il cliente di uno o più compiti concordati contrattualmente;
 - e) la prestazione del servizio consistente nel tenersi pronti a fornire beni o servizi (per esempio, aggiornamenti di software non specificati che sono forniti quando e se disponibili) o a mettere a disposizione del cliente beni o servizi, perché il cliente possa usarli se e quando decide di farlo;
 - f) la prestazione del servizio di provvedere affinché una terza parte trasferisca beni o servizi al cliente (per esempio, l'agire in qualità di rappresentante per conto terzi, come spiegato ai paragrafi B34-B38);
 - g) la concessione di diritti su beni o servizi da fornire in futuro che il cliente può rivendere o fornire ai propri clienti (per esempio, l'entità che vende un prodotto ad un dettagliante promette di trasferire un bene o servizio aggiuntivo alla persona che acquisterà il prodotto presso il dettagliante);
 - h) la costruzione, la produzione o la realizzazione di un'attività per conto del cliente;
 - i) la concessione di licenze (cfr. paragrafi B52-B63B); e
 - j) la concessione di opzioni di acquisto di beni o servizi aggiuntivi (quando tali opzioni conferiscono al cliente un diritto significativo, come spiegato ai paragrafi B39-B43).
27. Il bene o servizio promesso al cliente è distinto se sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri:
- a) il cliente può usufruire del bene o servizio o preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili per il cliente (ossia il bene o servizio è per sua natura tale da poter essere distinto) e
 - b) la promessa dell'entità di trasferire al cliente il bene o servizio può essere distinta da altre promesse contenute nel contratto (ossia la promessa di trasferire il bene o servizio è distinta nell'ambito del contratto).
28. Il cliente può usufruire del bene o servizio conformemente al paragrafo 27, lettera a), se il bene o servizio può essere utilizzato, consumato, venduto per un importo superiore al suo valore di «rottamazione» o altrimenti detenuto secondo modalità che generano benefici economici. Per alcuni beni o servizi, il cliente può usufruire del bene o servizio preso singolarmente. Per altri beni e servizi, il cliente può usufruire del bene o servizio solo in combinazione con altre risorse facilmente disponibili. Una risorsa facilmente disponibile è un bene o servizio venduto separatamente (dall'entità stessa o da un'altra entità) o una risorsa che il cliente ha già ricevuto dall'entità (compresi beni o servizi che l'entità ha già trasferito al cliente ai sensi del contratto) o a seguito di altre operazioni o eventi. Vari fattori possono indicare che il cliente può usufruire del bene o servizio preso singolarmente o in combinazione con altre risorse facilmente disponibili: il fatto che l'entità venda di norma il bene o servizio separatamente ne è un esempio.



29. Per valutare se le promesse dell'entità di trasferire beni o servizi al cliente possano essere distinte a norma del paragrafo 27, lettera b), l'obiettivo è determinare se la natura della promessa, nell'ambito del contratto, sia il trasferimento di ciascuno di tali beni o servizi individualmente o invece il trasferimento di uno o più insiemi di elementi di cui i beni o servizi promessi sono input. Seguono esempi di situazioni che indicano che due o più promesse di trasferire beni o servizi al cliente non possono essere distinte:
- a) l'entità fornisce un importante servizio di integrazione dei beni o servizi con altri beni o servizi promessi nel contratto in una combinazione di beni o servizi che costituiscono il prodotto o i prodotti per i quali il cliente ha concluso il contratto. In altri termini, l'entità utilizza i beni o servizi come input per produrre o fornire l'insieme o gli insiemi di prodotti specificati dal cliente. L'insieme o gli insiemi di prodotti potrebbero comprendere più di una fase, elemento o unità;
 - b) uno o più dei beni e servizi modificano o adattano in maniera significativa o sono modificati o adattati in maniera significativa da uno o più degli altri beni o servizi promessi nel contratto;
 - c) i beni o servizi sono fortemente interdipendenti o interconnessi. In altri termini, ognuno dei beni o servizi è significativamente influenzato da uno o più degli altri beni o servizi oggetto del contratto. Per esempio, in alcuni casi due o più beni o servizi si influenzano in misura significativa tra loro perché l'entità non sarebbe in grado di soddisfare la sua promessa trasferendo ciascuno dei beni o servizi in modo indipendente.
30. Se il bene o servizio promesso non è distinto, l'entità deve raggrupparlo insieme ad altri beni o servizi promessi fino a individuare una combinazione distinta di beni o servizi. Di conseguenza, in alcuni casi, l'entità dovrà contabilizzare come unica obbligazione di fare tutti i beni o servizi promessi nel contratto.

Nell'appendice B, i paragrafi B1, B34–B38, B52–B53 e B58 sono modificati e i paragrafi B34 A, B35 A, B35B, B37 A, B59 A, B63 A e B63B sono aggiunti. Il paragrafo B57 è eliminato. I paragrafi B54–B56, B59 e B60–B63 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

Appendice B

Guida operativa

...

B1 La presente Guida operativa si articola nelle seguenti categorie:

- a) ...
- i) concessione di licenze (paragrafi B52-B63B);
- j) ...

Entità che agisce per conto proprio o in qualità di rappresentante

B34 Quando un terzo interviene nella fornitura al cliente di beni o servizi da parte dell'entità, quest'ultima deve determinare se la promessa configura per sua natura un'obbligazione a fornire essa stessa i beni o servizi specificati (ossia l'entità agisce per conto proprio) o un'obbligazione a provvedere affinché i beni o servizi siano forniti dal terzo (ossia l'entità agisce in qualità di rappresentante). L'entità determina se agisce per conto proprio o in qualità di rappresentante per ciascun bene o servizio promesso al cliente. Un determinato bene o servizio è un bene o un servizio distinto (o una combinazione di beni o servizi distinti) da fornire al cliente (cfr. paragrafi 27-30). Se il contratto con il cliente include più di uno specifico bene o servizio, l'entità potrebbe agire per conto proprio per alcuni specifici beni o servizi e in qualità di rappresentante per altri.



- B34 A Per determinare la natura della sua promessa (come descritto al paragrafo B34), l'entità deve:
- identificare i beni o servizi da fornire al cliente (che, ad esempio, potrebbe essere un diritto ad un bene o servizio che deve essere fornito da un terzo (cfr. paragrafo 26)]; e
 - valutare se controlla (come descritto al paragrafo 33) ogni specifico bene o servizio prima che tale bene o servizio sia trasferito al cliente.
- B35 L'entità agisce per conto proprio se controlla lo specifico bene o servizio prima che tale bene o servizio sia trasferito al cliente. Tuttavia, l'entità non controlla necessariamente lo specifico bene se ne ottiene il titolo di proprietà solo momentaneamente prima che sia trasferito al cliente. L'entità che agisce per conto proprio può adempiere essa stessa l'obbligazione di fornire lo specifico bene o servizio o può incaricare un terzo (per esempio un subfornitore) di adempiere in tutto o in parte l'obbligazione di fare per suo conto.
- B35 A Quando un terzo interviene nella fornitura di beni o servizi a un cliente, l'entità che agisce per conto proprio acquisisce il controllo di uno dei seguenti elementi:
- un bene o un'altra attività dell'altra parte che trasferisce successivamente al cliente;
 - un diritto a una prestazione di servizi ad opera dell'altra parte, che dà all'entità la capacità di ordinare a tale parte di fornire il servizio al cliente per conto dell'entità;
 - un bene o un servizio proveniente dal terzo che poi combina con altri beni o servizi per fornire lo specifico bene o servizio al cliente. Per esempio, se l'entità fornisce un importante servizio di integrazione dei beni o servizi (cfr. paragrafo 29, lettera a)] forniti dal terzo nello specifico bene o servizio per il quale il cliente ha concluso il contratto, l'entità controlla lo specifico bene o servizio prima che tale bene o servizio sia trasferito al cliente. Ciò in quanto l'entità acquisisce il controllo degli input per lo specifico bene o servizio (inclusi prodotti o servizi di altre parti) e decide che sia utilizzato per la creazione dell'insieme di prodotti che costituisce lo specifico bene o servizio.
- B35B Quando (o nella misura in cui) soddisfa l'obbligazione di fare agendo per conto proprio, l'entità rileva come ricavo l'importo lordo del corrispettivo cui essa si aspetta di avere diritto in cambio dello specifico bene o servizio trasferito.
- B36 L'entità agisce in qualità di rappresentante se l'obbligazione di fare cui è tenuta consiste nel provvedere affinché sia un terzo a fornire lo specifico bene o servizio. L'entità che agisce in qualità di rappresentante non controlla lo specifico bene o servizio fornito dal terzo prima che tale bene o servizio sia trasferito al cliente. Quando (o nella misura in cui) soddisfa l'obbligazione di fare in qualità di rappresentante, l'entità rileva come ricavo l'importo di onorari o commissioni a cui si aspetta di avere diritto per aver provveduto affinché gli specifici beni o servizi siano forniti dal terzo. Gli onorari o le commissioni dell'entità potrebbero essere l'importo netto del corrispettivo che l'entità trattiene dopo aver versato al terzo il corrispettivo ricevuto in cambio dei beni o servizi forniti da quest'ultimo.
- B37 Tra gli elementi che indicano che l'entità controlla lo specifico bene o servizio prima che sia trasferito al cliente (ed agisce quindi per conto proprio (cfr. paragrafo B35) rientrano tra l'altro i seguenti:
- l'entità è la principale responsabile per l'adempimento della promessa di fornire lo specifico bene o servizio. Ciò include in genere la responsabilità per l'accettabilità dello specifico bene o servizio (per esempio, la responsabilità principale che il bene o servizio corrisponda alle specifiche del cliente). Se l'entità è la principale responsabile per l'adempimento della promessa di fornire lo specifico bene o servizio, ciò può indicare che il terzo coinvolto nella fornitura dello specifico bene o servizio agisce per conto dell'entità;
 - l'entità è esposta al rischio di magazzino prima che lo specifico bene o servizio è stato trasferito al cliente o dopo il trasferimento del controllo al cliente (per esempio, se il cliente ha il diritto di resa). Per esempio, se l'entità acquisisce, o si impegna ad acquisire, lo specifico bene o servizio prima di ottenere il contratto con il cliente, il che può indicare che l'entità ha la capacità di decidere dell'utilizzo del bene o servizio, ed ottenerne sostanzialmente tutti i restanti benefici, prima che sia trasferito al cliente;




- c) l'entità ha potere discrezionale nello stabilire il prezzo dello specifico bene o servizio. Fissare il prezzo che il cliente paga per lo specifico bene o servizio può indicare che l'entità ha la capacità di decidere dell'utilizzo del bene o servizio e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti. Tuttavia, il rappresentante può avere discrezionalità nel fissare i prezzi in alcuni casi. Per esempio, il rappresentante può avere una certa flessibilità nel fissare i prezzi, in modo da generare ulteriori entrate dal suo servizio di provvedere che i beni o i servizi siano forniti ai clienti da terzi.
- B37 A Gli indicatori di cui al paragrafo B37 possono essere più o meno rilevanti per la valutazione del controllo a seconda della natura dello specifico bene o servizio e dei termini e delle condizioni del contratto. Inoltre, diversi indicatori possono fornire prove più convincenti in diversi contratti.
- B38 Se il terzo prende a suo carico l'obbligazione di fare dell'entità e i diritti contrattuali connessi, per cui l'entità non è più tenuta ad adempiere l'obbligazione di trasferire al cliente lo specifico bene o servizio (ossia l'entità non agisce più per conto proprio), l'entità non deve rilevare ricavi per l'obbligazione di fare in questione. Essa deve piuttosto determinare se deve rilevare ricavi per aver soddisfatto un'obbligazione di fare consistente nel far ottenere un contratto al terzo (ossia determinare se l'entità agisce in qualità di rappresentante).

...


Concessione di licenze

- B52 La licenza conferisce al cliente diritti sulla proprietà intellettuale dell'entità. Tra gli esempi di licenza di proprietà intellettuale si possono citare tra l'altro le licenze di:
- a) software e tecnologia;
 - b) opere cinematografiche, opere musicali e altre creazioni per i media e l'industria dello spettacolo;
 - c) franchising e
 - d) brevetti, marchi commerciali e diritti di autore.
- B53 Oltre a promettere al cliente la concessione di una licenza (o licenze), l'entità può anche promettere di trasferirgli altri beni o servizi. Queste promesse possono essere menzionate esplicitamente nel contratto o essere implicite nelle pratiche commerciali abituali dell'entità, nelle politiche da essa pubblicate o in sue specifiche dichiarazioni (cfr. paragrafo 24). Come per altri tipi di contratti, se il contratto con il cliente contiene la promessa di concedere una licenza (o licenze) in aggiunta ad altri beni o servizi promessi, l'entità applica i paragrafi 22-30 per identificare ciascuna delle obbligazioni di fare contenute nel contratto.
- B54 Se la promessa di concedere una licenza non è distinta dagli altri beni o servizi promessi nel contratto conformemente ai paragrafi 26-30, l'entità deve contabilizzare insieme la promessa di concedere una licenza e gli altri beni o servizi promessi come obbligazione di fare unica. Tra gli esempi di licenze che non sono distinte dagli altri beni o servizi promessi nel contratto rientrano i seguenti:
- a) una licenza che costituisce una componente di un bene materiale e che fa parte integrante del funzionamento di quest'ultimo; e
 - b) una licenza che il cliente può sfruttare solo congiuntamente a un servizio connesso (per esempio, un servizio fornito online dall'entità che consente al cliente, grazie alla concessione della licenza, l'accesso ai contenuti).
- B55 Se la licenza non è distinta, l'entità deve applicare i paragrafi 31-38 per stabilire se si tratta di un'obbligazione di fare (comprendente la licenza promessa) adempiuta nel corso del tempo o adempiuta in un determinato momento.
- B56 Se la promessa di concedere la licenza è distinta dagli altri beni o servizi promessi nel contratto e costituisce pertanto un'obbligazione di fare separata, l'entità deve determinare se la licenza è trasferita al cliente in un determinato momento o nel corso del tempo. A tal fine, l'entità deve valutare se la natura della sua promessa di concedere la licenza al cliente consiste nel conferire a quest'ultimo l'uno o l'altro dei seguenti diritti:
- a) il diritto di accesso alla proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel corso del periodo della licenza; oppure
 - b) il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale dell'entità così come essa esiste nel momento in cui la licenza è concessa.



Determinare la natura della promessa dell'entità

- B57 [Soppresso]
- B58 La promessa dell'entità di concedere una licenza è per sua natura una promessa di concedere il diritto di accesso alla sua proprietà intellettuale se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- il contratto prescrive o il cliente si attende ragionevolmente che l'entità ponga in essere attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti (cfr. paragrafi B59 e B59 A);
 - i diritti concessi dalla licenza espongono direttamente il cliente alle conseguenze positive o negative delle attività dell'entità di cui al paragrafo B58, lettera a), e
 - tali attività non determinano il concomitante trasferimento al cliente del bene o servizio (cfr. paragrafo 25).
- B59 Tra i fattori che potrebbero indicare che un cliente potrebbe attendersi ragionevolmente che l'entità ponga in essere attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale, si possono citare le pratiche commerciali abituali dell'entità, le politiche da essa pubblicate o sue specifiche dichiarazioni. Sebbene non determinante, l'esistenza di un interesse economico comune (per esempio, una royalty basata sulle vendite) tra l'entità e il cliente riferito alla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti può altresì indicare che il cliente può ragionevolmente attendersi che l'entità porrà in essere le attività.
- B59 A Le attività dell'entità influiscono significativamente sulla proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti quando:
- vi è l'aspettativa che le attività modifichino significativamente la forma (per esempio, il design o il contenuto) o la funzionalità (ad esempio, la capacità di svolgere funzioni o compiti) della proprietà intellettuale; oppure
 - la capacità del cliente di ottenere un beneficio dalla proprietà intellettuale deriva o dipende sostanzialmente da tali attività. Per esempio, il beneficio di una marca spesso deriva o dipende dalle attività in corso dell'entità che sostengono o mantengono il valore della proprietà intellettuale.
- Pertanto, se la proprietà intellettuale su cui il cliente vanta diritti ha una significativa funzionalità a sé stante, una parte sostanziale del beneficio della proprietà intellettuale deriva da tale funzionalità. Di conseguenza, la capacità del cliente di ottenere un beneficio dalla proprietà intellettuale non sarebbe influenzata significativamente dalle attività dell'entità, a meno che dette attività ne modifichino significativamente la forma o la funzionalità. Tra i tipi di proprietà intellettuale che spesso dispongono di una significativa funzionalità a sé stante rientrano il software, le formule di composti biologici o di medicinali e i contenuti multimediali completi (per esempio, film, show televisivi e registrazioni musicali).
- B60 Se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo B58, l'entità deve contabilizzare la promessa di concedere la licenza come obbligazione di fare adempiuta nel corso del tempo, perché il cliente riceverà e simultaneamente utilizzerà i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità consistente nel dare accesso alla sua proprietà intellettuale man mano che la prestazione viene effettuata (cfr. paragrafo 35, lettera a)]. L'entità deve applicare i paragrafi 39-45 per scegliere il metodo appropriato per valutare i progressi verso l'adempimento completo dell'obbligazione di concedere l'accesso.
- B61 Se i criteri di cui al paragrafo B58 non sono soddisfatti, la promessa dell'entità è per sua natura una promessa di concedere il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale nella forma in cui essa esiste (in termini di forma e di funzionalità) nel momento in cui la licenza è concessa al cliente. Ciò significa che il cliente può decidere dell'uso della licenza e trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti al momento in cui la licenza gli viene trasferita. L'entità deve contabilizzare la promessa di conferire il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale come obbligazione di fare adempiuta in un determinato momento. L'entità deve applicare il paragrafo 38 per determinare il momento in cui la licenza è trasferita al cliente. Tuttavia, non possono essere rilevati ricavi per la licenza che conferisce il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale dell'entità prima dell'inizio del periodo durante il quale il cliente potrà utilizzare la licenza e utilizzarne i benefici. Per esempio, se il periodo di licenza del software inizia prima che l'entità fornisca (o renda altrimenti disponibile) al cliente un codice che consenta a quest'ultimo di utilizzare immediatamente il software, l'entità non dovrebbe rilevare i ricavi prima che il codice sia stato fornito (o reso altrimenti disponibile).



- B62 Nel determinare se la licenza conferisce il diritto di accedere alla sua proprietà intellettuale o il diritto di utilizzarla l'entità non deve tenere conto dei seguenti fattori:
- restrizioni temporali, geografiche o di utilizzazione: tali restrizioni costituiscono caratteristiche della licenza promessa e non consentono di determinare se l'entità adempie l'obbligazione di fare in un determinato momento o nel corso del tempo;
 - garanzie date dall'entità di possedere un brevetto valido per la proprietà intellettuale e difenderlo contro ogni uso non autorizzato: la promessa di difendere il brevetto non costituisce un'obbligazione di fare, in quanto l'atto di difendere il brevetto protegge il valore delle attività dell'entità derivanti dalla proprietà intellettuale e fornisce al cliente l'assicurazione che la licenza trasferita è conforme alle specifiche della licenza promessa nel contratto.

Royalties basate sulle vendite o basate sull'uso

- B63 Nonostante le disposizioni dei paragrafi 56-59, l'entità deve rilevare i ricavi della royalty basata sulle vendite o della royalty basata sull'uso promessa in cambio della licenza di proprietà intellettuale solo quando (o man mano che) si verifica l'ultimo in ordine di tempo dei seguenti eventi:
- la successiva vendita o utilizzazione; e
 - l'adempimento (o parziale adempimento) dell'obbligazione di fare a cui è stata assegnata, in tutto o in parte, la royalty basata sulle vendite o la royalty basata sull'uso.
- B63 A L'obbligo relativo alla royalty basata sulle vendite o alla royalty basata sull'uso di cui al paragrafo B63 si applica quando la royalty riguarda soltanto una licenza di proprietà intellettuale o quando una licenza di proprietà intellettuale è l'elemento predominante cui la royalty si riferisce (per esempio, la licenza di proprietà intellettuale può essere l'elemento predominante al quale la royalty si riferisce quando l'entità si aspetta ragionevolmente che il cliente attribuirebbe alla licenza un valore nettamente superiore che agli altri beni e servizi cui la royalty si riferisce).
- B63B Quando il requisito di cui al paragrafo B63 A è soddisfatto, i ricavi provenienti da una royalty basata sulle vendite o da una royalty basata sull'uso devono essere rilevati interamente in conformità al paragrafo B63. Quando il requisito di cui al paragrafo B63 A non è soddisfatto, alla royalty basata sulle vendite o alla royalty basata sull'uso si applicano i requisiti relativi al corrispettivo variabile di cui ai paragrafi 50-59.

Nell'appendice C, i paragrafi C2, C5 e C7 sono modificati e i paragrafi C1B, C7 A e C8 A sono aggiunti. I paragrafi C3 e C6 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE


...

- C1B *Chiarimenti dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti*, pubblicato nell'aprile 2016, ha modificato i paragrafi 26, 27, 29, B1, B34-B38, B52-B53, B58, C2, C5 e C7, ha eliminato il paragrafo B57 e ha aggiunto i paragrafi B34 A, B35 A, B35B, B37 A, B59 A, B63 A, B63B, C7 A e C8 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- C2 Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C3-C8 A:
- la data di applicazione iniziale è la data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta il presente Principio e
 - un contratto completato è un contratto per il quale l'entità ha trasferito la totalità dei beni o servizi individuati in conformità allo IAS 11 *Lavori su ordinazione*, allo IAS 18 *Ricavi* e alle relative Interpretazioni.
- C3 L'entità deve applicare il presente Principio utilizzando uno dei due metodi seguenti:
- retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato conformemente allo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, fatti salvi gli espedienti pratici di cui al paragrafo C5 oppure
 - retroattivamente contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del presente Principio alla data dell'applicazione iniziale conformemente ai paragrafi C7-C8.

...



- C5 Quando applica il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C3, lettera a), l'entità può utilizzare uno o più dei seguenti espedienti pratici:
- a) per i contratti completati, l'entità non deve rideterminare i contratti che:
 - i) iniziano e finiscono nello stesso esercizio; oppure
 - ii) sono contratti completati all'inizio del primo esercizio presentato;
 - b) per i contratti conclusi che prevedono un corrispettivo variabile, l'entità può utilizzare il prezzo dell'operazione alla data in cui il contratto è stato completato, piuttosto che stimare gli importi del corrispettivo variabile per gli esercizi comparativi;
 - c) per i contratti che sono stati modificati prima dell'inizio del primo esercizio presentato, l'entità non deve rideterminare il contratto retroattivamente per tali modifiche contrattuali in conformità ai paragrafi 20-21. Invece, l'entità deve imputare l'effetto cumulativo di tutte le modifiche che si verificano prima dell'inizio del primo periodo presentato quando:
 - i) identificano le obbligazioni di fare adempiute e inadempite;
 - ii) determinano il prezzo dell'operazione e
 - iii) assegnano il prezzo dell'operazione alle obbligazioni di fare adempiute e inadempite;
 - d) per tutti gli esercizi precedenti presentati prima della data di applicazione iniziale, l'entità non è tenuta a comunicare l'importo del prezzo dell'operazione assegnato alle rimanenti obbligazioni di fare né a fornire una spiegazione in cui indica quando prevede di rilevare l'importo come ricavo (cfr. paragrafo 120).
- C6 Se applica l'uno o l'altro espediente pratico di cui al paragrafo C5, l'entità deve applicarlo sistematicamente a tutti i contratti per tutti gli esercizi presentati. Inoltre, l'entità deve fornire tutte le seguenti informazioni:
- a) gli espedienti che sono stati utilizzati e
 - b) se ragionevolmente possibile, una valutazione qualitativa dell'effetto stimato dell'applicazione di ognuno degli espedienti.
- C7 Se sceglie di applicare il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C3, lettera b), l'entità deve rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del presente Principio come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda del caso, di altra componente del patrimonio netto) dell'esercizio che include la data dell'applicazione iniziale. In base a questo metodo transitorio, l'entità può scegliere di applicare il presente Principio retroattivamente solo ai contratti che non sono completati alla data dell'applicazione iniziale (per esempio, il 1° gennaio 2018 se l'esercizio dell'entità termina il 31 dicembre).
- C7 A L'entità che applica il presente Principio retroattivamente conformemente al paragrafo C3, lettera b), può altresì utilizzare l'espedito pratico di cui al paragrafo C5, lettera c),
- a) per tutte le modifiche contrattuali che si verificano prima dell'inizio del primo esercizio presentato; oppure
 - b) per tutte le modifiche contrattuali che si verificano prima della data di applicazione iniziale.
- Se l'entità utilizza questo espediente pratico, l'entità deve applicare l'espedito sistematicamente a tutti i contratti e comunicare le informazioni richieste dal paragrafo C6.
- ...
- C8 A L'entità deve applicare *Chiarimenti dell'IFRS 15* (cfr. il paragrafo C1B) retroattivamente come previsto dallo IAS 8. Nell'applicare le modifiche retroattivamente, l'entità deve applicare le modifiche come se fossero state incluse nell'IFRS 15 alla data di applicazione iniziale. Di conseguenza l'entità non applica le modifiche agli esercizi o ai contratti ai quali le disposizioni dell'IFRS 15 non si applicano in conformità ai paragrafi C2-C8. Per esempio, se applica l'IFRS 15 conformemente al paragrafo C3, lettera b), solo ai contratti che non sono completati alla data di applicazione iniziale, l'entità non ridetermina i contratti completati alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 15 per gli effetti di tali modifiche.



REGOLAMENTO (UE) 2017/1988 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 12 settembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 — Applicazione congiunta dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari* e dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi* (di seguito «modifiche all'IFRS 4»). Le modifiche all'IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell'IFRS 9 e la data di entrata in vigore del nuovo principio contabile sui contratti assicurativi che sostituisce l'IFRS 4 (IFRS 17).
- (3) L'IFRS 9 mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari tenendo conto dei problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 a operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie.
- (4) Le modifiche all'IFRS 4 autorizzano le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative a rinviare al 1° gennaio 2021 la data di applicazione dell'IFRS 9. Come effetto del rinvio le entità interessate possono continuare a utilizzare il principio vigente, il Principio contabile internazionale (IAS) 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*. Le modifiche all'IFRS 4 consentono inoltre alle entità che emettono contratti assicurativi di rimuovere dall'utile (perdita) di esercizio una parte delle asimmetrie contabili aggiuntive e della volatilità temporanea che potrebbero apparire quando applicano l'IFRS 9 prima dell'attuazione dell'IFRS 17.
- (5) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all'IFRS 4 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (6) La Commissione ritiene tuttavia che l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 non sia sufficientemente ampio per soddisfare le esigenze di tutte le principali imprese di assicurazione nell'Unione. In particolare, il settore assicurativo di un conglomerato finanziario non beneficerebbe della possibilità di rinviare l'applicazione dell'IFRS 9, il che potrebbe metterlo in una situazione di svantaggio competitivo. Pertanto, il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrando nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dovrebbe essere autorizzato a rinviare l'applicazione dell'IFRS 9 al 1° gennaio 2021.
- (7) Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 da parte del settore assicurativo di un conglomerato imporrebbe l'applicazione di due differenti principi contabili nell'ambito dello stesso conglomerato finanziario, il che potrebbe creare opportunità di arbitraggio contabile e difficoltà per la comprensione del bilancio consolidato da parte degli investitori. Pertanto, il rinvio dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni. Per impedire che il gruppo trasferisca strumenti finanziari tra settori al fine di beneficiare di un trattamento contabile più favorevole, dovrebbe applicarsi un divieto temporaneo di trasferimento degli strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al *fair value* (valore equo), per i quali le variazioni del *fair value* (valore equo) sono rilevate

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 35 dell'11.2.2003, pag. 1).



nell'utile (perdita) d'esercizio. Dovrebbero essere soggetti al divieto di trasferimento solo gli strumenti finanziari che possono essere eliminati contabilmente dai conti dell'entità che effettua il trasferimento. Gli strumenti finanziari emessi da un'entità del gruppo non dovrebbero essere soggetti al divieto, perché gli strumenti finanziari detenuti infragruppo sono eliminati dai conti consolidati del conglomerato.

- (8) Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 è coerente, nel suo approccio, con l'IFRS 4, il quale autorizza i gruppi assicurativi a consolidare le controllate senza conformare la valutazione delle passività assicurative effettuata secondo la disciplina contabile locale delle controllate ai principi contabili utilizzati dal resto del gruppo. L'uso di principi contabili non uniformi può ridurre la comprensibilità del bilancio, tuttavia gli utilizzatori del bilancio hanno già una certa familiarità con l'informativa finanziaria secondo lo IAS 39 e il rinvio è solo per un periodo di tempo limitato. Le condizioni per il ricorso al rinvio dovrebbero contribuire anch'esse ad attenuare tali preoccupazioni.
- (9) Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 per il settore assicurativo all'interno di un conglomerato finanziario dovrebbe essere limitato nel tempo, perché è importante che i miglioramenti introdotti dall'IFRS 9 divengano effettivi il prima possibile, e perché l'IFRS 17 entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (11) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 *Contratti assicurativi* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I conglomerati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE possono decidere che nessuna delle sue entità operanti nel settore assicurativo ai sensi dell'articolo 2, punto 8, lettera b), della stessa direttiva applichi l'IFRS 9 al bilancio consolidato per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) dopo il 29 novembre 2017 tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario non sono trasferiti strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al *fair value* (valore equo) per i quali le variazioni del *fair value* (valore equo) sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio da entrambi i settori coinvolti nei trasferimenti;
- b) il conglomerato finanziario indica nel bilancio consolidato le entità assicurative del gruppo che applicano lo IAS 39;
- c) le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 sono fornite separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l'IFRS 9.

Articolo 3

1. Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

2. Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, i conglomerati finanziari possono scegliere di applicare le modifiche di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi

(Modifiche all'IFRS 4)

Modifiche**all'IFRS 4 Contratti assicurativi**

È modificato il paragrafo 3.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

3. Il presente IFRS non tratta altre modalità di contabilizzazione da parte degli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie detenute dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (cfr. lo IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*), salvo:
- a) al paragrafo 20 A, che consente agli assicuratori che soddisfano determinati criteri di applicare un'esenzione temporanea dall'IFRS 9;
 - b) al paragrafo 35B, che consente agli assicuratori di applicare l'*overlay approach* ad attività finanziarie designate; e
 - c) al paragrafo 45, che consente agli assicuratori di riclassificare, in determinate circostanze, alcune o tutte le attività finanziarie in modo tale da valutarle al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

...

È modificato il paragrafo 5.

...

5. A scopo di semplificazione, il presente IFRS definisce come assicuratore qualsiasi entità che emette un contratto assicurativo, indipendentemente dal fatto che l'entità sia considerata un assicuratore a fini giuridici o di vigilanza. Con il termine «assicuratore» di cui ai paragrafi 3, lettere a) e b), 20 A–20Q, 35B–35N, 39B–39M e 46–49 si intende anche un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

...

Sono aggiunti nuovi titoli dopo i paragrafi 20, 20K e 20N. Sono aggiunti i nuovi paragrafi 20 A–20Q.


RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

...

Esenzione temporanea dall'IFRS 9


20 A L'IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l'assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede una esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* anziché l'IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021. L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve:

- a) applicare le disposizioni dell'IFRS 9 che sono necessarie per fornire le informazioni integrative richieste ai paragrafi 39B–39 J del presente IFRS; e
- b) applicare tutti gli altri IFRS applicabili ai suoi strumenti finanziari, fatti salvi i paragrafi 20 A–20Q, 39B–39 J e 46–47 del presente IFRS.



- 20B** L'assicuratore può applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 se e soltanto se:
- a) **non ha precedentemente applicato una versione qualsiasi dell'IFRS 9⁽¹⁾, non solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9; e**
 - b) **le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione, come descritto al paragrafo 20D, alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente il 1° aprile 2016 o ad una data di chiusura successiva secondo quanto specificato nel paragrafo 20G.**
- 20C** L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 è autorizzato ad applicare solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9. Se decide di applicare tali disposizioni, l'assicuratore deve applicare le disposizioni transitorie pertinenti dell'IFRS 9, rendere noto che ha applicato tali disposizioni e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 (2010)).
- 20D** Le attività di un assicuratore sono prevalentemente connesse all'assicurazione se e solo se:
- a) il valore contabile delle sue passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, comprese le componenti di deposito o i derivati incorporati separati dai contratti assicurativi in applicazione dei paragrafi 7-12 del presente IFRS, è significativo rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività; e
 - b) la percentuale del valore contabile totale delle sue passività connesse all'assicurazione (cfr. paragrafo 20E) rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività è:
 - i) superiore al 90 per cento; o
 - ii) pari o inferiore al 90 per cento, ma superiore all'80 per cento, e l'assicuratore non esercita un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione (cfr. paragrafo 20F).
- 20E** Ai fini dell'applicazione del paragrafo 20D, lettera b), le passività connesse all'assicurazione comprendono:
- a) le passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, come descritto al paragrafo 20D, lettera a);
 - b) le passività derivanti da contratti di investimento non derivati valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione dello IAS 39 (comprese quelle designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alle quali l'assicuratore ha applicato le disposizioni dell'IFRS 9 per la presentazione degli utili e delle perdite (cfr. paragrafi 20B, lettera a), e 20C)]; e
 - c) le passività derivanti dal fatto che l'assicuratore emette o soddisfa obbligazioni derivanti dai contratti di cui alle lettere a) e b). Esempi di tali passività comprendono i derivati utilizzati per attenuare i rischi derivanti da detti contratti e dalle attività di contropartita di tali contratti, le passività fiscali pertinenti quali le passività fiscali differite per differenze temporanee imponibili sulle passività derivanti da tali contratti, e gli strumenti di debito emessi che sono inclusi nel capitale regolamentare dell'assicuratore.
- 20F** Nel valutare se esercita un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione ai fini dell'applicazione del paragrafo 20D, lettera b), punto ii), l'assicuratore deve considerare:
- a) solo le attività generatrici di ricavi e di costi; e
 - b) i fattori quantitativi o qualitativi (o entrambi), comprese le informazioni pubblicamente accessibili come la classificazione di settore che gli utilizzatori del bilancio applicano all'assicuratore.
- 20G** Il paragrafo 20B, lettera b), stabilisce che l'entità valuti se possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente il 1° aprile 2016. Dopo tale data:
- a) l'entità che in precedenza possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve rivalutare se le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione ad una data di chiusura dell'esercizio successiva se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle attività dell'entità, come descritto ai paragrafi 20H-20I, durante l'esercizio conclusosi in tale data;

(1) Il Board ha emesso versioni successive dell'IFRS 9 nel 2009, 2010, 2013 e 2014.



b) l'entità che in precedenza non possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 può rivalutare se le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione ad una data di chiusura dell'esercizio successiva prima del 31 dicembre 2018 se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle attività dell'entità, come descritto ai paragrafi 20H-20I, durante l'esercizio conclusosi in tale data.

20H Ai fini dell'applicazione del paragrafo 20G, un cambiamento delle attività dell'entità è un cambiamento che:

- a) è determinato dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni;
- b) è rilevante per le operazioni dell'entità; e
- c) può essere dimostrato alle parti esterne.

Di conseguenza tale cambiamento si verifica solo nel momento in cui l'entità inizia o cessa un'attività che è rilevante per le sue operazioni o modifica in maniera significativa la portata di una delle sue attività, per esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di una linea di attività.

20I Di norma ci si attende che un cambiamento delle attività dell'entità ai sensi del paragrafo 20H sia molto poco frequente. Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti nelle attività dell'entità ai fini dell'applicazione del paragrafo 20G:

- a) un cambiamento nella struttura di finanziamento dell'entità che di per sé non influisce sulle attività da cui l'entità deriva ricavi e costi;
- b) il progetto dell'entità di vendere una linea di attività, anche se le attività e le passività sono classificate come possedute per la vendita in applicazione dell'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. Il progetto di vendere una linea di attività potrebbe cambiare le attività dell'entità e dar luogo ad una rivalutazione in futuro, ma non ha ancora alcun effetto sulle passività rilevate nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

20 J Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l'entità non possiede più i requisiti per l'esenzione temporanea dall'IFRS 9, l'entità può continuare ad applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 solo fino al termine dell'esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L'entità deve in ogni caso applicare l'IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva. Per esempio, l'entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019.


20K L'assicuratore che ha precedentemente deciso di applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 può decidere irrevocabilmente di applicare l'IFRS 9 all'inizio di ogni esercizio successivo.

Neo-utilizzatore

20L Il neo-utilizzatore ai sensi dell'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* può applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 di cui al paragrafo 20 A se, e solo se, soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B. Nell'applicare il paragrafo 20B, lettera b), il neo-utilizzatore deve utilizzare i valori contabili determinati applicando gli IFRS alla data indicata in tale paragrafo.

20M L'IFRS 1 contiene i requisiti e le esenzioni applicabili al neo-utilizzatore. Tali requisiti ed esenzioni (per esempio i paragrafi D16-D17 dell'IFRS 1) non prevalgono sui requisiti stabiliti ai paragrafi 20 A–20Q e 39B–39 J del presente IFRS. Per esempio i requisiti e le esenzioni di cui all'IFRS 1 non prevalgono sul requisito che il neo-utilizzatore deve soddisfare i criteri di cui al paragrafo 20L per applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9.

20N Il neo-utilizzatore che riporta le informazioni richieste dai paragrafi 39B–39 J deve applicare i requisiti e le esenzioni di cui all'IFRS 1 che sono pertinenti per le valutazioni richieste per tali informazioni.



Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28

- 20O I paragrafi 35-36 dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture* prevedono che l'entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021 l'entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue:
- a) l'entità applica l'IFRS 9 ma la società collegata o joint venture applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9; o
 - b) l'entità applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 ma la società collegata o joint venture applica l'IFRS 9.
- 20P Quando l'entità utilizza il metodo del patrimonio netto per contabilizzare la propria partecipazione in una società collegata o joint venture:
- a) se l'IFRS 9 è stato applicato precedentemente al bilancio utilizzato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto a quella società collegata o joint venture (tenuto conto di qualunque adeguamento apportato dall'entità), l'IFRS 9 deve continuare ad essere applicato.
 - b) se l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 è stata applicata precedentemente al bilancio utilizzato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto a quella società collegata o joint venture (tenuto conto di qualunque adeguamento apportato dall'entità), l'IFRS 9 può essere applicato successivamente.
- 20Q L'entità può applicare i paragrafi 20O e 20P, lettera b), separatamente per ciascuna società collegata o joint venture.

Sono aggiunti i nuovi paragrafi 35 A–35N, 39B–39M e 46–49. Sono aggiunti nuovi titoli sotto i paragrafi 35 A, 35K, 35M, 39 A, 39 J, 45 e 47.


Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari

...

- 35 A Le esenzioni temporanee di cui ai paragrafi 20 A, 20L e 20O e l'*overlay approach* di cui al paragrafo 35B sono a disposizione anche di un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale. Di conseguenza, con il termine «assicuratore» di cui ai paragrafi 3, lettere a) e b), 20 A–20Q, 35B–35N, 39B–39M e 46–49 si intende anche un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO**Overlay approach**


- 35B L'assicuratore è autorizzato, ma non tenuto, ad applicare l'*overlay approach* alle attività finanziarie designate. L'assicuratore che applica l'*overlay approach* deve:
- a) riclassificare tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo l'importo necessario affinché, alla data di chiusura dell'esercizio, l'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate sia lo stesso che in caso di applicazione dello IAS 39 alle attività finanziarie designate da parte dell'assicuratore. Di conseguenza l'importo riclassificato è pari alla differenza tra:
 - i) l'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate in applicazione dell'IFRS 9; e
 - ii) l'importo che sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate se l'assicuratore avesse applicato lo IAS 39;
 - b) applicare tutti gli altri IFRS applicabili ai suoi strumenti finanziari, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 35B–35N, 39K–39M e 48–49 del presente IFRS.
- 35C L'assicuratore può scegliere di applicare l'*overlay approach* descritto al paragrafo 35B solo quando applica per la prima volta l'IFRS 9, compreso quando applica per la prima volta l'IFRS 9 dopo aver applicato precedentemente:
- a) l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 di cui al paragrafo 20 A; o
 - b) solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5–B5.7.20 dell'IFRS 9.



- 35D L'assicuratore deve presentare l'importo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo secondo l'*overlay approach*:
- nell'utile (perdita) d'esercizio come una voce distinta; e
 - come componente separata nelle altre componenti di conto economico complessivo.
- 35E Un'attività finanziaria può essere designata ai fini dell'*overlay approach* se, e solo se, sono soddisfatti i seguenti criteri:
- è valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione dell'IFRS 9, ma non sarebbe stata valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nella sua interezza in applicazione dello IAS 39; e
 - non è detenuta in relazione ad un'attività priva di nesso con i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS. Esempi di attività finanziarie che non sarebbero ammissibili ai fini dell'*overlay approach* sono le attività detenute in relazione all'attività bancaria o le attività finanziarie detenute in fondi relativi ai contratti di investimento che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS.
- 35F L'assicuratore può designare un'attività finanziaria ammissibile ai fini dell'*overlay approach* quando sceglie di applicare tale approccio (cfr. paragrafo 35C). Successivamente, può designare un'attività finanziaria ammissibile ai fini dell'*overlay approach* quando, e solo quando:
- si tratta della prima contabilizzazione di tale attività; o
 - tale attività soddisfa allo stato attuale il criterio di cui al paragrafo 35E, lettera b), mentre in precedenza non lo soddisfaceva.
- 35G La designazione delle attività finanziarie ammissibili ai fini dell'*overlay approach* in applicazione del paragrafo 35F può avvenire strumento per strumento.
- 35H Se del caso, quando un'attività finanziaria è designata ai fini dell'applicazione dell'*overlay approach* in applicazione del paragrafo 35F, lettera b):
- il suo *fair value* (valore equo) alla data di designazione deve essere il suo nuovo valore contabile al costo ammortizzato; e
 - il tasso di interesse effettivo deve essere determinato in base al suo *fair value* (valore equo) alla data di designazione.
- 35I L'entità deve continuare ad applicare l'*overlay approach* ad un'attività finanziaria designata fino a quando tale attività finanziaria è eliminata contabilmente. Tuttavia, l'entità:
- deve riclassificare un'attività finanziaria quando essa non soddisfa più il criterio di cui al paragrafo 35E, lettera b). Per esempio, l'attività finanziaria non soddisferà più il suddetto criterio quando l'entità trasferisce tale attività in modo da detenerla per la sua attività bancaria o quando l'entità cessa di essere un assicuratore;
 - può, all'inizio di ogni esercizio, porre fine all'applicazione dell'*overlay approach* a tutte le attività finanziarie designate. L'entità che decide di porre fine all'applicazione dell'*overlay approach* deve trattare questo cambiamento di principio contabile conformemente allo IAS 8.
- 35J Quando l'entità riclassifica un'attività finanziaria in applicazione del paragrafo 35I, lettera a), deve riclassificare qualsiasi saldo relativo a tale attività finanziaria da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).
- 35K Se l'entità cessa di applicare l'*overlay approach* in quanto opera la scelta di cui al paragrafo 35I, lettera b), o non è più un assicuratore, non può più applicarlo in seguito. L'assicuratore che ha scelto di applicare l'*overlay approach* (cfr. paragrafo 35C) ma non dispone di attività finanziarie ammissibili (cfr. paragrafo 35E) può applicarlo in seguito quando dispone di attività finanziarie ammissibili.

Interazione con altre disposizioni

- 35L Il paragrafo 30 del presente IFRS consente una pratica che è nota anche come «contabilità ombra». Se l'assicuratore applica l'*overlay approach*, può essere applicata la «contabilità ombra».
- 35M La riclassificazione di un importo tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 35B può avere effetti conseguenti per l'inclusione di altri importi, come le imposte sul reddito, nelle altre componenti di conto economico complessivo. L'assicuratore deve applicare il pertinente IFRS, ad esempio lo IAS 12 *Imposte sul reddito*, per determinare eventuali effetti conseguenti.



Neo-utilizzatore

- 35N Se sceglie di applicare l'*overlay approach*, il neo-utilizzatore deve riformulare l'informativa comparativa per riflettere tale approccio se, e solo se, la riformula per uniformarsi all'IFRS 9 (cfr. paragrafi E1-E2 dell'IFRS 1).

...

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

...

Informazioni integrative in merito all'esenzione temporanea dall'IFRS 9

- 39B L'assicuratore che sceglie di applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio:**

- a) di capire in che modo l'assicuratore possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea; e
- b) di confrontare gli assicuratori che applicano l'esenzione temporanea con le entità che applicano l'IFRS 9.

- 39C Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera a), l'assicuratore deve indicare il fatto che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 e per quali motivi ha concluso alla data di cui al paragrafo 20B, lettera b), di possedere i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9, specificando tra l'altro:


- a) se il valore contabile delle sue passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS (ossia le passività di cui al paragrafo 20E, lettera a)] era pari o inferiore al 90 per cento del valore contabile totale di tutte le sue passività, la natura e il valore contabile delle passività connesse all'assicurazione che non sono passività derivanti da contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente IFRS (ossia le passività di cui ai paragrafi 20E, lettera b), e 20E, lettera c)];
- b) se la percentuale del valore contabile totale delle sue passività connesse all'assicurazione rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività era pari o inferiore al 90 per cento ma superiore all'80 per cento, per quale ragione e in base a quali informazioni l'assicuratore ha concluso di non esercitare un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione; e
- c) se l'assicuratore possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 sulla base di una nuova valutazione in applicazione del paragrafo 20G, lettera b):
 - i) la ragione della nuova valutazione;
 - ii) la data alla quale si è verificato il cambiamento rilevante nelle sue attività; e
 - iii) una spiegazione dettagliata del cambiamento nelle sue attività e una descrizione qualitativa dell'effetto di tale cambiamento sul bilancio dell'assicuratore.

- 39D Se, in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), l'entità conclude che le sue attività non sono più prevalentemente connesse all'assicurazione, essa deve fornire le informazioni seguenti per ciascun esercizio prima di iniziare ad applicare l'IFRS 9:

- a) il fatto che non possiede più i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9;
- b) la data alla quale si è verificato il cambiamento rilevante nelle sue attività; e
- c) la spiegazione dettagliata del cambiamento nelle sue attività e una descrizione qualitativa dell'effetto di tale cambiamento sul bilancio dell'entità.

- 39E Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare il *fair value* (valore equo) alla data di chiusura dell'esercizio e l'ammontare della variazione del *fair value* (valore equo) in tale esercizio per i due seguenti gruppi di attività finanziarie separatamente:


- a) le attività finanziarie con termini contrattuali che prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (ossia le attività finanziarie che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9), escluse le attività finanziarie che soddisfano la definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9, o che sono gestite e il cui rendimento è valutato in base al *fair value* (valore equo) (cfr. paragrafo B4.1.6 dell'IFRS 9);



- b) tutte le attività finanziarie diverse da quelle specificate al paragrafo 39E, lettera a), ovvero qualsiasi attività finanziaria:
- i) con termini contrattuali che non prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire;
 - ii) che soddisfa la definizione di «posseduta per negoziazione» di cui all'IFRS 9; o
 - iii) che è gestita o il cui rendimento è valutato in base al *fair value* (valore equo).
- 39F Quando fornisce le informazioni di cui al paragrafo 39E, l'assicuratore:
- a) può considerare che il valore contabile dell'attività finanziaria valutata in applicazione dello IAS 39 è un'approssimazione ragionevole del suo *fair value* (valore equo) se l'assicuratore non è tenuto a comunicare il suo *fair value* (valore equo) in applicazione del paragrafo 29, lettera a), dell'IFRS 7 (per esempio, nel caso dei crediti commerciali a breve termine); e
 - b) deve considerare il livello di dettaglio necessario per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le caratteristiche delle attività finanziarie.
- 39G Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare le informazioni concernenti l'esposizione al rischio di credito inerente alle attività finanziarie di cui al paragrafo 39E, lettera a), comprese le concentrazioni significative di rischio di credito. Come minimo, l'assicuratore deve fornire le seguenti informazioni per tali attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio:
- a) per categorie di rischio di credito secondo la definizione di cui all'IFRS 7, i valori contabili in applicazione dello IAS 39 (nel caso di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, prima di qualsiasi rettifica per riduzione di valore).
 - b) per le attività finanziarie di cui al paragrafo 39E, lettera a), che non hanno un basso rischio di credito alla data di chiusura dell'esercizio, il *fair value* (valore equo) e il valore contabile in applicazione dello IAS 39 (nel caso di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, prima di qualsiasi rettifica per riduzione di valore). Ai fini di questa informativa, il paragrafo B5.5.22 dell'IFRS 9 stabilisce i criteri per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario è considerato basso.
- 39H Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare dove un utilizzatore del bilancio possa ottenere le informazioni riguardanti un'entità del gruppo disponibili al pubblico richieste dall'IFRS 9 che non siano fornite nel bilancio consolidato del gruppo per l'esercizio pertinente. Per esempio, le informazioni di cui all'IFRS 9 potrebbero essere ottenute dal bilancio separato o individuale, pubblicamente disponibile, di un'entità del gruppo che ha applicato l'IFRS 9.
- 39I Se l'entità ha scelto di applicare l'esenzione di cui al paragrafo 20O da specifiche disposizioni dello IAS 28, deve indicare tale fatto.
- 39J Se l'entità ha applicato l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 per la contabilizzazione del suo investimento in una società collegata o joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto (per esempio, cfr. il paragrafo 20O, lettera a)), l'entità deve indicare quanto segue, oltre alle informazioni prescritte dall'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*:
- a) le informazioni di cui ai paragrafi 39B-39H per ciascuna società collegata o joint venture che sono rilevanti per l'entità. Gli importi indicati devono essere quelli inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della società collegata o joint venture dopo aver tenuto conto di eventuali rettifiche apportate dall'entità quando utilizza il metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafo B14, lettera a), dell'IFRS 12), piuttosto che la quota di tali importi spettante all'entità;
 - b) le informazioni quantitative di cui ai paragrafi 39B-39H complessivamente per tutte le società collegate o joint venture singolarmente irrilevanti. Gli importi complessivi indicati:
 - i) devono essere la quota di tali importi spettante all'entità; e
 - ii) per le società collegate devono essere indicati separatamente dagli importi complessivi indicati per le joint venture.

Informazioni integrative riguardanti l'*overlay approach*

- 39K L'assicuratore che applica l'*overlay approach* deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di comprendere:
- a) **in che modo è calcolato per l'esercizio l'importo complessivo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo; e**
 - b) **l'effetto di tale riclassificazione sul bilancio.**



- 39L Per conformarsi al paragrafo 39K, l'assicuratore deve indicare:
- a) il fatto che applica l'*overlay approach*;
 - b) il valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio delle attività finanziarie a cui l'assicuratore applica l'*overlay approach* per classe di attività finanziaria;
 - c) su quale base designa le attività finanziarie cui applicare l'*overlay approach*, compresa una spiegazione di eventuali attività finanziarie designate detenute al di fuori dell'entità giuridica che emette i contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente IFRS;
 - d) una spiegazione dell'importo complessivo riclassificato per l'esercizio tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo, in modo tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere in che modo si arriva a tale importo, specificando in particolare:
 - i) l'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate in applicazione dell'IFRS 9; e
 - ii) l'importo che sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate se l'assicuratore avesse applicato lo IAS 39;
 - e) l'effetto della riclassificazione di cui ai paragrafi 35B e 35M su ciascuna voce dell'utile (perdita) d'esercizio; e
 - f) se durante l'esercizio l'assicuratore ha cambiato la designazione di attività finanziarie:
 - i) l'importo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo per l'esercizio per quanto riguarda nuove attività finanziarie designate ai fini dell'applicazione dell'*overlay approach* (cfr. il paragrafo 35F, lettera b));
 - ii) l'importo che sarebbe stato riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo per l'esercizio, se le attività finanziarie non fossero state riclassificate (cfr. paragrafo 35I, lettera a)); e
 - iii) l'importo riclassificato nell'esercizio da altre componenti di conto economico complessivo accumulate verso l'utile (perdita) d'esercizio per attività finanziarie che sono state riclassificate (cfr. paragrafo 35 J).
- 39M Se l'entità ha applicato l'*overlay approach* per la contabilizzazione del suo investimento in una società collegata o joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto, l'entità deve indicare quanto segue, oltre alle informazioni prescritte dall'IFRS 12:
- a) le informazioni di cui ai paragrafi 39K–39L per ciascuna società collegata o joint venture che sono rilevanti per l'entità. Gli importi indicati devono essere quelli inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della società collegata o joint venture dopo aver tenuto conto di eventuali rettifiche apportate dall'entità quando utilizza il metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafo B14, lettera a), dell'IFRS 12), piuttosto che la quota di tali importi spettante all'entità;
 - b) le informazioni quantitative di cui ai paragrafi 39K–39L, lettere d), e f), e gli effetti della riclassificazione di cui al paragrafo 35B sull'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo complessivamente per tutte le società collegate o joint venture singolarmente irrilevanti. Gli importi complessivi indicati:
 - i) devono essere la quota di tali importi spettante all'entità; e
 - ii) per le società collegate, devono essere indicati separatamente dagli importi complessivi indicati per le joint venture.

...


DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

Applicazione congiunta dell'IFRS 4 e dell'IFRS 9

Esenzione temporanea dall'IFRS 9

46. *Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi* (Modifiche all'IFRS 4), pubblicato a settembre 2016, ha modificato i paragrafi 3 e 5 e ha aggiunto i paragrafi 20 A–20Q, 35 A e 39B–39 J, e i titoli dopo i paragrafi 20, 20K, 20N e 39 A. L'entità deve applicare tali modifiche, che autorizzano gli assicuratori che soddisfano determinati criteri ad applicare un'esenzione temporanea dall'IFRS 9, per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.



47. L'entità che riporta le informazioni richieste dai paragrafi 39B–39 J deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 che sono pertinenti per le valutazioni richieste per tali informazioni. La data di applicazione iniziale a tal fine è l'inizio del primo esercizio avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Overlay approach

48. *Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi* (Modifiche all'IFRS 4), pubblicato a settembre 2016, ha modificato i paragrafi 3 e 5 e ha aggiunto i paragrafi 35 A–35N e 39K–39M, e i titoli dopo i paragrafi 35 A, 35K, 35M e 39 J. L'entità deve applicare tali modifiche, che consentono agli assicuratori di applicare l'*overlay approach* ad attività finanziarie designate, quando applica per la prima volta l'IFRS 9 (cfr. paragrafo 35C).
49. L'entità che decide di applicare l'*overlay approach* deve:
- applicare tale metodo retroattivamente ad attività finanziarie designate nella fase di passaggio all'IFRS 9. Di conseguenza, per esempio, l'entità deve rilevare come rettifica al saldo di apertura delle altre componenti di conto economico complessivo accumulate un importo pari alla differenza tra il *fair value* (valore equo) delle attività finanziarie designate determinato in applicazione dell'IFRS 9 e il loro valore contabile determinato in applicazione dello IAS 39;
 - rideterminare i valori dell'informativa comparativa per riflettere l'*overlay approach* se, e soltanto se, l'entità li ridetermina applicando l'IFRS 9.

18CE0012



REGOLAMENTO (UE) 2017/1989 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 19 gennaio 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale IAS 12 *Imposte sul reddito*. Le modifiche sono intese a chiarire come contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito valutate al *fair value* (valore equo).
- (3) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 12 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 12 al 1° gennaio 2017. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 12 *Imposte sul reddito*, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate

(Modifiche allo IAS 12)

Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito

Il paragrafo 29 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 27A, 29A e 98G. È aggiunto altresì un esempio dopo il paragrafo 26. Il paragrafo 24, il paragrafo 26, lettera d), e i paragrafi 27 e 28 non sono modificati, ma sono riportati per agevolare la lettura.

Differenze temporanee deducibili

24. Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:

- a) non rappresenta una aggregazione aziendale; e
- b) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).

Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in accordi a controllo congiunto, deve essere rilevata un'attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 44.

...

26. Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in attività fiscali differite:

- a) ...
- d) alcune attività possono essere rilevate al loro fair value (valore equo), o essere rivalutate, senza che, a fini fiscali, sia fatta una equivalente rettifica (cfr. paragrafo 20). Si manifesta una differenza temporanea deducibile se il valore ai fini fiscali dell'attività eccede il suo valore contabile.

Esempio illustrativo del paragrafo 26, lettera d)

Individuazione di una differenza temporanea deducibile alla fine dell'anno 2


All'inizio dell'anno 1 l'entità A acquista per 1 000 CU uno strumento di debito del valore nominale di 1 000 CU pagabili a scadenza di 5 anni al tasso di interesse del 2 % pagabile alla fine di ciascun anno. Il tasso di interesse effettivo è del 2 %. Lo strumento di debito è valutato al fair value (valore equo).

Alla fine dell'anno 2, il fair value (valore equo) dello strumento di debito è sceso a 918 CU a causa dell'aumento al 5 % dei tassi d'interesse di mercato. È probabile che l'entità A riscuoterà tutti i flussi finanziari contrattuali se continuerà a detenere lo strumento di debito.

Qualsiasi utile (perdita) sullo strumento di debito è imponibile (deducibile) solo quando si realizza. Ai fini fiscali gli utili (perdite) derivanti dalla vendita o scadenza dello strumento di debito sono calcolati come la differenza tra il corrispettivo riscosso e il costo originario dello strumento di debito.

Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dello strumento di debito è il suo costo originario.


La differenza tra le 918 CU del valore contabile dello strumento di debito riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità A e le 1 000 CU del relativo valore ai fini fiscali determina alla fine dell'anno 2 una differenza temporanea deducibile di 82 CU (cfr. paragrafo 20 e paragrafo 26, lettera d)), a prescindere dal fatto che l'entità A preveda di recuperare il valore contabile dello strumento di debito tramite vendita o tramite utilizzo, ossia mantenendolo e riscuotendo i flussi finanziari contrattuali, ovvero tramite una loro combinazione.



Questo avviene perché le differenze temporanee deducibili sono differenze tra il valore contabile dell'attività o passività riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il relativo valore ai fini fiscali, differenze che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto (cfr. paragrafo 5). Nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) alla vendita o alla scadenza l'entità A ottiene una deduzione pari alle 1 000 CU del valore ai fini fiscali dell'attività.

27. L'annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in deduzioni nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi. All'entità, tuttavia, affluiranno benefici economici sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte solo se essa realizzerà redditi imponibili sufficienti affinché le deduzioni siano compensate. L'entità, quindi, rileva attività fiscali differite solo quando è probabile che saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate le differenze temporanee deducibili.
- 27A. Per stabilire se saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali poter utilizzare una differenza temporanea deducibile, l'entità valuta se la normativa tributaria imponga restrizioni riguardo alle fonti dei redditi imponibili a fronte dei quali può effettuare deduzioni sull'annullamento di detta differenza temporanea deducibile. Se la normativa tributaria non impone siffatte restrizioni, l'entità valuta la differenza temporanea deducibile in combinazione con tutte le sue altre differenze temporanee deducibili. Se invece la normativa tributaria limita l'utilizzazione delle perdite per la deduzione a fronte di un tipo specifico di redditi, la differenza temporanea deducibile è valutata in combinazione solo con le altre differenze temporanee deducibili di tale tipo.
28. È probabile che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata una differenza temporanea deducibile quando ci sono differenze temporanee imponibili sufficienti di cui si prevede l'annullamento in riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto d'imposta:
- a) nello stesso esercizio in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile; o
 - b) negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere compensata contro le imposte di esercizi precedenti (tax loss carry back) o portata a nuovo per essere dedotta negli esercizi successivi (tax loss carry forward).
- In tali casi, l'attività fiscale differita è rilevata nell'esercizio nel quale emergono le differenze temporanee deducibili.
29. Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, in riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto di imposta, l'attività fiscale differita è rilevata nella misura in cui:
- a) sia probabile che l'entità abbia redditi imponibili sufficienti, verso la medesima giurisdizione fiscale e per il medesimo soggetto di imposta, nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile (o negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi precedenti o futuri). Nel valutare se realizzerà un reddito imponibile sufficiente negli esercizi successivi, l'entità:
 - i) raffronta le differenze temporanee deducibili con il reddito imponibile futuro che esclude le deduzioni fiscali derivanti dall'annullamento di dette differenze temporanee deducibili. Il raffronto dimostra in che misura il reddito imponibile futuro sia sufficiente affinché l'entità possa dedurre gli importi derivanti dall'annullamento di dette differenze temporanee deducibili;
 - ii) ignora gli importi imponibili derivanti da differenze temporanee deducibili che ci si attende si verificheranno negli esercizi futuri, perché l'attività fiscale differita derivante da queste differenze temporanee deducibili richiederà essa stessa l'esistenza di un reddito imponibile futuro per poter essere utilizzata;
 - b) l'entità disponga di una pianificazione fiscale che consenta di realizzare un reddito imponibile negli esercizi appropriati.
- 29A. La stima del probabile reddito imponibile futuro può comprendere il recupero di alcune attività dell'entità per un importo superiore al loro valore contabile se vi sono prove sufficienti della probabile capacità dell'entità di ottenere tale importo. Per esempio, quando l'attività è valutata al fair value (valore equo), l'entità deve considerare se vi siano prove sufficienti per concludere che riuscirà probabilmente a recuperare l'attività per un importo superiore al suo valore contabile. Questo può verificarsi, per esempio, quando l'entità prevede di detenere uno strumento di debito a tasso fisso e riscuotere i flussi finanziari contrattuali.

...




DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 98G. *Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate* (Modifiche allo IAS 12), pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 29 e ha aggiunto i paragrafi 27A e 29A e l'esempio seguente il paragrafo 26. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*. All'applicazione iniziale della modifica, la variazione del patrimonio netto in apertura del primo esercizio comparativo può tuttavia essere rilevata nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda dei casi, in un'altra voce del patrimonio netto) senza distribuire la variazione tra il saldo d'apertura degli utili portati a nuovo e le altre voci del patrimonio netto. Se l'entità si avvale di questa possibilità, tale fatto deve essere indicato.

18CE0013



REGOLAMENTO (UE) 2017/1990 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 29 gennaio 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 7 *Rendiconto finanziario* volte a chiarire lo IAS 7 per migliorare le informazioni sulle attività di finanziamento di un'entità fornite agli utilizzatori del bilancio.
- (3) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 7 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche al 1° gennaio 2017. Pertanto, le relative disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. La concessione della retroattività è necessaria per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili stabiliti nel regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 7 *Rendiconto finanziario*, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Iniziativa di informativa

(Modifiche allo IAS 7)

Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario

Sono aggiunti i paragrafi da 44A a 44E con il relativo titolo. È aggiunto anche il paragrafo 60.

VARIAZIONI DELLE PASSIVITÀ DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

- 44A. L'entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori dei bilanci di valutare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento, siano esse variazioni derivanti dai flussi finanziari o variazioni non in disponibilità liquide.**
- 44B. Per quanto necessario a adempiere l'obbligo imposto dal paragrafo 44A, l'entità deve indicare le seguenti variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento:
- a) variazioni derivanti dai flussi finanziari da attività di finanziamento;
 - b) variazioni derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende;
 - c) effetto delle variazioni dei tassi di cambio;
 - d) variazioni del fair value (valore equo);
 - e) altre variazioni.
- 44C. Le passività derivanti da attività di finanziamento sono passività i cui flussi finanziari sono stati classificati o saranno in futuro classificati nel rendiconto finanziario come flussi finanziari da attività di finanziamento. Inoltre, l'informativa imposta dal paragrafo 44A si applica anche alle variazioni delle attività finanziarie (per esempio, attività che coprono passività derivanti da attività di finanziamento) se i flussi finanziari da tali attività finanziarie sono stati inclusi o saranno in futuro inclusi nei flussi finanziari da attività di finanziamento.
- 44D. Uno dei modi per conformarsi all'informativa imposta dal paragrafo 44A consiste nel presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura per le passività derivanti da attività di finanziamento, comprese le variazioni di cui al paragrafo 44B. Se presenta tale riconciliazione, l'entità deve fornire informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori dei bilanci di collegare gli elementi inclusi nella riconciliazione al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al rendiconto finanziario.
- 44E. Se fornisce l'informativa imposta dal paragrafo 44A contestualmente all'informativa sulle variazioni di altre attività e passività, l'entità deve indicare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento distintamente dalle variazioni di tali altre attività e passività.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

60. *Iniziativa di informativa* (Modifiche allo IAS 7), pubblicato a gennaio 2016, ha aggiunto i paragrafi da 44A a 44E. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Quando applica per la prima volta queste modifiche, l'entità non è tenuta a fornire informazioni comparative rispetto agli esercizi precedenti.



REGOLAMENTO (UE) 2017/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (UE) n. 345/2013 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabiliscono requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare le denominazioni «EuVECA» o «EuSEF» nell'Unione in relazione rispettivamente alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati e di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale. I regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 contengono in particolare norme che disciplinano gli investimenti ammissibili, le imprese di portafoglio ammissibili e gli investitori ammissibili. Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e i (UE) n. 346/2013, solo i gestori le cui attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ sono ammessi a utilizzare rispettivamente le denominazioni «EuVECA» e «EuSEF».
- (2) La comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2014, su un piano di investimenti per l'Europa definisce una strategia complessiva per affrontare il problema della carenza di finanziamenti che impedisce all'Europa di dispiegare il proprio potenziale di crescita e occupazione a vantaggio dei cittadini. Essa mira a sbloccare investimenti privati utilizzando finanziamenti pubblici e migliorando il quadro giuridico del contesto d'investimento.

⁽¹⁾ GU C 394 del 26.10.2016, pag. 2.


⁽²⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 48.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

⁽⁶⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).




- (3) La comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2015, su un piano di azione per la creazione dell'unione dei mercati dei capitali è un importante elemento del piano di investimenti. Essa mira a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari e a incrementare l'offerta di capitali alle imprese, sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione, grazie alla creazione di un autentico mercato unico dei capitali. Tale comunicazione sottolinea la necessità di modificare i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, per far sì che i quadri normativi siano in grado di sostenere nel miglior modo possibile gli investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI).
- (4) È opportuno aprire il mercato dei fondi per il venture capital qualificati e dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale al fine di aumentare gli effetti di scala, ridurre i costi operativi, migliorare la concorrenza e ampliare la scelta degli investitori. L'ampliamento della base dei potenziali gestori contribuisce all'apertura del mercato e gioverebbe alle imprese in cerca di investimenti, che avrebbero così accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fonti di investimenti di rischio. L'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 dovrebbe perciò essere esteso, consentendo l'utilizzo delle denominazioni «EuVECA» ed «EuSEF» ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE.
- (5) Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, i gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE dovrebbero continuare a essere soggetti ai requisiti di tale direttiva e dovrebbero continuare a rispettare talune disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013 o del regolamento (UE) n. 346/2013, ossia quelle in materia di investimenti ammissibili, investitori interessati e requisiti in materia di informazione. Le autorità competenti cui la direttiva 2011/61/UE conferisce poteri di vigilanza dovrebbero altresì esercitare tali poteri nei confronti di tali gestori.
- (6) Per assicurare che le autorità competenti siano a conoscenza di ogni nuovo impiego delle denominazioni «EuVECA» e «EuSEF», i gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE dovrebbero registrare ciascun fondo per il venture capital qualificato o fondo qualificato per l'imprenditoria sociale che essi intendono gestire e commercializzare. Dovrebbe essere in tal modo assicurato che tali gestori possano mantenere i propri modelli aziendali potendo gestire organismi di investimento collettivo stabiliti in altri Stati membri e ampliare ulteriormente la gamma di prodotti offerti.
- (7) La gamma delle imprese ammissibili in cui i fondi per il venture capital qualificati possono investire dovrebbe essere estesa per incrementare ulteriormente l'offerta di capitali alle imprese. La definizione di imprese di portafoglio ammissibili dovrebbe perciò includere le società aventi fino a 499 dipendenti (piccole imprese a media capitalizzazione) non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e le PMI quotate sui mercati di crescita per le PMI. Le nuove opzioni di investimento dovrebbero permettere inoltre alle entità in fase di crescita, che hanno già accesso ad altre fonti di finanziamento, come i mercati di crescita per le PMI, di ricevere capitali anche dai fondi per il venture capital qualificati, che a loro volta dovrebbero contribuire allo sviluppo dei mercati di crescita per le PMI. Inoltre, gli investimenti dei fondi per il venture capital qualificati nelle imprese di portafoglio ammissibili non impediscono automaticamente a queste ultime di poter essere selezionati per programmi pubblici. Onde incentivare gli investimenti, dovrebbe essere comunque possibile porre in essere una struttura di fondo di fondi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013.
- (8) Al fine di rendere l'uso della denominazione «EuSEF» più attraente e di incrementare ulteriormente l'offerta di capitali a favore dell'imprenditoria sociale, è opportuno ampliare la gamma delle imprese ammissibili in cui possono investire i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, ampliando la definizione di impatto sociale positivo. Tale estensione semplificherebbe il contesto normativo per i fondi per l'imprenditoria sociale e agevolerebbe la partecipazione degli investitori a tali fondi, affrontando il problema delle discrepanze tra le divergenti interpretazioni di ciò che costituisce un impatto sociale positivo in diversi contesti dell'Unione.
- (9) Ai fondi per il venture capital qualificati dovrebbe essere altresì consentito di partecipare, nel lungo periodo, alla scala di finanziamento delle PMI non quotate, delle piccole imprese a media capitalizzazione non quotate e delle PMI e quotate sui mercati di crescita per le PMI, in modo da accrescerne i guadagni che potrebbero realizzare grazie alle imprese a elevata crescita. Dovrebbero pertanto essere consentiti gli investimenti ulteriori (di «follow-on»), successivi al primo investimento.



- (10) Le procedure di registrazione dovrebbero essere semplici ed efficienti dal punto di vista dei costi. Pertanto, la registrazione del gestore effettuata conformemente ai regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 dovrebbe anche servire ai fini della registrazione di cui alla direttiva 2011/61/UE rispetto alla gestione dei fondi per il venture capital qualificati o dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale. Le decisioni di registrazione e i rifiuti di registrare ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 o del regolamento (UE) n. 346/2013 dovrebbero essere soggette, se del caso, al ricorso amministrativo o giurisdizionale, in conformità del diritto nazionale.
- (11) Le informazioni fornite nella domanda di registrazione e messe a disposizione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ dovrebbero essere utilizzate per l'organizzazione e la realizzazione di verifiche inter pares conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, esclusivamente nel quadro della direttiva 2011/61/UE, dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1095/2010, comprese le norme sulla raccolta di informazioni. Ciò non dovrebbe pregiudicare in alcun modo l'esito dell'imminente revisione legislativa del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della direttiva 2011/61/UE.
- (12) Le commissioni e gli altri oneri che gli Stati membri ospitanti impongono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati e ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale contribuiscono a creare divergenze normative e possono talvolta ostacolare considerevolmente le attività transfrontaliere. Tali commissioni e oneri impediscono la libera circolazione dei capitali attraverso le frontiere dell'Unione, minando così i principi del mercato interno. È pertanto necessario sottolineare e precisare che il divieto per lo Stato membro ospitante di imporre requisiti o procedure amministrative in relazione alla commercializzazione nel proprio territorio di fondi per il venture capital qualificati e di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale comprende il divieto di imporre commissioni e altri oneri ai gestori per la commercializzazione di tali fondi, se non deve essere effettuata alcuna mansione di vigilanza.
- (13) I regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 richiedono che i gestori di fondi per il venture capital qualificati e di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale che non sono autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, dispongano in ogni momento di fondi propri sufficienti. Allo scopo di sviluppare un requisito dei fondi propri appropriato e proporzionato per i gestori di fondi per il venture capital qualificati e per i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, il livello dei fondi propri dovrebbe essere basato su criteri cumulativi ed essere nettamente inferiore e meno complesso rispetto agli importi stabiliti nella direttiva 2011/61/UE, per tener conto delle peculiarità, della natura e delle modeste dimensioni di tali fondi e per rispettare il principio di proporzionalità. Per garantire la comprensione uniforme di tali requisiti per i gestori in questione in tutta l'Unione, è opportuno che il presente regolamento preveda l'applicazione di requisiti patrimoniali minimi e di fondi propri. In ragione del ruolo particolare che potrebbero svolgere i fondi per il venture capital qualificati e i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali, segnatamente la promozione del finanziamento dei capitali di rischio e dell'imprenditoria sociale, è opportuno prevedere norme specifiche e mirate in materia di fondi propri per i gestori registrati, che siano diverse dal quadro dei fondi propri applicabile ai gestori autorizzati di cui alla direttiva 2011/61/UE.
- (14) L'ESMA dovrebbe poter sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione per sottoporle alla Commissione. Tali norme dovrebbero specificare le informazioni che dovrebbero essere fornite alle autorità competenti nelle domande per la registrazione dei gestori o dei fondi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, e le parti di tali informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione dell'ESMA da parte delle autorità competenti per consentire all'ESMA di organizzare ed effettuare verifiche inter pares ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (15) Dal momento che il presente regolamento apre l'utilizzo delle denominazioni «EuVECA» ed «EuSEF» ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE, la banca dati centrale gestita dall'ESMA conformemente ai regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 dovrebbe contenere anche informazioni riguardanti i fondi per il venture capital qualificati e i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, amministrati e commercializzati da tali gestori.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- (16) Onde evitare potenziali perturbazioni del mercato, occorre concedere ai gestori esistenti di attuali fondi per il venture capital qualificati e di attuali fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, nel corso della durata di tali fondi, una deroga alle norme in materia di fondi propri a norma del presente regolamento. È opportuno, ciò nondimeno, che i gestori in questione garantiscano di essere in grado di giustificare in qualsiasi momento la sufficienza dei loro fondi propri per mantenere la continuità operativa.
- (17) Nell'ambito del prossimo riesame dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, la Commissione dovrebbe valutare se non sia vantaggioso creare un'ulteriore opzione volontaria per gli investitori al dettaglio ricorrendo a un fondo feeder (fondo di alimentazione) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 per i fondi per il venture capital qualificati e i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale che intendano ampliare la loro base di investitori. La Commissione dovrebbe analizzare altresì la potenziale utilità di un abbassamento della soglia di un investimento minimo, che è relativamente alto, soprattutto perché esso può essere considerato un potenziale ostacolo a maggiori investimenti in tali fondi. Dovrebbe altresì analizzare l'eventuale opportunità di estendere l'uso della denominazione «EuSEF» a determinate entità di finanziamento collettivo e di microfinanziamento ad elevato impatto sociale. Sebbene il venture capital rimanga una forma di investimento altamente rischiosa, è opportuno ricordare che sono disponibili per i consumatori, in misura crescente, forme di investimento altrettanto rischiose e non regolamentate. Tali forme di investimento, quale il finanziamento collettivo, attualmente non sono regolate a livello dell'Unione, contrariamente all'uso delle denominazioni «EuVECA» ed «EuSEF», che è regolamentato e sottoposto a vigilanza.
- (18) Il lavoro della Commissione sull'unione dei mercati dei capitali individua la definizione appropriata di commercializzazione e le discrepanze nell'interpretazione di tale definizione da parte delle autorità nazionali competenti come ostacoli significativi agli investimenti transfrontalieri. La Commissione dovrebbe riesaminare l'idoneità di tale definizione.
- (19) Inoltre, la Commissione dovrebbe analizzare l'opportunità di introdurre un passaporto di gestione per i gestori di fondi per il venture capital qualificati e di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, nonché l'idoneità della definizione di commercializzazione per il venture capital. A seguito di tale analisi, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
- (20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'ulteriore potenziamento del mercato interno dei fondi per il venture capital qualificati e dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale tramite un utilizzo rafforzato delle denominazioni «EuVECA» ed «EuSEF», non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo.
- (21) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai fondi per il venture capital qualificati. Tali fondi potrebbero servire a veicolare aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti di capitale di rischio nelle PMI, ad esempio attraverso un trattamento più favorevole degli investitori privati rispetto a quelli pubblici, purché tali aiuti siano compatibili con le norme sugli aiuti di Stato, in particolare con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 345/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli articoli da 3 a 6, l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c), e i), gli articoli da 14 bis a 19, l'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d'investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi di venture capital qualificati e intendono usare la denominazione "EuSEF" per la commercializzazione di tali fondi nell'Unione.»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).



2) all'articolo 3, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) al momento del primo investimento da parte del fondo per il venture capital qualificato in quell'impresa, soddisfa una delle seguenti condizioni:

- non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e impiega fino a 499 dipendenti,
- è una piccola o media impresa quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE, quotata su un mercato di crescita delle PMI quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, di tale direttiva.

(*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;

b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha la sede legale;»;

c) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) "autorità competente":

- i) per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
- ii) per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;
- iii) per i fondi per il venture capital qualificati, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il fondo per il venture capital qualificato;»;

d) è inserita la lettera seguente:

«n) "autorità competente dello Stato membro ospitante": l'autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui è commercializzato il fondo per il venture capital qualificato.»;

3) all'articolo 7, la lettera f) è sostituita dalla seguente:


«f) trattano gli investitori in modo corretto. Ciò non osta a un trattamento più favorevole degli investitori privati rispetto a un investitore pubblico, purché tale trattamento sia compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, in particolare con l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (*) e figuri nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo;

(*) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).»;

4) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sia i fondi per il venture capital qualificati gestiti internamente che i gestori esterni di fondi per il venture capital qualificati dispongono di un capitale iniziale di 50 000 EUR.»;



b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. I fondi propri corrispondono in ogni momento ad almeno un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore durante l'esercizio precedente. L'autorità competente dello Stato membro d'origine ha la facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un gestore rispetto all'anno precedente. Ove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato non abbia portato a termine un anno di attività, l'obbligo corrisponde a un ottavo delle spese generali fisse previste nel suo piano imprenditoriale, a meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine non richieda un adeguamento di detto piano.

4. Se il valore dei fondi per il venture capital qualificati gestiti dal gestore supera i 250 000 000 EUR, il gestore fornisce un importo aggiuntivo di fondi propri. Tale importo aggiuntivo è pari allo 0,02 % dell'importo di cui il valore totale dei fondi per il venture capital qualificati supera 250 000 000 EUR.

5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare il gestore di fondi per il venture capital qualificati a non fornire fino al 50 % dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 4 se tale gestore beneficia di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritiene equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione.

6. I fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.»;

5) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine mette a disposizione dell'autorità competente di ciascun fondo per il venture capital qualificato interessato, dell'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e dell'ESMA tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in maniera tempestiva e attraverso le procedure di cui all'articolo 22.»;

6) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi per il venture capital qualificati;»

7) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b) al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;


c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa i gestori di cui al paragrafo 1 in merito alla loro registrazione quali gestori di un fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui essi hanno fornito tutte le informazioni di cui al predetto paragrafo.

5. Una registrazione effettuata conformemente al presente articolo costituisce registrazione ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE in relazione alla gestione di fondi per il venture capital qualificati.

6. Il gestore di un fondo per il venture capital qualificato di cui al presente articolo notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la sua registrazione iniziale a norma del presente articolo prima che dette modifiche prendano effetto.

Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa il gestore del fondo per il venture capital qualificato, entro un mese dal ricevimento della notifica, di tali modifiche. L'autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo se lo ritiene necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo per il venture capital qualificato. Le modifiche possono essere attuate se l'autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione.



7. Al fine di garantire l'uniforme applicazione del presente articolo, l'ESMA può definire progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;

8) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

1. I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi per il venture capital qualificati per cui intendono utilizzare la denominazione "EuVECA".

2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato e contiene i seguenti elementi:

- a) il regolamento o gli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato;
- b) le informazioni sull'identità del depositario;
- c) le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
- d) un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi per il venture capital qualificati.

Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II devono fare riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5 e 6 e all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i).

3. Qualora l'autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato e l'autorità competente dello Stato membro d'origine siano diverse, l'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato chiede all'autorità competente dello Stato membro d'origine se il fondo per il venture capital qualificato rientri nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

L'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato può altresì chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.

L'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato.

4. I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.

5. Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato registra un fondo come fondo per il venture capital qualificato se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2.



6. L'autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui il gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.

7. La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell'intero territorio dell'Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l'Unione con la denominazione "EuVECA".

8. Al fine di garantire l'uniforme applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. L'ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 14 ter


Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare un gestore di cui all'articolo 14 o un fondo di cui all'articolo 14 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore ha fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.»

9) all'articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione di un fondo per il venture capital qualificato e ogni aggiunta nell'elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso.

Ai fini del primo comma, l'autorità competente di un fondo di venture capital qualificato registrato a norma dell'articolo 14 bis notifica immediatamente all'autorità competente dello Stato membro d'origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo per il venture capital qualificato o ogni aggiunta nell'elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non impongono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi per il venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell'inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.»



10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

1. Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 14 bis, paragrafo 10, l'autorità competente dello Stato membro d'origine o, se diversa, l'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata concessa la registrazione di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, nonché all'articolo 14 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell'ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso le procedure di cui all'articolo 22.

2. Al fine di garantire l'uniforme applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell'ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell'ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

11) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. L'ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet, e che contiene l'elenco di tutti i gestori di fondi per il venture capital qualificati che utilizzano la denominazione "EuVECA" e dei fondi per il venture capital qualificati per i quali essi usano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.

2. L'ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), punto iv).»;


12) all'articolo 18 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Per un gestore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi per il venture capital qualificati che gestisce.

1 ter. Per un fondo per il venture capital qualificato gestito da un gestore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo per il venture capital qualificato, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i). L'autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.»;

13) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L'ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;



14) l'articolo 20 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, «16 maggio 2015» è sostituito da «2 marzo 2020»;
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva.

I gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.»;

15) l'articolo 21 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato:»;

- ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) utilizzi la denominazione "EuVECA" senza essere registrato ai sensi dell'articolo 14, o il fondo per il venture capital qualificato non sia registrato ai sensi dell'articolo 14 bis;»;

- iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 14 o dell'articolo 14 bis;»;

- b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente, ove opportuno:

a) adotta misure per garantire che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, lettere a) e b), nonché agli articoli da 12 a 14 bis, a seconda dei casi;

b) proibisce al gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato l'utilizzo della denominazione "EuVECA" e cancella dal registro tale gestore o il fondo per il venture capital qualificato.


3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa, senza indugio, ogni altra pertinente autorità competente, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l'ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato o di un fondo per il venture capital qualificato.

4. Il diritto di commercializzare uno o più fondi per il venture capital qualificati con la denominazione "EuVECA" nell'Unione viene meno con effetto immediato a partire dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).»;

- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l'ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a i).

L'ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino o le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall'adottare tali misure.»;



16) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

17) l'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2, lettera a), «22 luglio 2017» è sostituito da «2 marzo 2022»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Parallelemente al riesame ai sensi dell'articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:

a) la gestione dei fondi per il venture capital qualificati e l'opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l'opzione di un passaporto di gestione; e

b) l'adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati e l'impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi per il venture capital qualificati e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.

A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 346/2013 è così modificato:

1) l'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli articoli da 3 a 6, gli articoli 10 e 13, l'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f), gli articoli da 15 bis a 20, l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 22 e 22 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d'investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e intendono usare la denominazione "EuSEF" per la commercializzazione di tali fondi nell'Unione.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell'azienda, laddove l'impresa:

— fornisca servizi o merci che producono un rendimento sociale,

— impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure

— fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini;»

b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale ha la sede legale;»

c) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) "autorità competente":

i) per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;



- ii) per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;
- iii) per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, l'autorità competente dello Stato membro in cui il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale è stabilito;»
- d) è aggiunta la lettera seguente:
- «n) "autorità competente dello Stato membro ospitante": l'autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale è commercializzato.»
- 3) l'articolo 11 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Sia i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale gestiti internamente che i gestori esterni di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale sono dotati di un capitale iniziale di almeno 50 000 EUR.»
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «3. I fondi propri corrispondono in ogni momento ad almeno un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore durante l'esercizio precedente. L'autorità competente dello Stato membro di origine ha facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un gestore rispetto all'anno precedente. Ove il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non abbia portato a termine un anno di attività, l'obbligo corrisponde a un ottavo delle spese generali fisse previste nel suo piano imprenditoriale, a meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine non richieda un adeguamento di detto piano.
4. Se il valore dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale gestiti dal gestore supera 250 000 000 EUR, il gestore fornisce un importo aggiuntivo di fondi propri. Tale importo aggiuntivo è pari allo 0,02 % dell'importo di cui il valore totale dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale supera 250 000 000 EUR.
5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale a non fornire fino al 50 % dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 4, se tale gestore beneficia di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che le autorità competenti dello Stato membro d'origine ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione.
6. I fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.»
- 4) l'articolo 13 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) informazioni sulla natura, il valore e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti qualificati di cui all'articolo 5, paragrafo 1;»
- ii) è aggiunta la lettera seguente:
- «f) una descrizione del modo in cui i rischi ambientali e climatici sono presi in considerazione nell'approccio di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.»
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine mette a disposizione dell'autorità competente di ciascun fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato, dell'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e dell'ESMA tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in maniera tempestiva e attraverso le procedure di cui all'articolo 23.»



5) all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi qualificati per l'imprenditoria sociale;»

6) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b) al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla sua registrazione quale gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui esso ha fornito le informazioni di cui al predetto paragrafo.

5. Una registrazione effettuata conformemente al presente articolo costituisce registrazione ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE in relazione alla gestione di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale.

6. Un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di cui al presente articolo notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la sua registrazione iniziale in conformità del presente articolo prima che dette modifiche prendano effetto.

Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale entro un mese dal ricevimento della notifica di tali modifiche. L'autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo qualora lo ritenga necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale. Le modifiche possono essere attuate se l'autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione.

7. Al fine di garantire l'uniforme applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.


Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;

7) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 bis

1. I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale per cui intendono utilizzare la denominazione "EuSEF".



2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e contiene i seguenti elementi:

- a) il regolamento o gli atti costitutivi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;
- b) le informazioni sull'identità del depositario;
- c) le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
- d) un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi qualificati per l'imprenditoria sociale.

Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II fanno riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5, 6 e 10, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

3. Qualora l'autorità competente di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e l'autorità competente dello Stato membro di origine siano diverse, l'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale chiede all'autorità competente dello Stato membro di origine se il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale rientri nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a).

L'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale può altresì chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.

L'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

4. I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che essi hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.

5. Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registra un fondo come fondo qualificato per l'imprenditoria sociale se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

6. L'autorità competente di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo qualificato per l'imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui tale gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.

7. La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell'intero territorio dell'Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l'Unione con la denominazione "EuSEF".

8. Al fine di garantire l'uniforme applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. L'ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.



Articolo 15 ter

Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare i gestori di cui all'articolo 15 o i fondi di cui all'articolo 15 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore abbia fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.»;

8) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e ogni aggiunta nell'elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso.

Ai fini del primo comma, l'autorità competente di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato a norma dell'articolo 15 bis notifica immediatamente all'autorità competente dello Stato membro d'origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o ogni aggiunta nell'elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non impongono ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell'inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.»;

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis


1. Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all'articolo 15, paragrafo 9, e all'articolo 15 bis, paragrafo 10, l'autorità competente dello Stato membro d'origine o, se diversa, l'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata garantita la registrazione di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 15 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell'ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso la procedura di cui all'articolo 23.

2. Per garantire l'applicazione uniforme di tale articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell'ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell'ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;



10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. L'ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet e che contiene l'elenco di tutti i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale che utilizzano la denominazione "EuSEF" e dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale per i quali essi utilizzano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.

2. L'ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera d), punto v).»;

11) all'articolo 19 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Per i gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale che gestisce.

1 ter. Per un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale gestito da un gestore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e i). L'autorità competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.»;

12) all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:

«L'ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;

13) l'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 2, «16 maggio 2015» è sostituito da «2 marzo 2020»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva.

I gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.»;

14) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:


«1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale:»

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) utilizzi la denominazione "EuSEF" senza essere registrato ai sensi dell'articolo 15, o il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non sia registrato ai sensi dell'articolo 15 bis;»

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 15 o dell'articolo 15 bis;»



b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, ove opportuno:

a) adotta misure per garantire che il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 13 a 15 bis, a seconda dei casi;

b) proibisce al gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato l'utilizzo della denominazione "EuSEF" e cancella dal registro tale gestore o il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato.

3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa senza indugio ogni altra autorità competente interessata, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), e l'ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

4. Il diritto di commercializzare uno o più fondi qualificati per l'imprenditoria sociale con la denominazione "EuSEF" nell'Unione decade con effetto immediato a decorrere dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l'ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui alle lettere da a) a i) del paragrafo 1.

L'ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall'adottare tali misure.»;

15) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

16) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 2, lettera a), «22 luglio 2017» è sostituito da «2 marzo 2022»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Parallelamente al riesame ai sensi dell'articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:

a) la gestione dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e l'opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l'opzione di un passaporto di gestione; e


b) l'adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e l'impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.

A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° marzo 2018.



L'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013, come modificato dal presente regolamento, come pure l'articolo 11, paragrafi da 2 a 6, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013, come modificato dal presente regolamento, non si applicano ai gestori in carica in relazione ai fondi per il venture capital qualificati e ai fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, esistenti al 1° marzo 2018 per il periodo di durata di tali fondi residuo a tale data. Tali gestori assicurano di essere in grado di giustificare in ogni momento la sufficienza dei loro fondi propri per mantenere la continuità operativa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

18CE0015



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1992 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Croazia per registrare la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'11 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Slovenia. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 7 aprile 2016.
- (3) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera datata 13 maggio 2016 la Commissione ha invitato la Croazia e la Slovenia ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (4) Le parti non hanno raggiunto alcun accordo. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra la Croazia e la Slovenia sono state debitamente trasmesse alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto adottare una decisione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.
- (5) La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicate relativamente alle consultazioni fra le parti interessate e ha concluso che la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» dovrebbe essere registrata come IGP.
- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'opponente sostiene che la registrazione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione di un prodotto che si trova legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
- (7) Secondo l'opponente, il produttore sloveno Celjske mesnine d.d. produce e commercializza legittimamente un prodotto denominato Slavonski kulen da oltre 25 anni, con una produzione media annua di circa 70 tonnellate. Le vendite dello Slavonski kulen sloveno generano annualmente circa 450 000 EUR e grazie all'elevata qualità del prodotto, la produzione è in aumento. Sono stati forniti elementi di prova che dimostrano che negli ultimi dieci anni lo Slavonski kulen sloveno è stato commercializzato in Slovenia, in altri paesi dell'UE (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Croazia) e in paesi terzi (Serbia, Bosnia ed Erzegovina).
- (8) L'opponente sostiene — e non sono state presentate prove del contrario — che l'uso del nome Slavonski kulen in Slovenia non è mai stato utilizzato per sfruttare la reputazione della denominazione relativa al prodotto croato e che i consumatori non sono mai stati indotti in errore quanto all'origine del prodotto.
- (9) Alla luce di quanto precede, la registrazione come IGP della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» e il conseguente divieto di utilizzare il nome danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione del prodotto utilizzata dal produttore Celjske mesnine. I requisiti per la registrazione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) non sono stati contestati. Pertanto tale denominazione possiede i requisiti necessari per ottenere la registrazione in quanto IGP

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 375 del 12.11.2015, pag. 9.



- (10) Tuttavia, alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione di opposizione della Slovenia, che dimostrano che lo Slavonski kulen sloveno è stato legalmente commercializzato con tale denominazione per un periodo superiore ai 5 anni, ma inferiore ai 25 anni, è opportuno autorizzare l'impresa slovena Celjske mesnine d.d. a continuare ad utilizzare, per un periodo transitorio di 5 anni, la denominazione danneggiata dalla registrazione, adeguando al contempo alla nuova realtà del mercato la commercializzazione del prodotto.
- (11) Nonostante venga concessa la protezione alla denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» nella sua interezza, la componente non geografica della denominazione, rispettivamente «kulen» e «kulin», che indica un tipo di salsiccia, può continuare ad essere utilizzata, anche in traduzione, in tutta l'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (12) Alla luce di quanto precede, la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» dovrebbe quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il termine «kulen»/«kulin» può continuare ad essere utilizzato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 3

L'impresa slovena Celjske mesnine d.d. può continuare ad utilizzare la denominazione «Slavonski kulen» per designare prodotti non conformi al disciplinare dello «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1993 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (*) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping (l'«inchiesta originaria»), con il regolamento (UE) n. 791/2011 (²) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC» o il «paese interessato»). Tali misure sono denominate in prosieguo «le misure in vigore».
- (2) Nel luglio 2012, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 (³) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tale paese.
- (3) Nel gennaio 2013, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 (⁴) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tali paesi.
- (4) Nel dicembre 2013, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 (⁵) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tali paesi.


(¹) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(³) Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

(⁴) Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

(⁵) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).



- (5) Nel settembre 2014, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 ⁽¹⁾ ha parimenti esteso, in base alle misure in vigore, il dazio ad alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.
- (6) Infine nel settembre 2015, a seguito di un'inchiesta avviata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 ⁽²⁾ la Commissione ha esentato alcuni produttori indiani dall'estensione del dazio applicabile alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tale paese.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (7) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (8) La domanda è stata presentata dall'Alliance for the Defence of Open Mesh Fabrics («ADOMF» o il «richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.
- (9) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura del riesame in previsione della scadenza

- (10) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 agosto 2016 la Commissione ha annunciato, mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4. Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (11) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o PIR). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

Parti interessate


- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare all'inchiesta.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi provenienti tra l'altro dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 236 del 10.9.2015, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 384 del 18.11.2015, pag. 5.

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU C 288 del 9.8.2016, pag. 3).



- (13) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate che ne avevano fatta richiesta è stata concessa un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore che interviene nei procedimenti in materia commerciale. In tale contesto sono state organizzate quattro audizioni, di cui due con il consigliere auditore, su richiesta di alcuni produttori dell'Unione, della European Association of Technical Fabrics Producers (associazione europea dei produttori di tessuti tecnici) e dei produttori cinesi.

Campionamento

a) Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento i produttori esportatori, in conformità con l'articolo 17 del regolamento di base.
- (15) Al fine di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i 13 produttori esportatori noti della RPC di fornire le informazioni precisate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a indicare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (16) Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha fornito le informazioni richieste. Le autorità cinesi sono state informate dell'omessa collaborazione.
- (17) I produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato hanno tuttavia trasmesso osservazioni con le quali hanno contestato l'accuratezza della domanda e si sono opposti al mantenimento delle misure.

b) Campionamento dei produttori dell'Unione

- (18) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite, tenendo anche conto della distribuzione geografica. Il campione preliminare era costituito da tre produttori dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio. Il produttore dell'Unione incluso nel campione Asglatex Ohorn GmbH, che non figurava tra i maggiori produttori ma costituiva una PMI, ha fornito una risposta assai carente al questionario che peraltro evidenziava la necessità di rettificare talune informazioni inerenti ai volumi fornite nella fase di preapertura e sulla base delle quali tale produttore era stato incluso nel campione. Indicava inoltre che una verifica delle informazioni avrebbe potuto essere problematica a causa della cessazione dal servizio del personale incaricato di preparare la risposta. La Commissione ha pertanto deciso di modificare il campione sostituendo questo produttore dell'Unione con il terzo maggiore produttore dell'Unione, Tolnatex Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt. Non avendo ricevuto osservazioni sul campione rivisto entro la scadenza, la Commissione ha confermato il campione così rivisto. Il campione definitivo rappresentava oltre il 70 % della produzione e delle vendite totali dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

c) Campionamento degli importatori indipendenti

- (19) Al fine di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni precisate nell'avviso di apertura.
- (20) La Commissione ha contattato 28 importatori/utilizzatori noti. Solo uno di loro ha risposto al modulo di campionamento, pertanto si è ritenuto che il campionamento non fosse giustificato.

Questionari

- (21) La Commissione ha inviato questionari a tre produttori del paese di riferimento disposti a collaborare, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, a tre importatori indipendenti e a cinque potenziali utilizzatori dell'Unione.
- (22) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e di tre produttori dei potenziali paesi di riferimento (Canada e India).



Visite di verifica

- (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. A norma dell'articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) Produttori dell'Unione
 - Saint Gobain Adfors cz S.r.o, Litomysl, Repubblica ceca,
 - Tolnatek Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Tolna, Ungheria,
 - JSC Valmieras Stikla Skiedra, Valmiera, Lettonia.
 - b) Produttore del paese di riferimento
 - Saint-Gobain ADFORS Canada Ltd, Midland, Ontario, Canada.

Fase successiva della procedura

- (24) Il 26 giugno 2017 la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva abrogare il dazio antidumping in vigore («la divulgazione delle conclusioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni. Il richiedente ha comunicato osservazioni scritte in merito alle conclusioni della Commissione. In sintesi il richiedente ha contestato la conclusione preliminare della Commissione secondo cui la reiterazione del pregiudizio sarebbe improbabile in caso di scadenza delle misure. Ha invece sostenuto che il previsto aumento delle importazioni avrebbe determinato la reiterazione di un pregiudizio notevole; ha inoltre chiesto l'intervento del consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») e ha trasmesso ulteriori informazioni dopo tale audizione.
- (25) Dopo un'analisi approfondita delle informazioni in suo possesso e delle informazioni pervenute in seguito alla divulgazione delle conclusioni, la Commissione ha adattato le proprie conclusioni. Nella fase di divulgazione delle conclusioni la Commissione ha ritenuto che la reiterazione del pregiudizio fosse improbabile in caso di scadenza delle misure. Tuttavia dopo avere tenuto conto delle informazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni, la Commissione ha accolto l'argomentazione del richiedente secondo cui la qualità del prodotto cinese aveva raggiunto un livello equivalente a quella del prodotto dell'industria dell'Unione. Questa constatazione fondamentale ha portato all'accertamento dell'esistenza di una sottoquotazione e ha gettato una luce decisamente diversa sull'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio.
- (26) Di conseguenza il 6 settembre 2017 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («la divulgazione delle conclusioni aggiuntive»). Dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive la Commissione ha ricevuto le osservazioni di diverse parti.
- (27) I produttori cinesi hanno comunicato osservazioni scritte in merito alle conclusioni della Commissione e alla valutazione complessiva. In primo luogo hanno asserito che, nel presente caso, la Commissione avrebbe cambiato il metodo utilizzato nell'inchiesta originaria non applicando l'adeguamento per la qualità nei suoi calcoli della sottoquotazione (cfr. il considerando 97). Poiché questo presunto cambiamento condurrebbe a una conclusione diversa quanto al rischio di reiterazione del pregiudizio nel caso in cui le misure nei confronti della RPC fossero lasciate scadere, i produttori cinesi hanno contestato tale conclusione. Essi hanno altresì osservato che la divulgazione delle conclusioni aggiuntive non conteneva una serie di elementi che erano presenti nelle prime conclusioni divulgate. Infine hanno sostenuto che la Commissione non era più autorizzata a utilizzare il metodo del paese di riferimento in quanto in ogni caso aveva asseritamente cambiato il metodo utilizzato per determinare il valore normale rispetto all'inchiesta originaria.
- (28) Il richiedente ha comunicato le sue osservazioni sostenendo che l'avvio di un riesame intermedio, quale proposto dalla Commissione nella divulgazione delle conclusioni aggiuntive, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto qualora i produttori esportatori cinesi presentassero una richiesta di riesame opportunamente motivata. A tale riguardo la Commissione sottolinea che potrebbe valutare l'opportunità di avviare d'ufficio un riesame intermedio al fine di determinare, in ultima analisi, l'incidenza del fattore qualità sui prezzi all'esportazione del prodotto in esame e, pertanto, sui margini di dumping e di pregiudizio, nonché la situazione dei due gruppi di produttori (i produttori integrati verticalmente e gli altri produttori, altresì indicati come «produttori di tessuti», cfr. il considerando 117) in maniera dettagliata per garantire che gli indicatori di prestazione di questi produttori non siano falsati dalla predominanza di un gruppo sull'altro all'interno del campione.



- (29) In un'audizione con i servizi della Commissione successiva alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive le autorità cinesi hanno inoltre sostenuto che l'adeguamento di cui al considerando 97 dovrebbe essere mantenuto.
- (30) Le osservazioni trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione ove ritenute pertinenti.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (31) Il prodotto in esame è costituito da alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 19 e 7019 59 00 19).
- (32) I tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del suolo e riparazione di muri).

2.2. Prodotto simile

- (33) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto dal produttore selezionato in Canada, che è stato scelto come paese di riferimento,
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (34) La Commissione ha concluso che questi prodotti erano prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING


3.1. Osservazioni preliminari

- (35) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se la scadenza delle misure esistenti possa comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.
- (36) Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si è basata sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto il rischio di persistenza o reiterazione del dumping è stato valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (dati sulle esportazioni cinesi e di Eurostat), la risposta fornita dal produttore del paese di riferimento e le osservazioni trasmesse dai produttori esportatori cinesi, nonché elementi di prova presentati dal richiedente.

3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

a) Paese di riferimento

- (37) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare il Canada come eventuale paese di riferimento, invitandole a trasmettere le loro osservazioni. Il Canada era stato utilizzato come paese di riferimento adeguato nell'inchiesta originaria. Gli altri potenziali paesi di riferimento menzionati nell'avviso di apertura erano: Bangladesh, Filippine, India, Indonesia, Moldavia, Taiwan, Thailandia e Turchia.
- (38) A tutti i produttori autentici noti di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta in Bangladesh, nelle Filippine, in India e in Turchia sono state inviate lettere, corredate di un questionario sul paese di riferimento, nelle quali si chiedeva la loro collaborazione al riesame. Nei paesi in cui non esistevano produttori noti, le informazioni sui produttori sono state richieste alle autorità nazionali. Sono pervenute risposte da due produttori autentici in India.
- (39) Soltanto un produttore canadese e due produttori autentici indiani hanno collaborato.



Scelta del paese di riferimento

- (40) Per quanto riguarda la scelta tra l'India e il Canada, la Commissione ha scelto il Canada per i seguenti motivi: i) come indicato sopra, il Canada era il paese di riferimento nell'inchiesta iniziale; ii) il volume di produzione del produttore canadese che ha collaborato (tra 20 e 30 milioni di metri quadri) era paragonabile ai volumi di produzione dei (maggiori) produttori cinesi inclusi nel campione nell'inchiesta originaria (volumi di produzione compresi tra 23 e 59 milioni di metri quadri). Pertanto era probabile che la struttura dei costi e le economie di scala in Canada fossero maggiormente paragonabili a quelle dei produttori cinesi. Nonostante l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi in questo caso, non vi sono motivi per non ritenere tuttora valida tale considerazione. Per contro i due produttori indiani erano più piccoli (produzione compresa tra 1 e 5 milioni di metri quadri) e dunque non erano paragonabili ai produttori cinesi in termini di struttura dei costi e di economie di scala; iii) il volume delle vendite sul mercato interno del produttore canadese era superiore a all'insieme delle vendite sul mercato interno realizzate da entrambi i produttori indiani che avevano collaborato e ha pertanto fornito una base più rappresentativa per il calcolo del valore normale.

Osservazioni delle parti interessate in merito alla scelta del paese di riferimento

- (41) Come prima argomentazione i produttori cinesi hanno osservato che, a loro avviso, la Commissione non era più autorizzata a utilizzare il metodo del paese di riferimento. Anche qualora tale metodo fosse utilizzato, in una seconda argomentazione essi hanno contestato la scelta del Canada e hanno chiesto che fosse scelto un altro paese di riferimento per i seguenti motivi: i) le conclusioni basate su un unico produttore sarebbero state falsate; ii) l'unico produttore canadese prescelto era collegato ad uno dei produttori dell'Unione denunciati e dunque la società canadese avrebbe potuto adottare specifiche politiche in materia di prezzi o di costi in base alla domanda di riesame in previsione della scadenza che la società madre si accingeva a presentare; iii) si era verificata un'asimmetria informativa, in quanto il richiedente aveva avuto accesso ai dati riservati che dovevano essere trasmessi dal produttore del paese di riferimento ad esso collegato, mentre i produttori cinesi non avevano avuto accesso a tali informazioni.
- (42) Riguardo alla prima argomentazione relativa all'utilizzo del metodo del paese di riferimento, la Commissione sottolinea che tutti i produttori esportatori cinesi avevano avuto la possibilità di trasmettere moduli per la richiesta del TEM (trattamento riservato alle società operanti in economia di mercato) per consentire il calcolo individuale dei margini di dumping. Nessuno di questi esportatori si è avvalso di tale possibilità. Pertanto a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai dati provenienti da un paese di riferimento. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (43) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, relativa alla scelta del Canada, la Commissione sottolinea che nell'inchiesta originaria era già stato utilizzato come paese di riferimento il Canada e come produttore del paese di riferimento lo stesso produttore canadese. Dato che i produttori esportatori non hanno fornito prove a sostegno di nessuna delle argomentazioni contrarie alla scelta del Canada, la Commissione ha ritenuto che la scelta del Canada fosse ancora adeguata. Come indicato al considerando 40, il Canada era in ogni caso un paese più adeguato in termini di volumi di produzione e di vendite sul mercato interno, entrambi fattori utilizzati nel calcolo del valore normale. Infine non vi è alcun ostacolo giuridico che impedisca la scelta di un paese di riferimento con un unico produttore disposto a collaborare, anche qualora tale produttore sia collegato a un produttore dell'Unione. In ogni caso la Commissione ha garantito l'attendibilità dei dati forniti dal produttore canadese e ha dunque respinto l'argomentazione dei produttori esportatori.
- (44) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori esportatori cinesi hanno ribadito che la Commissione non era più autorizzata a utilizzare il metodo del paese di riferimento. Hanno sostenuto che la Commissione aveva cambiato il proprio metodo di analisi sotto altri aspetti, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento per la qualità, e che pertanto avrebbe dovuto cambiare il suo metodo di analisi anche riguardo al metodo del paese di riferimento.
- (45) La Commissione ha nuovamente respinto l'argomentazione. Il metodo del paese di riferimento era consentito per i motivi delineati al considerando 42. Inoltre la valutazione dell'adeguamento per la qualità svolta dalla Commissione è una questione non correlata alla scelta del paese di riferimento.
- (46) Di conseguenza la Commissione ha concluso che, come nell'inchiesta originaria, il Canada è un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b) Valore normale

- (47) Le informazioni pervenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale.



- (48) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima valutato se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno da parte del produttore canadese che ha collaborato fosse rappresentativo rispetto al volume totale delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, ovvero se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione. In base a quanto precede, si è concluso che le vendite sul mercato interno nel paese di riferimento erano rappresentative.
- (49) La Commissione ha successivamente esaminato per il produttore del paese di riferimento se ciascun tipo di prodotto simile venduto sul mercato interno potesse essere considerato come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale analisi è stata svolta stabilendo per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative laddove il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è dunque determinato il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto fabbricato dal produttore canadese durante il periodo dell'inchiesta.
- (50) Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto effettuate a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto e quando la media ponderata del prezzo di vendita di questo tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale si è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Tale prezzo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. In tutti gli altri casi il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sommando al costo medio di fabbricazione del tipo di prodotto pertinente le SGAV sostenute e il profitto realizzato sul mercato canadese durante il periodo dell'inchiesta.
- (51) L'inchiesta originaria ha rivelato che, ai fini del confronto dei prezzi, vi erano differenze tra i prodotti che incidevano su detti prezzi, anche a livello di qualità dei fattori di produzione utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame in Cina. Ciò ha determinato forti fluttuazioni dei prezzi praticati dai produttori cinesi che esportano il prodotto in esame nell'Unione. Come indicato nei considerando da 97 a 103, i richiedenti hanno tuttavia presentato elementi di prova da cui risulta che questa distinzione principale era nel frattempo venuta meno e che i produttori cinesi si erano orientati verso tipi di prodotto di qualità più elevata da esportare nell'Unione.
- (52) Pertanto nel determinare il valore normale la Commissione ha ipotizzato due scenari di calcolo: lo scenario 1, in cui si teneva conto di tutti i prodotti comparabili fabbricati e venduti dal produttore del paese di riferimento, e lo scenario 2, in cui si teneva conto soltanto del tipo di prodotto meno costoso, che probabilmente corrispondeva anche ai tipi di prodotto di qualità inferiore. Nel secondo scenario il valore normale è stato basato unicamente sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio delle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel primo scenario più di metà dei valori normali è stata basata sui prezzi effettivi praticati sul mercato interno, mentre la quota residua è stata costruita, o perché non era stata raggiunta la soglia dell'80 % e/o non era soddisfatto il requisito della redditività di cui al considerando 50 o perché non erano state effettuate vendite di un determinato tipo di prodotto sul mercato interno.
- (53) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il produttore del paese di riferimento ha fabbricato l'intera gamma di prodotti di diversa qualità e persino alcuni prodotti di nicchia ad elevato valore aggiunto che non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo del dumping.
- (54) Come osservato nei considerando da 59 a 60, questi due scenari di calcolo hanno condotto a risultati diversi in termini di margine di dumping.
- c) *Prezzo all'esportazione*
- (55) Come indicato al considerando 16, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta. Pertanto il prezzo all'esportazione è stato basato sulle migliori informazioni disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (56) Il prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, è stato stabilito in base alle statistiche disponibili di Eurostat.
- d) *Confronto e adeguamenti*
- (57) La Commissione ha confrontato il valore normale (basandosi sullo scenario di calcolo 1 o 2, come indicato nel considerando 52) e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione tenendo conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.



- (58) Per quanto riguarda i prezzi praticati sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento, sono stati operati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto e dei costi di imballaggio sul mercato interno, ove opportuno, nonché degli sconti e delle riduzioni. L'incidenza complessiva degli adeguamenti è stata pari al [5-10 %] del valore totale delle fatture. Sono stati applicati gli adeguamenti corrispondenti al costo di produzione. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, il valore franco fabbrica è stato stabilito detraendo dal prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e altri adeguamenti, calcolati nell'inchiesta originaria ([5-10 %] del valore delle fatture).

e) *Margine di dumping*

- (59) In base a quanto precede, nel tenere conto di tutti i prodotti comparabili fabbricati e venduti dal produttore del paese di riferimento in base allo scenario 1 (cfr. il considerando 52), il margine di dumping calcolato, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato pari al 205,5 %. Tuttavia, come osservato sopra, questo calcolo ha incluso tutti i prodotti comparabili fabbricati e venduti dal produttore del paese di riferimento. Non era chiaro, soprattutto considerata l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, se i tipi di prodotto del produttore del paese di riferimento corrispondessero a quelli esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi.
- (60) Anche prendendo in considerazione soltanto il tipo di prodotto meno costoso fabbricato e venduto dal produttore del paese di riferimento, in base allo scenario 2 (cfr. il considerando 52), il margine di dumping constatato era ancora significativo (35,1 %).
- (61) La Commissione ha anche tentato di calcolare il margine di dumping per ogni singolo tipo di prodotto. Tuttavia, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e dunque in mancanza di dati reali sui tipi di prodotti cinesi, si è ritenuto impossibile effettuare tale calcolo per il periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Tuttavia, essendo ancora in possesso dei dati sui tipi di prodotto raccolti nell'ambito dell'inchiesta originaria, la Commissione ha utilizzato tali dati per eseguire un terzo calcolo pro forma del margine di dumping, al fine di confermare l'uno o l'altro scenario di calcolo del margine di dumping.
- (62) Questo terzo calcolo ha generato margini di dumping compresi tra il 35,7 % e il 46,4 %. Sebbene il terzo calcolo abbia confermato l'esistenza di pratiche di dumping relative all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione, la Commissione ha deciso che, al di là dell'accertamento del dumping, non era possibile fare affidamento sui numeri effettivi risultanti da questo calcolo, giacché dall'inchiesta non era emerso alcun elemento indicante che la gamma dei tipi di prodotti esportati nell'Unione fosse rimasta invariata rispetto all'inchiesta originaria. Infatti, come indicato nei considerando da 97 a 103, i richiedenti hanno presentato elementi di prova da cui risulta che i produttori esportatori cinesi nel frattempo si erano orientati verso tipi di prodotto a maggior valore aggiunto in linea con i progressi tecnologici da loro realizzati. Di conseguenza questa simulazione rappresenta la stima più bassa possibile dei margini di dumping giacché si concentra relativamente di più sui tipi di prodotto meno costosi precedentemente fabbricati. Inoltre, come indicato nel considerando 5, si è constatato che alcuni tipi di prodotto sono stati leggermente modificati al fine di eludere le misure. Nessuna di tali conclusioni è stata smentita da prove contrarie fornite dai produttori esportatori cinesi.
- (63) In conseguenza di quanto precede, la Commissione ha deciso che il calcolo del margine di dumping eseguito sulla base dello scenario 2 (che ha rilevato un margine di dumping del 35,1 %) rappresentava la stima più bassa possibile dei margini di dumping effettivi in assenza di dati reali forniti dai produttori esportatori cinesi in relazione al prodotto in esame.
- (64) La Commissione ha dunque concluso che in ogni caso i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3. Prove del rischio di reiterazione del dumping

- (65) La Commissione ha inoltre esaminato se l'eventuale scadenza delle misure comportasse un rischio di persistenza del dumping. Nell'ambito di tale esame ha osservato il comportamento degli esportatori cinesi su altri mercati, la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.3.1. Esportazioni nei paesi terzi

- (66) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non erano disponibili informazioni esatte sui prezzi delle esportazioni dalla RPC verso gli altri paesi. I dati sui prezzi ricavati dalle statistiche sulle esportazioni cinesi riguardavano una definizione del prodotto più ampia ma sia il richiedente sia i produttori esportatori cinesi vi hanno comunque fatto riferimento nelle osservazioni presentate, giungendo a conclusioni opposte. Inoltre non è stato possibile conoscere la gamma dei prodotti esportati nei paesi terzi e pertanto la Commissione non ha potuto stabilire il livello di prezzo comparabile delle esportazioni cinesi verso altri mercati.



- (67) Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova forniti dal richiedente sotto forma di dati statistici riferiti a una definizione del prodotto più ampia non permettessero di trarre conclusioni circa l'esistenza di un dumping su altri mercati.

3.3.2. Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata della RPC

- (68) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il calcolo della capacità produttiva inutilizzata nella RPC si è basato su uno studio commissionato dal richiedente e incluso nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Una versione aggiornata dello studio è stata successivamente presentata dal richiedente.
- (69) Secondo lo studio originario, la capacità totale nella RPC era pari a 1 840 milioni di metri quadri, mentre il volume di produzione era pari a 1 390 milioni di metri quadri: la capacità produttiva inutilizzata era dunque consistente (450 milioni di metri quadri). Nella versione aggiornata dello studio la capacità totale nella RPC era di 2 295 milioni di metri quadri e il volume di produzione 1 544 milioni di metri quadri: la capacità produttiva inutilizzata risultava dunque ancora maggiore (751 milioni di metri quadri). Tenuto conto che un tasso di utilizzo degli impianti del 100 % è un obiettivo non realistico, lo stesso richiedente ha ritenuto che sarebbe stato più adeguato un tasso di utilizzo massimo compreso tra l'85 % e il 90 %. In base a un tasso di utilizzo degli impianti dell'85 %, che rappresenta una stima più prudente, la capacità produttiva inutilizzata effettivamente disponibile sarebbe pari a 406 milioni di metri quadri. In confronto il consumo totale dell'Unione è risultato pari a 714 milioni di metri quadri nel periodo dell'inchiesta di riesame; ciò indica che è disponibile una notevole capacità produttiva inutilizzata che potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione, qualora le misure fossero lasciate scadere.
- (70) I produttori esportatori cinesi hanno contestato l'affidabilità dello studio e hanno invitato la Commissione a non tenerne conto. In primo luogo hanno affermato di non avere potuto formulare osservazioni in mancanza di una versione consultabile significativa dello studio. In secondo luogo hanno sottolineato che l'esperto che ha eseguito lo studio non era imparziale per via dei suoi legami con l'industria dell'Unione. In terzo luogo hanno sostenuto che l'eventuale capacità produttiva inutilizzata sarebbe stata assorbita dalla crescita della domanda interna nella RPC, come indicato facendo riferimento a un articolo comparso su una rivista specializzata nel quale si menzionava la forte crescita del settore delle costruzioni nella RPC ⁽¹⁾.
- (71) Per quanto riguarda la prima argomentazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha sottolineato che una versione consultabile dello studio aggiornato era stata inclusa nel fascicolo pubblico. La Commissione ha ritenuto che tale versione fosse significativa e consentisse ai produttori esportatori cinesi di formulare osservazioni più dettagliate e di presentare prove documentate atte a confutare le affermazioni e conclusioni contenute nello studio. Ad ogni modo i produttori esportatori cinesi non hanno precisato quale parte della versione consultabile dello studio risultasse non sufficientemente significativa da consentire loro di formulare osservazioni a riguardo. Di conseguenza tale argomentazione è stata respinta.
- (72) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha sottolineato di ritenere che, in assenza di collaborazione da parte della RPC e per via della mancata trasmissione, da parte dei produttori esportatori cinesi, di informazioni dettagliate alternative riguardo alla capacità produttiva, lo studio rappresentasse il migliore dato disponibili. La Commissione non è neppure riuscita a reperire informazioni che potessero mettere in discussione lo studio.
- (73) Quanto alla terza argomentazione, la Commissione ha convenuto che una parte della capacità produttiva potrebbe essere utilizzata per soddisfare una domanda interna in crescita. Tuttavia i produttori esportatori non hanno fornito alcun dato relativo al consumo interno nella RPC che possa suffragare la loro affermazione secondo cui il previsto aumento della domanda interna assorbirebbe l'intera capacità produttiva inutilizzata. Peraltro questo dato non è emerso nemmeno dall'inchiesta della Commissione. Probabilmente una parte della capacità produttiva inutilizzata sarebbe esportata in paesi terzi, e non soltanto nell'Unione.
- (74) La Commissione ha dunque concluso che, anche tenendo conto dell'attuale domanda interna nella RPC, la massima capacità produttiva inutilizzata che sarebbe presumibilmente orientata verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure sarebbe pari a non più di 406 milioni di metri quadri. Tuttavia è probabile che in futuro questa capacità produttiva inutilizzata sia in parte assorbita anche da un aumento del consumo interno cinese e in parte orientata anche verso mercati di esportazione diversi dall'Unione ma, come osservato nei considerando da 66 a 67, le parti interessate non hanno trasmesso informazioni in tal senso né la Commissione ha raccolto elementi a tale riguardo.

⁽¹⁾ Global Construction 2025, Global Construction Perspectives and Oxford Economics, citato in <http://www.building.co.uk/global-construction-2025/5057217.article>.



- (75) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori esportatori cinesi hanno continuato a contestare le conclusioni riguardo alla capacità inutilizzata. Hanno sostenuto che la valutazione della capacità inutilizzata era basata su mere ipotesi e non era suffragata da prove positive. Hanno asserito che lo studio trasmesso dal richiedente citava erroneamente i siti web di due produttori esportatori cinesi e riportava che la capacità di un terzo produttore cinese era di 129 milioni di metri quadri, mentre in realtà era di 60 milioni di metri quadri.
- (76) La Commissione ha rilevato che, in assenza di collaborazione da parte della RPC, la valutazione della capacità inutilizzata si è basata sui migliori dati disponibili, come spiegato nel considerando 72. Ha sottolineato che la capacità inutilizzata era stimata in non più di 406 milioni di metri quadri e sarebbe stata in parte assorbita dal consumo interno cinese e da mercati all'esportazione diversi dall'Unione, come spiegato al considerando 74. I produttori esportatori cinesi non hanno contestato le stime della capacità dei due produttori cinesi con i presunti siti web errati. La Commissione ha ritenuto che, anche qualora le affermazioni dei produttori cinesi fossero corrette, una modifica della stima della capacità non metterebbe in dubbio la conclusione generale circa l'esistenza di una notevole capacità inutilizzata in Cina. Infatti anche qualora la capacità effettiva del terzo produttore cinese fosse pari a 60 milioni di metri quadri, come asserito, e anche qualora le stime della capacità degli altri due produttori cinesi fossero basate su siti web errati, la capacità inutilizzata totale stimata in Cina rappresenterebbe comunque quasi il 50 % del consumo dell'Unione.

3.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (77) In assenza di collaborazione da parte della RPC e in mancanza di fatture cinesi relative alle vendite in altri mercati, non erano disponibili né il prezzo di esportazione esatto né informazioni precise sulla gamma di prodotti esportati dalla RPC verso gli altri paesi. La Commissione, pertanto, non ha potuto determinare l'attrattiva del livello dei prezzi nell'Unione rispetto ad altri mercati di esportazione.
- (78) Tuttavia come stabilito dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i calcoli della sottoquotazione hanno rivelato che i prezzi medi applicati dai produttori dell'Unione nel mercato dell'Unione erano notevolmente al di sopra dei prezzi all'importazione cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto è possibile stabilire che il livello dei prezzi nel mercato dell'Unione è interessante per i produttori esportatori cinesi.
- (79) Inoltre la Commissione ha ritenuto che l'attrattiva del mercato dell'Unione fosse dimostrata i) dal livello di penetrazione del mercato da parte cinese prima dell'istituzione delle misure (quota di mercato del 51 % durante il periodo dell'inchiesta originaria ⁽¹⁾) e ii) dall'esistenza di numerose pratiche di elusione, come indicato nei considerando da 2 a 5.
- (80) La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell'Unione mantiene la sua attrattiva per i produttori esportatori cinesi.

3.3.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping


- (81) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che, considerando la notevole capacità produttiva inutilizzata in Cina e l'attrattiva del mercato dell'Unione, sussisteva il rischio di una reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (82) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 22 produttori noti, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (83) La produzione totale dell'Unione è stata stabilita in 694 633 582 metri quadri durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società che hanno sostenuto la domanda di riesame rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come precisato al considerando 18, i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 70 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

⁽¹⁾ Dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.



4.2. Consumo dell'Unione

- (84) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione alle importazioni da tutti i paesi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 ⁽¹⁾.
- (85) La Commissione rileva che le parti interessate, e in particolare il richiedente, hanno utilizzato dati Eurostat sulle importazioni relativi ai codici completi a otto cifre per stimare il volume delle importazioni dalla RPC e da altri paesi. Tali codici, tuttavia, comprendono anche prodotti che non sono oggetto dell'inchiesta. Come precisato sopra, la Commissione ha utilizzato dati sulle importazioni provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, che riguardano le sole importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta; pertanto il volume delle importazioni e, di conseguenza, il consumo stimato dell'Unione sono più accurati di quanto non sarebbero stati se si fossero utilizzati i dati Eurostat riferiti ai codici completi a otto cifre.
- (86) Il consumo dell'Unione ha fatto registrare il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Consumo totale dell'Unione (metri quadri)	590 716 421	602 113 728	687 901 767	714 430 620
Indice (2013 = 100)	100	102	116	121

Fonte: risposte verificate al questionario e dati del richiedente, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (87) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato ogni anno, facendo registrare un incremento complessivo del 21 %. La forte crescita del consumo riflette la generale ripresa del settore delle costruzioni e l'elevata domanda di materiali per isolamento termico esterno, che costituiscono un prodotto a valle che utilizza tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. Si prevede che il consumo di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta nell'Unione continuerà a crescere nei prossimi anni.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (88) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni dal paese interessato (in metri quadri)	19 684 666	21 047 165	11 547 563	8 422 681
Indice (2013 = 100)	100	107	59	43
Quota di mercato	3,33 %	3,50 %	1,68 %	1,18 %
Indice (2013 = 100)	100	105	50	35

⁽¹⁾ La banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, contiene dati sulle importazioni dei prodotti oggetto di inchieste o di misure antidumping o antisovvenzioni, sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e da altri produttori esportatori, a livello di codici TARIC a dieci cifre e di codici addizionali TARIC. I dati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, relativi al volume delle importazioni (tonnellate) sono stati convertiti in metri quadri mediante la seguente formula: 1 metro quadro = 0,14 kg.



	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni dai paesi soggetti a misure antielusione ⁽¹⁾ (in metri quadri)	20 442 728	1 976 003	2 145 297	1 118 317
Indice (2013 = 100)	100	10	10	5
Quota di mercato	3,46 %	0,33 %	0,31 %	0,16 %
Indice (2013 = 100)	100	9	9	5


Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

⁽¹⁾ India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia.

- (89) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione è diminuito del 57 %. Dopo un aumento del 7 % tra il 2013 e il 2014, ha fatto registrare un brusco calo del 45 % tra il 2014 e il 2015 ed è rimasto modesto fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato cinese ha seguito tale tendenza, giacché dopo un aumento registrato tra il 2013 e il 2014 ha subito un brusco calo rispetto al 3,50 % del 2014, scendendo dapprima all'1,68 % nel corso del 2014 e poi all'1,18 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. La contrazione della quota di mercato è stata superiore al calo del volume delle importazioni a causa della crescita del consumo dell'Unione.
- (90) Tenuto conto delle misure antielusione in vigore e dell'argomentazione del richiedente secondo cui queste dovrebbero essere aggiunte alla quota di mercato cinese, la Commissione ha anche esaminato l'andamento delle importazioni dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia. Il volume totale delle importazioni da questi cinque paesi è notevolmente diminuito nel periodo in esame; il calo più netto si è verificato tra il 2013 e il 2014. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il volume totale delle importazioni da questi cinque paesi è stato di soli 1 118 317 metri quadri, pari a una quota di mercato di appena lo 0,16 %.
- (91) Il richiedente, vari produttori dell'Unione e l'associazione europea dei produttori di tessuti tecnici (TECH-FAB Europe) hanno sostenuto nella domanda di riesame, nelle osservazioni ad hoc presentate e nel corso di audizioni che il volume effettivo delle importazioni del prodotto oggetto di riesame dalla RPC è stato notevolmente più elevato di quanto indicato nelle statistiche Eurostat o in altre statistiche ufficiali per via del massiccio volume delle importazioni cinesi giunte nell'Unione attraverso l'Ucraina, la Turchia, la Repubblica di Moldova, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina ed eventualmente altri paesi.
- (92) In primo luogo la Commissione ha rilevato che le statistiche Eurostat sulle importazioni a livello di TARIC non sono a disposizione del richiedente e che i codici NC a 8 cifre su cui il richiedente si è basato rappresentano una categoria di prodotti troppo vasta, come già indicato al considerando 85. Pertanto il volume delle importazioni dei prodotti oggetto della presente inchiesta risulta sovrastimato. In secondo luogo la Commissione non ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base finalizzata all'avvio di un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure in vigore attraverso uno qualsiasi dei paesi summenzionati. Inoltre le statistiche disponibili sulle importazioni indicano che le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Turchia e dall'Ucraina erano trascurabili nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda le importazioni da paesi limitrofi all'Unione occorre inoltre rilevare che nella domanda di riesame lo stesso richiedente ha ammesso che le misure in vigore avevano avuto un effetto positivo, in quanto avevano aumentato la varietà dell'offerta includendo i paesi limitrofi all'Unione, che avevano iniziato a sviluppare la produzione. Tale asserzione è corroborata dalle osservazioni presentate da un produttore, collegato a un produttore dell'Unione e stabilito nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Analogamente le ipotesi riguardo all'elusione non erano suffragate da elementi di prova o dati e pertanto non sono state prese in considerazione.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

- (93) La Commissione ha inoltre determinato l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.



- (94) Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

	2013	2014	2015	PIR
Prezzi all'importazione cinesi (EUR/metro quadro)	0,15	0,16	0,25	0,23
Indice (2013 = 100)	100	106	167	153

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6


- (95) Nel complesso durante il periodo in esame i prezzi medi all'importazione sono aumentati del 53 % e hanno raggiunto 0,23 EUR al metro quadro nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame.
- (96) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi soggetti al riesame, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame mediante un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati ad un livello franco fabbrica, e la media dei prezzi all'esportazione cinesi a livello cif in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 dopo l'applicazione di opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. Il confronto ha indicato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottoquotazione dei prezzi. Tuttavia, se non si tiene conto del dazio antidumping, il prezzo delle importazioni cinesi è stato mediamente del 22,5 % inferiore ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione.
- (97) Nell'inchiesta originaria i prezzi all'importazione cinesi erano stati adeguati per tenere conto delle differenze di qualità. Nella fase di divulgazione delle conclusioni, e in assenza di obiezioni a tale riguardo, la Commissione ha inizialmente applicato, nell'inchiesta di riesame, lo stesso adeguamento operato nell'inchiesta originaria. Tuttavia, in seguito alla divulgazione delle conclusioni, il richiedente ha presentato due serie di osservazioni riguardanti rispettivamente gli adeguamenti per la qualità e i prezzi all'importazione pertinenti. Per quanto riguarda la prima serie di osservazioni, il richiedente ha dichiarato che, rispetto all'inchiesta originaria, i produttori cinesi hanno migliorato la qualità dei loro prodotti e ha dimostrato che i maggiori produttori cinesi attualmente rispettano le prescrizioni in materia di qualità per tutti i principali settori di applicazione. Come indicato nei considerando da 101 a 103, sulla base delle prove fornite dal richiedente, e in assenza di prove documentate che dimostrino il contrario, la Commissione ha deciso di non applicare l'adeguamento per la qualità nell'ambito del presente riesame.
- (98) Per quanto riguarda la seconda serie di osservazioni, dopo la divulgazione delle conclusioni il richiedente ha inoltre sostenuto che i prezzi all'importazione cinesi utilizzati per questo raffronto tra i prezzi non sarebbero rappresentativi per via dei volumi piuttosto modesti. Il richiedente ha suggerito che, tenuto conto di questi volumi modesti e dell'elevato dazio antidumping, le importazioni dalla Cina effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame fossero importazioni di prodotti di altissima qualità destinati a piccoli mercati di nicchia. Pertanto il valore medio sarebbe troppo elevato rispetto al valore medio delle importazioni cinesi in assenza delle misure, in quanto tali importazioni rappresenterebbero la gamma di prodotti «normali» meno costosi.
- (99) Dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori cinesi hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto accettare le prove trasmesse dal richiedente riguardo all'adeguamento per la qualità in quanto asseritamente prive di fondamento. Hanno inoltre affermato che, nel quadro di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione è tenuta a utilizzare lo stesso metodo applicato nel procedimento iniziale e pertanto avrebbe dovuto continuare ad applicare l'adeguamento per la qualità operato nell'inchiesta originaria.
- (100) La Commissione ha opportunamente preso in considerazione e tenuto conto di tutte le osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni e la divulgazione delle conclusioni aggiuntive.
- (101) Per quanto riguarda le osservazioni trasmesse dal richiedente, la Commissione ha accolto la prima serie di osservazioni in merito all'adeguamento per la qualità. Ha infatti ritenuto che il richiedente avesse opportunamente suffragato la propria argomentazione secondo cui vi erano elementi indicanti che i produttori cinesi avevano migliorato la qualità dei loro prodotti e che, pertanto, nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, non era più giustificato operare lo stesso adeguamento per la qualità applicato nell'inchiesta originaria. A tale riguardo il richiedente, nelle osservazioni trasmesse in seguito alla divulgazione delle conclusioni, ha fornito elementi pertinenti riguardo alle offerte cinesi e alle indicazioni di qualità quali figuranti sui siti web dei produttori cinesi del prodotto in esame e ha altresì fornito informazioni concernenti importanti operazioni di fusione tra fabbricanti cinesi dirette a migliorare le loro prestazioni, il forte sostegno statale all'industria dei tessuti a maglia aperta finalizzato a migliorare la qualità, il miglioramento dei macchinari di produzione di vari



produttori importanti, il miglioramento della qualità delle principali materie prime utilizzate e la maggiore attenzione riservata alla gestione della qualità dei prodotti nell'industria cinese interessata. Questi sviluppi determinerebbero dunque, nel loro complesso, un netto miglioramento della qualità dei tessuti a maglia aperta cinesi; di conseguenza i produttori cinesi attualmente fabbricano il prodotto in esame ad un livello che rispetta le stesse norme di qualità cui si attengono i produttori dell'Unione in ordine a parametri quali la resistenza alla trazione dopo l'esposizione agli alcali (verificata in base alla norma ETAG004), la direzione longitudinale e trasversale e l'allungamento. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e in mancanza di prove contrarie da questi fornite, e poiché nemmeno la Commissione è riuscita a reperire elementi che dimostrino il contrario, si è stabilito che in generale la qualità dei prodotti cinesi è notevolmente migliorata e che probabilmente questi miglioramenti caratterizzeranno anche le future esportazioni nell'Unione.

- (102) Nell'inchiesta originaria l'adeguamento si era basato, in parte, sulle informazioni a disposizione della Commissione ottenute dai produttori esportatori che hanno deciso di collaborare. Nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza i produttori cinesi non hanno risposto ad alcun questionario e dunque non hanno trasmesso informazioni verificabili pertinenti che avrebbero potuto mettere in discussione la tesi avanzata dal richiedente o confutare le conclusioni di cui sopra. Ciò ha costretto la Commissione a formulare una conclusione sulla base delle informazioni di cui disponeva. Pertanto, vista peraltro l'assenza di collaborazione e la mancata trasmissione di dati che dimostrino il contrario, la Commissione non è stata in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra la qualità delle importazioni dalla Cina e la qualità del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione (alla luce degli elementi addotti) nel periodo dell'inchiesta di riesame, se un adeguamento per la qualità fosse ancora necessario. Infine la Commissione sottolinea che, persino nelle loro osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori cinesi non hanno fornito prove documentate atte a dimostrare l'erroneità della tesi del richiedente secondo cui l'adeguamento per la qualità non era più giustificato.
- (103) La Commissione ha pertanto accolto la prima serie di osservazioni formulate dal richiedente respingendo le argomentazioni degli esportatori cinesi e ha concluso che non vi era più alcun motivo per applicare l'adeguamento per la qualità nel calcolo della sottoquotazione.
- (104) Per quanto riguarda la seconda serie di osservazioni trasmesse dal richiedente, la Commissione ha respinto le argomentazioni di quest'ultimo, in quanto non suffragate da prove documentate. Pur avendo respinto tali argomentazioni, la Commissione ha comunque concluso che il margine di sottoquotazione del 22,5 % (calcolato come indicato al considerando 96) rimaneva considerevole.
- (105) La Commissione ha inoltre sottolineato che la decisione di non operare un adeguamento per la qualità nell'ambito del riesame in previsione della scadenza non costituisce un cambiamento di metodo rispetto all'inchiesta originaria. La necessità di applicare l'adeguamento per la qualità era stata valutata nell'inchiesta originaria alla luce di circostanze che sussistevano all'epoca e allo scopo di garantire un confronto tra il prodotto in esame e quello fabbricato nell'Unione allo stesso stadio commerciale. Tuttavia alla luce dei nuovi elementi di prova presentati, era necessario valutare nuovamente se tale adeguamento fosse opportuno. Come indicato nei considerando da 101 a 103, le prove fornite dal richiedente indicavano l'esistenza di una concorrenza allo stesso stadio commerciale che non era tale da richiedere l'applicazione di un adeguamento per la qualità per il prodotto in esame. Sulla base degli elementi di prova in suo possesso, la Commissione ha pertanto concluso che le circostanze del caso di specie non giustificavano più un siffatto adeguamento.
- (106) Infine, riguardo all'argomentazione dei produttori cinesi secondo cui la Commissione avrebbe dovuto continuare ad applicare l'adeguamento per la qualità operato nell'inchiesta originaria, occorre sottolineare che la giurisprudenza⁽¹⁾ citata dagli esportatori cinesi nelle osservazioni trasmesse riguarda un cambiamento del metodo di calcolo del margine di dumping utilizzato nel quadro di un confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (ovvero, l'autorità incaricata dell'inchiesta ha utilizzato il «metodo input» nell'inchiesta originaria e il «metodo residuale» nel riesame). La situazione è dunque nettamente diversa da quella del caso in esame, nel quale la Commissione non ha cambiato il metodo rispetto all'inchiesta originaria. La Commissione ha invece tenuto in debito conto le circostanze dell'inchiesta di riesame, che erano mutate rispetto all'inchiesta originaria e non giustificavano più l'applicazione di un adeguamento per la qualità.
- (107) La Commissione, pertanto, ha respinto le argomentazioni avanzate dai produttori cinesi ed espone al considerando 99 e ha confermato la sua decisione di non applicare l'adeguamento per la qualità nell'ambito del presente riesame.
- (108) In un'audizione con i servizi della Commissione dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive le autorità cinesi hanno sostenuto che da diverso tempo i produttori cinesi utilizzano il vetro «C», una speciale formula di fibra di vetro diversa dalla formula alcalo-resistente ampiamente utilizzata nell'Unione, affermando pertanto, che l'adeguamento per la qualità dovrebbe essere mantenuto. In primo luogo la Commissione ha rilevato che tale osservazione è stata formulata dopo il termine ultimo per la trasmissione di osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni aggiuntive. In secondo luogo questa argomentazione non era suffragata da prove riguardo all'attuale livello di qualità dei tessuti a maglia aperta cinesi né da alcun elemento atto a dimostrare in che misura

(1) Causa T-221/05, Huvis/Consiglio, ECLI:EU:T:2008:258, punto 43.



i produttori di tessuti a maglia aperta della RPC utilizzano il vetro «C» rispetto ad altri tipi di fibra di vetro. In terzo luogo in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC non è stato possibile ottenere elementi a sostegno di tale argomentazione, né verificarla con i produttori esportatori interessati, e dunque la Commissione ha dovuto basarsi sui dati a sua disposizione. In quarto luogo questa argomentazione che riguarda i fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta non inficia gli elementi addotti a sostegno della tesi del richiedente secondo cui, rispetto all'inchiesta originaria, i produttori cinesi avevano migliorato la qualità dei loro prodotti, compresa la loro resistenza agli alcali, in conformità alla norma ETAG004, circostanza che rende ingiustificato l'adeguamento per la qualità nell'ambito del presente riesame. Di conseguenza la Commissione ha respinto tale argomentazione.


4.4. Importazioni da altri paesi terzi

(109) La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione provenienti da paesi terzi diversi dalla RPC nel periodo in esame in termini di volume e di quota di mercato nonché di prezzo medio di tali importazioni. La tabella si basa su dati estrapolati dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese		2013	2014	2015	PIR
Repubblica di Moldova	Volume delle importazioni (metri quadri)	8 865 531	9 894 443	18 866 981	20 704 443
	Indice (2013 = 100)	100	112	213	234
	Quota di mercato	1,5 %	1,6 %	2,7 %	2,9 %
	Prezzo medio (EUR/metro quadro)	0,25	0,26	0,28	0,27
	Indice (2013 = 100)	100	102	113	109
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	Volume delle importazioni (metri quadri)	0	0	2 670 400	11 333 114
	Indice (2013 = 100)	Non compare un indice in quanto nel 2013 e nel 2014 il volume è pari a zero			
	Quota di mercato	0 %	0 %	0,4 %	1,6 %
	Prezzo medio (EUR/metro quadro)	nd	nd	0,26	0,27
	Indice (2013 = 100)	Non compare un indice in quanto nel 2013 e nel 2014 il volume è pari a zero			
Serbia	Volume delle importazioni (metri quadri)	0	750	4 809 343	9 915 393
	Indice (2013 = 100)	Non compare un indice in quanto nel 2013 il volume è pari a zero			
	Quota di mercato	0 %	0 %	0,7 %	1,4 %
	Prezzo medio (EUR/metro quadro)	nd	0,11	0,27	0,27
	Indice (2013 = 100)	Non compare un indice in quanto nel 2013 il volume è pari a zero			



Paese		2013	2014	2015	PIR
Totale di tutti gli altri paesi terzi	Volume delle importazioni (metri quadri)	50 450 204	15 857 722	16 506 640	10 614 358
	<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	31	33	21
	Quota di mercato	8,5 %	2,6 %	2,4 %	1,5 %
	Prezzo medio (EUR/metro quadro)	0,24	0,31	0,32	0,40
	<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	128	133	167

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (110) Nel corso del periodo in esame il volume totale delle importazioni provenienti da paesi diversi dalla RPC è diminuito dell'11 %; il calo è stato particolarmente netto tra il 2013 e il 2014 ed è imputabile all'efficacia delle misure antielusione.
- (111) Al contempo le importazioni provenienti da tre paesi situati in prossimità dell'Unione — la Repubblica di Moldova, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia — sono nettamente aumentate e hanno sostituito in gran parte le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi. La loro quota di mercato combinata è salita dall'1,5 % nel 2013 al 5,9 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Dal 2013 il livello dei prezzi in questi paesi è stato, in generale, notevolmente inferiore rispetto alla media dei prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi ma pur sempre superiore ai prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (112) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per l'industria dell'Unione si è utilizzato il campionamento.
- (113) Al fine di stabilire il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso in base alle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame e li ha opportunamente verificati. Ha invece valutato gli indicatori microeconomici unicamente in relazione alle società inserite nel campione in base ai dati verificati contenuti nelle risposte al questionario. Le due serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (114) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (115) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.
- (116) Ad uno stadio avanzato del procedimento varie parti interessate hanno sostenuto che l'analisi degli indicatori microeconomici era falsata dalla presenza, nel campione, di un solo produttore dominante integrato verticalmente, mentre la maggioranza dei produttori dell'Unione sarebbe costituita da produttori di tessuti non integrati che acquistano la materia prima sul mercato libero. I produttori non integrati si troverebbero in una situazione assai diversa e nettamente meno florida rispetto al produttore integrato dominante. Tale argomentazione è stata ripresentata dopo la divulgazione delle conclusioni.



- (117) Come indicato al considerando 18 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione rappresenta il massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che può essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Si ricorda che esso rappresenta circa il 70 % della produzione e delle vendite realizzate dai produttori dell'Unione. Al contempo, tuttavia, è vero che, nella presente inchiesta di riesame, gli indicatori microeconomici sono fissati in larga misura da una delle parti inserite nel campione che presenta una struttura dei costi e un assetto aziendale nettamente diversi da quelli della maggioranza degli altri produttori. Tale questione è ulteriormente esaminata al considerando 28.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (118) Nel corso del periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Volume di produzione (metri quadri)	551 246 419	591 314 219	670 397 631	694 633 582
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	107	122	126
Capacità produttiva (metri quadri)	672 600 881	766 417 296	821 009 956	836 697 568
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	114	122	124
Utilizzo degli impianti	82 %	77 %	82 %	83 %
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	94	100	101

Fonte: risposte verificate al questionario e dati forniti dal richiedente

- (119) Nel corso del periodo in esame la produzione in volume è aumentata del 26 %. Rispetto al 2013 ha registrato una crescita annua, che è stata particolarmente marcata tra il 2014 e il 2015.
- (120) Al fine di rispondere alla crescita della domanda e realizzare l'aumento della produzione summenzionato, l'industria dell'Unione ha incrementato la capacità produttiva del 24 % nel corso del periodo in esame, soprattutto tra il 2013 e il 2014.
- (121) L'aumento della produzione e della capacità produttiva è stato ampiamente in linea con una crescita analoga del consumo dell'Unione; l'industria dell'Unione ha dunque potuto mantenere relativamente stabile il tasso di utilizzo degli impianti nel corso del periodo in esame.


4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (122) Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume totale delle vendite nel mercato dell'Unione (metri quadri)	511 716 020	555 313 648	633 500 840	653 440 631
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	109	124	128



	2013	2014	2015	PIR
Quota di mercato	86,6 %	92,2 %	92,1 %	91,5 %
Indice (2013 = 100)	100	106	106	106

Fonte: risposte verificate al questionario e dati forniti dal richiedente

- (123) Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è cresciuto del 28 %, con incrementi annui del 9 % tra il 2013 e il 2014, di altri 15 punti indice tra il 2014 e il 2015 e di altri 4 punti indice tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (124) Nel corso del periodo in esame la crescita del volume delle vendite è stata leggermente superiore alla crescita del consumo dell'Unione e ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare la propria quota di mercato di 4,9 punti percentuali, portandola dall'86,6 % del 2013 al 91,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.2.3. Crescita

- (125) Nel corso del periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato una forte crescita della produzione e delle vendite che le ha permesso di beneficiare appieno della tendenza all'aumento del consumo dell'Unione.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (126) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti	1 279	1 390	1 449	1 545
Indice (2013 = 100)	100	109	113	121
Produttività (metri quadri/dipendente)	430 876	425 423	462 745	449 707
Indice (2013 = 100)	100	99	107	104

Fonte: risposte verificate al questionario e dati forniti dal richiedente

- (127) Nel periodo in esame il numero dei dipendenti è cresciuto del 21 %, registrando incrementi annui.
- (128) Gli sforzi di ristrutturazione a più lungo termine compiuti dall'industria dell'Unione già durante il periodo dell'inchiesta originaria sono proseguiti e hanno permesso di incrementare il volume della produzione in misura maggiore rispetto al numero dei dipendenti; ciò ha determinato un aumento complessivo della produttività, misurata come produzione (metri quadri) per persona impiegata ogni anno, con un incremento del 4 % durante il periodo in esame.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (129) Le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nella sezione 3.2.
- (130) Nel corso del periodo in esame il volume delle importazioni in dumping dalla RPC e da paesi soggetti a misure antielusione è stato modesto; si conclude pertanto che l'entità del margine di dumping ha avuto un'incidenza non molto significativa sull'industria dell'Unione. Rispetto all'inchiesta originaria, la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata in termini di produzione, vendite e quota di mercato; ciò dimostra che l'industria dell'Unione aveva pienamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping.



4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (131) Nel corso del periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati nell'Unione ad acquirenti indipendenti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo di vendita medio unitario nel mercato dell'Unione (EUR/metro quadro)	0,352	0,347	0,334	0,328
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	99	95	93
Costo di produzione unitario (EUR/metro quadro)	0,299	0,292	0,282	0,285
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	98	94	95

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (132) Nel corso del periodo in esame il prezzo di vendita unitario dell'industria dell'Unione praticato nell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 7 %. L'andamento dei prezzi ha seguito con un leggero ritardo l'andamento dei costi di produzione, tranne che nel periodo dell'inchiesta di riesame, durante il quale il costo di produzione unitario è aumentato di circa l'1 %, mentre il prezzo di vendita medio unitario è diminuito dell'1,5 % circa.

4.5.3.2. Costo del lavoro

- (133) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)	18 095	17 096	17 695	17 624
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	94	98	97

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (134) Nel 2014 il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 6 % rispetto al 2013, per poi aumentare nel 2015 e registrare un ulteriore calo nel periodo dell'inchiesta di riesame, quando ha raggiunto un livello inferiore del 3 % a quello del 2013.

4.5.3.3. Scorte

- (135) Nel periodo in esame i livelli di scorte hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (metri quadri)	73 758 800	79 909 963	81 506 790	51 864 072
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	108	111	70



	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali in percentuale della produzione	17,7 %	18,4 %	16,3 %	10,0 %
Indice (2013 = 100)	100	104	92	57

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (136) Le scorte finali dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento dell'8 % tra il 2013 e il 2014 e sono rimaste relativamente stabili nel 2015, per poi diminuire del 30 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. Le scorte finali come percentuale della produzione hanno registrato un andamento analogo e sono risultate inferiori del 43 % rispetto al 2013 nel periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'inchiesta è emerso che i livelli di scorte non costituiscono un importante indicatore di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il massiccio calo del livello di scorte alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame rispetto a tutti gli altri periodi è dovuto alla stagionalità del settore della costruzione. Durante la bassa stagione invernale l'industria dell'Unione accumula scorte, mentre le esaurisce durante l'alta stagione estiva: per tale ragione le scorte risultano cospicue al 31 dicembre mentre sono scarse alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame (30 giugno 2016).

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (137) Nel corso del periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11


Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	14,5 %	17,0 %	15,0 %	14,2 %
Indice (2013 = 100)	100	118	104	98
Flusso di cassa (EUR)	21 046 398	25 541 119	29 034 199	28 362 019
Indice (2013 = 100)	100	121	138	135
Investimenti (EUR)	13 878 588	9 063 687	7 939 165	9 718 856
Indice (2013 = 100)	100	65	57	70
Utile sul capitale investito	48,1 %	56,3 %	64,9 %	49,4 %
Indice (2013 = 100)	100	117	135	103

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (138) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel corso del periodo in esame, la redditività dell'industria dell'Unione ha subito variazioni comprese tra il 14,2 % e il 17 %. L'inchiesta originaria aveva determinato l'obiettivo di profitto dell'industria in misura pari al 12 % ⁽¹⁾. Si osserva pertanto che ogni anno nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha realizzato un utile superiore all'obiettivo di profitto.

⁽¹⁾ Considerando 68 del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011.




- (139) Dopo la divulgazione delle conclusioni, il richiedente ha evidenziato che i profitti sono stati piuttosto elevati durante il periodo dell'inchiesta di riesame per via di un andamento eccezionalmente favorevole del costo delle materie prime e dei tassi di cambio registrato in tale periodo. Dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, tali tendenze si sarebbero invertite, determinando un calo della redditività dell'industria. La Commissione ha esaminato tali osservazioni e ha rilevato che questi elementi non modificano sostanzialmente la conclusione in base alla quale la redditività dell'industria dell'Unione, in base al campione, è stata superiore all'obiettivo di profitto durante il periodo in esame.
- (140) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e in linea con l'andamento della redditività.
- (141) Al fine di sfruttare la crescita della domanda di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta sia nell'Unione sia al di fuori di essa, nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha effettuato notevoli investimenti in nuovi impianti. Tali investimenti sono stati particolarmente consistenti nel 2013; ciò spiega perché l'andamento nell'intero periodo in esame sia negativo (-30 %).
- (142) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse. In ciascun anno del periodo in esame ha avuto segno positivo e un andamento in linea con quello della redditività.
- (143) Tenuto conto dell'elevata redditività dell'industria dell'Unione e della continua crescita delle vendite e della domanda di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, non vi sono elementi indicanti che, nel periodo in esame, l'industria dell'Unione abbia incontrato difficoltà a reperire capitali per finanziare i suoi cospicui investimenti.

4.5.4. Conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (144) Nel corso del periodo in esame tutti gli indicatori di pregiudizio, ad eccezione dei prezzi di vendita, hanno dimostrato che l'industria dell'Unione era in buone condizioni, con tutti gli indicatori finanziari positivi. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, la Commissione ha osservato che la loro diminuzione ha rispecchiato, in larga misura, un analogo calo dei costi di produzione.
- (145) L'inchiesta ha confermato che l'industria dell'Unione aveva beneficiato delle misure istituite dall'inchiesta originaria e delle successive misure antielusione; essa ha difatti riacquisito e aumentato la propria quota di mercato, condotto attività di ristrutturazione, effettuato ingenti investimenti, ridotto i costi di produzione e incrementato la redditività.
- (146) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (147) Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC non fossero prorogate, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si sono esaminate le ripercussioni potenziali delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione.
- (148) Al considerando 64 la Commissione ha stabilito che le pratiche di dumping sono proseguite nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame, seppure in volumi modesti.
- (149) Al considerando 74 la Commissione ha stabilito che, nel periodo dell'inchiesta di riesame, la capacità inutilizzata nella RPC poteva essere ragionevolmente stimata in 406 milioni di metri quadri, pari al 57 % del consumo dell'Unione nello stesso periodo. Al considerando 80 la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione era interessante per i produttori esportatori cinesi visti il livello dei prezzi nell'Unione e i continui sforzi profusi per entrare in tale mercato. Alla luce di tali rilievi la Commissione ha concluso, al considerando 81, che l'abrogazione delle misure determinerebbe probabilmente un aumento delle esportazioni del prodotto in esame a prezzi di dumping dalla RPC nell'Unione.
- (150) Al contempo l'inchiesta ha dimostrato che negli ultimi quattro anni, compreso il periodo dell'inchiesta di riesame, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è stata complessivamente solida, in quanto la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha avuto un andamento positivo (cfr. i considerando da 144 a 146). Occorre tuttavia sottolineare che in tale periodo il mercato dell'Unione è stato efficacemente protetto contro la presenza di ingenti volumi di importazioni in dumping grazie alle misure antidumping in vigore e che l'industria dell'Unione ha potuto chiaramente trarne vantaggio.



- (151) Nel corso delle audizioni e nelle loro comunicazioni vari produttori dell'Unione e l'associazione europea dei produttori di tessuti tecnici (TECH-FAB Europe) hanno sostenuto che, considerati la vasta capacità produttiva della RPC e i prezzi di vendita inferiori, l'abrogazione delle misure determinerebbe immediatamente un drastico aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping che sarebbero inferiori ai costi di produzione della maggioranza dei produttori dell'Unione. Dopo la divulgazione delle conclusioni, sono stati forniti ulteriori elementi a sostegno di tali osservazioni.
- (152) In primo luogo il richiedente ha dimostrato che non esistevano più le notevoli differenze di qualità osservate all'epoca dell'inchiesta originaria. Di conseguenza era ragionevole prevedere che i maggiori volumi delle importazioni cinesi in dumping e a basso prezzo sul mercato dell'Unione avrebbero esercitato una generale pressione al ribasso sui prezzi di vendita praticati dall'industria dell'Unione. In secondo luogo l'industria dell'Unione ha sostenuto che un calo dei prezzi relativamente modesto, nell'ordine di 0,04 EUR al metro quadro, che in tale contesto è certamente plausibile dato che l'attuale differenziale esistente tra il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione e il prezzo medio delle importazioni cinesi è di almeno 0,10 EUR al metro quadro, annullerebbe già del tutto la redditività attualmente raggiunta dall'industria dell'Unione.
- (153) La Commissione ha dunque riconosciuto che, alla luce delle informazioni disponibili nell'ambito dell'attuale riesame, in caso di scadenza delle misure è probabile che si verifichi un forte aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping. Pertanto tali importazioni eserciterebbero una notevole pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e, al contempo, guadagnerebbero quote di mercato a scapito di quest'ultima.
- (154) Mentre l'effetto del probabile pregiudizio in termini di prezzi può essere stabilito con relativa facilità, il pregiudizio in termini di volumi è più difficile da determinare. È infatti evidente che in Cina esiste attualmente una notevole capacità inutilizzata che potrebbe coprire più del 50 % del mercato dell'Unione. Per contro, è difficile prevedere se la quota di mercato dell'industria dell'Unione scenderà nuovamente al 70 %, al 60 % o sotto il 50 %, come nel periodo dell'inchiesta originaria, considerando la crescita del consumo in tutto il mondo e l'assenza di collaborazione delle parti della RPC, che non ha permesso di raccogliere informazioni sul futuro sviluppo della capacità in Cina. È tuttavia chiaro che, in caso di scadenza delle misure, notevoli volumi andrebbero persi a vantaggio delle parti della RPC e che pertanto, in seguito al drastico calo del fatturato dovuto alla diminuzione dei prezzi di vendita, l'industria dell'Unione si troverebbe ad affrontare anche un aumento dei costi che, a sua volta, finirebbe nuovamente per compromettere gravemente la redditività e la sostenibilità dell'industria dell'Unione.
- (155) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il documento di divulgazione delle conclusioni aggiuntive non riportava una serie di elementi che erano presenti nella prima divulgazione.
- (156) A tale riguardo, la Commissione dovrebbe in primo luogo evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dai produttori esportatori cinesi, le constatazioni in merito alla sana situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame in termini di vendite e redditività non sono state stralciate (cfr. i considerando 119, 124 e 138 del presente regolamento).
- (157) In secondo luogo in esito alla nuova valutazione effettuata per stabilire la necessità di procedere a un adeguamento per la qualità (cfr. considerando 97), sono state tratte le seguenti conclusioni. In primo luogo durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni cinesi sono stati inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione, se si detrae l'importo dei dazi antidumping (cfr. il considerando 96). In secondo luogo l'industria dell'Unione non godeva più di vantaggi, in termini di qualità, che avrebbero impedito un calo del prezzo di vendita dell'Unione in caso di scadenza delle misure (cfr. il considerando 152). Tali conclusioni hanno gettato una luce decisamente diversa su vari elementi dell'analisi prospettica relativa al rischio di reiterazione del pregiudizio.
- (158) In terzo luogo per quanto riguarda la media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nei mercati di paesi terzi menzionata nel primo documento di divulgazione delle conclusioni, questi prezzi sono risultati allo stesso livello dei prezzi di vendita praticati dall'industria dell'Unione nell'UE. In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, l'industria dell'Unione ha trasmesso osservazioni e ha fornito elementi comprovanti che i prezzi da essa praticati nei mercati di paesi terzi erano stati influenzati dalla gamma di prodotti da essa venduti al di fuori dell'Unione. Le esportazioni dell'industria dell'Unione erano costituite, infatti, da prodotti più pesanti di quelli venduti nell'Unione. Inoltre le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione rappresentavano una percentuale bassa delle vendite totali da essa effettuate. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che le conclusioni inizialmente raggiunte nella prima divulgazione delle conclusioni non erano più pertinenti.
- (159) In quarto luogo, dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive i produttori esportatori cinesi hanno messo in discussione la plausibilità delle prove utilizzate dal richiedente per sostenere che un modesto calo dei prezzi, di cui al considerando 152, di fatto annullerebbe del tutto la redditività attualmente raggiunta dall'industria



dell'Unione. La Commissione sottolinea che questo effetto non è una semplice possibilità ma è il risultato di simulazioni basate sul livello attuale del margine di redditività per metro quadro dell'industria dell'Unione. Pertanto questa conclusione è stata nuovamente confermata e l'argomentazione dei produttori esportatori cinesi è stata respinta.

- (160) Infine i produttori esportatori cinesi hanno anche asserito che la giurisprudenza dell'UE esigerebbe che la conclusione in merito al rischio di reiterazione del pregiudizio sia basata non su una semplice possibilità bensì su una probabilità sorretta da un'analisi prospettica intesa a stabilire che cosa potrebbe accadere se le misure fossero abrogate. La Commissione ha sottolineato di avere intrapreso una siffatta analisi prospettica e di averla descritta nei considerando da 147 a 154.
- (161) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta determinerebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (162) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (163) Si ricorda che nell'inchiesta originaria si era ritenuto che l'adozione delle misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione,
- (164) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (165) Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione,

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (166) L'inchiesta ha riscontrato che le misure in vigore avevano permesso all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli. In particolare le misure hanno permesso all'industria dell'Unione di riconquistare quote di mercato e di effettuare i necessari investimenti, a lungo trascurati, per sfruttare la crescita della domanda e conseguire, nel complesso, un sano profitto. In assenza delle pressioni esercitate dalle importazioni in dumping dalla RPC sui volumi e sui prezzi, questo processo è destinato a proseguire. Per tale ragione la Commissione ha concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure antidumping in vigore.

5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali


- (167) Nessun importatore ha collaborato rispondendo al questionario (cfr. il considerando 22). Pertanto non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure, né l'inchiesta della Commissione ha stabilito il contrario.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (168) I produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il mantenimento dei dazi impedirebbe agli utilizzatori di acquistare il prodotto in esame a prezzi ragionevoli. Tuttavia nessun utilizzatore ha collaborato rispondendo al questionario (cfr. il considerando 22). Pertanto non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un'incidenza negativa sugli utilizzatori superiore all'impatto positivo delle misure.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (169) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni provenienti dalla RPC.



6. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (170) Dalle conclusioni tratte in merito al rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, estese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta modificati, originari della RPC o spediti da tale paese, istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011, dovrebbero essere mantenute.
- (171) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 19 e 7019 59 00 19) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio definitivo antidumping applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della Repubblica popolare cinese è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	62,9	B006
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	48,4	B007
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd	60,7	B122
Società elencate nell'allegato	57,7	B008
Tutte le altre società	62,9	B999

3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 e 7019 59 00 15), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942) e dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019 51 00 11 e 7019 59 00 11) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 e 7019 59 00 13).

4. Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
5. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (periodo dell'inchiesta originaria),
 - non è collegato agli esportatori o ai produttori della Repubblica popolare cinese nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping dal presente regolamento,



c) ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria,

la Commissione può modificare l'allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 57,7 %.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

**PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE
(CODICE ADDIZIONALE TARIC B008)**

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd
Lanxi Jialu Fiberglass NET Industry Co., Ltd
Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd
Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd
Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd
Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd.
Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd
Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd
Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd
Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd
Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd

18CE0017

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1994 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5, nonché il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. RICHIESTA


- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (2) La richiesta è stata presentata il 23 maggio 2017 da Longi (Kuching) SDN.BHD («il richiedente»), un produttore esportatore di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino della Malaysia («il paese interessato»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90.
- (4) Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:
 - caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,
 - prodotti fotovoltaici a film sottile,

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.



- prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
- moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come cariche batterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

3. MISURE IN VIGORE

- (5) Con i regolamenti (UE) n. 1238/2013 ⁽¹⁾ e (UE) n. 1239/2013 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito misure antidumping e compensative su moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e nelle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC» o «Cina») («le misure iniziali»). È stato accettato anche un accordo d'impegno. Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽³⁾ e (UE) 2016/185 ⁽⁴⁾ la Commissione ha esteso le misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan («le misure estese»), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società espressamente menzionate.
- (6) Con i regolamenti (UE) 2017/366 ⁽⁵⁾ e (UE) 2017/367 ⁽⁶⁾ la Commissione ha esteso le misure antidumping e compensative in seguito a un riesame in vista della scadenza e ha chiuso l'inchiesta di riesame intermedio parziale contestualmente avviata.
- (7) Il 10 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un riesame ⁽⁷⁾ di una richiesta di esenzione avanzata da un nuovo produttore esportatore. Tale inchiesta di riesame è in corso di svolgimento. Il 3 marzo 2017 la Commissione ha avviato anche un riesame intermedio parziale ⁽⁸⁾, limitato alla forma delle misure. Il 15 settembre 2017 la Commissione ha chiuso tale riesame sostituendo i dazi ad valorem vigenti, associati ad un impegno, con un prezzo minimo all'importazione (PMI) ⁽⁹⁾.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (8) Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, cioè il periodo tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015.
- (9) Il richiedente ha anche affermato di non aver eluso le misure in vigore.
- (10) Inoltre il richiedente ha sostenuto che, dopo il periodo dell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, egli ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

5. PROCEDURA

5.1. Apertura

- (11) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili e ha concluso che erano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.
- (12) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l'industria dell'Unione notoriamente interessata è stata informata della domanda di riesame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

⁽¹⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

⁽³⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.


⁽⁵⁾ GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

⁽⁷⁾ GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 47.

⁽⁸⁾ GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22.



- (13) La Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che non sia stato instaurato o utilizzato al fine di eludere le misure. La Commissione valuterà anche l'opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l'inchiesta concluda che la concessione dell'esenzione è giustificata.

5.2. Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

- (14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dal richiedente per l'esportazione nell'Unione.
- (15) Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

5.3. Misure antisovvenzioni in vigore

- (16) Dato che il regolamento antisovvenzioni di base non offre alcuna base giuridica per l'abrogazione delle attuali misure antisovvenzioni, tali misure restano in vigore. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno abrogate con un regolamento che stabilisce la concessione di tale esenzione solo se il riesame accerta che il richiedente ha diritto a un'esenzione.

5.4. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (17) L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1º aprile 2014 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.5. Inchiesta sul richiedente

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.

5.6. Altre comunicazioni scritte


- (18) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- (19) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.8. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

- (20) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare il proprio diritto di difesa.



- (21) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato dovranno essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.
- (22) Le parti interessate che trasmettono informazioni a diffusione limitata sono tenute a presentarne, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
- (23) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.
- (24) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alle comunicazioni con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles
BELGIO
E-mail: TRADE-R677-EXEMPTION-SOLAR@ec.europa.eu

6. OMESSA COLLABORAZIONE

- (25) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.
- (26) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
- (27) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
- (28) L'assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



7. CONSIGLIERE AUDITORE

- (29) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.
- (30) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
- (31) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (32) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (33) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, per stabilire se le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC: 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33), prodotti da Longi (Kuching) SDN.BHD (codice addizionale TARIC C309), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 e (UE) 2016/184.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all'articolo 1 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0018



DECISIONE (UE) 2017/1995 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

volta a mantenere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.
- (2) Nel gennaio 2011 il Comitato europeo di normazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 13341: 2005 + A1:2011 «Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio — Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente — Requisiti e metodi di prova». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ e ripubblicato diverse volte; la più recente pubblicazione è del 2017 ⁽³⁾.
- (3) Il 21 agosto 2015 la Germania ha avviato una procedura di obiezione formale relativa alla norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011. L'obiezione formale era basata sulla mancanza in tale norma di metodi armonizzati atti a garantire la resistenza meccanica, la capacità portante, la stabilità e la resistenza alla frammentazione o alla frantumazione dei prodotti in questione se installati in zone sismiche o soggette a inondazioni. La Germania ha pertanto chiesto di limitare il riferimento della norma pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, escludendo dal suo ambito di applicazione le zone sismiche o soggette a inondazioni o, in alternativa, di sopprimere interamente detto riferimento.
- (4) Secondo la Germania, tale norma non contiene disposizioni che consentano di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in questione se installati in zone soggette a rischio sismico o di inondazioni. I metodi di valutazione necessari a tali scopi sono del tutto assenti per quanto riguarda la progettazione, le costruzioni di supporto o l'ancoraggio dei serbatoi. È inoltre impossibile valutare la misura in cui i serbatoi riescono ad assorbire l'impatto di carichi connessi a terremoti o inondazioni.
- (5) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011, tali carenze configurano a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto la norma in esame non soddisfa del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU C 246 del 24.8.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 16).



- (6) Nel valutare l'ammissibilità delle argomentazioni presentate, occorre osservare che le asserite necessità supplementari addotte dalla Germania riguardano l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone soggette al rischio sismico o di inondazioni.
- (7) Tuttavia, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono. Lo scopo del sistema armonizzato, stabilito in detto regolamento o tramite il medesimo, è definire condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, non prevedere norme per la loro installazione o il loro uso.
- (8) Il diritto di avanzare obiezioni formali a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 non può, tuttavia, essere esteso ad argomentazioni su questioni che non riguardano il contenuto delle norme in questione. Tali argomentazioni devono quindi considerarsi irricevibili nel contesto delle obiezioni formali.
- (9) Pertanto, poiché la prima richiesta della Germania, di limitare il riferimento della norma escludendo le zone sismiche o soggette a inondazioni dall'ambito di applicazione di quest'ultima, riguarda questioni diverse dal contenuto della norma in questione, tale richiesta dovrebbe essere considerata irricevibile.
- (10) La richiesta generale alternativa della Germania, di sopprimere il riferimento della norma, si basa principalmente sull'inadeguatezza della norma nella sua forma attuale, in particolare per quanto riguarda l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni.
- (11) Gli Stati membri mantengono però la piena facoltà di regolamentare le condizioni specifiche per l'installazione o l'uso dei prodotti da costruzione, purché tali condizioni specifiche non comportino requisiti di valutazione delle prestazioni dei prodotti in violazione del sistema armonizzato. Gli Stati membri possono quindi vietare o limitare l'installazione o l'uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni, come attualmente avviene in Germania.
- (12) In base al contenuto della norma EN 13341:2005 + A1:2011 e alle informazioni presentate dalla Germania, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, emerge un ampio consenso in merito all'opportunità di mantenere il riferimento della norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per la completa soppressione del riferimento della norma EN 13341:2005 + A1:2011 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Il riferimento della norma EN 13341:2005 + A1:2011 dovrebbe pertanto essere mantenuto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 «Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio — Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente — Requisiti e metodi di prova» è mantenuto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0019



DECISIONE (UE) 2017/1996 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

volta a mantenere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.
- (2) Nel febbraio 2005 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata 12285-2:2005 «Serbatoi di acciaio prefabbricati — Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l'acqua». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ e ripubblicato diverse volte; la più recente pubblicazione è del 2017 ⁽³⁾.
- (3) Il 21 agosto 2015 la Germania ha avviato una procedura di obiezione formale relativa alla norma armonizzata EN 12285-2:2005. L'obiezione formale era basata sulla mancanza in tale norma di metodi armonizzati atti a garantire la resistenza meccanica, la capacità portante, l'ermeticità, la stabilità e la resistenza alla frammentazione o alla frantumazione dei prodotti in questione se installati in zone sismiche o soggette a inondazioni. La Germania ha pertanto chiesto di limitare il riferimento della norma pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, escludendo dal suo ambito di applicazione le zone sismiche o soggette a inondazioni o, in alternativa, di sopprimere interamente detto riferimento.
- (4) Secondo la Germania, tale norma non contiene disposizioni che consentano di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in questione se installati in zone soggette a rischio sismico o di inondazioni. I metodi di valutazione necessari a tali scopi sono del tutto assenti per quanto riguarda la progettazione, le costruzioni di supporto o l'ancoraggio dei serbatoi. È inoltre impossibile valutare la misura in cui i serbatoi riescono ad assorbire l'impatto di carichi connessi a terremoti o inondazioni.
- (5) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011, tali carenze configurano a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto la norma in esame non soddisfa del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato.
- (6) Nel valutare l'ammissibilità delle argomentazioni presentate, occorre osservare che le asserite necessità supplementari addotte dalla Germania riguardano l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone soggette al rischio sismico o di inondazioni.
- (7) Tuttavia, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono. Lo scopo del sistema armonizzato, stabilito in detto regolamento o tramite il medesimo, è definire condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, non prevedere norme per la loro installazione o il loro uso.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU C 319 del 14.12.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 16).



- (8) Il diritto di avanzare obiezioni formali a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 non può, tuttavia, essere esteso ad argomentazioni su questioni che non riguardano il contenuto delle norme in questione. Tali argomentazioni devono quindi considerarsi irricevibili nel contesto delle obiezioni formali.
- (9) Pertanto, poiché la prima richiesta della Germania, di limitare il riferimento della norma escludendo le zone sismiche o soggette a inondazioni dall'ambito di applicazione di quest'ultima, riguarda questioni diverse dal contenuto della norma in questione, tale richiesta dovrebbe essere considerata irricevibile.
- (10) La richiesta generale alternativa della Germania, di sopprimere il riferimento della norma, si basa principalmente sull'inadeguatezza della norma nella sua forma attuale, in particolare per quanto riguarda l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni.
- (11) Gli Stati membri mantengono però la piena facoltà di regolamentare le condizioni specifiche per l'installazione o l'uso dei prodotti da costruzione, purché tali condizioni specifiche non comportino requisiti di valutazione delle prestazioni dei prodotti in violazione del sistema armonizzato. Gli Stati membri possono quindi vietare o limitare l'installazione o l'uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni, come attualmente avviene in Germania.
- (12) In base al contenuto della norma EN 12285-2:2005 e alle informazioni presentate dalla Germania, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, emerge un ampio consenso in merito all'opportunità di mantenere il riferimento della norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per la completa soppressione del riferimento della norma EN 12285-2:2005 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Il riferimento della norma EN 12285-2:2005 dovrebbe pertanto essere mantenuto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 «Serbatoi di acciaio prefabbricati — Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l'acqua» è mantenuto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1997 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2017

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha istituito misure antidumping ⁽³⁾ e compensative ⁽⁴⁾ su moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e nelle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»).
- (2) L'11 febbraio 2016 la Commissione ha esteso tali misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società specificamente esentate da tali misure («le misure estese») ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).



- (3) Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping ⁽¹⁾ e compensative ⁽²⁾ iniziali, nonché un riesame intermedio parziale di tali misure ⁽³⁾. Successivamente, il 1º marzo 2017, la Commissione ha istituito dazi antidumping e compensativi per un periodo di 18 mesi («le misure confermate») e ha concluso il riesame intermedio parziale ⁽⁴⁾.
- (4) Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato alla forma e al livello delle misure confermate ⁽⁵⁾. A seguito di tale riesame la Commissione ha modificato le misure confermate con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367, quali modificati dal regolamento (UE) 2017/1570 della Commissione.

B. PROCEDURA

1. Apertura

- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione ⁽⁷⁾ («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Jinko Solar Technology SDN.BHD («il richiedente» o «Jinko Malaysia»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.
- (7) Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda presentata dal richiedente, che conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e soddisfaceva i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire:
- non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1º aprile 2014 e il 31 marzo 2015,
 - non è stato coinvolto in pratiche di elusione, e
 - ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

⁽¹⁾ Avviso di apertura 2015/C 405/08 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8).

⁽²⁾ Avviso di apertura 2015/C 405/09 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20).

⁽³⁾ Avviso di apertura 2015/C 405/10 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131).

⁽⁵⁾ GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 [che estendono i dazi compensativi e antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 47).



2. Prodotto oggetto del riesame

- (8) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90.
- (9) Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:
- caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,
 - prodotti fotovoltaici a film sottile,
 - prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
 - moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come cariche batterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

3. Periodo di riferimento

- (10) Il periodo di riferimento va dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2016.

4. Inchiesta

- (11) La Commissione ha avvisato dell'apertura del riesame Jinko Solar Technology SDN.BHD, l'industria dell'Unione rappresentata dal denunciante nell'inchiesta iniziale (EU ProSun) e i rappresentanti della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.
- (12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. In particolare ha ricevuto risposte al questionario da parte del richiedente e della società di vendita collegata, Jinko Solar Technology Limited (Hong Kong) («Jinko HK»). È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Malaysia. Per quanto riguarda Jinko HK, nel corso dell'inchiesta la Commissione è stata informata del fatto che nonostante tale società sia stabilita ad Honk Kong, la documentazione relativa alle vendite all'esportazione era conservata dalla società collegata, Jinko Solar Co., Ltd., nella Repubblica popolare cinese («RPC»). Di conseguenza è stata effettuata anche una visita di verifica delle vendite all'esportazione presso la sede di tale società collegata a Shanghai, RPC.

C. CONCLUSIONI

- (13) Le conclusioni dell'inchiesta hanno dimostrato che Jinko Malaysia è un autentico produttore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle, che è stato costituito nel gennaio 2015 e ha iniziato la produzione commerciale di moduli e celle nel giugno/luglio dello stesso anno.
- (14) Durante l'inchiesta la Commissione ha stabilito che Jinko Malaysia non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015. La Commissione ha anche stabilito che Jinko Malaysia non aveva acquistato il prodotto oggetto del riesame dalla RPC per la rivendita o il trasbordo verso l'Unione. Inoltre Jinko Malaysia non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione fino alla fine del periodo di riferimento, ossia il 31 dicembre 2016.
- (15) Nell'ottobre 2016 Jinko Malaysia aveva tuttavia sottoscritto un contratto per l'esportazione di volumi considerevoli del prodotto oggetto del riesame nell'Unione. Conformemente ai termini di tale contratto, la consegna di tali volumi è sospesa durante l'inchiesta di riesame in corso.



- (16) La Commissione ha preso atto del fatto che il richiedente è una controllata al 100 % di Jinko Solar Co., Ltd., un produttore cinese del prodotto oggetto del riesame che è attualmente soggetto alle misure iniziali, quali modificate. Come indicato nel regolamento di apertura, la Commissione ha esaminato attentamente tale rapporto e ha verificato se Jinko Malaysia fosse stata istituita o utilizzata per eludere le misure in vigore.
- (17) Jinko Solar Co., Ltd. fa parte di un gruppo più grande appartenente a Jinko Solar Holding Co., Ltd. Tale società è costituita nelle Isole Cayman e i suoi titoli azionari sono quotati alla borsa di New York. Il Jinko Solar Group opera su scala mondiale e ha impianti di produzione in diversi paesi, attualmente in Cina, Portogallo, Sud Africa e Malaysia. Stando al verbale del consiglio di amministrazione del 2014, la strategia commerciale del gruppo degli ultimi anni è di incrementare gli impianti di produzione oltreoceano e di creare tali impianti in paesi con un forte potenziale di sviluppo dei progetti. Nell'ambito di tale strategia commerciale, in quello stesso anno il consiglio di amministrazione ha deciso di creare un impianto di fabbricazione in Malaysia.
- (18) La Commissione ha inoltre stabilito che Jinko Malaysia è un autentico produttore del prodotto oggetto del riesame, con impianti di produzione completi e all'avanguardia sia per le celle che per i moduli, comprese le attività di R&S. Non era stato coinvolto in attività di elusione quali il trasbordo, le operazioni di assemblaggio o la rivendita nell'Unione di moduli solari e celle originari della Repubblica popolare cinese.
- (19) La Commissione ha pertanto concluso che Jinko Malaysia non era stata istituita né utilizzata per eludere le misure iniziali e che la sola titolarità cinese non costituiva un motivo per respingere la domanda.
- (20) In tale contesto la Commissione non ha ritenuto necessario fissare condizioni di monitoraggio particolari qualora fosse concessa l'esenzione. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'esenzione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare le misure speciali applicabili a tutte le società cui erano state concesse esenzioni. Tali misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/185 della Commissione. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono soggette rispettivamente al dazio antidumping esteso e al dazio compensativo esteso.
- (21) Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando da 13 a 19, la Commissione ha concluso che Jinko Solar Technology SDN.BHD soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (22) Le conclusioni di cui sopra sono state comunicate al richiedente e alle altre parti interessate, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Solo il richiedente ha risposto, presentando osservazioni di non grande rilievo, di natura tecnica.

D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

- (23) Considerate le conclusioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che la società Jinko Solar Technology SDN. BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società esenti dai dazi compensativi e antidumping istituiti rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185.
- (24) Jinko Solar Technology SDN.BHD dovrebbe quindi essere aggiunta all'elenco delle società identificate individualmente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.
- (25) L'applicazione dell'esenzione è inoltre soggetta alla conformità al requisito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.
- (26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 è sostituita dalla seguente:

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
Malaysia	AUO — SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077
	Jinko Solar Technology SDN.BHD	C203
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd.	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd.	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd.	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd.	C093
	Topcell Solar International Co., Ltd.	C094
	TSEC Corporation	C095
Win Win Precision Technology Co., Ltd.	C096	

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è sostituita dalla seguente:

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
Malaysia	AUO — SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077
	Jinko Solar Technology SDN.BHD	C203



Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd.	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd.	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd.	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd.	C093
	Topcell Solar International Co., Ltd.	C094
TSEC Corporation	C095	
Win Win Precision Technology Co., Ltd.	C096	

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/242. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0021



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1998 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2017****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo spagnolo,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Catalina Ana VICENS GUILLÉN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra María NIKOLOPOULOU, *Comisiones Obreras (CC.OO)*, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2017/1999 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jean-François ISTASSE.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rudy DEMOTTE.
- (4) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Marc HENDRICKX a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Marc HENDRICKX, *Lid van het Vlaams Parlement*,

b) quali supplenti:

— sig. Jan VAN ESBROECK, *Lid van het Vlaams Parlement*,— sig. Jean-François ISTASSE, *Conseiller communal de Verviers*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per il Consiglio


Il presidente

T. TAMM

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2000 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 7467]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.


- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica, da parte dell'Italia, di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto e, da parte della Bulgaria, di un ulteriore focolaio di tale malattia nella regione di Haskovo. L'Italia e la Bulgaria hanno inoltre comunicato alla Commissione l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1969, l'Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito di questi recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette.
- (7) La Commissione ha esaminato le misure adottate all'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità italiane competenti sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza nella regione Lombardia (Italia), attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (9) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 56).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	1.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	31.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	4.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	6.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	6.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese in una circonferenza avente un raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	8.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	9.11.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e E10.147377	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	28.11.2017»


2) nella parte B la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	Dal 31.10.2017 all'8.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	8.11.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	Dal 2.11.2017 al 10.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	10.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	Dall'1.11.2017 al 9.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	Dal 5.11.2017 al 13.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	13.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	15.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	Dal 9.11.2017 al 17.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	17.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	Dal 10.11.2017 al 18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	Dal 10.11.2017 al 18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e E10.147377	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0055) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.27317 e E10.147377	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	Dal 13.11.2017 al 21.11.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0056) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106	21.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774	Dal 19.11.2017 al 27.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774	27.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	7.12.2017»



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 31 ottobre 2017)

Pagina 30, articolo 2, punto 1:

anziché: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»

leggasi: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 novembre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»

Pagina 31, allegato, tabella, terza colonna:

anziché: «Scade per tutte le categorie il [due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]»


leggasi: «Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019».

18CE0025


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2018-GUE-001) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 1 0 4 *

€ 15,00

